

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ACC

10000/109/1584
(VOL. II)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

10000/109/1584
(VOL. II)

GAZZETTA UFFICIALE
APR. - JULY 1944

Col Fisher Ref 198
War Legislation 197

This is an instruction by Legal Sec.
to RLO's showing the policy of
A.C. to extend the application
of National decrees in military
Government territory

2. Ex Comm. will wish
to see -

Re 28/7

Good DD 29/7

4003

15

ALL DOCUMENTS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION

10 394

25 July 1944.

2 P.M. Reed

SUBJECT : Directive on Implementation of Italian legislation in
Military Government Territory.

TO : See Distribution List.

1. Italian legislation in Italian Government territory is promulgated by publication of Decrees in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom. In order to ensure the continuity of the Italian legal system over as much of Italian territory as is compatible with Allied Military interests and for the purpose of extending appropriate Italian legislation to Military Government Territory the procedure of implementation which has been applied in the past will now be followed in the newly liberated provinces of Military Government Territory administered under Regional Commissioners.

2. The legislation enacted by the Italian Government in Brindisi and Salerno and published in the Gazzetta Ufficiale - Special Series No. 1/3 to 6/B and 1 to 39 in force in Italian Government Territory has been collected and reprinted in book form. In accordance with the principle set out above it is now proposed to render the bulk of this legislation operative in the provinces of Military Government Territory by an endorsement of the Executive Commissioner, AGC. Such endorsement, reproduced on each copy of the reprinted collection, provides that all laws contained in the reprint shall become operative in Military Government Territory with the exception of certain enumerated decrees which have been reproduced for information only.

3. A packet containing sufficient quantities of the reprint (each copy addressed to the regular Italian official recipients of the Gazzetta Ufficiale) will be forwarded to each Provincial Commissioner (for attention of the HIO) for delivery to the Prefect. Each packet will be accompanied by a form of receipt in triplicate (a sample copy enclosed herewith) which will be signed by the Prefect personally and on which each Prefect concerned will record at the request of the Provincial Commissioner the date of receipt of the reprint to other with his confirmation that each copy of the reprint will be stamped or otherwise marked with the said date which will be an effective date of the reprinted legislation in the respective province. The Prefect having marked each copy of reprint with the aforesaid date will effect the distribution to Italian officials. One copy of the receipt, signed and dated by the Prefect, will be forwarded by the PG at once to the Legal Sub-Commission, AGC, the second will be left with the Prefect and the third copy kept in the files of the Provincial Command.

4. In the future all ordinary issues of the Gazzetta Ufficiale will

Handwritten notes:
100/1010/2/1.
100/1010/2/1.
100/1010/2/1.
100/1010/2/1.
100/1010/2/1.

over as much of Italian territory as is compatible with Allied Military interests and for the purpose of extending appropriate Italian legislation to Military Government Territory the procedure of implementation which has been applied in the past will now be followed in the newly liberated provinces of Military Government Territory administered under Regional Commissioners.

2. The legislation enacted by the Italian Government in Brindisi and Salerno and published in the Gazzetta Ufficiale - Special Series No. 1/3 to 6/3 and 1 to 39 in force in Italian Government Territory has been collected and reprinted in book form. In accordance with the principle set out above it is now proposed to render the bulk of this legislation operative in the provinces of Military Government Territory by an endorsement of the Executive Commission, AGC. Such endorsement, reproduced on each copy of the reprinted collection, provides that all laws contained in the reprint shall become operative in Military Government Territory with the exception of certain enumerated decrees which have been reproduced for information only.

3. A packet containing sufficient quantities of the reprint (each copy addressed to the regular Italian official recipients of the Gazzetta Ufficiale) will be forwarded to each Provincial Commissioner (for attention of the PIA) for delivery to the Prefect. Each packet will be accompanied by a form of receipt in triplicate (a sample copy enclosed herewith) which will be signed by the Prefect personally and on which each Prefect concerned will record at the request of the Provincial Commissioner the date of receipt of the reprint to which is confirmation that each copy of the reprint will be stamped or otherwise marked with the said date which will be the effective date of the reprinted legislation in the respective provinces. The Prefect having marked each copy of reprint with the aforesaid date will effect the distribution to Italian officials. One copy of the receipt, signed and dated by the Prefect, will be forwarded by the PG at once to the Local Sub-Commission, AGC, the second will be left with the Prefect and the third copy kept in the files of the Provincial Commissioner.

4. In the future all ordinary issues of the Gazzetta Ufficiale will bear an endorsement by the Executive Commissioner ordering that all decrees printed therein or in previous issues, with possible exception of certain enumerated decrees, shall become operative in each province within Military Government Territory as of the date when the Prefect thereof shall first receive from the Allied Control Commission the copies of the issue ~~with~~ said endorsement. In order to establish as a matter of record the effective date of certain decrees in a particular province, the obtaining of the fully completed receipts mentioned above is required.

5. The procedure designed for the delivery of the reprinted collection and set out in para. 3 above will be followed also in respect to each future issue of the Gazzetta containing the endorsement of the Executive Commissioner referred to above in para. 4.

6. The Gazzetta containing such endorsements will be sent out to each Provincial Commissioner (Attention PIA), in packets containing sufficient quantities and with the necessary indications to enable the Prefect to effect distribution to Italian officials. Accompanying the overall packet will be a triplicate form of receipt in Italian and English on which each Prefect concerned will record at the request of the Provincial Commissioner the date of receipt of the relevant issue of the Gazzetta, to other with his confirmation that each copy before it is distributed, will be stamped, or otherwise marked,

been applied in the past will now be followed in the newly liberated provinces of Military Government Territory administered under Regional Commissioners.

2. The legislation enacted by the Italian Government in Brindisi and Salerno and published in the Gazzetta Ufficiale - Special Series No. 1/3 to 6/3 and 1 to 39 in force in Italian Government Territory has been collected and reprinted in book form. In accordance with the principle set out above it is now proposed to render the bulk of this legislation operative in the provinces of Military Government Territory by an endorsement of the Executive Commissioner, IGC. Such endorsement, reproduced on each copy of the reprinted collection, provides that all laws contained in the reprint shall become operative in Military Government Territory with the exception of certain enumerated decrees which have been reproduced for information only.

3. A packet containing sufficient quantities of the reprint (each copy addressed to the regular Italian official recipients of the Gazzetta Ufficiale) will be forwarded to each Provincial Commissioner (for attention of the HQ) for delivery to the Prefect. Each packet will be accompanied by a form of receipt in triplicate (a sample copy enclosed herewith) which will be signed by the Prefect personally and on vice each Prefect concerned will record at the request of the Provincial Commissioner the date of receipt of the reprint to either with or without indication that each copy of the reprint will be stamped or otherwise marked with the said date vice. The date of effective date of the reprinted legislation in the respective province. The Prefect having marked each copy of reprint with the aforesaid date will effect the distribution to Italian officials. One copy of the receipt, signed and dated by the Prefect, will be accompanied by the PG at once to the Legal Sub-Commission, IGC, the second will be left with the Prefect and the third copy kept in the files of the Provincial Commissioner.

4. In the future all ordinary issues of the Gazzetta Ufficiale will bear an endorsement by the Executive Commissioner ordering that all decrees printed therein or in previous issues, with possible exception of certain enumerated decrees, shall become operative in each province within Military Government Territory as of the date when the Prefect thereof shall first receive from the Allied Control Commission the copies of the laws ~~with~~ said endorsement. In order to establish as a matter of record the effective date of certain decrees in a particular province, the obtaining of the fully completed receipts mentioned above is required.

5. The procedure described for the delivery of the reprinted collection and set out in para. 3 above will be followed also in respect to each future issue of the Gazzetta containing the endorsement of the Executive Commissioner referred to above in para. 4.

6. The Gazzetta containing such endorsements will be sent out to each Provincial Commissioner (Attention HQ), in packets containing sufficient quantities and with the necessary indication to enable the Prefect to effect distribution to Italian officials. In any event the overall packet will be a triplicate form of receipt in Italian and English on which each Prefect concerned will record at the request of the Provincial Commissioner the date of receipt of the relevant issue of the Gazzetta, to other with his confirmation that each copy, before it is distributed, will be stamped, or otherwise marked, with the said date.

The three copies of the receipt bearing the Prefect's personal signature will be dis-posed of as follows: the first copy will be returned by the Provincial Commissioner to this sub-commission at once. The second copy of the receipt will be left with the Prefect and the third filed in the files of the Provincial Commissioner.

7. It must be clearly understood that whenever any issue of the Gazette contains decrees which have been exempted from implementation in Military Govern-ment Territory, that part of such issue is circulated in Military Government Ter-ritory, for information of the Italian officials only, and does not become ef-fective therein.

8. It is not proposed to circulate the unformed Gazette in Army areas.

9. The Regional Legal Officers will see that all Provincial Commissioners and Provincial Legal Officers become thoroughly familiar with this directive and exercise all possible care in putting it into effect.

Richard H. Miller

RICHARD H. MILLER,
Colonel, C.M.C.,
Acting Chief Legal Officer.

DISTRIBUTION:

RLO (THRU: RC)	Reg 1	- 6 copies	- for info
RLO (THRU: RC)	Reg 2	- 6 "	- for info
RLO (THRU: RC)	Reg 3	- 10 "	
RLO (THRU: RC)	Reg 4	- 10 "	
RLO (THRU: RC)	Reg 5	- 10 "	
RLO (THRU: RC)	Reg 6	- 6 "	- for info
RLO (THRU: RC)	Reg 7	- 6 "	- for info
RLO (THRU: RC)	Reg 8	- 10 "	
RLO (THRU: RC)	Reg 9	- 10 "	

- for distribution to PCs
(Attn: RLOs)

SLO (THRU: SLO)	ASG 8th Army	- 2 copies	- for info
SLO (THRU: SLO)	ASG 5th Army	- 2 copies	- "
Admin. Sec.	for distrib.	- 10 copies	- "
Gen. Sec.		- 10 copies	- "
PC&S Sec		- 10 copies	- "
Communications Sec		- 1 copy	- "
Dis. Inced Persons S/C		- 1 copy	- "

785017

R E C E I P T R I C E V U T A

To The Provincial Commissioner, ACC.
Al Commissario Provinciale, ACC.
Province of

Provincia di

I hereby acknowledge the receipt on1944 of a
Con la presente dichiaro di aver ricevuto in data1944

consignment of copies of the "Gazzetta Ufficiale", year 85
un quantitativo di esemplari della Gazzetta Ufficiale, anno 85

No. for distribution within this Province.
n. per la distribuzione in questa Provincia.

I confirm that before distribution each copy of the Gazette will
Assicuro che prima della distribuzione ogni esemplare della Gaz-
zetta porterà timbrata, ed in altro modo ufficialmente annotata,
be stamped or otherwise officially marked with the above date
which shall be the effective date of publication in this
la data di cui sopra, che ha valore di data effettiva di pubblica-
Province on the decrees listed in the special endorsement
zione nell'ambito di questa Provincia dei decreti elencati nella
on the last page thereof.
speciale disposizione di cui all'ultima pagina della Gazzetta
medesima.

197

4001

THE PREFECT OF THE PROVINCE OF
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI.....

(Signature - F/to)

785017

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
& H.C. Section
APO 334

Phone: 196
47 5

Ref/288/196/CA.

26 July 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiali.

TO : Admin. Section.

190

1. Reference your 4010/L of 17 July 1944, Economic Section request that the decrees, para. II (c), (e) and (f) be included in the endorsement. These decrees are:

- R.D. 2 June 1944, No.150.
- Ministerial Decree 28 March 1944.
- Ministerial Decree 31 May 1944.

2. In addition Finance Sub-Commission desire that Ministerial Decree of 21 June (para. II (h) of the above-quoted letter) also be included in the endorsement but subject to the modification that its provisions are not to apply to Northern Italy as defined in the Agricultural Census of 1930.

pkc

NORMAN E. FIEBEL
Colonel,
Deputy Executive
Commissioner.

Copy to: Econ. Section (Your 83/78 of 24 July refers)

194

HEADQUARTERS
ALLI. CONTROL COMMISSION
R.C. & M.C. Section
APO 394

195

Ref/208/195/CA.

26 July 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 38 - 5 July 1944.

TO : Economic Section.

Reference your ¹⁹⁴⁴ES/7B of 24 July 1944 it is presumed that the R.D. of 9 March 1944 No. 150 should read R.D. -2 June 1944 No. 150, and endorsement of this decree has been asked for.

fl

NORMAN E. FISKE,
Colonel,
Deputy Executive
Commissioner.

3399

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ECONOMIC SECTION
APO 394

NWHS/sem

Tel: 661

ES/7B

24 July 44

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 38, 5 Jul 44.

TO : Executive Commissioner (C.A. Branch)

Reference AOC/4010/L dated 17 Jul 44.

1. Finance Sub-Commission requests that there be included in the indorsement the decrees referred to in paras. II (c), (e) and (f) of reference letter relating to Gazzetta Ufficiale No. 38. These decrees are:

R.D. 9-March 1944, No. 150.
Ministerial Decree 28 March 1944.
Ministerial Decree 31 May 1944.

2. Finance Sub-Commission also requests that Ministerial Decree of 21 Jun 44, (referred to in para II (h) of reference letter relating to Gazzetta Ufficiale No. 38) also be included in the indorsement but subject to the modification that its provisions are not to apply to Northern Italy as defined in the Agricultural Census of 1930.

3. Returns from other Sub-Commissions of this Section are nil.

N. W. Hind-Smith
Capt R.A.

N. W. HIND-SMITH, Captain R.A.
S.O. 3 (C.A.), Economic Section

pk 277

See 196

339c

285
~~BY EAST AIR GROUP~~

1. J. Reed

193

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 324

24/24

ACG/1206/13/1

20 Jul 44

SUBJECT: Distribution of Official Gazette re Manning.

TO : Regional Commissioner, Region 1.

1. Reference our cable 3077 of 8 July 44.

2. The undersigned Gazettes referred to have not reached Italian High Commissioner and Courts are therefore unable to impose penalties levied. Please confirm that decrees were received by you and distributed as required. If decrees have not been received, please cable us and contact Col. Young, now in Sicily, by whom decrees were to be delivered to you.

(Sgt) J. More

for
RICHARD H. WISSE
Colonel, USA
Acting Chief Legal Officer.

3497

Copy to: RC & MO Section.

INDICATED AS
APPLIED CONTROL COLLECTION
Legal Submission 20 JUL Recd
APO 394

288 R

192

17 Jul 44

100/1010/L

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 39 of 8 July 1944.

TO : See Distribution list.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

Laws and Decrees.

- (a) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 25 June 1944 No. 151. Assembly for new constitution of the State; oath of the members of Government and powers of the Government to issue legal provisions. After the liberation of the national territory the Italian people will elect by a universal, direct and secret vote an assembly which will frame the new Constitution. The Ministers and Undersecretaries of State swear upon their honor to perform their duties in the supreme interest of the Nation and not to undertake any act which would in any way prejudice the solution of the constitutional problem. Until the opening of the new Parliament the Council of Ministers will have the power to issue provisions having force of law.
- (b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, No. 152. Control of the operation and the encouraging of threshing and husking of cereals and legumes by machine or by other means and systems.
- (c) Circular No. 193-Id dated 17 May 1944 of the Ministry of Agriculture and Forestry on Rules for regulating the control of the operation of and for encouraging of threshing and husking of cereals and legumes by machine or by other means and systems - crop 1944.
- (d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 4 July 1944 No. 153. Penal provisions relating to the control of constant wheat and barley crop 1944.
- (e) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 22 June 1944, No. 154. Reestablishment of the Ministry of the Treasury.

Note: Submissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return through the competent section not later than 1700 hours Monday, 24 July 1944.

Richard R. Wilder
RICHARD R. WILDER
Colonel, G.C.
Acting Chief Legal Officer

P.S. This issue of G.U. contains an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 2 decrees to A.C. territory.

3396

SERIE SPECIALE
Anno 85 - Numero 39

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA



UFFICIALE

DEL REGNO

D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 8 luglio 1944

UFFICIO DI NORMA NEL
GIORNO DI MERCATO E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abbonamento annuo	L. 300	Abbonamento annuo	L. 100
Abbonamento semestrale	L. 150	Abbonamento semestrale	L. 50
Abbonamento trimestrale	L. 50	Abbonamento trimestrale	L. 15
Abbonamento mensile	L. 15	Abbonamento mensile	L. 5

Per gli arretrati da inviare nella Gazzetta Ufficiale e volgono le norme riportate nella lista della parte seconda della Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie dispotarie di tutti i Capoluoghi della Provincia del Regno. Le inserzioni nella parte II della Gazzetta Ufficiale e si ricevono presso l'Intendenza di Finanza delle Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 5/11877 intestato all'Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - sede centrale.

SOMMARIO

- LEGGI E DECRETI**
- PROCLAMO LEGISLATIVO LEGGOTTENZIALE 22 giugno 1944 n. 131
Assemblea per la nuova costituzione dello Stato -
giuramento dei Membri del Governo e facoltà del
Governo di emanare norme giuridiche P. 49 243
 - PROCLAMO LEGISLATIVO LEGGOTTENZIALE 4 luglio
1944 n. 132
Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della
trabattura e sgrancitura o macchinazione con altri mezzi
e sistemi, dei cereali e delle leguminose P. 49 244
 - PROCLAMO LEGISLATIVO LEGGOTTENZIALE 4 luglio
1944 n. 133
Norme penali relative alla disciplina del conferi-
mento del grano e dell'orzo del raccolto 1944 P. 49 248
 - PROCLAMO LEGGOTTENZIALE 22 giugno 1944 n. 134
Ricostruzione del Ministero del Tesoro P. 49 249
 - Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Al-
leato P. 49 250

Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Dopo la liberazione del territorio nazionale, le for-
me elettorali saranno scelte dal popolo italiano che
a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e
segreto, una Assemblée Costituente per deliberare la
nuova costituzione dello Stato.

I modi e le procedure saranno stabiliti con succes-
sivo provvedimento.

Art. 2

E' abrogata la disposizione concernente la elezione
di una nuova Camera dei Deputati e la sua convoca-
zione entro quattro mesi dalla cessazione dell'attuale
stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell'arti-
colo 13 del decreto legislativo n. 1043 del 1943.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTERENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abbonamento annuo	L. 300	Abbonamento annuo	L. 120
Abbonamento semestrale	L. 150	Abbonamento semestrale	L. 60
Abbonamento trimestrale	L. 50	Abbonamento trimestrale	L. 20
Abbonamento mensile	L. 15	Abbonamento mensile	L. 5

Per gli annunci da inserire nelle «Gazzette Ufficiali» vigevo le norme riportate nella seconda parte del presente sommario.
Le «Gazzette Ufficiali» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II delle «Gazzette Ufficiali» e il ricevimento presso l'Interenza di Finanza della Sede del Governo verranno dovuti effettuati al conto corrente postale n. 618877 intestato all'Interenza di Finanza - Amministrazione delle «Gazzette Ufficiali» - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1944

Assemblea per la nuova costituzione dello Stato. Giuramento dei Membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche. Pag. 243

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944 n. 122

Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose. Pag. 244

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 luglio 1944 n. 121

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944. Pag. 245

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1944 n. 124

Ricostituzione del Ministero del Tesoro. Pag. 249

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1944 n. 151

Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei Membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato.

I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 2

E' abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni.

Art. 3

I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell'interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell'Assemblea costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale.

Art. 4

Finchè non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.

Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:

- « Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
- « Sulla proposta di....
- « Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 5

Fino a quando resta in vigore la disposizione dell'art. 2, comma primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:

- « Sentito il Consiglio dei Ministri;
- « Sulla proposta di....
- « Abbiamo decretato e decretiamo.... ».

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assamblee Legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge Ordinaria, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dallo Stato.

Tratto a Napoli 25 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONONI

Vicoi.

Di Quindicianni: TUPINI

Approvato dal Consiglio dei Ministri addì 7 luglio 1944. (M. P.)
 Presidenzi n. 1.977.12. Milano.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENTE
 ZIALE 3 luglio 1944.

Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della
 trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri
 mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
 Visto il R. decreto-legge

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato dell'Agricoltura e Foreste e dell'Industria, Commercio e Lavoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1

Il R. decreto-legge 23 aprile 1943 n. 433 è modificato come risulta dalle disposizioni seguenti.

Art. 2

Sono soppressi: a) i Consorzi Provinciali ed Interprovinciali obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi; b) la relativa Federazione Nazionale; c) i Comitati Ministeriali e Commissioni Provinciali, previsti dagli art. 5 e 7 del R. decreto-legge suddetto.

E' abolito il contributo di cui all'art. 4 dello stesso R. decreto-legge.

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, di intesa col Ministro dell'Agricoltura e Foreste, stabilirà le norme della liquidazione e nominerà, ove sia necessario, il liquidatore o i liquidatori; di tutti i Consorzi e relativa Federazione, soppressi col presente decreto.

Il patrimonio di detti Enti sarà devoluto allo Stato e potrà essere destinato al Ministero dell'Agricoltura e Foreste per lo svolgimento di attività a beneficio delle categorie agricole, con preciso scopo di incoraggiare la trebbiatura e la sgranatura con macchine azionate a motore.

Art. 3

Le funzioni finora svolte da Consorzi Trebbiatori e quelle relative alla disciplina dell'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose verranno d'ora innanzi disimpegnate dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura nei limiti seguenti:

- a) rilasciare le licenze di esercizio;
- b) ricevere le denunce dei quantitativi trebbiati e sgranati;

art. 2, comma primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:

- « Sentito il Consiglio dei Ministri;
- « Sulla proposta di...;
- « Abbiamo decretato e decretiamo:.... ».

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Napoli il 25 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto

Il Luogotenente Generale del Regno

Regolamento alla Camera dei Deputati n. 7 luglio 1944 (R. Decreto-legge n. 1) e l. 12 - Milano.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENTIALE 3 luglio 1944.

Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPI DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942, n. 433, che disciplina l'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose;

Vista la legge 30 maggio 1940, n. 652, contenente incoraggiamenti per la diffusione della trebbiatura a macchina;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, sul coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il R. decreto-legge 23 aprile 1942 n. 433 è modificato come risulta dalle disposizioni seguenti.

Art. 2

Sono soppressi: a) i Consorzi Provinciali ed Interprovinciali obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi; b) la relativa Federazione Nazionale; c) i Comitati Ministeriali e Commissioni Provinciali, previsti dagli art. 5 e 7 del R. decreto-legge suddetto.

E' abolito il contributo di cui all'art. 4 dello stesso R. decreto-legge.

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, di intesa col Ministro dell'Agricoltura e Foreste, stabilirà le norme della liquidazione e nominerà, ove sia necessario, il liquidatore o i liquidatori di tutti i Consorzi e relativa Federazione, soppressi col presente decreto.

Il patrimonio di detti Enti sarà devoluto allo Stato e potrà essere destinato al Ministero dell'Agricoltura e Foreste per lo svolgimento di attività a beneficio delle categorie agricole, con precipuo scopo di incoraggiare la trebbiatura e la sgranatura con macchine azionate a motore.

Art. 3

Le funzioni finora svolte dai Consorzi Trebbiatori e quelle relative alla disciplina dell'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose verranno d'ora innanzi disimpegnate dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura nei limiti seguenti:

- a) rilasciare le licenze di esercizio;
- b) ricevere le denunce dei quantitativi trebbiati e sgranati;
- c) esercitare la sorveglianza sulle operazioni di trebbiatura per l'accertamento della esattezza delle denunce stesse, nonché dei dati relativi alla investita superficiale.

Al riguardo gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura si avvarranno degli Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura e della loro organizzazione periferica (Uffici Comunali) e potranno anche richiedere l'assistenza degli agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 4

Le norme per la disciplina dell'esercizio della trebbatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose, rimangono quelle previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1942, n. 433, non in contrasto con il presente decreto e con le disposizioni emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con sua apposita circolare n. 100, in data 17 maggio 1944, che forma parte integrante del presente decreto legislativo, e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - e come tale avrà valore di legge.

Il Ministero dell'Agricoltura, e Foreste è autorizzato a coordinare in testo unico le norme relative alla disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbatura e della sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose.

Art. 5

Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'Esercizio una tassa di concessione governativa di L. 200 per ogni trebbatrice e sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore.

Le spese suddette faranno carico al bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ed il Ministro per le Finanze è autorizzato a iscrivere con propri decreti le assegnazioni occorrenti entro il limite massimo del provento delle tasse di concessione governativa, depurato del ventesimo per spese di riscossione.

Art. 6

Su conforme parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura e dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro — territorialmente competente — l'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura può revocare in qualunque momento la licenza qualora venga accertata la deficienza tecnica delle macchine e del personale addetti, o la mancanza dell'estintore da incendio, o quando il titolare della licenza non osservi, nell'esercizio della trebbatura, le norme di cui al presente decreto legislativo e quelle emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste o non rispetti le tariffe di trebbatura fissate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto col Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro.

decreto-legge 22 aprile 1942, n. 245, senza pregiudizio dell'eventuale revoca della licenza di trebbatura o di sgranatura da disporsi, dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

ITALIA - Napoli - 8 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - GIULIO - GRONCHI - TUPINI - SIGLIENTI

Vice

Il Quirinale - TUPINI

Regolamento alle Dipende del Conto, n. 7 luglio 1944, 1899, Agricoltura n. 1 e f. 3 - FARMACIA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

N. 1847 di prot. Salerno, 17 maggio 1944

Div. 3/1-0

Circolare n. 100-La.

Oggetto: Norme per la regolamentazione della disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose - raccolto 1944

Con decreto in corso di pubblicazione viene modificato il R. D. L. 23 aprile 1942, n. 433.

Pertanto sono soppressi i Consorzi Provinciali ed Interprovinciali Obbligatori tra gli esercenti la trebbatura e la sgranatura a macchina per conto terzi, nonché la relativa Federazione Nazionale.

E' perciò pure abolito il contributo di cui all'art. 4 del R. D. L. 23 aprile 1942, n. 433.

Sulla base delle norme contenute nel decreto di imminente emanazione che disciplinerà l'esercizio della trebbatura e della sgranatura per la corrente campagna, si impartiscono frattanto al riguardo le seguenti istruzioni:

1) Chiunque intenda esercitare la trebbatura e sgranatura dei cereali con macchine azionate a motore deve munirsi di licenza, da rilasciarsi dall'Ispettorato Provinciale della Agricoltura.

La licenza è del tipo « A » per l'esercizio della

Edito a Napoli il 2 luglio 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - GULLO - GRONCHI - TUPINI - SIGLIENI
Vice
Il Direttore: TUPINI
Ministero delle Foreste del 7 maggio 1944, Reg. Agr.
n. 1913 - FLAMMIA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Salerno, 17 maggio 1944
N. 1847 di prot.
Div. 3/110
Circolare n. 100-La.

Oggetto: *Norme per la regolamentazione della disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose, - raccolto 1944.*

Con decreto in corso di pubblicazione viene modificato il R. D. L. 23 aprile 1942, n. 433. Pertanto sono soppressi i Consorzi Provinciali ed Interprovinciali Obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi, nonché la relativa Federazione Nazionale. E' perciò pure abolito il contributo di cui all'art. 4 del R. D. L. 23 aprile 1942, n. 433.

Sulla base delle norme contenute nel decreto di imminente emanazione che disciplinerà l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura per la corrente campagna, si impartiscono frattanto al riguardo le seguenti istruzioni:

1) Chiunque intenda esercitare la trebbiatura e sgranatura dei cereali con macchine azionate a motore deve munirsi di licenza, da rilasciarsi dall'Ispettorato Provinciale della Agricoltura.

La licenza è del tipo "A" per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura sui soli fondi condotti dal titolare o dai titolari della licenza, e del tipo "B" per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura per conto di terzi, oppure per conto proprio o di terzi.

Le associazioni e le società comunque costituite fra gli agricoltori allo scopo di provvedere alla trebbiatura e sgranatura sui fondi condotti da esse o dai loro associati debbono munirsi della licenza di tipo "A"; se però intendono esercitare dette operazioni anche

l'agricoltura, e Foreste è autorizzato a coordinare in testo unico le norme relative alla disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e della sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose.

Art. 5
Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'Eranio una somma di concessione governativa di L. 200 per ogni trebbiatrice e sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del trattore.

Le spese suddette faranno carico al bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ed il Ministro per le Finanze è autorizzato a iscrivere con propri decreti le assegnazioni occorrenti entro il limite massimo del provento delle tasse di concessione governativa, depurato del ventesimo per spese di riscossione.

Art. 6
Su conforme parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura e dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro — territorialmente competente — l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura può revocare in qualunque momento la licenza qualora venga accertata la deficienza tecnica delle macchine e del personale addetti, o la mancanza dell'estintore da incendio, o quando il titolare della licenza non osservi, nell'esercizio della trebbiatura, le norme di cui al presente decreto legislativo e quelle emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste o non rispetti le tariffe di trebbiatura fissate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto col Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro.

L'accertamento delle infrazioni alle tariffe, è delegato all'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro competente per territorio.

Art. 7
Le violazioni alle disposizioni del presente decreto legislativo e a quelle richiamate da esso ed a quelle impartite e che potranno essere emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, sono punite a norma del R.

per conto di terzi, debbono munirsi della licenza tipo B.

Non può essere rilasciata - salvo caso eccezionale - licenza per l'esercizio di macchine trebbiatrici o sgranatrici non munite di apposito estintore o non aventi la necessaria idoneità tecnica.

a) Le licenze sono rilasciate, a partire dal 1 maggio di ogni anno ed entro un mese dalla presentazione delle relative domande, su decisione dell'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura, sentito il Comitato Provinciale dell'Agricoltura ed il Capo dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro (ex Ispettorato Corporativo) competente per territorio.

Per la corrente campagna sono prorogabili le licenze rilasciate nell'annata precedente purchè munite di nuovo visto da parte dell'Ispettorato Agrario e sempre che sia stato provveduto al pagamento, - anche per la corrente campagna - della tassa di concessione governativa di cui al seguente punto 5.

3) La licenza ha valore soltanto per la macchina o per le macchine, per le specie o per la specie di prodotto, per l'annata e nell'ambito della provincia, per le quali è stata rilasciata.

L'esercente di macchine che intende impiegare le stesse in altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio.

4) Il Comitato di cui al paragrafo 2 è chiamato a dare parere anche:

a) sul numero massimo di macchine da adibire, nell'ambito del territorio della provincia, alla trebbiatura per conto di terzi in relazione alle esigenze della produzione;

b) sulla idoneità tecnica delle macchine adibite alla trebbiatura e sgranatura dei cereali;

c) sull'opportunità o meno di predisporre, un piano di distribuzione per l'impiego delle macchine trebbiatrici nell'ambito della provincia.

5) Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'Ente una tassa di concessione governativa di L. 200 per ogni tipo di trebbiatrice e sgranatrice, qualunque sia la lunghezza del battitore.

Pertanto nel richiedere la licenza gli interessati dovranno dimostrare di aver già effettuato il versamento delle trebbie sia fatto

norme di cui al precitato decreto o non rispetti le tariffe di trebbiatura fissate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste di concerto col Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro, o dai rispettivi organi provinciali.

L'accertamento delle infrazioni alle tariffe, è delegato all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio.

Si inseriscono qui di seguito le tariffe medie di trebbiatura, con macchine azionate a motore e con carburante immesso a spese del trebbiatore, concordate, a titolo di orientamento, tra i competenti Dicasteri e che dovranno servire di base nella determinazione, da parte dei Comitati Provinciali dell'Agricoltura, delle tariffe da fissare nella rispettiva provincia per il veniente raccolto granario:

— « trebbiatura per partita fino a quintali 50 di prodotto: il produttore è tenuto a corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 50 per quintale trebbiato »;

— « per partita da quintali 50 fino a quintali 100 di prodotto: il produttore dovrà corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 45 per quintale trebbiato »;

— « per partita oltre quintali 100 di prodotto: il produttore dovrà corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 35 per quintale trebbiato ».

Tali tariffe si riferiscono alla trebbiatura del frumento con macchine azionate a motore a scoppio.

Nel caso che il trebbiatore proceda anche alla tripiatura e alla pressatura meccanica della relativa paglia, il produttore sarà tenuto a corrispondere L. 12 per quintale di paglia pressata o trinciata, non compreso in tale compenso il prezzo del filo di ferro nel caso della pressatura.

Il trebbiatore è tenuto a fornire a proprie spese, durante le operazioni di trebbiatura - almeno tre operai specializzati per il funzionamento della trebbiatrice e per l'imboccatura del prodotto.

Tutti gli altri lavoratori saranno a spese del produttore.

I Comitati Provinciali dell'Agricoltura sono pregati di tenere presente che le tariffe medie di trebbiatura sopra riportate, si riferiscono a trebbiatrici normali, con battitore di cm. 120, azionate con motori alimentati a nafta, o petrolio o benzina.

sterni e che dovranno servire di base nella determinazione, da parte dei Comitati Provinciali dell'Agricoltura, delle tariffe da fissare nella rispettiva provincia per il veniente raccolto granario:

- « trebbiatura per partita fino a quintali 50 di prodotto: il produttore è tenuto a corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 50 per quintale trebbiato »;
- « per partita da quintali 50 fino a quintali 100 di prodotto: il produttore dovrà corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 45 per quintale trebbiato »;

— « per partita oltre quintali 100 di prodotto: il produttore dovrà corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 35 per quintale trebbiato ».

Tali tariffe si riferiscono alla trebbiatura del frumento con macchine azionate a motore a scoppio. Nel caso che il trebbiatore proceda anche alla trinciatura e alla pressatura meccanica della relativa paglia, il produttore sarà tenuto a corrispondere L. 12 per quintale di paglia pressata o trinciata, non compreso in tale compenso il prezzo del filo di ferro nel caso della pressatura.

Il trebbiatore è tenuto a fornire a proprie spese - durante le operazioni di trebbiatura - almeno tre operai specializzati per il funzionamento della trebbiatrice e per l'imboccatura del prodotto.

Tutti gli altri lavoratori saranno a spese del produttore.

I Comitati Provinciali dell'Agricoltura sono pregati di tenere presente che le tariffe medie di trebbiatura sopra riportate, si riferiscono a trebbiatrici normali, con battitore di cm. 120, azionate con motori alimentati a nafta, o petrolio o benzina.

Nel caso che l'azionamento delle trebbie sia fatto con altri mezzi (carbone, paglia, sansi esauste, ecc.) o si tratti di altri prodotti, le tariffe stesse dovranno essere opportunamente adeguiate, in sede di Comitato Provinciale, presente il Capo dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro - in base ai prezzi dei combustibili impiegati, al lavoro richiesto e alle Zone di impiego.

7) Presso ogni macchina trebbiatrice di cereali in

del'industria e del Lavoro (ex Ispettorato Corporativo) competente per territorio.

Per la corrente campagna sono prorogabili le licenze rilasciate nell'annata precedente purchè munite di nuovo visto da parte dell'Ispettorato Agrario e sempre che sia stato provveduto al pagamento, - anche per la corrente campagna - della tassa di concessione governativa di cui al seguente punto 5.

3) La licenza ha valore soltanto per la macchina o per le macchine, per le specie o per la specie di prodotto, per l'annata e nell'ambito della provincia, per le quali è stata rilasciata.

L'esercizio di macchine che intende impiegare le stesse in altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio.

4) Il Comitato di cui al paragrafo 2 è chiamato a dare parere anche:

a) sul numero massimo di macchine da adibire nell'ambito del territorio della provincia, alla trebbiatura per conto di terzi, in relazione alle esigenze della produzione;

b) sulla idoneità tecnica delle macchine adibite alla trebbiatura e sgranatura dei cereali;

c) sull'opportunità o meno di predisporre un piano di distribuzione per l'impiego delle macchine trebbiatrici nell'ambito della provincia.

5) Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'Erario una tassa di concessione governativa di L. 200 per ogni tipo di trebbiatrice e sgranatrice, qualunque sia la lunghezza del battitore.

Pertanto nel richiedere la licenza gli interessati dovranno dimostrare di aver già effettuato il versamento di cui sopra.

6) Su conforme parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura l'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura può revocare in qualunque momento la licenza qualora venga accertata la deficienza tecnica delle macchine, del personale addetti, o la mancanza dell'estintore da incendio, o quando il titolare della licenza non osservi, nell'esercizio della trebbiatura, le

funzione, deve essere tenuto, a cura del titolare della licenza, un unico bollettario a madre e figlie fornito, dietro pagamento, dall'ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, per la registrazione dei dati e delle denunce di cui appresso. Subito dopo ogni operazione di pesatura i dati delle singole pesate debbono essere trascritti a penna o a lapis copiativo, a tergo della bolletta madre del predetto bollettario di denuncia.

Tale bollettario dovrà essere uguale a quello fornito per la campagna 1947 dall'Istituto Generale di Statistica per la denuncia obbligatoria dei cereali e delle leguminose, in modo da poter utilizzare tutti i bollettari residuati, in possesso degli Ispettorati Agrari Provinciali, i quali provvederanno eventualmente a ristamparli qualora ne fossero sprovvisti.

L'obbligo del suddetto bollettario è pure esteso ad ogni tipo di aia, per la trebbiatura e sgranatura con altri mezzi e sistemi - diversi da quelli con macchine azionate a motore - di qualsiasi prodotto sottoposto a particolare disciplina. In questo caso, però, gli Ispettorati Agrari avranno cura di stampigliare sul recto di ogni singola scheda il metodo di trebbiatura usato (trebbia a mano, a sangue, ecc.) limitatamente ai bollettari aventi tale destinazione.

Sulle tre schede figlie di detto bollettario, dovranno essere eseguite - a cura del titolare della licenza di trebbia - le seguenti registrazioni e denunce, controfirmate dallo stesso:

a) compilazione e rilascio della prima scheda figlia a colto che porta i cereali alla macchina trebbiatrica, il quale è tenuto a dichiarare, al conducente della macchina stessa, la denominazione del fondo e l'estensione del terreno seminato dal quale provengono i prodotti da trebbiare, controfirmando e ritirando detta scheda;

b) compilazione della seconda scheda figlia e consegna della stessa, entro una settimana dalla fine della trebbiatura, al Municipio del Comune di produzione, il quale - desunti i dati che gli possono interessare per l'Ufficio Annonario - provvederà per il suo territorio all'Ufficio Centrale di Statistica, presso il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro;

c) compilazione della terza scheda figlia da consegnare al recapito comunale dell'Ufficio Statistico-Economico dell'Agricoltura (ex Ufficio Accertamenti Agricoli) nel cui territorio il prodotto è stato ottenuto.

giorno; e subito dopo ultimata la trebbiatura per quelle partite che richiedono più di una giornata lavorativa.

Entro una settimana dall'ultimo giorno di trebbiatura i tronconi dei bollettari, anche se soltanto in parte utilizzati, debbono essere riconsegnati all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura che li ha rilasciati.

Si precisa che la prima scheda figlia - di cui al punto a) - potrà essere utilizzata anche come bolletta obbligatoria di accompagnamento per il trasporto del prodotto trebbiato, dall'aia al magazzino del produttore.

A tale uopo, a tergo delle due ultime bollette a destra del bollettario in questione, sarà stampato apposito tracciato, allo scopo di poter registrare, di volta in volta, ogni uscita dall'aia del prodotto trebbiato.

8) A tutti coloro che operano la trebbiatura e sgranatura con altri mezzi e sistemi, è fatto obbligo di comunicare preventivamente, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e al Recapito Comunale dell'Ufficio Provinciale Statistico-Economico dell'Agricoltura, il giorno in cui avranno inizio tali operazioni e chiederne la relativa autorizzazione anche perché possa essere loro concesso, dal predetto recapito comunale, il nulla osta per il trasporto dei cereali, dall'aia ai magazzini di deposito.

In particolare i possessori di trebbe a mano ed i conduttori di aie, per poter esercitare la trebbiatura e per poter destinare le aie all'uso dovranno farne domanda almeno 5 giorni prima, per ciascuna trebbia e per ciascuna aia, al recapito comunale dell'Ufficio Statistico-Economico che provvederà a trasmettere copia all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

La domanda, che va redatta in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) data d'inizio della trebbia, sgranatura e sbattitura del cereale;

b) quantità media giornaliera di cereale che potrà essere trebbiato;

c) numero delle giornate previste per il turnamento delle trebbe a mano e delle aie;

d) se la trebbia o l'aia vengono utilizzate per conto della propria azienda o per conto terzi ovvero promiscuamente.

In questi ultimi casi, nella domanda dev'essere pre-

no per la campagna 1942 dall'Istituto Generale di Statistica per la denuncia obbligatoria dei cereali e delle leguminose, in modo da poter utilizzare tutti i bolettari residui, in possesso degli Ispettorati Agrari Provinciali, i quali provvederanno eventualmente a ristamparli qualora ne fossero sprovvisti.

L'obbligo del sindacato bolettario è pure esteso ad ogni tipo di aia, per la trebbiatura e sgranatura con altri mezzi e sistemi - diversi da quelli con macchine azionate a motore - di qualsiasi prodotto sottoposto a particolare disciplina. In questo caso, però, gli Ispettorati Agrari avranno cura di stampigliare sul recto di ogni singola scheda il metodo di trebbiatura usato (trebbia a mano, a sangue, ecc.) limitatamente ai bolettari aventi tale destinazione.

Sulle tre schede figlie di detto bolettario, dovranno essere eseguite - a cura del titolare della licenza di trebbia - le seguenti registrazioni e denunce, controfirmate dallo stesso:

a) compilazione e rilascio della prima scheda figlia a colui che porta i cereali alla macchina trebbiatrica, il quale è tenuto a dichiarare, al condiscendente della macchina stessa, la denominazione del fondo e l'estensione del terreno seminato dal quale provengono i prodotti da trebbiare, controfirmando e ritirando detta scheda;

b) compilazione della seconda scheda figlia e consegna della stessa, entro una settimana dalla fine della trebbiatura, al Municipio del Comune di produzione, il quale - desunti i dati che gli possono interessare per l'Ufficio Annonario - provvederà per il suo inoltrare all'Ufficio Centrale di Statistica, presso il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro;

c) compilazione della terza scheda figlia da consegnare al recapito comunale dell'Ufficio Statistico-Economico dell'Agricoltura (ex Ufficio Accertamenti Agricoli) nel cui territorio il prodotto è stato ottenuto. A sua volta, detto Ufficio Statistico-Economico dell'Agricoltura, rimetterà la terza scheda al competente Ispettorato Agrario Provinciale. In quest'ultima boletta devono risultare, la quantità trebbiata, le generalità del conduttore del fondo da cui i cereali provengono ed il Comune in cui il tenimento si trova.

La consegna della terza scheda al predetto recapito comunale dovrà essere eseguita giornalmente per le partite che richiedono un lavoro non superiore ad un

obbligatoria di accompagnamento per il trasporto del prodotto trebbiato, dall'aia al magazzino del produttore.

A tale uopo, a tergo delle due ultime bollette a destra del bolettario in questione, sarà stampato apposito tracciato, allo scopo di potere registrare, di volta in volta, ogni uscita dall'aia del prodotto trebbiato.

8) A tutti coloro che operano la trebbiatura e sgranatura con altri mezzi e sistemi, è fatto obbligo di comunicare preventivamente, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e al Recapito Comunale dell'Ufficio Provinciale Statistico-Economico dell'Agricoltura, il giorno in cui avranno inizio tali operazioni e chiederne la relativa autorizzazione anche perché possa essere loro concesso, dal predetto recapito comunale, il nulla osta per il trasporto dei cereali, dall'aia ai magazzini di deposito.

In particolare i possessori di trebbie a mano ed i conduttori di aie, per poter esercitare la trebbiatura e per poter destinare le aie all'uso dovranno farne domanda almeno 5 giorni prima, per ciascuna trebbia e per ciascuna aia, al recapito comunale dell'Ufficio Statistico-Economico che provvederà a trasmettere copia all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

La domanda, che va redatta in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) data d'inizio della trebbia, sgranatura e sbattitura del cereale;

b) quantità media giornaliera di cereale che potrà essere trebbiato;

c) numero delle giornate previste per il funzionamento delle trebbie a mano e delle aie;

d) se la trebbia o l'aia vengono utilizzate per conto della propria azienda o per conto terzi ovvero promiscuamente.

In questi ultimi casi, nella domanda dev'essere previsto anche l'itinerario di lavorazione delle trebbie a mano e il nome dei produttori che, in ordine di tempo, usufruiranno della trebbia a mano e dell'aia;

e) la precisa dislocazione delle trebbie a mano private e la ubicazione delle aie comuni e delle aie private.

Sono considerate aie comuni di calpestio, di battitura con verghie o con mazzaole quelle aie nelle quali convergono i cereali di diversi produttori.

Sono considerate *anc* private quelle *anc* nelle quali convergono cereali di un solo produttore.

A trebbiatura ultimata, sia il proprietario o il conduttore della trebbia a mano; sia il proprietario o il conduttore dell'ala, preventivamente autorizzate all'uso dovranno denunciare, con apposite bollette, all'Ufficio Comunale Statistico-Economico, il prodotto trebbiato.

9) Per la sorveglianza sulle operazioni di trebbatura e per l'accertamento delle quantità di cereali denunciati, nonché della relativa superficie seminata, l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, può avvalersi degli Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura e richiedere anche l'opera degli agenti di polizia giudiziaria.

10) Le violazioni alle disposizioni impartite ed a quelle che saranno emanate da questo Ministero, sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, senza pregiudizio dell'eventuale revoca della licenza di trebbatura e di sgranatura da disporvi dallo Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Si pregano pertanto tutti gli Enti in indirizzo a volere dare la massima diffusione alle norme in oggetto, comunicandolo a tutti gli Uffici dipendenti ai quali possono interessare.

Si gradirà un cortese cenno di ricevuta.

IL MINISTRO
GULLO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE
ZIALE 4 luglio 1944, n. 253.

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto 2 maggio 1944 del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste per la disciplina del blocco della raccolta e del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno

tura e le Foreste e dai regolamenti relativi, il grano e l'orzo del raccolto 1944, è punito, se il fatto non costituisce delitto più grave, con la reclusione da sei mesi a sei anni e con multa pari a venti volte il prezzo legale della quantità sottratta e non inferiore nel minimo a lire cinquemila.

Le stesse pene si applicano a chiunque, prima che ne sia ordinata la consegna oppure dopo che essa sia stata ordinata e prima della scadenza del termine per eseguirla, occulta, aliena od in qualsiasi modo sottrae i prodotti indicati nel comma precedente.

Art. 2

Se prima dell'apertura del dibattimento di primo grado il colpevole consegna o fa consegnare integralmente agli organi competenti il prodotto sottratto, le pene sono diminuite dalla metà ai due terzi.

Art. 3

Ai delitti di cui all'art. 1 non si applica la disposizione dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 4

Per i delitti di cui all'articolo 1 è obbligatorio il mandato di cattura, non può essere concessa all'imputato la libertà provvisoria e non è consentita la sospensione condizionale della pena.

Art. 5

Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca del grano e dell'orzo sequestrati, perché sottratti al conferimento, ed è sempre dichiarata a carico del colpevole la perdita del diritto alle trattenute per consumo familiare di cui all'art. 3 lettera a, b, c, d, ed all'art. 4 del decreto 2 maggio 1944 del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste.

Art. 6

Dopo la sentenza di appello, o dopo quella di primo grado se non impugnata, le quantità di grano e di orzo spettanti al condannato, alle persone di famiglia con lui conviventi a carico ed ai dipendenti conviventi sono versate al centro di raccolta del comune in cui si trova il prodotto, per essere distribuite a norma delle vigenti disposizioni.

Il prezzo di conferimento è rimborsato all'avente

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoriscritti divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 6 luglio 1944.

S. M. L U S H

GENERALE DI BRIGATA

Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944

Publicato nella Gazzetta Ufficiale N. 38 del
17-5-1944.

Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943.

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1944

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del
24-6-1944.

Discipline di titolo di cereali e leguminose da ser-
rire del raccolto 1944.

ALFA PARTI REGISTRAZIONE

Abb. Vedute	L. 200	Abb. Vedute	L. 100
Abb. Vedute	L. 150	Abb. Vedute	L. 100
Abb. Vedute	L. 100	Abb. Vedute	L. 100
Abb. Vedute	L. 50	Abb. Vedute	L. 100

Per gli annunci da inserire nella Gazzetta Ufficiale si vogliono le norme riportate nello stesso della parte seconda della Gazzetta Ufficiale...
 Le Gazzette Ufficiale...
 Lo Stato e presso le librerie disposte di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno...
 Le inserzioni nella parte II della Gazzetta Ufficiale...
 I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6 18877 intestato Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale, senza speciale.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 35 della Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale, pubblicata il 24 giugno 1944, la preposizione di che precede la parola scadenza e che si legge nell'art. 1 del R. decreto-legge 3 giugno 1944 n. 146, sulla proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944, deve intendersi sostituita con la preposizione articolata: dalla.
 Il numero 172, con cui, nel preambolo del R. decreto-legge 2 dicembre 1943 n. 13/B, pubblicato nel num. 4 B della Gazzetta Ufficiale serie speciale 1943, è citato il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, deve essere rettificato in 1728. Nel- lo stesso preambolo la frase sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro è da sostituirsi con: sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

S O M M A R I O

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Comunicato Pag. 211

LEGGI E DECRETI

Allegato al R. Decreto-Legge 2 giugno 1944, n. 148
 Modifiche al R. D. L. 3 gennaio 1944, n. 3, concer-
 nente i dipendenti statali che non abbiano ripreso ser-
 vizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo
 stato di guerra Pag. 268

R. Decreto-Legge 9 marzo 1944, n. 146
 Istituzione in Salerno di un Istituto Superiore di Ma-
 gistralo Pag. 285

R. Decreto-Legge 2 giugno 1944, n. 148
 Soppressione del Ministero per gli Scambi e le Va-
 lute e ripartizione delle attribuzioni e servizi relativi
 fra i Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Com-
 mercio e del Lavoro Pag. 210

R. Decreto-Legge 9 marzo 1944
 Nomina dell'Alto Commissario per l'assistenza mo-
 rale e materiale ai profughi di guerra Pag. 240

R. Decreto-Legge 25 agosto 1944
 Indennità ai componenti delle Commissioni degli Ar-
 chivi segreti del Lotto ed al personale addetto alle
 estrazioni Pag. 240

R. Decreto-Legge 25 agosto 1944
 Aggiunzione di un nuovo tipo di sigaretta alla ta-
 riffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali Pag. 240

R. Decreto-Legge 25 agosto 1944
 Approvazione della graduatoria del concorso per
 titoli, indetto il 17-12-1943 per coprire i posti di Segre-
 tario di alcuni Comuni di grado VII. Pag. 241

R. Decreto-Legge 25 agosto 1944
 Determinazione dei prezzi del grano e dell'orzo de-
 stinati ai granai del popolo, nonché degli altri cereali
 minori e dei semi secchi di leguminose, sottoposti a
 vincolo Pag. 241

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare AL-
 leato Pag. 242

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto in data 18 giugno 1944 S.A.R. il Luo-
 gotenente Generale del Regno ha, su proposta del Pre-
 sidente del Consiglio dei Ministri, accettato le dimis-
 sioni rassegnate:
 — dal Cavaliere Pietro Badoglio, Maresciallo d'I-
 talia, dalle cariche di Presidente del Consiglio dei Mi-
 nistri Primo Ministro Segretario di Stato, di Ministro

per gli Affari Esteri e di Ministro ad-interim per l'Amministrazione Italiana:

— dal Conte Carlo Sforza dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dal Senatore Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dal Nobile Avv. Giulio Rodinò di Migliorino dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dal Dott. Palmiro Togliatti dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dall'Avv. Prof. Pietro Manenti dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dall'Avv. Salvatore Aldiso dalla carica di Ministro dell'Interno;

— dal Prof. Vincenzo Arancio Ruiz dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;

— dall'Ing. Quinto Quattieri dalla carica di Ministro delle Finanze;

— dal Generale Taddéo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;

— dall'Ammiraglio Raffaele De Courten dalla carica di Ministro della Marina;

— dal Generale Renato Sandalli dalla carica di Ministro dell'Aeronautica;

— dal Prof. Adolfo Omodeo dalla carica di Ministro della Pubblica Istruzione;

— dal sig. Alberto Turchiani dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;

— dall'Avv. Fausto Guilo dalla carica di Ministro dell'Agricoltura e Foreste;

— dall'Avv. Francesco Cerabona dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;

— dall'Avv. Attilio Di Napoli dalla carica di Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro;

— dal dott. Renato Morelli dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

— dall'Avv. Nicola Salerno dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dal Dott. Filippo Caracciolo dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dall'Avv. Nicola Lombardi dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno e Giustizia;

— dal Prof. Gino Bergami dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste;

— dall'Ing. Mario Frano dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Poste e i Telegrafi;

— dal Generale Giovanni Di Raimondo dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessioni;

— dal Prof. Francesco Sansonetti dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Industria, Commercio e Lavoro.

Con decreti pure in data del 18 giugno 1944 S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato:

— Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno e Ministro Segretario di Stato ad interim per gli Affari Esteri: il Prof. Avv. Ivanoe Bonomi;

— Ministri senza portafoglio: il Dott. Alberto Cianca, il Senatore Benedetto Croce, il Dott. Alcide De Gasperi, l'Avv. Meucci Ruini, il Dott. Giuseppe Saragat, il Senatore Conte Carlo Sforza, il Dott. Palmiro Togliatti;

— Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia l'Avv. Umberto Tupini;

— Ministro Segretario di Stato per le Finanze il Dr. Stefano Siglienti;

— Ministro Segretario di Stato per il Tesoro l'Avv. Marcello Solerti;

— Il Ministro Segretario di Stato per la Guerra il Senatore Conte Alessandro Casati;

— Ministro Segretario di Stato per la Marina l'Ammiraglio Raffaele De Courten;

— Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica il Generale Pietro Piacentini;

— Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione il Prof. Guido De Ruggiero;

— Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici l'Avv. Pietro Manenti;

— Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e Foreste l'Avv. Fausto Guilo;

— Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni l'Avv. Francesco Cerabona;

— Ministro Segretario di Stato per l'Industria,

— dal Dott. Palmiro Togliatti dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;
 — dall'Avv. Prof. Pietro Mancini dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;
 — dall'Avv. Salvatore Aldiso dalla carica di Ministro dell'Interno;
 — dal Prof. Vincenzo Arangio Ruiz dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;
 — dall'Ing. Quinto Quattieri dalla carica di Ministro delle Finanze;
 — dal Generale Taddéo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;
 — dall'Ammiraglio Raffaele De Courten dalla carica di Ministro della Marina;
 — dal Generale Renato Sandalli dalla carica di Ministro dell'Aeronautica;
 — dal Prof. Adolfo Omodeo dalla carica di Ministro della Pubblica Istruzione;
 — dal sig. Alberto Tarchiani dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;
 — dall'Avv. Fausto Guillo dalla carica di Ministro dell'Agricoltura e Foreste;
 — dall'Avv. Francesco Cerbona dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;
 — dall'Avv. Attilio Di Napoli dalla carica di Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro;
 — dal dott. Renato Morelli dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 — dall'Avv. Nicola Salerno dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;
 — dal Dott. Filippo Caracciolo dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;
 — dall'Avv. Nicola Lombardi dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;
 — dal Prof. Antonio Pesenti dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Finanze;
 — dall'Avv. Mario Palermo dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Guerra;
 — dall'Avv. Domenico Albergo dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Marina;
 — dall'Avv. Angelo Raffaele Iervolino dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
 — dall'Avv. Adolfo Cilento dalla carica di Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Lavoro.
 Con decreti pure in data del 18 giugno 1944 S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato:
 — Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato: Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno e Ministro Segretario di Stato ad interim per gli Affari Esteri: il Prof. Avv. Ivano Bonomi;
 — Ministri senza portafoglio: il Dott. Alberto Cianca, il Senatore Benedetto Croce, il Dott. Alcide De Gasperi, l'Avv. Meucci Rumi, il Dott. Giuseppe Saragat, il Senatore Conte Carlo Sforza, il Dott. Palmiro Togliatti;
 — Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia l'Avv. Umberto Tupini;
 — Ministro Segretario di Stato per le Finanze il Dr. Stefano Siglienti;
 — Ministro Segretario di Stato per il Tesoro l'Avv. Marcello Soleri;
 — Il Ministro Segretario di Stato per la Guerra il Senatore Conte Alessandro Casati;
 — Ministro Segretario di Stato per la Marina l'Ammiraglio Raffaele De Courten;
 — Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica il Generale Pietro Piacentini;
 — Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione il Prof. Guido De Ruggiero;
 — Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici l'Avv. Pietro Mancini;
 — Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e Foreste l'Avv. Fausto Guillo;
 — Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni l'Avv. Francesco Cerbona;
 — Ministro Segretario di Stato per l'Industria, Commercio e Lavoro il Prof. Giovanni Gronchi.
 Con decreti di uguale data, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato:
 — Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio l'Avv. Sergio Fenoaltea;
 — Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri il Marchese Dott. Giovanni Visconti Venosta;
 — Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri (italiani all'estero) il Dr. Renato Morelli;

- Sottosegretario di Stato per la Stampa e le Informazioni l'Avv. Giuseppe Spataro;
- Sottosegretario di Stato per l'Interno il sig. Emilio Carnevari;
- Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia il Marchese Avv. Carlo Bassano;
- Sottosegretario di Stato per le Finanze il Prof. Antonio Pesenti;
- Sottosegretario di Stato per il Tesoro l'Avv. Antonio Marino;
- Sottosegretario di Stato per la Guerra l'Avv. Mario Palermo;
- Sottosegretario di Stato per la Marina l'Avv. Antonino Ramitella;
- Sottosegretario di Stato per la Marina Mercantile il sig. Angela Carisi;
- Sottosegretario di Stato per la Aeronautica il Sig. Carlo Scialoja;
- Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione: il Dr. Bernardo Mattarella;
- Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici l'Avv. Giuseppe Bruno;
- Sottosegretario di Stato per la Agricoltura e Foreste il Prof. Gino Bergami;
- Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni l'Avv. Angelo Raffaele Iervolino;
- Sottosegretario di Stato per la Industria, Commercio e Lavoro (Industria e Commercio) il Dr. Guido Melinelli;
- Sottosegretario di Stato per l'Industria, Commercio e Lavoro (Lavoro) il Sig. Mariano Costa.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944 n. 148
 Modifiche al R. D. L. 3 gennaio 1944, n. 3, concernente i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
 Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, relativo ai provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per

Art. 1
 Le espressioni «territori liberati» e «zone libere» usate negli articoli 1, 5 e 8 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3 sono sostituite dalle seguenti: «territori restituiti all'amministrazione italiana».

Art. 2
 L'art. 8 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale che verrà a cessare od a dimorare nei territori restituiti all'amministrazione italiana posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
 Per il personale dimorante nei territori non ancora restituiti all'amministrazione italiana, il termine di giorni quindici previsto dall'art. 1 decorrerà dalla data in cui avverrà tale restituzione».

Art. 3
 Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
 Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Tratto in Salerno, 2 giugno 1944.
VITTORIO EMANUELE
BADOLIO - ARANGIO RUIZ - QUINTIERI
 Visti
 Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ
 Registrato alla Corte dei Conti addì 27 giugno 1944. Reg. Prefettura n. 1.016. Milano.

R. DECRETO 9 marzo 1944 n. 149.
 Istituzione in Salerno di un Istituto Superiore di Magistero.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
 Visto il T. U. delle leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;
 Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Ritenuto che l'istituzione di un Istituto Superiore

è costituito dal seguente: « La disposizione di cui al presente decreto si applicano anche al personale che verrà assorbito od a dirigerne nei territori restituiti all'amministrazione italiana posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Per il personale dimorante nei territori non ancora restituiti all'amministrazione italiana, il termine di giorni quindici previsto dall'art. 1 decorrenza della data in cui avverrà tale restituzione ».

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proporzionalmente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Firenze, 2 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO - ARANCIO RUIZ - QUINTERI

Visti

il decreto-legge n. 148

Repubblica della Corte dei Conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Indietro n. 1.074 - Milano.

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944 n. 148

Modifiche al R. D. L. 3 gennaio 1944, n. 3, concernente i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, relativo ai provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 149;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri della Grazia e Giustizia e delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

— Sottosegretario di Stato per il Tesoro l'Avv. Antonio Marini;
— Sottosegretario di Stato per la Guerra l'Avv. Mario Palermi;
— Sottosegretario di Stato per la Marina l'Avv. Antonino Ramuzza;
— Sottosegretario di Stato per la Marina Mercantile il sig. Angelo Corini;
— Sottosegretario di Stato per la Aeropnautica il Sig. Carlo Scialoja;

— Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione: il Dr. Bernardo Mattarella;

— Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici l'Avv. Giuseppe Bruno;

— Sottosegretario di Stato per la Agricoltura e Foreste il Prof. Gino Bergami;

— Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni l'Avv. Angelo Raffaele Iervolino;

— Sottosegretario di Stato per la Industria, Commercio e Lavoro (Industria e Commercio) il Dr. Guido Molimelli;

— Sottosegretario di Stato per l'Industria, Commercio e Lavoro (Lavoro) il Sig. Mariano Costa.

LEGGI E DECRETI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785017

1) laurea in materie letterarie;

2) laurea in pedagogia;

3) laurea in lingue e letterature straniere;

4) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2

Agli studi compiuti nel predetto Istituto è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti del titolo II. Cap. I, del citato Testo Unico sulla Istruzione Superiore, a decorrere dall'anno accademico 1943-44.

Art. 3

E' approvato il relativo Statuto costituito da n. 47 articoli, che, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto, del quale forma parte sostanziale ed integrante.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella «serie speciale» della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Salerno, il giorno 1944

VITTORIO EMANUELE

DUOMO

Visto Il Guardasigilli: CASARATI

Registrazione alle Carte dei Conti add. 14 luglio 1944. Reg. Pubblicaz. For. 1944 n. 117/11 - Bollettino

Statuto di un Istituto Superiore di Magistero perseguito in Salerno (approvato con R. decreto del 9.3.1944)

TITOLO I

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 1

E' istituito in Salerno un Istituto Superiore di Magistero Paragato, il quale ha lo scopo di conferire ai concorsi degli Istituti Magistrali le lauree e il diploma di cui ai numeri 11, 12, 13 e 14 della tabella 1 delle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario (R. D. 30 settembre 1938 n. 1652) e precise norme.

La laurea in Materie Letterarie

Art. 3

Al mantenimento dell'Istituto provvedono gli Enti promotori, nei limiti, per la Provincia, del proprio bilancio imprevisto 24 febbraio 1944, n. 121.

Art. 4

L'Istituto è retto dalle disposizioni legislative e regolamenti concernenti gli Istituti di Magistero Paragati e dalle norme del presente Statuto.

TITOLO II

GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 5

Il Governo dell'Istituto Superiore di Magistero Paragato spetta alle seguenti Autorità:

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Direttore dell'Istituto;
4. Il Consiglio Direttivo;
5. Il Consiglio dei Professori;

Art. 6

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Ministero per l'Educazione Nazionale.

Art. 7

Compongono il Consiglio di Amministrazione:

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Il Direttore dell'Istituto;
3. Un Rappresentante del Governo scelto dal Ministro per l'Educazione Nazionale;
4. Quattro Consiglieri, nominati, due dall'Amministrazione Provinciale e due dall'Amministrazione Comunale di Salerno.

Fanno parte di diritto del Consiglio il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e il Sindaco di Salerno.

I componenti elettivi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8

Il presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) Ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
- b) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni di esso;

Il presidente disciplina il personale di

TITOLO II

GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 5

Il Governo dell'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato spetta alle seguenti Autorità:

1. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. - Il Consiglio di Amministrazione;
3. - Il Direttore dell'Istituto;
4. - Il Consiglio Direttivo;
5. - Il Consiglio dei Professori;

Art. 6

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Ministero per l'Educazione Nazionale.

Art. 7

Compongono il Consiglio di Amministrazione:

1. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. - Il Direttore dell'Istituto;
3. - Un Rappresentante del Governo scelto dal Ministero per l'Educazione Nazionale;
4. - Quattro Consiglieri, nommati, due dall'Amministrazione Provinciale e due dall'Amministrazione Comunale di Salerno.

Fanno parte di diritto del Consiglio il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e il Sindaco di Salerno.

I componenti elettivi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8

Il presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) Ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
- b) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni di esso;
- c) Esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto;
- d) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) Ha il governo morale e la gestione economica dell'Istituto;
- b) Provvede alla compilazione del bilancio di pre-

1. del citato Testo Unico sulla Istruzione Superiore, a decorrere dall'anno accademico 1943-44.

Art. 3

E' approvato il relativo Statuto costituito da n. 47 articoli, che, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto, del quale forma parte sostanziale ed integrante.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella « serie speciale » della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il quattro 1943

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto *Il Guardasigilli: CASATI*

Registato alla Corte dei Conti addi 31 luglio 1943. Nota Pubblic. Istruzione n. 7.913. Istruzione

Statuto di un Istituto Superiore di Magistero pareggiato in Salerno (approvato con R. decreto del 9-3-1944)

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 1

E' istituito in Salerno un Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, il quale ha lo scopo di conferire ai laureati degli Istituti Magistrali le lauree e il diploma di cui ai numeri 11, 12, 13 e 14 della tabella delle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario (R. D. 30 settembre 1938 n. 1652) e precisamente:

- 1) Laurea in Materie Letterarie;
- 2) Laurea in Pedagogia;
- 3) Laurea in Lingue e Letterature straniere;
- 4) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

Art. 2

L'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato è fondato dalle Amministrazioni Provinciale e Comunale di Salerno, le quali provvedono al governo di esso mediante un Consiglio di Amministrazione.

visione e del rendiconto consuntivo, alla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi, con facoltà di deliberare storni da categoria a categoria del bilancio.

6. Delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilite o mediante incarichi;

7. Delibera sulla esenzione totale o parziale delle tasse e sovratasse scolastiche a favore degli alunni ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno quattro Consiglieri, oltre il Presidente.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario dell'Istituto che interviene alle adunanze con voto consultivo.

Art. 10

Il governo didattico dell'Istituto spetta al Direttore, al Consiglio Direttivo e al Consiglio dei Professori, i quali esercitano, rispettivamente, le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 11

Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica due anni e può essere confermato. E' scelto tra i professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 12

Il Direttore:

a) Cura il regolare andamento degli studi e la osservanza di tutte le norme relative;

b) Esercita l'autorità disciplinare sugli studenti;

c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) Riferisce con relazione annuale sullo andamento generale, didattico e morale dell'Istituto;

e) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono comandate dalle leggi e dal presente Statuto.

Il Direttore può nominare un Vice-Direttore che lo coadiuva e lo supplisce per tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 13

Art. 15

Il Consiglio dei Professori si compone di tutti i professori dell'Istituto.

Art. 16

Il Consiglio dei Professori:

a) Coordina e riviede i programmi di insegnamento;

b) Delibera sugli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;

c) Da parere su qualsiasi argomento di carattere generale, concernente l'ordinamento didattico dell'Istituto;

d) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente Statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio dei Professori è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei membri. Il più giovane esercita le funzioni di segretario.

Titolo III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 17

La durata del Corso degli Studi per la laurea in Matematiche Letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e Letteratura Italiana (triennale);

2) Lingua e Letteratura Latina (triennale);

3) Storia (triennale);

4) Geografia (triennale);

5) Pedagogia;

6) Storia della Filosofia;

7) Lingua e Letteratura moderna Straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Grammatica latina;

2) Filologia romanza;

3) Archeologia;

4) Istituzioni di Diritto pubblico e legislazione scolastica;

5) Storia dell'arte medioevale e moderna;

6) Storia del Risorgimento.

Il concorso di ammissione consiste:

...e di determinare l'orario generale dell'Istituto.

Da parere su qualsiasi argomento di carattere generale, concernente l'ordinamento didattico dell'Istituto.

Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono comandate dalle leggi e dal presente Statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio dei Professori è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei membri. Il più giovane esercita le funzioni di segretario.

Titolo III ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 17

La durata del Corso degli Studi per la laurea in Matematiche Letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

- 1) Lingua e Letteratura Italiana (triennale);
- 2) Lingua e Letteratura Latina (triennale);
- 3) Storia (triennale);
- 4) Geografia (triennale);
- 5) Pedagogia;
- 6) Storia della Filosofia;
- 7) Lingua e Letteratura moderna Straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

- 1) Grammatica latina;
- 2) Filologia romanza;
- 3) Archeologia;
- 4) Istituzioni di Diritto pubblico e legislazione scolastica;
- 5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
- 6) Storia del Risorgimento.

Il concorso di ammissione consiste:

- a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;
- b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di Geografia deve essere differenziato come corso di applicazione. Nel corso di Storia (triennale) un anno deve essere dedicato alla Storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

...a favore degli alunni ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono comandate dalle leggi e dal presente statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno quattro Consiglieri, oltre il Presidente.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario dell'Istituto che interviene alle adunanze con voto consultivo.

Art. 10

Il governo didattico dell'Istituto spetta al Direttore, al Consiglio Direttivo e al Consiglio dei Professori, i quali esercitano, rispettivamente, le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 11

Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica due anni e può essere confermato. È scelto tra i professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 12

Il Direttore:

- a) Cura il regolare andamento degli studi e la osservanza di tutte le norme relative;
 - b) Esercita l'autorità disciplinare sugli studenti;
 - c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;
 - d) Riferisce con relazione annuale sullo andamento generale, didattico e morale dell'Istituto;
 - e) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono comandate dalle leggi e dal presente Statuto;
- Il Direttore può nominare un Vice-Direttore che lo rimpiazza in caso di assenza o di impedimento.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si compone di tutti i Professori di ruolo.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo:

- a) Delibera sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;
- b) Fa proposte e dà pareri su provvedimenti relativi allo stato giuridico dei professori di ruolo o alla nomina e conferma dei professori incaricati;
- c) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono comandate dalle leggi e dal presente Statuto.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 18

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di anni quattro.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

- 1) Lingua e Letteratura Italiana (biennale);
- 2) Lingua e Letteratura latina (biennale);
- 3) Storia della filosofia (biennale);
- 4) Filosofia (biennale);
- 5) Pedagogia (triennale);
- 6) Storia (biennale);
- 7) Lingua e Letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

- 1) Filologia romana;
- 2) Archeologia;
- 3) Istituzioni di diritto pubblico di legislazione scolastica;
- 4) Psicologia;
- 5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
- 6) Storia del Rinascimento;

Il concorso di ammissione consiste:

- a) Nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella Filosofia e nella Pedagogia;
- b) In una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di storia (biennale), un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta d'italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Sono insegnamenti fondamentali:

- 1) Lingua e Letteratura Italiana (biennale);
- 2) Lingua e Letteratura latina (biennale);
- 3) Lingua e Letteratura francese;
- 4) Lingua e Letteratura tedesca;
- 5) Lingua e Letteratura inglese;
- 6) Lingua e Letteratura spagnuola;
- 7) Filologia romana;
- 8) Filologia germanica;
- 9) Storia (biennale);
- 10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

- 1) Storia della filosofia;
- 2) Filosofia;
- 3) Pedagogia;
- 4) Storia dell'arte medioevale e moderna;

Il concorso di ammissione consiste:
a) Nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medii prescritti per l'ammissione;

b) In una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di una gli insegnamenti complementari.

Nel corso di Storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

da lui scelti tra i complementari.

Art. 18

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di anni quattro.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

- 1) Lingua e Letteratura Italiana (biennale);
- 2) Lingua e Letteratura latina (biennale);
- 3) Storia della filosofia (biennale);
- 4) Filosofia (biennale);
- 5) Pedagogia (biennale);
- 6) Storia (biennale);
- 7) Lingua e Letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

- 1) Filologia romana;
- 2) Archeologia;
- 3) Istituzioni di diritto pubblico di legislazione scolastica;
- 4) Psicologia;
- 5) Storia dell'arte medievale e moderna;
- 6) Storia del Risorgimento;

Il concorso di ammissione consiste:

- a) Nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella Filosofia e nella Pedagogia;
- b) In una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di storia (biennale), un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta d'italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 19

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'art. 15 del R. D. L. 25 giugno 1935, n. 1071, dalla Scuola civica - Regina Margherita - di Genova o dalla scuola civica - Alessandro Manzoni - di Milano, e concorso.

- 6) Lingua e Letteratura spagnuola;
- 7) Filologia romana;
- 8) Filologia germanica;
- 9) Storia (biennale);
- 10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

- 1) Storia della filosofia;
- 2) Filosofia;
- 3) Pedagogia;
- 4) Storia dell'arte medievale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:
a) Nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione;

b) In una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di Storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 20

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

- 1) Pedagogia (trimestrale);
- 2) Lingua e Letteratura italiana (biennale);
- 3) Lingua e Letteratura latina (biennale);
- 4) Storia (biennale);
- 5) Geografia (trimestrale);
- 6) Storia della filosofia (biennale).

7) laurea di diritto pubblico e legislazione economica.

8) Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

a) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

b) Concorsi di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e della filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale (in cui sono concesse tre ore di tempo).

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera a scelta.

Per conseguire il diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quello complementare.

Art. 21

Alle materie di cui agli articoli precedenti, è aggiunta quale materia complementare la Religione che potrà essere svolta in corso quadriennale per le lauree e triennale per il diploma.

Art. 22

Con il manifesto degli studi il Consiglio dei Professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, precisando anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla Facoltà.

Art. 23

Tutti i corsi comprendono almeno tre ore settimanali di insegnamento. Il Consiglio dei Professori stabilisce per quali materie l'insegnamento cattedratico debba essere accompagnato da esercitazioni orali o scritte.

L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle tre lauree e del diploma può essere impartito a classi riunite.

Titolo IV

PROFESSORI E LETTORI

La nomina viene fatta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Il conferimento degli incarichi di insegnamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Direttivo; il conferimento delle supplenze è fatto dal direttore dell'Istituto.

In ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del R. D. Legge 20 giugno 1935 n. 1071.

Art. 27

Al professori dell'Istituto sarà fatto un trattamento di quiescenza in rapporto allo stipendio goduto sulle stesse basi adottate per i professori di ruolo delle RR. Università.

Art. 28

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in merito circa il trattamento economico di quiescenza dei professori di ruolo delle RR. Università si intende estesa anche ai professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 29

A professori incaricati è devoluto un emolumento che viene fissato anno per anno e per ciascun professore dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30

Alle cattedre di lingua e letteratura possono essere assegnati i lettori, quali hanno per compito di curare sotto la direzione del professore della materia le esercitazioni relative.

Art. 31

I posti di lettori sono determinati a seconda del bisogno dal Consiglio di Amministrazione ed in ogni caso in misura non superiore a sei.

Art. 32

I lettori sono nominati con l'osservanza delle disposizioni previste nel T. U. delle Leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 33

Al lettori ordinari spetta il trattamento economico previsto dall'art. 14, comma 3, del R. D. Legge 20 giugno 1935, n. 1071.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pe-
dagogia, una di italiano ed una della lingua straniera a
scelta.

Per conseguire il diploma, lo studente deve aver
superato i corsi e superato gli esami in tutti gli in-
segnamenti fondamentali e in quello complementare.

Art. 21

Alle materie di cui agli articoli precedenti, è as-
soluta quale materia complementare la Religione
che potrà essere svolta in corso quadriennale per le
lauree e biennale per il diploma.

Art. 22

Con il manifesto degli studi il Consiglio dei Pro-
fessori comunica annualmente i piani di studio ori-
ginati per i singoli corsi di laurea o di diploma, pre-
scrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove
per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute
opportune dalla Facoltà.

Art. 23

Tutti i corsi comprendono almeno tre ore settim-
nali di insegnamento. Il Consiglio dei Professori sta-
bilisce per quali materie l'insegnamento cattedratico
debbi essere accompagnato da esercitazioni orali o
scritte.

L'insegnamento delle materie comuni al conse-
guimento delle tre lauree e del diploma può essere
impartito a class riunite.

Titolo IV

PROFESSORI E LETTORI

Art. 24

L'insegnamento è impartito da professori di ruolo
e da incaricati.

Art. 25

Il numero dei posti di professori di ruolo è di quat-
tro. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il tratta-
mento economico dei professori di ruolo saranno esse-
rivare in quanto applicabili, le norme legislative e re-
golamentari, vigenti in materia per i professori di
ruolo della R. Università.

professori dell'Istituto sarà fatto un trattamento
di quiescenza in rapporto allo stipendio goduto sulle
basi adottate per i professori di ruolo delle RR.
Università.

Art. 28

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in se-
guito circa il trattamento economico di quiescenza dei
professori di ruolo delle RR. Università si intende
estesa anche ai professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 29

Ai professori incaricati è devoluto un emolumento
che viene fissato anno per anno e per ciascun pro-
fessore dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30

Alle cattedre di lingua e letteratura possono essere
assegnati i lettori i quali hanno per compito di curare
sotto la direzione del professore della materia le eser-
citazioni relative.

Art. 31

I posti di lettori sono determinati a seconda del bi-
sogno dal Consiglio di Amministrazione ed in ogni
caso in misura non superiore a sei.

Art. 32

I lettori sono nominati con l'osservanza delle di-
sposizioni previste nel T. U. delle Leggi sulla strut-
tura superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933,
n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 33

Ai lettori ordinari spetta il trattamento economico
previsto dall'art. 14, comma 3, del R. D. Legge 20 giu-
gno 1935, n. 1071.

Titolo V

STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 34

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto si fa in se-
guito ad esame di concorso. L'esame di concorso si
svolge con la osservanza delle norme e delle modalità
previste dagli articoli 17 e seguenti del regolamento,
appi ovato con R. D. 4 giugno 1938, n. 1569.

L'Ufficio di Segreteria è costituito da un Segretario e da un Vice Segretario entrambi muniti di un titolo di studio conseguito in una scuola media, e sono a carico del Comune.

Il Segretario ha anche la funzione di economo e cassiere.

Il numero delle persone addette ai servizi di cucina, pulizia e simili viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, ma non potrà mai superare a due.

Art. 43

Le retribuzioni del personale di Segreteria e subalterno sono fissate dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore a quella prevista per le corrispondenti categorie di personale statale.

Titolo VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 44

L'Amministrazione dell'Istituto è affidata, come dall'art. 9 al Consiglio di Amministrazione.

Art. 45

Quando l'Istituto Superiore di Magistero Pareggiate avesse per qualsiasi motivo a cessare oppure ad essere privato della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto agli Enti promotori.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46

Nell'Istituto può essere fondato un Gabinetto di Didattica con annessi classi modello la cui direzione spetta al Prof. di Pedagogia.

Art. 47

L'Istituto ha una propria biblioteca. Il funzionamento di essa sarà disciplinato dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento interno.

Presidente dell'Amministrazione Prof. Carlo Liberti

Art. 35

Fier quanto riguarda la giurisdizione disciplinare saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 16 del R. D. 20 giugno 1935 n. 1071.

Art. 36

Gli esami sono:
a) di concorso per l'iscrizione al primo anno;
b) di profitto annuale;
c) di laurea.

Gli esami sono regolati dalle norme contenute nel R. D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 37

Gli esami di profitto sono dati per singole materie od annualmente anche per le materie a corso pluriennale.

Art. 38

L'esame di laurea consiste:
a) nella presentazione di una dissertazione scritta su argomento consigliato dal professore della materia prescelta dallo studente;
b) nella discussione della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame.

Art. 39

Gli iscritti devono pagare tutte le tasse e sovrattasse scolastiche nella stessa misura stabilita dalla tabella A) del R. decreto-legge 25 febbraio 1937 n. 439 e dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114. In aggiunta alle predette tasse e sovrattasse essi sono inoltre tenuti a pagare una soprattassa annua di frequenza di lire 150.00.

Per la devoluzione e la ripartizione del provento delle tasse e sovrattasse scolastiche si applicano le norme vigenti per le Università e per gli Istituti superiori liberi.

Per tutto quanto concerne il pagamento dei diritti di segreteria si osservano le norme vigenti per le Università e gli Istituti Superiori Regi.

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito alle tasse e sovrattasse scolastiche relative ai corsi di laurea e di diploma propri delle facoltà di Magistero delle RR. Università, s'intende estesa all'Istituto.

Art. 40

Chi interrompe per qualsiasi motivo...

di laurea.

Gli esami sono regolati dalle norme contenute nel R. D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 37

Gli esami di profugo sono dati per singole materie ed annualmente anche per le materie a corso plurien-
nale.

Art. 38

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su argomento consigliato dal professore della materia prescelta dallo studente;

b) nella discussione della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame.

Art. 39

Gli iscritti devono pagare tutte le tasse e soprattasse scolastiche nella stessa misura stabilita dalla tabella A) de. R. decreto-legge 25 febbraio 1937 n. 439 e dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114. In aggiunta alle predette tasse e soprattasse essi sono inoltre tenuti a pagare una soprattassa annua di frequenza di lire 150.00.

Per la devoluzione e la ripartizione del provento delle tasse e soprattasse scolastiche si applicano le norme vigenti per le Università e per gli Istituti superiori liberi.

Per tutto quanto concerne il pagamento dei diritti di segreteria si osservano le norme vigenti per le Università e gli Istituti Superiori Regi.

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito alle tasse e soprattasse scolastiche relative ai corsi di laurea e di diploma propri delle facoltà di Magistero delle RR. Università, s'intende estesa all'Istituto.

Art. 40

Chi interrompe per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto al rimborso delle tasse e soprattasse pagate.

TITOLO VI

PERSONALE DI SEGRETERIA E SUBALTERNO

Art. 41

Il servizio di Segreteria e di Cassa è affidato ad un Segretario delegato dal Comune fra gli impiegati dell'Amministrazione Comunale.

La segreteria e simili viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, ma non sarà mai inferiore a due.

Art. 43

Le retribuzioni del personale di Segreteria e subalterno sono fissate dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore a quella prevista per le corrispondenti categorie di personale statale.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 44

L'Amministrazione dell'Istituto è affidata, come dall'Art. 9 al Consiglio di Amministrazione.

Art. 45

Quando l'Istituto Superiore di Magistero Pareggiano avesse per qualsiasi motivo a cessare oppure ad essere privato della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto agli Enti promotori.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46

Nell'Istituto può essere fondato un Gabinetto di Didattica con annesso classi modello la cui direzione spetta al Prof. di Pedagogia.

Art. 47

L'Istituto ha una propria biblioteca.
Il funzionamento di essa sarà disciplinato dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento interno.

Presidente dell'Amministrazione Prot.

Carlo Liberti

Il Sindaco della Città di Salerno

Silvio Baratta

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

VISTO per l'approvazione

Salerno, 9 marzo 1944.

IL MINISTRO
CUOMO

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935, n. 2186, che istituiva il Sottosegretariato di Stato per gli Scambi e per le Valute;

Visto il R. decreto 20 novembre 1937, n. 1928, che elevava il Sottosegretariato predetto a Ministero per gli Scambi e per le Valute;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, contenente disposizioni circa la competenza del Ministero stesso;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per gli Scambi e per le Valute e di ripartire le attribuzioni e servizi relativi tra i Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero per gli Scambi e le Valute è soppresso.

Art. 2

Sono devolute al Ministero delle Finanze, salva riservando la competenza del Ministero degli Affari Esteri per i rapporti con l'estero, le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e per le Valute in materia di disciplina dei cambi, dei pagamenti, di distribuzione delle valute e di ogni movimento in genere di valuta e di capitale da e per l'estero.

Sono pertanto conferite al Ministro delle Finanze tutte le attribuzioni e potestà relative alle materie di cui al comma che precede, comprese quelle relative alla irrogazione di sanzioni di polizia valutaria e per irrazioni, alle norme sul commercio dell'oro già ad esso devolute dal R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, 21 dicembre 1931, n. 1680 ed 8 dicembre 1934, n. 1943, dal R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, dal R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, dalla legge 9 gennaio 1936, n. 103, nella quale furono convertiti i R.R. DD. I.L. 8 dicembre 1934, n. 1942 e 17 gennaio 1935, n. 1, e dal R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1637, e successive modificazioni, nonché da tutti i decreti ministeriali emanati

passano pure alla competenza del Ministero delle

Finanze;

a) le autorizzazioni per le assunzioni e per le alienazioni di partecipazioni italiane all'estero di cui al R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674 ed al R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1835, e per le trattazioni di prestito all'estero di cui al R. decreto 5 gennaio 1928, n. 1 ed all'art. 6 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2375;

b) le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e le Valute in materia di provvedimenti doganali, restando inteso che tali provvedimenti saranno adottati di concerto col Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 3

Sono devolute al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, salva rimanendo la competenza del Ministero degli Affari Esteri per i rapporti con l'Estero, le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e per le Valute in materia di rapporti economici con l'estero, di disciplina delle importazioni e delle esportazioni, di regolamentazione degli approvvigionamenti dall'Estero da farsi nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, ed in genere in materia di rapporti commerciali ed economici con l'Estero.

Art. 4

Gli organi, gli Uffici ed il personale del Ministero per gli Scambi e le Valute attualmente preposti ai servizi di cui agli articoli che precedono, passano alle dipendenze del Ministero delle Finanze o del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro secondo la rispettiva competenza.

Con successivi R.R. decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa coi Ministri interessati, verrà provveduto per la ripartizione dei posti di organico del soppresso Ministero, e per la sistemazione del relativo personale in ruoli speciali, da istituirsi presso i predetti Dicasteri.

Sarà altresì provveduto nei modi di legge, e di intesa col Ministro delle Finanze, per il passaggio dei fondi relativi ai servizi di cui agli articoli 2 e 3 dal bilancio del Ministero per gli Scambi e le Valute a quelli delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 5

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero passa alle dipendenze del Ministero delle Finanze e l'Istituto Nazionale per il commercio estero passa alle dipenden-

del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 6

Con successivi RR. decreti, su proposta del Ministro delle Finanze, e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, saranno adottati tutti i provvedimenti occorrenti per l'organizzazione, per il funzionamento e per la coordinazione dei compiti e dei servizi già spettanti al Ministero per gli Scambi e per le Valute, assegnati ai Ministri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e per quanto altro possa occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7

Fino a quando non sarà provveduto a quanto disposto nel secondo e terzo comma dell'art. 4 il personale del soppresso Ministero per gli Scambi e le Valute, continuerà ad essere amministrato dal Ministero delle Finanze.

Art. 8

Le disposizioni degli art. 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 20 aprile 1944.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque, spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Albergo, 2 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI - DI NAPOLI

Visto

Il Guardasigilli: ADANGIOHUTZ

Presidente della Corte dei Conti nella Presidenza n. 1.078 - Milano

R. DECRETO 4 giugno 1944

Nomina dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Articolo unico

Il sig. Tito Zamboni è nominato Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Albergo, 26 marzo 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Ministro della Corte dei Conti nella Presidenza n. 1.078 - Milano

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1944

Indennità ai componenti delle Commissioni degli Archivi segreti del Lotto ed al personale addetto alle estrazioni

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 35 del R. D. 25 luglio 1940 n. 1077 del regolamento sui servizi del Lotto e del personale delle Ricevitorie;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed uniformare la misura delle indennità ai componenti le Commissioni di Archivio del Lotto, nonché dei compensi per il personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Ai rappresentanti dei Prefetti, dei Sindaci e degli intendenti di Finanza, che fanno parte delle Commissioni degli Archivi Segreti del Lotto è dovuta una indennità di L. 30 (trenta) a seduta.

Al Segretario della Commissione è dovuta una indennità di L. 15 (quindici), ed al personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni (giraruota, banditore ed assistente) è dovuto un compenso di L. 10 (dieci) per ognuno, ad estrazione.

Il presente decreto ha vigore dal 1 gennaio 1944.

Albergo, 28 marzo 1944

IL MINISTRO

TUNG

PRODOTTO MANUSCRITTO

BADOGLIO

Ministero delle Finanze del Regno d'Italia - Roma, 18 marzo 1944.
Presidenza n. 1.077 del 18/3/44.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1944.

Indennità ai componenti delle Commissioni degli Archivi segreti del Lotto ed al personale addetto alle estrazioni:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 35 del R. D. 25 luglio 1940 n. 1077 del regolamento sui servizi del Lotto e del personale delle Ricevitorie;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed uniformare la misura delle indennità ai componenti le Commissioni di Archivio del Lotto, nonché dei compensi per il personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni:

Decreta:

Articolo unico

Ai rappresentanti dei Prefetti, dei Sindaci e degli Intendenti di Finanza, che fanno parte delle Commissioni degli Archivi Segreti del Lotto è dovuta una indennità di L. 30 (trenta) a seduta.

Al Segretario della Commissione è dovuta una indennità di L. 15 (quindici), ed al personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni (guarda, banditore ed assistente) è dovuto un compenso di L. 10 (dieci) per ognuno, ad estrazione.

Il presente decreto ha vigore dal 1 gennaio 1944.

Roberto, 28 marzo 1944.

**IL MINISTRO
JUNG**

Registrazione alla Corte dei Conti il 30 giugno 1944.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.

Aggiunzione di un nuovo tipo di sigaretta alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. D. L. 16 marzo 1942, n. 201, con-

venire delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e per quanto altro possa occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7

Fino a quando non sarà provveduto a quanto disposto nel secondo e terzo comma dell'art. 4 il personale del soprassuo Ministero per gli Scambi e le Valute, continuerà ad essere amministrato dal Ministero delle Finanze.

Art. 8

Le disposizioni degli art. 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 20 aprile 1944.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque, spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roberto, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO - QUINZIERI - DI NAPOLI

Visto

Il Guardasigilli ABANCO RUIZ

Registrazione alla Corte dei Conti del 30 giugno 1944, Presidenza n. 1.077 del 28/3/44.

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 29 maggio 1944 n. 137 per la istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

Visto l'R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Scritto il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

lito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio; Visto il R. D. 14 giugno 1941, n. 577; Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Articolo unico

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali è aggiunto il seguente nuovo tipo di prodotto: Sigaretta "Italia" da vendersi al pubblico a Lire 1000 il chilogramma e, cioè, a L. 1 ogni sigaretta. Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

ROMA, 21 maggio 1944.

IL MINISTRO

QUINTIERI

Registrazione alla Corte dei Conti il 17 giugno 1944, Reg. Finanze n. 10/5. (1944)

D. MINISTERIALE 23 giugno 1944

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli, indetto il 17-12-43 per coprire i posti di Segretario di alcuni Comuni di grado VII.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, indetto il 17 dicembre 1943, per coprire i posti di Segretario, privi di titolo, dei seguenti Comuni di grado VII: Prov. di Palermo: Aliminusa, Baucina, Bompetero, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Gratteri, Isello, S. Marina Gela, Sciarra. — Prov. di Caltanissetta: Acquaviva, Montedoro. — Prov. di Agrigento: Montevago. — Prov. di Siracusa: Buscemi. — Prov. di Messina: S. Domenica Vittoria, S. Teodoro, Morta d'Afferno, Rasico, Limina, Condra, Roccella Valdemone;

Vista la graduatoria di merito elaborata dall'approvata Commissione giudicatrice istituita in conformità del disposto dell'art. 181 della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonché il R. D. L. 21 marzo 1929, n. 371;

7) Scibilia Salvatore	punti	26,85
8) Leone Giuseppe	"	26,82
9) Giunta Domenico	"	24,46
10) Asaro Filippo	"	23,91
11) Barone Giuseppe	"	23,48
12) Lombardo Carmelo	"	22,91
13) Sisti Liborio	"	22,85
14) Arona Paolo	"	22,66
15) Casabona Giuseppe	"	22,60
16) Castellano Liborio	"	21,98
17) Savoca Melchiorre	"	21,03
18) Novo Faro	"	20,57
19) Lo Presti Giuseppe	"	20,38
20) Ferrara Giuseppe	"	19,98
21) Montano Ferrinando	"	18,62
22) Vacca Salvatore	"	18,03
23) Nocite Giovanni	"	17,30
24) Patti Angelo	"	16,87
25) Costanza Alfonso	"	16,35
26) Campis Liborio	"	16,16
27) Messina Vittorio	"	15,98
28) Calcaterra Salvatore	"	15,71
29) Buillaro Salvatore	"	15,66
30) Barone Francesco	"	15,66
31) Gatto Giovanni	"	14,66
32) Panzica Antonio	"	14,55
33) Zarbi Giuseppe	"	14,50
34) Sarrica Vincenzo	"	13,66
35) Girone Giuseppe	"	13,60
36) Riggio Salvatore	"	12,14
37) Lo Mauro Alfredo	"	13,10
38) Vaccarella Giuseppe	"	12,76
39) Saladino Giovanni	"	12,71
40) Pizzo Salvatore	"	12,42
41) Pope Mario	"	12,40
42) Patané Vincenzo	"	11,10
43) Torre Pietro	"	11,00
44) Panturo Michele	"	10,30

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno a serie speciale, per gli ulteriori effetti di legge.

ROMA, 21 giugno 1944.

IL MINISTRO

Aldisio

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali è aggiunto il seguente nuovo tipo di prodotto: Sigaretta « Italia » da vendersi al pubblico a Lire 1000 il chilogramma e, cioè, a L. 1 ogni sigaretta. Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

ROMA, 21 maggio 1944.

IL MINISTRO

QUINTIERI

Registrazione alla Corte dei Conti il 17 giugno 1944. Reg. Min. n. 1 a F. S. - Diritto

D. MINISTERIALE 21 giugno 1944.

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli, indetto il 17.12.43 per coprire i posti di Segretario di alcuni Comuni di grado VII.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, indetto il 17 dicembre 1943, per coprire i posti di Segretario, privi di titoli, dei seguenti Comuni di grado VII: Prov. di Palermo: Alimusa, Baucina, Bompietro, Campofelice di Roccella, Campoforiso, Gratteri, Isnello, S. Cristina Gela, Scara. — Prov. di Caltanissetta: Acquaviva, Montedoro. — Prov. di Agrigento: Montevago. — Prov. di Siracusa: Buscemi. — Prov. di Messina: S. Domenica Vittoria, S. Teodoro, Morta d'Afferno, Basico, Lamina, Condò, Roccella Valdemone.

Vista la graduatoria di merito elaborata dall'apposita Commissione giudicatrice istituita in conformità del disposto dell'art. 181 della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Riconoscuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonché il R. D. L. 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei per i posti vacanti di Segretario dei Comuni suddetti, nell'ordine appresso segnato:

1) Mistretta Gaetano	punti	32,87
2) Di Clemente Antonio	"	32,30
3) Leo Giuseppe	"	31,40
4) Ruzzone Giuseppe	"	29,03
5) Cicio Salvatore	"	28,76
6) Geraci Vincenzo	"	27,94

14) Arona Paolo	"	22,85
15) Casabona Giuseppe	"	22,66
16) Castellano Liborio	"	22,60
17) Savoca Melchiorre	"	21,98
18) Novo Faro	"	21,03
19) Lo Presti Giuseppe	"	20,77
20) Ferrara Giuseppe	"	20,38
21) Montano Ferdinando	"	19,98
22) Vacira Salvatore	"	18,62
23) Nocite Giovanni	"	18,03
24) Patti Angelo	"	17,30
25) Costanza Alfonso	"	16,87
26) Campisi Liborio	"	16,35
27) Messina Vittorio	"	15,16
28) Calcuterra Salvatore	"	15,98
29) Bullaro Salvatore	"	15,71
30) Barone Francesco	"	15,66
31) Gatto Giovanni	"	14,66
32) Panzica Antonio	"	14,55
33) Zerbà Giuseppe	"	14,50
34) Sarica Vincenzo	"	13,66
35) Cirone Giuseppe	"	13,60
36) Riggio Salvatore	"	13,14
37) Lo Mauro Alfredo	"	13,10
38) Vaccarella Giuseppe	"	13,76
39) Saladino Giovanni	"	12,71
40) Pizzo Salvatore	"	12,42
41) Pepe Mario	"	12,40
42) Patanè Vincenzo	"	11,10
43) Torre Pietro	"	11,00
44) Pantano Michele	"	10,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - per gli ulteriori effetti di legge.

ROMA, 21 giugno 1944.

IL MINISTRO

Aldiso

D. MINISTERIALE 18 giugno 1944.

Determinazione dei prezzi del grano e dell'orzo destinati ai granai del popolo, nonché degli altri cereali minori e dei semi secchi di leguminose, sottoposti a vincolo.

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943 n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il D. Ministeriale 2 maggio 1944, recante not.

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

10. Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordina che i decreti amministrativi divergono operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 30 giugno 1944.

S. M. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 4-6-1944.

Determinazione dei salari mensili o congegnali giornalieri per gli addetti ai lavori di incubazione per la campagna 1944, agli effetti dell'assunzione contro gli infermi sul lavoro.

R. DECRETO 29 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 35 del 10-6-1944.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 10-6-1944.

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

R. DECRETO 1 giugno 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 10-6-1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

R. DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 146
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 24 giugno 1944.

Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944.

ma sulla disciplina del raccolto 1944 del grano e del forzo.

Ritenuta la necessità di stabilire nuovi prezzi dei cereali e delle leguminose sottoposte a disciplina, in relazione agli attuali costi di produzione:

Decreto:

Art. 1

I prezzi base dei cereali e delle leguminose sottoposte a disciplina — da valere in tutto il territorio italiano liberato, sono fissati, per il raccolto 1944, come segue:

Grano tenero — base 75 Kg. per ettoliro; tolleranza: 1% di impurità reale, al q.le L. 900

Grano duro — base 78 Kg. per ettoliro; tolleranza: 1% di impurità reale e 25% (ragguagliato) di biomacchi, al q.le L. 1000

Orzo comune vestito — base 56 Kg. per ettoliro; tolleranza: 2% corpi estranei, al q.le L. 700

Orzo nardo — base 70 Kg. per ettoliro; tolleranza: 1% corpi estranei, al q.le L. 950

Avena — base 42 Kg. per ettoliro al q.le L. 650

Segale — base 68 Kg. per ettoliro al q.le L. 900

Granturco — base umidità 16%, al q.le L. 650

Fava — base mezza fava (comune o di massa), al q.le L. 675

Fagioli — prezzo base per quantità comune, al q.le L. 1250

Ceci — (prezzo base), al q.le L. 1000

Piselli (compresi quelli da campo) (prezzo base), al q.le L. 1050

Lenticchie — (prezzo base), al q.le L. 1300

Detti prezzi sono riferiti a prodotti sani, seccati, lesi, mercantile, posto franco a piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei Granai del Popolo.

Art. 2

I prezzi di cui all'articolo precedente devono essere corrisposti ai consegnanti all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando ai prezzi base di cui sopra le maggiorazioni o minorazioni previste da ap-

Decreto:
Art. 1

I prezzi base dei cereali e delle leguminose — sottoposte a disciplina — da valere in tutto il territorio italiano liberato, sono fissati, per il raccolto 1944, come segue:

Grano tenero — base 75 Kg. per ettolitro; tolleranza 3% di umidità reale, al q.le L. 900

Grano duro — base 78 Kg. per ettolitro; tolleranza 3% di umidità reale e 25 (ragguagliato) di buainenti, al q.le L. 1000

Orozo comune lavato — base 56 Kg. per ettolitro; tolleranza 2% corps estranei, al q.le L. 700

Orozo mondo — base 70 Kg. per ettolitro; tolleranza 1% corps estranei, al q.le L. 750

Avena — base 42 Kg. per ettolitro al q.le L. 650

Segale — base 68 Kg. per ettolitro, al q.le L. 900

Granturco — base umidità 16%, al q.le L. 650

Fava — base mezza fava (comune o di massa), al q.le L. 675

Fagioli — prezzo base per qualità comune, al q.le L. 1250

Ceci — (prezzo base), al q.le L. 1000

Piselli (compresi quelli da campo) al q.le L. 1050

(prezzo base)

Lenticchie — (prezzo base), al q.le L. 1300

Detti prezzi sono riferiti a prodotti sani, secchi, liberi, mercantile, posto franco a piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei Granai del Popolo.

Art. 2

I prezzi di cui all'articolo precedente devono essere corrisposti ai consegnanti all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando ai prezzi base di cui sopra le maggiorazioni o minorazioni previste da apposita tabella, che saranno emanate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

ALBERTI, 25 giugno 1944.

GULLO

TESTA DOMENICO, accente

in data 30 giugno 1944.

S. M. L U S H
GENERALE DI BRIGATA
 Commissario Esecutivo
 per il Commissariato Cape

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 3-6-1944.

Determinazione dei salari mensili o con erogazioni giornaliere per gli addetti ai lavori di trebbatura per la campagna 1944, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

R. DECRETO 29 maggio 1944.
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 35 del 10-6-1944.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141.
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 10-6-1944.

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

R. DECRETO 1 giugno 1944.
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 10-6-1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

R. DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 146.
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 24 giugno 1944.

Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944.

R. DECRETO-LEGGE 10 marzo 1944, N. 83.
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 15 del 25-3-1944.

Denuncia obbligatoria di tutti gli aumenti di prezzi decretati anteriormente al 1° gennaio 1930.

R. DECRETO-LEGGE 5 aprile 1944, N. 105.
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 20 del 19-4-1944.

Commento degli autorevoli nelle pronome liberate.

Litotografia M. Spadaro - Salerno

785017

REPLY TO THE
SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D.C. 20315

181

100/100/100/100

11 JUL 1964

SUBJECT: Security Matters

TO : [Redacted] (for [Redacted] [Redacted])

Reference your LTR/L of 30 June 64. It is requested that you advise the [Redacted] and [Redacted] of the [Redacted] of 5 June 64 referred to in items (a) and (b) of your letter be included in the [Redacted].

JOHN F. [Redacted]
Deputy Secretary
[Redacted]

340

100/100/100/100
[Redacted] (Your [Redacted] of 3 July 64 refers.)

AA

288
F 4 JUL 1944
S.

185

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ECONOMIC SECTION
APO 394

NWHS/sem

ES/7B

3 July 44

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 36.

TO : Executive Commissioner, (C.A. Branch)

1. Reference ACC/4010/L dated 28 Jun 44.
2. Agriculture Sub-Commission recommends that paragraph I(d) extension of agricultural contract and I(e) rules for the control of the 1944 harvest of cereal and legumes should be included in the indorsement.
3. Returns from all other Sub-Commissions of this Section are nil.

see 185 + 172

*L. B. Smith
Capt R.A.*

D. S. ADAMS
Colonel, C. E.
Executive Officer
Economic Section

*to [unclear] [unclear]
[unclear] [unclear]
[unclear] [unclear]
[unclear] [unclear]*

[unclear] [unclear] [unclear]

288
11 JUN Recd 2

186
NWIS/acm

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ECONOMIC SECTION
APO 394

8 July 44

ES/7B

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 37 of 28 Jun 44
TO : Executive Commissioner (C.A. Branch)
Reference ACC/4010/L of 30 Jun 44

1. Finance Sub-Commission requests that R.D. Law No. 147 and Decree of the Council of Ministers of 5 Jun 44, referred to in paras (a) and (b) of reference letter, be included in the indorsement.
2. Returns from all other Sub-Commissions of this Section are nil.

F. A. Hunt-Smith
Capt R.A.

J. D. S. ADAMS
Colonel, C. S.
Executive Officer
Economic Section

*pk
12/17*

3008

184

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Agriculture Sub-Commission
APO 394

CPT/wht

10020/AGR

3 July 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No.36

TO : Executive Commissioner, THRU Economic Section.

1. Ref ACC/4010/L dated 28 June 1944.

2. As stated our letter 10020/AGR dated 26 June 1944, your reference 288/172/CA, dated 27 June 1944, this Sub-Commission recommends that paragraph I-d extension of agricultural contract and I-e rules for the control of the 1944 harvest of cereal and legumes should be included in the indorsement.



W. A. HARTMAN
Lt. Colonel
Director

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.C. M.G. Section
APO 394

183

DOC/238/183/CA.

3 July 1944.

SUBJECT: Enforcement of Decrees.

TO : Admin Section (For Legal Sub-Commission)

177

Agriculture Sub-Commission desire that the Italian Decree "Extension of Agrarian Contracts" terminating before 31 December 1944 (page 223 of Gazzetta Ufficiale of 24 June 1944) be made effective by endorsement.

[Handwritten initials]

NORMAN H. YERK,
Colonel,
Deputy Executive
Commissioner.

JSR/RAC.

[Handwritten signature]

3387

3 JUL 1948
 REAR HEADQUARTERS
 ALLIED CONTROL COMMISSION
 ADP 32A

KACAR
 1/18/47

ACC/4010/L

Subject: Distribution List for Gazetteta Officials

To :	AFPK MCS Legal Advisor	1	
	USK JEF Civil Affairs Branch	1	
	Chief Legal Advisor	1	
	SLO RC AME 5th Army	1	
	SLO RC JAG 5th Army	1	
	RC Region 1	6	
	RCLO (Thru RC) Region 1	1	
	RC Region 2	1	
	RCLO (Thru RC) Region 2	1	
	RC Region 3	1	
	RCLO (Thru RC) Region 3	10	
	RC Region 4	1	
	RCLO (Thru RC) Region 4	1	
	RC Region 5	1	
	RCLO (Thru RC) Region 5	1	
	RC Region 6	1	
	RCLO (Thru RC) Region 6	1	
	RC Region 7	1	
	RCLO (Thru RC) Region 7	1	
	Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen.)	1	
	Deputy Chief Commissioner	1	
	Vice President Admin. Section	1	
	Vice President Economic Section	1	
	Executive Commissioner (For RC & MG)	1	
	Joint Directors, Political Section	10	
	Army Sub-Commission Adv. Hq	6	
	Army Sub-Commission Main Hq Leguile		
	Navy Sub-Commission	2	
	Air Sub-Commission	1	
	Communications Sub-Commission	1	
	War Material Disposal Sub-Commission	1	
	Labor Sub-Commission Rear	1	
	Industry & Commerce Sub-Com Rear	1	
	Finance Sub-Commission Rear	1	
	INFO Hq. ACC	1	
	Information Division Hq ACC	1	
	(1 for Reference Library)		
	2 Library of U.S. Congress)	3	
	ACC Legal Liaison Officer		
	c/o First President Court of	1	
	Appeal, C.A.T.J.L.	1	
	" " " " " " "	1	
	" " " " " " "	1	
	" " " " " " "	1	
	" " " " " " "	1	
	" " " " " " "	1	
	" " " " " " "	1	
	" " " " " " "	1	
	" " " " " " "	1	
	" " " " " " "	1	
	" " " " " " "	1	
	" " " " " " "	1	

Distribution

Recm. Sec
PKO
Sec. Gen.
Stel. R. Br.
Col. Brennan
CARL

1/18/47

181

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ASC/4010/L.

30 Jun 44.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 37 of 28 June 1944.

TO : See distribution list .

This issue of G.U. contains the following legislation:

Laws and Decrees.

(a) R. Decree-Law 2 June 1944, No. 147, Modifying temporarily the composition of the Central Commission of local finance.

(b) Decree of the President of the Council of Ministers 5 June 1944. Termination of the appointment of the Commissioner of the National Bank of Labour.

(c) Ministerial Decree 26 May 1944. Powers conferred upon the office "Radio di Roma".

NOTE: Sub-Commissions recommending decrees to be included in the endorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Friday 7 July 1944. The return will be made by Sub-Commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by Sub-Commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. All returns will be rendered.

Richard H. Wilmer

R.H. WILMER,
Colonel, C.A.C.,
Acting Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner ACC extending the validity of one decree to IG territory.

CONDIZIONI DI...
ALLA PARTE PRIMA I SUPPLEMENTI ORDINARI
Pag. 206
Pag. 207
Pag. 208
Pag. 209

ALLA PARTE SECONDA
Pag. 210
Pag. 211
Pag. 212
Pag. 213
Pag. 214
Pag. 215
Pag. 216
Pag. 217
Pag. 218
Pag. 219
Pag. 220
Pag. 221
Pag. 222
Pag. 223
Pag. 224
Pag. 225
Pag. 226
Pag. 227
Pag. 228
Pag. 229
Pag. 230
Pag. 231
Pag. 232
Pag. 233
Pag. 234
Pag. 235
Pag. 236
Pag. 237
Pag. 238
Pag. 239
Pag. 240
Pag. 241
Pag. 242
Pag. 243
Pag. 244
Pag. 245
Pag. 246
Pag. 247
Pag. 248
Pag. 249
Pag. 250
Pag. 251
Pag. 252
Pag. 253
Pag. 254
Pag. 255
Pag. 256
Pag. 257
Pag. 258
Pag. 259
Pag. 260
Pag. 261
Pag. 262
Pag. 263
Pag. 264
Pag. 265
Pag. 266
Pag. 267
Pag. 268
Pag. 269
Pag. 270
Pag. 271
Pag. 272
Pag. 273
Pag. 274
Pag. 275
Pag. 276
Pag. 277
Pag. 278
Pag. 279
Pag. 280
Pag. 281
Pag. 282
Pag. 283
Pag. 284
Pag. 285
Pag. 286
Pag. 287
Pag. 288
Pag. 289
Pag. 290
Pag. 291
Pag. 292
Pag. 293
Pag. 294
Pag. 295
Pag. 296
Pag. 297
Pag. 298
Pag. 299
Pag. 300

Per gli annunci da inserire nella Gazzetta Ufficiale e collegati la norma riportata nelle pagine della parte seconda della Gazzetta Ufficiale e sulle sue pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria La Gazzetta Ufficiale e presso le librerie distributrici di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno. In ogni caso e presso la Libreria Distributrice di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno. Le inserzioni nella parte della Gazzetta Ufficiale e nelle sue pubblicazioni ufficiali sono a carico del richiedente. Le inserzioni devono essere effettuate al conto corrente postale n. 611-877 Intesa. L'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale, sede speciale.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

RE. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 147
Modifica temporanea della composizione della Commissione Centrale per la Finanza locale

RE. DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1944
Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro

RE. DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1944
Attribuzioni conferite all'Ufficio Radio di Roma P-g 600

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 147.
Modifica temporanea della composizione della Commissione Centrale per la Finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE DITTALIA

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 1401;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 219;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno d'intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione, ed in deroga all'art. 329 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, la Commissione Centrale per la Finanza locale, presieduta dal Ministro dell'Interno o per sua delega dal Sottosegretario di Stato all'Interno, è composta come appresso:

- a) il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile;
- b) il Capo dei servizi per la Finanza locale presso il Ministero delle Finanze;
- c) il Capo del servizio della Ragioneria Generale dello Stato;
- d) il Direttore Capo della Divisione Comuni, e altro funzionario di grado non inferiore al settimo, presso il Ministero dell'Interno;
- e) un Avvocato dello Stato di grado non inferiore al quinto da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- f) un Magistrato o un funzionario di concetto della Corte dei Conti da designarsi dal Presidente della Corte;
- g) un Presidente di Deputazione Provinciale e un Sindaco da designarsi dal Ministro dell'Interno;
- Le funzioni di Vice Presidente sono esercitate dal membro di cui alla lettera b).

Le funzioni di Segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al decimo, dei quali uno appartiene al ruolo dell'Amministrazione Centrale dell'Interno e l'altro a quello dell'Amministrazione delle Finanze.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Salerno il giorno 22 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI

Il Commissario ARANGIO-PUZZI

Delegato alla Corte dei Conti, addì 22 giugno 1944. *Reg. Tribuni n. 107/13 - stato*

DEC. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro.

Visto il decreto del Capo del Governo del 18 agosto 1938, col quale viene approvato lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto dell'8 marzo 1944 col quale si nominava un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per il territorio liberato e per le sezioni di essere in persona del dott. Porino Adolfo fu Giuseppe;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto il dott. Porino Adolfo fu Giuseppe cessa dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro e dalle attribuzioni conferitegli con il richiamato decreto 8 marzo 1944.

Art. 2

Visto il D. Interministeriale 30 dicembre 1934;

Visto il D. Ministeriale 15 dicembre 1942;

Visto il D. Ministeriale 31 dicembre 1942;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Art. 2

All'Ufficio Radio di Roma sono provvisoriamente conferite le attribuzioni demandate all'Ufficio Radio Nuovi Abbonati di Torino con la tabella allegata al D. ministeriale 15 dicembre 1942, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 22 febbraio 1943 nonché la riscossione dei canoni per la rinnovazione degli abbonamenti alle radioaudizioni circolari versati in favore degli Uffici del Registro esistenti nel territorio nazionale non ancora liberato.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 7 giugno 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale. Esso sarà vistato e registrato alla Corte dei Conti non appena le circostanze lo permetteranno, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.

Fatto a Salerno 26 maggio 1944.

CERAGONA - QUINTIERI

Delegato alla Corte dei Conti il 29 giugno 1944. *Reg. Tribuni n. 107/13 - stato*

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto sottoindicato divenga operativo ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI

Il Commissario: ARANJO-ROIZ

Regolato alla Corte dei Conti, n. 28 del 22 giugno 1944, n. 1000 del 1944, n. 1000 del 1944.

DEC. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro.

Visto il decreto del Capo del Governo del 18 agosto 1938, col quale viene approvato lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto dell'8 marzo 1944 col quale si nominava un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per il territorio liberato e per le sedi estere in persona del dott. Porino Adolfo fu Giuseppe;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto il dott. Porino Adolfo fu Giuseppe cessa dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro e dalle attribuzioni conferitegli con il richiamato decreto 8 marzo 1944.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 3 giugno 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1944.

Attribuzioni conferite all'Ufficio Radio di Roma.

Il MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con il Ministro per le Comunicazioni
Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

TESTA DOMENICO, gerente

regato al D. ministeriale 15 dicembre 1942, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 22 febbraio 1943, nonché la riscossione dei canoni per la rinnovazione degli abbonamenti alle radioaudizioni circolari versati in favore degli Uffici del Registro esistenti nel territorio nazionale non ancora liberato.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 7 giugno 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale. Esso sarà vistato e registrato alla Corte dei Conti non appena le circostanze lo permetteranno, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.

Salerno, 26 maggio 1944.

CERAFONA - QUINTIERI

Regolato alla Corte dei Conti il 20 giugno 1944, n. 1000 del 1944, n. 1000 del 1944.

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto sottoindicato divenga operativo ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 10 giugno 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943, n. 6/B, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1/B del 18 novembre 1943.

Norme di eccezione alla esecuzione degli statuti.

Litotipografia M. Spadalone - Salerno

B. 288
 1 JUL 1946
 HEADQUARTERS
 ALLIED CONTROL COMMISSION
 APO 396

ACC/4010/1

Subject: Distribution List for Gazette's Officiate

To :	APCA MGS Legal Advisor	1	
	GHE MEF Civil Affairs Branch	1	
	Chief Legal Advisor	1	
	SLO HQ AD 5th Army	1	
	SLO HQ AD 5th Army	1	
	RC Region 1	6	
	RCLO (Thru RC) Region 1	1	
	RC Region 2	1	
	RCLO (Thru RC) Region 2	1	
	RC Region 3	1	
	RCLO (Thru RC) Region 3	10	
	RC Region 4	1	
	RCLO (Thru RC) Region 4	1	
	RC Region 5	1	
	RCLO (Thru RC) Region 5	1	
	RC Region 6	1	
	RCLO (Thru RC) Region 6	1	
	RC Region 7	1	
	RCLO (Thru RC) Region 7	1	
	Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1	
	Deputy Chief Commissioner	1	
	Vice President Admin Section	1	
	Vice President Economic Section	1	
	Executive Commissioner (for RC & MGS)	10	
	Joint Directors, Political Section	6	
	Army Sub-Commission Adv HQ	2	
	Army Sub-Commission Main HQ Leguile	1	
	Navy Sub-Commission	1	
	Air Sub-Commission	1	
	Communications Sub-Commission	1	
	War Material Disposal Sub-Commission	1	
	Labor Sub-Commission Rear	1	
	Industry & Commerce Sub-Com Rear	1	
	Finance Sub-Commission Rear	1	
	IHO HQ ACC	1	
	Information Division HQ ACC	1	
	(1 for Reference Library)	3	
	2 Library of U.S. Congress)		
	ACC Legal Liaison Officer	1	
	e/o First President Court of	1	
	appeal, C.T.M.H.	1	
	" " " " " " " "	1	
	" " " " " " " "	1	
	" " " " " " " "	1	
	" " " " " " " "	1	
	" " " " " " " "	1	

Distribution
 Econ. Sec. - 1
 P.R.O. - 1
 Sec Gen - 1
 Julian R. B... - 1
 Col. Bowman - 1
 Ch. An. - 1

47
 P/A

LEGAL ADVISERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

178

AGC/1010/L

28 Jun 44.

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 36 of 24 June 1944.

TO : See distribution list.

I. Laws and Decrees.

(a) R. Decree-Law 9 May 1944, No. 143. Modifications of Art. 24 R. Decree 8 Feb. 1943, No. 482 and of subsequent amendments concerning the authority of Chief Engineers of the Genio Civile in respect to public works of the greatest urgency.

(b) R. Decree-Law 19 May 1944, No. 144. Extending the age limit for the exercise of the profession of notary.

(c) R. Decree-Law 25 May 1944, No. 145. Provisions for the benefit of notaries in active service whose official seat is in enemy occupied territory.

Such notaries may be authorized by the Minister of Pardon and Justice to exercise temporarily their profession in the territory restored to the Italian Government. The authorization is considered upon the expiry of two months after the restoration to the Italian Government of the territory in which the original seat of the notary concerned is located.

(d) R. Decree-Law 2 June 1944, No. 146. Extension of agricultural contracts expiring on or before 31 Dec. 1944. Extension for one year from the date of expiration.

(e) Ministerial Decree 19 June 1944. Rules for the control of the 1944 harvest of cereals and leguminous vegetables grown from seed. Each producer must register his entire production and may sell the products solely at prices to be subsequently fixed and only to certain persons and bodies authorized by the Ministry of Agriculture.

II. Proclamations (Bandi).

(a) Proclamation of 26 May 1944, No. 26. Repeal of Proclamation No. 1; postponement and suspension of penalties; jurisdiction and convening of extraordinary military war tribunals.

(b) Proclamation of 1 June 1944, No. 27. Repeal of the Proclamation of 29 March 1943 concerning the application of the penal military law of war.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Monday 3 July 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommittee and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

3382

P.S. This issue of E.C. contains an indorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 19 decrees to IG territory.

23/30

REAR HEADQUARTERS
ARMED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

REFERENCE : ACC/4010/4/L.

SUBJECT : Effective dates of Italian decrees extended to
and territory of enforcement in Gazzetta Ufficiale.

TO : See distribution list.

1. The decrees of the Italian Government implemented in AIF territory by virtue of amendments of the Executive Commissioner ACC published in Gazzetta Ufficiale, Special Series No. 24, 25 and 26, have become effective in the following Provinces of the AIF territory as from the following dates :

Decreets listed in the endorsement published in G.U. No. where published of becoming effective

Province	Date
Avellino	20 May 44
Benevento	19 May 44
Naples	23 May 44
Peskim	27 May 44
Campanaso (part controlled by Region 5)	3 Jun 44
" (part controlled by 8th Army)	5 Jun 44

Avellino	31 May 44
Benevento	1 Jun 44
Foggia	2 Jun 44
Naples	1 Jun 44

Decrees published in G.O. 12356 and 12357 in the latter 3. Provinces of ... and 36, have been ... in the following dates: ... territory ... from the following dates:

Decrees listed in the endorsement published in G.O. No.	Province where published	of becoming effective	Date
24 and 27	Avellino		20 May 44
	Benevento		19 May 44
	Naples		23 May 44
	Foggia		27 May 44
	Campania (part controlled by Italian 5)		3 Jun 44
	" (part controlled by 8th Army)		9 Jun 44

	Avellino		31 May 44
	Benevento		1 Jun 44
	Foggia		2 Jun 44
	Naples		1 Jun 44
	Campania (part controlled by Italian 5)		3 Jun 44
	" (part controlled by 8th Army)		9 Jun 44

Y.L. Lippman
 GERALD R. BRIDGES,
 Colonel,
 Chief Legal Officer.

NOTE: A list showing effective dates of decrees previously presented in G.O. territory was circulated on 31 May 1944. 3981

granturco, avena, segale, riso, e semi secchi di fave, lenticchie, ceci, piselli, fagioli.

Art. 2

E' vietato qualsiasi trasferimento dei suddetti prodotti sotto qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, eccezion fatta per quanto detto nell'articolo 5.

Art. 3

Ciascun produttore dovrà, ultimato il raccolto, far registrare in un apposito registro presso il Comitato Comunale dell'Agricoltura la quantità totale prodotta e il luogo dove essa rimane custodita a sua cura e sotto la sua personale responsabilità.

Art. 4

Il Comitato Comunale dell'Agricoltura nell'accettare e nel registrare la produzione denunciata, stabilirà la quantità da destinare alla vendita.

Art. 5

I prodotti vincolati dovranno essere venduti a prezzo, che saranno successivamente fissati agli Enti ed alle persone che saranno a ciò autorizzati da questo Ministero.

Art. 6

Il precedente articolo 5 si applica anche ai prodotti di cui all'art. 1, che alla data del presente decreto i produttori abbiano già trasferito o si siano impegnati a trasferire ad altra persona, in conseguenza:
a) il produttore ed ogni successivo alienante ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza dell'acquirente, nonché il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto alienato;

b) l'acquirente ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza del venditore nonché il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto acquistato;

c) chiunque attualmente detenga a qualsiasi titolo i prodotti ha l'obbligo di procedere presso l'U.P.S.E.A. del Comune in cui essi si trovano alla stessa dichiarazione di cui alla lettera b) e di indicare il luogo dove dovrà custodirli a sua cura e responsabilità e te-

Art. 8

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, il 19 ottobre 1944.

IL MINISTRO
GULLO

Registato alla Corte dei Conti, addì 20 giugno 1944. Reg. Tribunale n. 1.012 - Roma.

BANDI

BANDO del 26 maggio 1944, n. 26.

Abrogazione del bando n. 1; differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinaria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate in data 30 settembre 1943, n. 187, con il quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visto l'art. 1 del bando 1 ottobre 1943, n. 6;

Visti gli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941;

Visti gli articoli 1 e 2 del bando 1 ottobre 1941;

Visto il bando 4 ottobre 1943, n. 1, contenente norme relative alla convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari ed all'aggravamento delle pene per taluni reati militari;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 4 ottobre 1943, n. 1 è abrogato.

Art. 2

Il differimento e la sospensione delle pene detentive, di cui agli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941, non possono essere ordinati neppure per i militari appartenenti, nel momento in cui hanno commesso il reato, o successivamente, destinati a un corso di opera-

BANDI

BANDO del 26 maggio 1944, n. 26.
Abrogazione del bando n. 1; differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinaria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;
Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate in data 30 settembre 1943, n. 187, con il quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;
Visto l'art. 1 del bando 1 ottobre 1943, n. 6;
Visto gli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941;
Visti gli articoli 1 e 2 del bando 1 ottobre 1941;
Visto il bando 4 ottobre 1943, n. 1, contenente norme relative alla convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari ed all'aggravamento delle pene per taluni reati militari;

Ordiniamo:

Art. 1
Il bando 4 ottobre 1943, n. 1 è abrogato.

Art. 2

Il differimento e la sospensione delle pene detentive di cui agli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941, non possono essere ordinati neppure per i militari appartenenti, nel momento in cui hanno commesso il reato, o successivamente destinati a un corpo di operazione o di spedizione militare, o che comunque si trovino in zona di operazioni.

Tuttavia il Ministro da cui dipende il militare condannato, o il comandante della Grande Unità presso la quale è costituito il tribunale che ha emesso la sentenza, o un comandante di Unità superiore, possono ordinare, sentito il procuratore militare dello stesso tribunale, che sia differita o sospesa l'esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata inflitte.

Art. 4

Il Comitato Comunale dell'Agricoltura nell'accertare e nel registrare la produzione denunziata, stabilirà la quantità da destinare alla vendita.

Art. 5

I prodotti vincolati dovranno essere venduti ai prezzi che saranno successivamente fissati agli Enti ed alle persone che saranno a ciò autorizzati da questo Ministero.

Art. 6

Il precedente articolo 5 si applica anche ai prodotti di cui all'art. 1, che alla data del presente decreto i produttori abbiano già trasferito o si siano impegnati a trasferire ad altra persona, in conseguenza:

a) al produttore ed ogni successivo alienante ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.F.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza dell'acquirente nonché il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto alienato;

b) l'acquirente ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.F.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza del venditore nonché il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto acquistato;

c) chiunque attualmente detenga a qualsiasi titolo un prodotto ha l'obbligo di procedere presso l'U.P.S.F.A. del Comune in cui essi si trovano alla stessa dichiarazione di cui alla lettera b) e di indicare il luogo dove dovrà custodirsi a sua cura e responsabilità e tenersi a disposizione dell'Autorità per le vendite di cui all'art. 5;

d) i prezzi applicati alle vendite di cui all'art. 5 saranno applicabili anche alle vendite precedenti, e le parti interessate avranno diritto tra loro ai rimborsi delle eventuali differenze.

Art. 7

Ogni altra contraria disposizione è abrogata.

SERIE SPECIALE
Anno 85° Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Spedizione in abbonamento postale

PARTE PRIMA
Salerno, sabato 24 giugno 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 300	Abb. annuo	L. 120
Abb. semestrale	L. 150	Abb. semestrale	L. 60
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 20
Abb. bimestrale	L. 30	Abb. bimestrale	L. 10
Abb. giornaliero	L. 10	Abb. giornaliero	L. 5

Al solo BOLLINETTO DELLE ESTRAZIONI (seraggio titoli, obbligazioni, cartelle):
 L. 100.
 Abbonamento annuo L. 200.
 Es. fascicolo - Fasci vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella lista della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 5 19877 intestato Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 33 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 31 maggio 1944, la congiunzione « e » che si legge, tra le parole « 3 gennaio 1925 » e « dopo di esso », nel secondo rigo dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 maggio 1944 n. 134, deve intendersi intesa dalla congiunzione « o »; inoltre, le parole « sul bilancio passato dal Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia », che si leggono negli ultimi tre righi dell'art. 53 dello stesso R. decreto-legge, devono intendersi intese dalle seguenti: « nello stato di presunzione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia ».

Nel numero 34 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 6 giugno 1944, dopo le parole « sullo stato di presunzione della spesa », contenute nell'art. 9 del R. decreto-

IL DECRETTO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 151
 Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio P. g. 102

IL DECRETTO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 150
 Provvedente a favore di notai in esercizio la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico P. g. 102

IL DECRETTO-LEGGE 2 agosto 1944, n. 140
 Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944 P. g. 103

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1944
 Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944 P. g. 104

B A N D I

DECRETO 25 giugno 1944, n. 30
 Abrogazione del bando n. 1, differimento e sospensione delle penne; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari P. g. 105

DECRETO 1° giugno 1944, n. 27
 Abrogazione del bando 29 marzo 1943 P. g. 106

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato P. g. 106

Al solo BOLLINO DELLE ESTRAZIONI, variegato, stampato, abbinato, cartaceo. L. 100
 Abbinamento con
 La Gazzetta Ufficiale - Premi vari retribuiti

La Gazzetta Ufficiale - Serie speciale
 L. 100
 Abbinamento con
 La Gazzetta Ufficiale - Premi vari

Per gli emendamenti da inviare nella Gazzetta Ufficiale v. legge n. 18877 inteso l'Intendenza di Finanza - Amministrazione delle Gazzette Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 32 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 31 maggio 1944, la congiunzione « e » che si legge, tra le parole « 3 gennaio 1945 » e « dopo di esso », nel secondo rigo dell'art. 4 del R. decreto-legge 25 maggio 1944 n. 134, deve intendersi sostituita dalla congiunzione « o »; inoltre le parole « sul bilancio passato del Ministero delle Finanze », su brica del Ministero di Grazia e Giustizia », che si leggono negli ultimi tre righi dell'art. 53 dello stesso R. decreto-legge, devono intendersi sostituite dalle seguenti: « nelle stato di pre-analisi della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia ».

Nel numero 34 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 6 giugno 1944, dopo le parole « sullo stato di pre-analisi della spesa », contenute nell'art. 9 del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, debbono intendersi mentre le altre « del Ministero delle Finanze », rubrica « ed alle parole » dei mandati di ammissione e a disposizione », contenute nella stessa articolo, debbono intendersi sostituite le seguenti: « degli ordini di accreditamento ».

S O M M A R I O
LEGGI E DECRETI

La Gazzetta Ufficiale n. maggio 1944, n. 143.
 Modifica dell'art. 24 del R. Decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e delle successive variazioni, sulla competenza degli Ingegneri Capi del Genio Civile per i lavori di somma urgenza. Pag. 221

La Gazzetta Ufficiale n. maggio 1944, n. 143.
 Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio. Pag. 220

La Gazzetta Ufficiale n. maggio 1944, n. 143.
 Provvidenze a favore di notai in esercizio la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico. Pag. 220

La Gazzetta Ufficiale n. giugno 1944, n. 146.
 Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944. Pag. 226

La Gazzetta Ufficiale n. 19 giugno 1944.
 Disciplina di vicolo di cereali e leguminose da seme dal raccolto 1944. Pag. 234

B A N D I

La Gazzetta Ufficiale n. maggio 1944, n. 143.
 Abrogazione del bando n. 1, differimento e sospensione delle prove, competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari. Pag. 236

La Gazzetta Ufficiale n. 27 marzo 1944, n. 27.
 Abrogazione del bando 29 marzo 1943. Pag. 236

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleanza. Pag. 238

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 143.
 Modifica dell'art. 24 del R. Decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e delle successive variazioni, sulla competenza degli Ingegneri Capi del Genio Civile per i lavori di somma urgenza.

VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Visto l'art. 70 del Regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, sulla contabilità e collaudazione dei lavori di competenza del Ministero

dei LL. PP. in base al quale, in casi di somma urgenza, gli Ingegneri Capo del Genio Civile furono autorizzati a disporre l'immediata esecuzione di lavori fino alla concorrenza di L. 5.000.

Visto l'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1923 n. 422 col quale il detto limite fu elevato a L. 15.000.

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 646, col quale il limite suddetto fu successivamente elevato a L. 50.000.

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1936, n. 129; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 215; Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa della guerra;

Sentuto il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei LL. PP., di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive variazioni è sostituito dal seguente:

Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'Ingegnere Capo del Genio Civile potrà disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di Lire 200.000.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dei LL. PP., proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Roma il 9 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - TARCHIANI - QUINTIERI

Il Controrolfo: ARANGIORUZ

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953; Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1936, n. 129; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 215; Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa della guerra;

Sentuto il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Interno e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In deroga all'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1566, i notai che compiono il 75° anno di età possono, strettamente alla entrata in vigore del presente decreto, qualora ne facciano domanda, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, a continuare l'esercizio professionale fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2

Il Ministro di Grazia e Giustizia può, in ogni tempo, promuovere il decreto reale di dispensa dei notai autorizzati, ai sensi dell'articolo precedente, a continuare l'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Fatto a Roma il 9 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIORUZ - QUINTIERI

Visto

Il Controrolfo: ARANGIORUZ

Indirizzo: Ufficio Centrale dei Cost. 4000, 21 giugno 1944. Reg. Giustizia n. 1471 - 1944

R. DECRETO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 145.

Provvidenze a favore di notai in esercizio in cui sono trovati in territorio occupato dal nemico.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2744
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa
della guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del LL. PP., di con-
cetto con quello delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 24 del R. decreto 8 feb-
braio 1923, n. 422 e successive variazioni è sostituito
dal seguente:

Nei casi di somma urgenza previsti dall'art. 70
del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 per la di-
rezione contabilità e collaudatrice dei lavori dello
Stato, l'Ingegnere Capo del Cenio Civile potrà di-
spete l'esecuzione immediata dei lavori fino alla con-
correnza di Lire 200.000.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Regno - Serie Speciale - sarà presentato alle Assem-
blee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro del LL. PP., proponente, è autorizzato
a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-
sente Decreto e di farlo osservare come legge dello
Stato.

Indice a Numero 11 - maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - TARCHIANI - QUINTIERI

Visto

Il proponente: ALANGIOLUZZI
Il presidente della Corte dei Conti: ALFI 23 giugno 1944, 1079
LL. PP. n. 1.273 - 1944

R. DECRETO-LEGGE 19 maggio 1944, n. 144.
Proroga del limite di età per l'esercizio della
professione di notaio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, recante nor-
me per il conferimento dei posti notarili;

In deroga all'art. 7 della legge 6 agosto 1926,
n. 1365, i notai che compiono il 75° anno di età po-
steriormente alla entrata in vigore del presente de-
creto, qualora ne facciano domanda, possono essere
autorizzati, con decreto del Ministro di Grazia e Giu-
stizia, a continuare l'esercizio professionale fino a sei
mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2

Il Ministro di Grazia e Giustizia può, in ogni tem-
po, promuovere il decreto reale di dispensa dei notai
autorizzati, ai sensi dell'articolo precedente, a conti-
nuare l'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno
- serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee
legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il
relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e far os-
servare il presente decreto come legge dello Stato.

Indice, 19 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIOLUZZI - QUINTIERI

Visto

Il proponente: ALANGIOLUZZI
Il presidente della Corte dei Conti: ALFI 23 giugno 1944, 1079
Indice n. 1.273 - 1944

R. DECRETO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 145.
Provvidenze a favore di notai in servizio la cui
sede trovasi in territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la Legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1919, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità, per cau-
sa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri delle Finanze e dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I notai in esercizio, la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico, potranno, per la durata dell'attuale stato di guerra, essere autorizzati, su loro domanda, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, ad esercitare temporaneamente anche in soprannumero, in una sede compresa nel territorio restituito all'amministrazione del Governo Italiano.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorso due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - del R. decreto col quale verrà riassunta dal Governo Italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede originaria del notaio.

Entro il mese successivo i notai come sopra autorizzati dovranno riprendere l'esercizio professionale nella loro sede originaria, in mancanza saranno loro applicate le sanzioni di cui agli Artt. 30 e 34 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 58 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914 n. 1746.

Art. 2

I notai autorizzati ad esercitare in altra sede dovranno, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, curare la registrazione, senza spese, del decreto stesso, ai sensi dell'art. 18, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, adempere alle altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citato articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea.

Detto termine, per gravi e giustificati motivi, può essere prorogato dal Ministro di Grazia e Giustizia, di altri giorni 30.

La cauzione prestata per la sede originaria vale, a tutti gli effetti, anche per la sede temporanea.

Art. 3

Il Ministro di Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Firenze, 25 settembre 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGUO - ARANGIO-RUIZ - QUINTEPI - ALDISIO

Figli

Il Coordinatore: ALBERTO DI 17

Regolamento della Corte dei Conti, art. 20 giugno 1944, disp. ministeriale n. 2712/2713

R. DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 146.

Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZI RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 895;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1747;

Visti gli artt. 2 e 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, modificato con R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 859;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di intesa con Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I contratti agrari di affitto dei fondi rustici...

... serie speciale - ad esercitare temporaneamente
... in soprannumero, in una sede compresa nel ter-
... restituito all'amministrazione del Governo Ita-
... liano.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di
cuius, decorso due mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -
del R. decreto col quale verrà riassunta dal Governo
italiano l'amministrazione del territorio in cui è so-
tuata la sede originaria del notaio.

Entro il mese successivo i notai come sopra auto-
rizzati dovranno riprendere l'esercizio professionale
nella loro sede originaria. In mancanza saranno loro
applicata le sanzioni di cui agli Artt. 30 e 34 della
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 58 del relativo rego-
lamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914
n. 1326.

Art. 2

I notai autorizzati ad esercitare in altra sede do-
vranno, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione
del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale
del Regno - serie speciale -, curare la registrazione,
senza spese, del decreto stesso, ai sensi dell'art. 18,
n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, adempire
alle altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citato ar-
ticolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea.

Detto termine, per gravi e giustificati motivi, può
essere prorogato dal Ministro di Grazia e Giustizia, di
altri giorni 30.

La cauzione prestata per la sede originaria vale, a
tutti gli effetti, anche per la sede temporanea.

Art. 3

Entro un mese della cessazione dell'autorizzazione
temporanea, i notai dovranno depositare nell'Archivio
Notariale competente, il sigillo, i repertori, i registri e
gli atti ricevuti nel distretto in cui è compresa la sede
temporanea.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Re-
gno - serie speciale - e sarà presentato alle assem-
blee legislative per la conversione in legge.

... 1944, n. 146.

R. DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 146.
Proroga dei contratti agrari con scadenza entro
il 31 dicembre 1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936,
n. 1746;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno
1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio
1939, n. 486;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 895;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 giugno 1940,
n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940,
n. 1727;

Visti gli artt. 2 e 3 del R. decreto-legge 12 marzo
1941, n. 142, modificato con R. decreto-legge 13 giu-
gno 1942, n. 859;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per
causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle
Foreste, di intesa coi Ministri dell'Interno, di Grazia
e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commer-
cio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I contratti agrari di affitto dei fondi rustici, di
mezzadria e di colonia parziaria, in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e che abbiano
scadenza entro il 31 dicembre 1944, sono prorogati
di diritto, alle stesse condizioni vigenti alla data me-
desima, per il periodo di un anno di scadenza.

La proroga non è dovuta nei casi di grave inadem-
pimento contrattuale.

Art. 2

Alla proroga di cui all'articolo che precede il con-
duttore avente diritto può rinunciare.

La rinunzia, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.

Art. 3

La proroga non ha luogo quando si tratti di piccolo fondo fittato o dato a mezzadria o colonia parziaria per ragioni di servizio militare del proprietario o di altro avente diritto e questi dichiara di volerlo coltivare direttamente.

Art. 4

I procedimenti di rilascio di immobili per risoluzione dei contratti in corso ed i procedimenti di sfratto, qualunque sia lo stato di essi, come anche le sentenze definitive non ancora eseguite, cessano di avere efficacia in dipendenza della proroga di cui all'art. 1 sino alla cessazione della proroga stessa.

Sono eccettuati dalla dichiarazione di inefficacia, di che al precedente comma, i procedimenti promossi per inadempimento contrattuale e le sentenze definitive che per detto inadempimento abbiano pronunciato la risoluzione del contratto.

Art. 5

Ove l'inadempimento consista nel mancato pagamento del canone, il conduttore che paghi le somme dovute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al beneficio della proroga, tranne che la sentenza definitiva, che ha pronunciata la risoluzione del contratto, abbia avuto esecuzione.

Art. 6

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sarà nominata una commissione per i contratti agrari, composta di non meno di sette e non più di dodici membri, scelti dal Presidente del Consiglio fra persone specialmente competenti, rappresentanti tutte le categorie e gli interessi relativi.

Tale commissione, presieduta dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, avrà il compito di studiare i contratti agrari ed i problemi inerenti e rimarrà in funzione finché sarà necessario per dare al Ministro il suo parere su tutte le questioni riferentisi tali contratti.

Art. 7

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Palermo il 27 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO - GIULO - ALDISIO - ARANCIO RUIZ -
QUINTIERI - DI NAPOLI

Visto

Il Vicepresidente: AMANGIO RUIZ

Regolato alla Corte dei Conti, sotto 18 giugno 1944, 869, approvata a l. n. 1 - FLAMMIA.

DECRETO MINISTERIALE 19 GIUGNO 1944
Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943 n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1943 sulla disciplina della raccolta e dell'approvvigionamento di seme secco di leguminose, cereali minori ed altri prodotti;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1943 sulla determinazione delle trattate di cereali e delle fave consentite sulla produzione 1943;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1943 che disciplina la trattazione dei cereali tratti per consumo familiare ed aziendale;

Viste le ordinanze n. 1 - 13 - 16 del Commissario generale per la Alimentazione rispettivamente in data 24 settembre 1943 - 23 dicembre 1943 - 28 dicembre 1943;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944 n. 63 che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Commissariato Generale per l'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245 relativo alle penalità per il mancato conferimento dei cereali in genere.

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944 per la

DECRETO MINISTERIALE 19 GIUGNO 1944
Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943 n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto reale 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1943 sulla disciplina della raccolta e dell'approvvigionamento dei semi secchi di leguminose, cereali minori ed altri prodotti;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1943 sulla determinazione delle tratte di cereali e delle fave tenenti sulla produzione 1943;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1943 che disciplina la macinazione dei cereali tratti per consumo familiare ed aziendale;

Viste le ordinanze n. 1 - 13 - 16 del Commissario generale per la Alimentazione rispettivamente in data 24 settembre 1943 - 23 dicembre 1943 - 28 dicembre 1943;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944 n. 63 che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Commissariato Generale per l'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245 relativo alle penalità per il mancato conferimento dei cereali in genere;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944 per la disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

Ritenuto indispensabile disporre per la disciplina di vincolo di altri cereali, delle fave secche e dei semi secchi di leguminose;

Decreta:
 Art. 1

Sono sottoposti alla disciplina di vincolo i seguenti prodotti da chiunque e per qualsiasi titolo detenuti:

zione dei contratti in corso ed i procedimenti di sfratto, qualunque sia lo stato di essi, come anche le sentenze definitive non ancora eseguite, cessano di avere efficacia in dipendenza della proroga di cui all'art. 1 sino alla cessazione della proroga stessa.

Sono eccettuati dalla dichiarazione di inefficacia, di che al precedente comma, i procedimenti promossi per inadempimento contrattuale e le sentenze definitive che per detto inadempimento abbiano pronunciato la risoluzione del contratto.

Art. 5

Ove l'inadempimento consista nel mancato pagamento del canone, il conduttore che paghi le somme dovute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al beneficio della proroga, tranne che la sentenza definitiva, che ha pronunciato la risoluzione del contratto, abbia avuto esecuzione.

Art. 6

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sarà nominata una commissione per i contratti agrari, composta di non meno di sette e non più di dodici membri, scelti dal Presidente del Consiglio fra persone specialmente competenti, rappresentanti tutte le categorie e gli interessi relativi.

Tale commissione, presieduta dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, avrà il compito di studiare i contratti agrari ed i problemi inerenti e rimarrà in funzione finché sarà necessario per dare al Ministro il suo parere su tutte le questioni riferenti tali contratti.

Art. 7

Ogni disposizione non compatibile con le presenti norme è abrogata.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed ha effetto dalla annata localizia in corso.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

granturco, avena segale, riso, e semi secchi di farve, lentichie, ceci, piselli, fagioli.

Art. 2

E' vietato qualsiasi trasferimento dei suddetti prodotti sotto qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, eccezion fatta per quanto detto nell'articolo 5.

Art. 3

Ciascun produttore dovrà, ultimato il raccolto, far registrare in un apposito registro presso il Comitato Comunale dell'Agricoltura la quantità totale prodotta e il luogo dove essa rimane custodita a sua cura e sotto la sua personale responsabilità.

Art. 4

Il Comitato Comunale dell'Agricoltura nell'accrete e nel registrare la produzione denunziata, stabilirà la quantità da destinare alla vendita.

Art. 5

I prodotti, vincolati dovranno essere venduti ai prezzi, che saranno successivamente fissati agli Enti ed alle persone che saranno a ciò autorizzati da questo Ministero.

Art. 6

Il precedente articolo 5 si applica anche ai produttori di cui all'art. 1, che alla data del presente decreto i produttori abbiano già trasferito o si siano impegnati a trasferire ad altra persona. In conseguenza:
a) il produttore ed ogni successivo alienante ha l'obbligo di dichiarare all'I.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza dell'acquirente nonché il genere e la quantità ed il prezzo del prodotto alienato;
b) l'acquirente ha l'obbligo di dichiarare all'I.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza del venditore nonché il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto acquistato;
c) chiunque attualmente detenga a qualsiasi titolo i prodotti ha l'obbligo di procedere presso l'I.P.S.E.A. del Comune in cui essi si trovano alla stessa dichiarazione di cui alla lettera b) e di indicare il luogo dove dovrà custodirli.

Art. 8

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno in serie speciale.

MILANO, il 19 GIUGNO 1944

IL MINISTRO
GIULIO

Ministero delle Partecipazioni Statali, sede di viale Mazzini, 111, Roma

BANDI

BANDO del 26 maggio 1944, n. 26.

Abrogazione del bando n. 1; differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinaria.

ADM. MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;
Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate in data 30 settembre 1943, n. 187, con il quale è delegato al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visto l'art. 1 del bando 1 ottobre 1943, n. 61;
Visti gli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1944;
Visti gli articoli 1 e 2 del bando 1 ottobre 1944;
Visto il bando 4 ottobre 1943, n. 1, contenente norme relative alla convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari ed all'aggravamento delle pene per taluni reati militari;

Ordiniamo:

Art. 1.
Il bando 4 ottobre 1943, n. 1 è abrogato.

Il differimento e la sospensione delle pene detentive, di cui agli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1944, non possono essere ordinati neppure per i militari appartenenti, nel momento di cui il bando commesso.

BANDI

BANDO del 26 maggio 1944, n. 26.
Abrugazione del bando n. 1; differimento e sop-
pressione delle pene; competenza e convocazione dei
tribunali militari di guerra straordinaria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.;
Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo
delle Forze Armate in data 30 settembre 1943, n. 187,
con il quale si delega al Capo di Stato Maggiore Ge-
nerale la facoltà di emanare bandi;

Visto l'art. 1 del bando 1 ottobre 1943, n. 6;
Visti gli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941;
Visti gli articoli 1 e 2 del bando 1 ottobre 1944;
Visto il bando 4 ottobre 1943, n. 1, contenente
norme relative alla convocazione dei tribunali mili-
tari di guerra straordinari ed all'aggravamento delle
pene per taluni reati militari;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 4 ottobre 1943 n. 1 è abrogato.

Art. 2

Il differimento e la sospensione delle pene detenti-
ve, di cui agli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941,
non possono essere ordinati neppure per i militari ap-
partenenti, nel momento in cui hanno commesso il
reato, o successivamente destinati a un corpo di opera-
zione o di spedizione militare, o che comunque si trovino in zona di operazioni.

Tuttavia il Ministro da cui dipende il militare con-
dannato, o il comandante della Grande Unità presso la
quale è costituito il tribunale che ha emesso la sentenza,
o un comandante di Unità superiore, possono ar-
dinare, sentito il procuratore militare dello stesso tri-
bunale, che sia differita o sospesa l'esecuzione delle
pene detentive temporanee di qualsiasi durata inflit-

Comunale dell'Agricoltura la quantità totale prodotta
e il luogo dove essa rimane custodita a sua cura e sotto
la sua personale responsabilità.

Art. 4

Il Comitato Comunale dell'Agricoltura nell'accer-
tare e nel registrare la produzione denunziata, stabi-
lirà la quantità di destinare alla vendita.

Art. 5

I prodotti vincolati dovranno essere venduti a prezzi,
che saranno successivamente fissati agli Enti; ed
alle persone che saranno a ciò autorizzati da questo
Ministero.

Art. 6

Il precedente articolo 5 si applica anche ai prodotti
di cui all'art. 1 che alla data del presente decreto
produzion abbiano già trasferito o si siano impegnati
a trasferire ad altra persona, in conseguenza:

a) il produttore ed ogni successivo alienante ha
l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di
sua residenza le generalità e la residenza dell'acquirente,
nonché il genere, la quantità ed il prezzo del pro-
dotto alienato;

b) l'acquirente ha l'obbligo di dichiarare all'U.
P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e
la residenza del venditore nonché il genere, la quan-
tità ed il prezzo del prodotto acquistato;

c) chiunque attualmente detenga a qualsiasi titolo
il prodotto ha l'obbligo di procedere presso l'U.P.S.E.A.
del Comune in cui esso si trova alla stessa di-
chiarazione di cui alla lettera b) e di indicare il luogo
dove dovrà custodirsi a sua cura e responsabilità e te-
nere a disposizione dell'Autorità, p.e. le vendite di cui
all'art. 5;

d) i prezzi applicati alle vendite di cui all'art. 5
saranno applicabili anche alle vendite precedenti, e le
parti interessate dovranno diramare tra loro le rimborsi
delle eventuali differenze.

Art. 7

Ogni altra contraria disposizione è abrogata.

te ai militari appartenenti o successivamente destinati a corpi di spedizione o spedizione militare.

Art. 2

Ferme restando l'art. 84 dell'ordinamento giudiziario militare e l'art. 4 del R. D. L. 29 luglio 1943, n. 668, la convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari potrà essere disposta anche per ordine dei comandanti di presidio militare che rivestano il grado di ufficiale generale, sempre che nei limiti del presidio non risieda un comando di divisione o di altra maggiore unità; tale convocazione potrà, inoltre, essere disposta:

- da i comandanti di squadra navale, o di altra maggiore unità;
- da i comandanti in capo dei dipartimenti militari marittimi;
- dal comandante di unità aerea, di zona o di aeronautica quando si tratta di militari da essi dipendenti, eccetto i casi nei quali è prevista la competenza dei tribunali di bordo.

Art. 3

Il presente bando entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione che avrà luogo mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Del Comitato Nazionale, 31 maggio 1944.

M E S S E

BANDO del 1 giugno 1944, n. 27.
Abrogazione del bando 29 marzo 1493.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando 1 ottobre 1943 con il quale viene delegato al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra;

Visti gli artt. 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordinatio.

Art. 1

Il bando 29 marzo 1943, concernente l'applicazione della legge penale militare di guerra, è abrogato.

Art. 2

Il presente bando ha effetto retroattivo a decorrere dal 29 marzo 1943.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Del Comitato Nazionale, 11 giugno 1944.

M E S S E

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lushi C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordine che i decreti sottostanti divengono operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Edizione e vendita dei giornali.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.

Visto il bando 1 ottobre 1943 con il quale viene delegato al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra.
Visti gli art. 17 e 20 del codice penale militare di guerra.

Ordinamento

Art. 1

Il bando 29 marzo 1943, concernente l'applicazione della legge penale militare di guerra, è abrogato.

Art. 2

Il presente bando ha effetto retroattivo a decorrere dal 29 marzo 1943.
Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Il Comitato Superiore, 31 maggio 1944

M E S S E

grado di ufficiale generale, sempre che nei limiti del presidio non risieda un comando di divisione o di altra maggiore unità; tale convocazione potrà, inoltre, essere disposta:
- dai comandanti di squadra navale, o di altra maggiore unità;
- dai comandanti in capo dei dipartimenti militari marittimi;
- dal comandante di unità aerea, di zona o di aeronautica, quando si tratta di militari da essi dipendenti, eccetto i casi nei quali è prevista la competenza dei tribunali di bordo.

Art. 4

Il presente bando entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione che avrà luogo mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Il Comitato Superiore, 31 maggio 1944

M E S S E

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoridicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 10 giugno 1944.

M. S. L U S H
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 18 del 12-4-1944.

Sblocco degli esercizi per liquori.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Febbricazione e vendita dei gioiattoli.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 10-5-1944.

Sblocco delle profumerie alcoliche.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni "Le Assicurazioni d'India".

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944
 Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni - *Provincia*

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944
 Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali - *La Vittoria*

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944
 Nomina del Commissario della Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944
 Nomina del Commissario per la Unione Subalpina

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944
 N. 134
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del 31-5-1944
 Purgazione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 3 febbraio 1944
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944
 Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 15 maggio 1944
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944
 Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 18 maggio 1944
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944
 Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944
 Costituzione della carica di Commissario dell'Istituto

1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 15 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944.

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 18 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944.

Cessazione della carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali «La Vittoria».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della «Compagnia di Assicurazioni di Milano».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della «Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario per la «Unione Sibal-pina di Assicurazioni».

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 33 del 3-6-1944.

Annuncio rotatorio delle lane di lana e di cotone prodotte nel 1944.

20-6-1944 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO ITALIANO (serie seconda) - N. 88

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 52 del 31 maggio 1944.

Variazione negli statuti di provvisione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

DEC. DEL PRES. DEL CONS. DEI MINISTRI 2 giugno 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 giugno 1944.

TESTA DOMENICO, *presente*

Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per la purificazione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

REGIO DECRETO 2 giugno 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 34 del 6 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la purificazione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

Litotipografia M. Sordani - Salerno

① Major Reakes. ①

② Agric. S.C. att. Major Inherland.

I spoke to E.C. on this, explaining the position and he agreed that the publication of General Orders will have to be reviewed in appropriate cases.

The issue of large numbers of the "Cognate Officials" in an attempt to reach low levels of the population would be useless — they would not be read anyhow.

Sec. Comm. would like to discuss with Lt. Col. Hartmann.

Diffield White Major
29 Jun. 64

J.H. 29/6.

②

Will draft a notice for approval of Exec Comm. + then submit to Legal S.C. for comments + legal O.K. Then print in poster form.

W. P. S. II

P/A
mechanical
J.H. 29/6

288
27 JUN 1944

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Agriculture Sub-Commission
APO 394

JRES/sca 174

10020/AGR

27 June 44

SUBJECT: Indorsements of Italian Decrees

TO : R. C. & M. G. Section; thru Economic Section.

1. Herewith copies of Bassetta Ufficiali of 24 Jan 44 containing decrees which should be made effective by indorsement at the earliest possible moment, viz;

- a. Extension of Agrarian contracts terminating before 31 Dec 44 (page 223).
- b. Control of blocking of cereal and legumes of the crop of 1944 (page 224).

2. It is estimated that 20,000 copies of each of the above indorsements will be urgently required in the present Military Government territories. | ?

W. A. HANSON
Lt. Colonel
Director
Agriculture Sub-Commission

Copy to: Economic Section

See 183

plk 11/6
Agreement preparing.
advertisement for publication
will submit to members of the Army
at Royal & Staff approval
plk 17

3578

SERIE SPECIALE
Anno 85 - Numero 36

UFFICIALE



GAZZETTA

D'ITALIA

DEL REGNO

REPUBBLICA DI NORMA NEI
DIRITTI DI MERCEDICI E TABAC

Salerno, sabato 24 giugno 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVI HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTI PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI:		ALLA PARTI SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 120
Abb. semestrale	L. 100	Abb. semestrale	L. 60
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 30
Abb. mensuale	L. 25	Abb. mensuale	L. 15

Al solo - BOLLETTINO DELL'ESTRAZIONE: (sostegge titoli, obbligazioni, cartelle)

Abbonamenti annui	L. 300
Abbonamenti semestrali	L. 150
Abbonamenti trimestrali	L. 75
Abbonamenti mensili	L. 37,50

Altri prezzi - Privati - Part. addizionali

Per gli annunci da inserire nella Gazzetta Ufficiale, si seguono le norme riportate nella lista della parte seconda. La Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Cepivolgi della Provincia del Regno. Le inserzioni nella parte II della Gazzetta Ufficiale, si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 615877 intestato all'Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 34 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 31 maggio 1944, la congiunzione "e" che si legge tra le parole "3 gennaio 1935" e "dopo di cui", nel secondo rigo dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 maggio 1944 n. 136, deve intendersi sostituita dalla congiunzione "o" a sostituire le parole "ul bilancio passato dal Ministero delle Finanze, su base del Ministero di Grazia e Giustizia" che si leggono negli ultimi tre righi dell'art. 53 dello stesso R. decreto-legge, devono intendersi sostituite dalle seguenti: "nello stato di provvisione della posta del Ministero di Grazia e Giustizia". Nel numero 34 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 6 giugno 1944, dopo le parole "nello stato di provvisione delle spese contenute nell'art. 9 del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, debbono intendersi invece le altre" del Ministero delle Finanze.

Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio
Pag. 302

Provvidenze a favore di notai in esercizio la cui sede trovavasi in territorio occupato dal nemico
Pag. 303

Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944
Pag. 304

Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944
Pag. 305

BANDI

Abrogazione del bando n. 11, differimento e sospensione delle prove, competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari
Pag. 306

Abrogazione del bando 20 marzo 1943
Pag. 307

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Altesio
Pag. 308

LEGGI E DECRETI

ALL. ANNO	1. 200	ALL. ANNO	1. 400
PRODOTTO	1. 150	PRODOTTO	1. 320
TR. BASTIARDI	1. 30	TR. BASTIARDI	1. 100
		TR. BASTIARDI	1. 100

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » sottogruppi di titoli, obbligazioni, ecc. ecc.

Abbonamento annuo
 in fascicolo - Prezzi vari raddoppiati
 in fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella lista della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi della Provincia del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6 19877 intestato Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

- R. DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1944, n. 144
Proroga del limite di età per l'esercizio delle professioni di notai
 Pag. 223
- R. DECRETO-LEGGE 28 maggio 1944, n. 165
Provvidenze a favore di notai in esercizio in cui sede trovano in territorio occupato dal nemico
 Pag. 224
- R. DECRETO-LEGGE 29 giugno 1944, n. 186
Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944
 Pag. 225
- R. DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1944
Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944
 Pag. 224

B A N D I

- R. DECRETO 28 gennaio 1944, n. 28
Abrogazione del bando n. 1 differimento e sospensione delle prove; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari
 Pag. 226
- R. DECRETO 29 giugno 1944, n. 27
Abrogazione del bando 29 marzo 1943
 Pag. 226
- Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleanza
 Pag. 226

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 143.
Modifica dell'art. 24 del R. Decreto 3 febbraio 1923, n. 422 e delle successive variazioni, sulla competenza degli Ingegneri Capi del Genio Civile per i lavori di somma urgenza.

VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 70 del Regolamento approvato con R. Decreto 25 maggio 1895, n. 350, sulla contabilità e collaudazione dei lavori di competenza del Ministero

ERRATA CORRIGE

Nel numero 32 della Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale, pubblicato il 31 maggio 1944, la congiunzione « e », che a legge, tra le parole « 4 gennaio 1925 » e « dopo di cui », nel secondo rigo dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 maggio 1944 n. 134, deve intendersi sostituita dalla congiunzione « o », inoltre le parole « il lancia passato del Ministero delle Finanze, in forza del Ministero di Grazia e Giustizia », che si leggono negli ultimi tre righe dell'art. 53 dello stesso R. decreto-legge, devono intendersi sostituite dalla seguente: « nello stato di provvisoria della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia ».

Nel numero 34 della Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale, pubblicato il 6 giugno 1944, dopo le parole « sullo stato di provvisoria della spesa contenute nell'art. 9 del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, debbono intendersi inserite le altre » del Ministero delle Finanze, rubrica « ed alle parole » dei mandati di ammissione e di disposizione », contenute nella stesso articolo, debbono intendersi inserite le seguenti: « degli ordini di accreditamento ».

S O M M A R I O
LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 143.
Modifica dell'art. 24 del R. Decreto 3 febbraio 1923, n. 422 e delle successive variazioni, sulla competenza degli Ingegneri Capi del Genio Civile per i lavori di somma urgenza
 Pag. 221

dei LL. PP. in base al quale, in casi di somma urgenza, gli Ingegneri Capo del Genio Civile furono autorizzati a disporre l'immediata esecuzione di lavori fino alla concorrenza di L. 5.000;

Visto l'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1943 n. 422 col quale il detto limite fu elevato a L. 15.000;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 646, col quale il limite indicato fu successivamente elevato a L. 50.000;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei LL. PP., di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive variazioni è sostituito dal seguente:

Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'Ingegnere Capo del Genio Civile potrà disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di Lire 300.000.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale - sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dei LL. PP., proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Berlino il 9 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - TARCHIANI - QUINTERI

Il Guardasigilli - ARANGIO-RUIZ

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa della guerra;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953; Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Interno e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In deroga all'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, i nota: che compiono il 75° anno di età posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, qualora ne facciano domanda, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, a continuare l'esercizio professionale fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2

Il Ministro di Grazia e Giustizia può, in ogni tempo, promuovere il decreto reale di dispensa dei nota: autorizzati, ai sensi dell'articolo precedente, a continuare l'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Fatto a Berlino il 9 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIO-RUIZ - QUINTERI

Il Guardasigilli - ARANGIO-RUIZ

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

R. DECRETO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 145.

Provvidenze a favore di nota: in esercizio la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Interno e delle Finanze

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In deroga all'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, i notaî che compiono il 75° anno di età posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, qualora ne facciano domanda, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, a continuare l'esercizio professionale fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2

Il Ministro di Grazia e Giustizia può, in ogni tempo, promuovere il decreto reale di dispensa dei notaî autorizzati, ai sensi dell'articolo precedente, a continuare l'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Fatto in Roma il 20 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANCIO RUIZ - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANCIO RUIZ

Approvato alla Corte dei Conti, addì 21 giugno 1944. Res. Tribunale n. 1471/1 - Roma

R. DECRETO LEGGE 25 maggio 1944, n. 145. Providenze a favore di notaî in esercizio in cui sede trovansi in territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la Legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326; Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Ritenuto che si versa in istato di necessità, per cause di guerra;

n. 646, col quale il limite suddichato fu successivamente elevato a L. 50.000.

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa della guerra;

Senonchè il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei LL. PP., di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive variazioni è sostituito dal seguente:

Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'Ingegnere Capo del Censo Civile potrà disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di Lire 300.000.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale - sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dei LL. PP., proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto in Roma il 19 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - TARCHIANI - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANCIO RUIZ

Approvato alla Corte dei Conti, addì 29 giugno 1944. Res. Tribunale n. 1471/1 - Roma

R. DECRETO LEGGE 19 maggio 1944, n. 144. Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, recante norme per il conferimento dei posti notarili;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia,
di concerto con i Ministri delle Finanze e dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I notai in esercizio, la cui sede trova in territorio occupato dal nemico, potranno, per la durata dell'attuale stato di guerra, essere autorizzati, su loro domanda, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, ad esercitare temporaneamente anche in soprannumero, in una sede compresa nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorso due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - del R. decreto col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede originaria del notaio.

Entro il mese successivo i notai come sopra autorizzati dovranno riprendere l'esercizio professionale nella loro sede originaria, la mancanza saranno loro applicate le sanzioni di cui agli Artt. 30 e 34 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 58 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914 n. 1326.

Art. 2

I notai autorizzati ad esercitare in altra sede dovranno, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, curare la registrazione, senza spese, del decreto stesso, ai sensi dell'art. 18, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, adempire alle altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citato articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea.

Detto termine, per gravi e giustificati motivi, può essere prorogato dal Ministro di Grazia e Giustizia, di altri giorni 30.

La cauzione prestata per la sede originaria vale, a tutti gli effetti, anche per la sede temporanea.

Art. 3

Il Ministro di Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Osserviamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Sentito il Consiglio dei Ministri

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO - ARANGO-RUIZ - QUINIERI - ACCISIO

Vice

Il Guardasigilli ARANCIO-DETTI

Disegnato dal Senato del Regno, sala di giugno 1944, n. 146, fascicolo n. 1 e 2, p. 2, n. 146.

R. DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 146.
Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 895;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1727;

Visti gli artt. 2 e 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, modificato con R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 859;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 218;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di intesa con Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I contratti agrari di affitto dei fondi rustici...

anche in soprannumero, in una sede compresa nel territorio restituito all'amministrazione del Governo Italiano.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - del R. decreto col quale verrà riassunta dal Governo Italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede originaria del notaio.

Entro il mese successivo i notai come sopra autorizzati dovranno riprendere l'esercizio professionale nella loro sede originaria, in mancanza saranno loro applicate le sanzioni di cui agli Artt. 30 e 34 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 58 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914 n. 1326.

Art. 2

I notai autorizzati ad esercitare in altra sede dovranno, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, curare la registrazione, senza spese, del decreto stesso, ai sensi dell'art. 18, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, adempiere alle altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citato articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea.

Detto termine, per gravi e giustificati motivi, può essere prorogato dal Ministro di Grazia e Giustizia, di altri giorni 30.

La cauzione prestata per la sede originaria vale, a tutti gli effetti, anche per la sede temporanea.

Art. 3

Entro un mese della cessazione dell'autorizzazione temporanea, i notai dovranno depositare nell'Archivio Notarile competente, il sigillo, i repertori, i registri e gli atti ricevuti nel distretto in cui è compresa la sede temporanea.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

R. DECRETO LEGGE 3 giugno 1944, n. 146.
Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 895;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1727;

Visti gli artt. 2 e 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, modificato con R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 859;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 218;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di intesa coi Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I contratti agrari di affitto dei fondi rustici, di mezzadria e di colonia parziaria, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che abbiano scadenza entro il 31 dicembre 1944, sono prorogati di diritto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima, per il periodo di un anno di scadenza.

La preroga non è dovuta nei casi di grave inadempimento contrattuale.

Art. 2

Alla proroga di cui all'articolo che precede il conduttore avente diritto può rinunciare.

La rinunzia, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.

Art. 3

La proroga non ha luogo quando si tratti di piccolo fondo fittato o dato a mezzadria o colonia parziaria per ragioni di servizio militare del proprietario o di altro avente diritto e questi dichiara di volerlo coltivare direttamente.

Art. 4

I procedimenti di rilascio di immobili per risoluzione dei contratti in corso ed i procedimenti di sfratto, qualunque sia lo stato di essi, come anche le sentenze definitive non ancora eseguite, cessano di avere efficacia in dipendenza della proroga di cui all'art. 1 sino alla cessazione della proroga stessa.

Sono esecutati dalla dichiarazione di inefficacia, da che al precedente comma, i procedimenti promossi per inadempimento contrattuale e le sentenze definitive che per detto inadempimento abbiano pronunciato la risoluzione del contratto.

Art. 5

Ove l'inadempimento consista nel mancato pagamento del canone, il conduttore che paghi le somme dovute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al beneficio della proroga, tranne che la sentenza definitiva, che ha pronunciato la risoluzione del contratto, abbia avuto esecuzione.

Art. 6

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sarà nominata una commissione per i contratti agrari, composta di non meno di sette e non più di dodici membri, scelti dal Presidente del Consiglio fra persone specialmente competenti, rappresentanti tutte le categorie e gli interessi relativi.

Tale commissione, presieduta dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, avrà il compito di studiare i contratti agrari ed i problemi inerenti e rimarrà in funzione finché sarà necessario per dare al Ministro il suo parere su tutte le questioni riferenti tali contratti,

Il Ministro preponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Napoli, il 23 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BASOGGIO - GULEO - ALDESIO - ARANGIO RUIZ -
QUINTERI - DI NAPOLI

VINE

Il sottosegretario ARANGIO RUIZ

*Regolato dal Capo del Gabinetto il 23 giugno 1944.
Approvato il 14/6/44 - FIAMM.*

DECRETO MINISTERIALE 19 GIUGNO 1944
Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943 n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1943 sulla disciplina della raccolta e dell'approvvigionamento di semi secchi di leguminose, cereali minori ed altri prodotti;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1943 sulla determinazione delle tratteute di cereali e delle fave sementiere sulla produzione 1943;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1943 che disciplina la razionazione dei cereali trattiene per consumo familiare ed aziendale;

Viste le ordinanze n. 1 - 13 - 16 del Commissario generale per l'Alimentazione rispettivamente in data 24 settembre 1943 - 23 dicembre 1943 - 28 dicembre 1943;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944 n. 63 che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Commissario generale per l'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245 relativo alle penalità per il mancato conferimento dei cereali in genere;

Il Contraddittorio ARANGIO RUIZ

Ministero delle Finanze del Regno, add. 15 giugno 1944, legge
10 giugno 1944 n. 1071 - articolo 1.

DECRETO MINISTERIALE 19 GIUGNO 1944 Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943 n. 397,
tecniche disposizioni per la disciplina del raccolto e
tratticole 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1943 sulla
disciplina della raccolta e dell'approvvigionamento di
semi secchi di leguminose, cereali minori ed altri pro-
dotti;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1943 sulla
determinazione delle tratte di cereali e delle fave
consentite sulla produzione 1943;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1943 che
disciplina la razionazione dei cereali tratti per
consumo familiare ed aziendale;

Viste le ordinanze n. 1 - 13 - 16 del Commissario
generale per la Alimentazione rispettivamente in data
24 settembre 1943 - 23 dicembre 1943 - 28 dicem-
bre 1943;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944 n. 63
che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Mini-
stero dell'Agricoltura e Foreste del Commissariato Ge-
nerale per l'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245 re-
lativo alle penalità per il mancato conferimento dei
cereali in genere;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944 per la
disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del rac-
colto 1944;

Ritenuto indispensabile disporre per la disciplina di
vincolo di altri cereali, delle fave secche e dei semi
secchi di leguminose:

Decreta:

Art. 1

Sono sottoposti alla disciplina di vincolo i seguenti
prodotti da chiunque e per qualsiasi titolo detenuti:

Art. 4

I procedimenti di rilascio di immobili per risolu-
zione dei contratti in corso ed i procedimenti di sfratto,
qualunque sia lo stato di essi, come anche le sentenze
definitive non ancora eseguite, cessano di avere effi-
cacia in dipendenza della proroga di cui all'art. 1 sino
alla cessazione della proroga stessa.

Sono recettate dalla dichiarazione di inefficacia,
di cui al precedente comma, i procedimenti promossi
per inadempimento contrattuale e le sentenze defi-
nitive che per detto inadempimento abbiano pronun-
ziato la risoluzione del contratto.

Art. 5

Ove l'inadempimento consista nel mancato paga-
mento del canone, il conduttore che paghi le somme
dovute entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ha diritto al beneficio
della proroga, tranne che la sentenza definitiva, che
ha pronunciato la risoluzione del contratto, abbia vi-
vuto esecuzione.

Art. 6

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto sarà nominata una commissione per i contratti
agari, composta di non meno di sette e non più di
dieci membri, scelti dal Presidente del Consiglio fra
persone specialmente competenti, rappresentanti tutte
le categorie e gli interessi relativi.

Tale commissione, presieduta dal Ministro dell'A-
gricoltura e delle Foreste, avrà il compito di studiare
i contratti agrari ed i problemi inerenti e tumarsi in
funzione finché sarà necessario per dare al Ministro il
suo parere su tutte le questioni riflettenti tali contratti.

Art. 7

Ogni disposizione non compatibile con le presenti
norme è abrogata.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno -
serie speciale - ed ha effetto dalla annata locataria in
corso.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per
la conversione in legge.

granturo, semi segale, riso, e semi secchi di fave, lenticchie, ceci, piselli, fagioli.

Art. 2

E' vietato qualsiasi trasferimento dei suddetti prodotti sotto qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, eccettuata la vendita per quanto detto nell'articolo 5.

Art. 3

Ciascun produttore dovrà, ultimato il raccolto, far registrare in un apposito registro presso il Comitato Comunale dell'Agricoltura la quantità totale prodotta e il luogo dove essa rimane custodita a sua cura e sotto la sua personale responsabilità.

Art. 4

Il Comitato Comunale dell'Agricoltura nell'attendere e nel registrare la produzione denunziata, stabilirà la quantità da destinare alla vendita.

Art. 5

I prodotti vincolati dovranno essere venduti ai prezzi, che saranno successivamente fissati agli Enti ed alle persone che saranno a ciò autorizzati da questo Ministero.

Art. 6

Il precedente articolo 5 si applica anche ai prodotti di cui all'art. 1, che alla data del presente decreto i produttori abbiano già trasferito o si siano impegnati a trasferire ad altra persona, in conseguenza:
a) il produttore ed ogni successivo alienante ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza dell'acquirente nonché il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto alienato;

b) l'acquirente ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza del venditore nonché il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto acquistato;

c) chiunque attualmente detenga a qualsiasi titolo i prodotti ha l'obbligo di procedere presso l'U.P.S.E.A. del Comune al cui caso si trovano alla stessa di-

Art. 8

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Roma, il 19 giugno 1944.

IL MINISTRO
GIULIO

Registrazione alla Corte dei Conti, n. 30 presso l'Uff. Seg. Istruttoria n. 307/2 - ROMA.

BANDI

BANDO del 26 maggio 1944, n. 26.
Abrogazione del bando n. 1; differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinaria.

NON MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;
Viste l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate in data 30 settembre 1943, n. 187, con il quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visto l'art. 1 del bando 1 ottobre 1943, n. 6;
Visti gli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1943;
Visti gli articoli 1 e 2 del bando 1 ottobre 1941;
Visto il bando 4 ottobre 1943, n. 1, contenente norme relative alla convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari ed all'aggravamento delle pene per taluni reati militari;

Ordiniamo:
Art. 1
Il bando 4 ottobre 1943, n. 1 è abrogato.

Art. 2
Il differimento e la sospensione delle pene detentive di cui agli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941, non possono essere ordinati, neppure per i militari ap-

BANDI

BANDO del 26 maggio 1944, n. 26.
Abrogazione del bando n. 1; differimento e sospensione delle pene, competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;
Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate in data 30 settembre 1943, n. 187, con il quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visto l'art. 1 del bando 1 ottobre 1943, n. 6;
Visti gli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941;
Visti gli articoli 1 e 2 del bando 1 ottobre 1941;
Visto il bando 4 ottobre 1943, n. 3, contenente norme relative alla convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari ed all'aggravamento delle pene per taluni reati militari;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 4 ottobre 1943, n. 1 è abrogato.

Art. 2

Il differimento e la sospensione delle pene detentive, di cui agli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941, non possono essere ordinati neppure per i militari appartenenti, nel momento in cui hanno commesso il reato, o successivamente destinati a un corpo di operazioni e di spedizione militare, e che comunque si trovino in zona di operazioni.

Tuttavia il Ministro di cui dipende il militare condannato, o il comandante della Grande Unità presso la quale è costituito il tribunale che ha emesso la sentenza, o un comandante di Unità superiore, possono ordinare, sentito il procuratore militare dello stesso tribunale, che sia differita o sospesa l'esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata inflitte.

Ciascun produttore dovrà versare il raccolto, far registrare in un apposito registro presso il Comitato Comunale dell'Agricoltura la quantità totale prodotta e il luogo dove essa rimane custodita a sua cura e sotto la sua personale responsabilità.

Art. 4

Il Comitato Comunale dell'Agricoltura nell'accreditare e nel registrare la produzione denunziata, stabilirà la quantità da destinare alla vendita.

Art. 5

I prodotti menzionati dovranno essere venduti ai prezzi, che saranno successivamente fissati agli Enti ed alle persone che saranno a ciò autorizzati da questo Ministero.

Art. 6

Il precedente articolo 5 si applica anche ai prodotti di cui all'art. 1, che alla data del presente decreto i produttori abbiano già trasferito o si siano impegnati a trasferire ad altra persona. In conseguenza:

a) il produttore ed ogni successivo alienante ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza dell'acquirente nonché il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto alienato;

b) l'acquirente ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza del venditore nonché il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto acquistato;

c) chiunque attualmente detenga a qualsiasi titolo i prodotti ha l'obbligo di procedere presso l'U.P.S.E.A. del Comune in cui essi si trovano alla stessa dichiarazione di cui alla lettera b) e di indicare il luogo dove dovrà custodirsi a sua cura e responsabilità e tenerli a disposizione dell'Autorità per le vendite di cui all'art. 5;

d) i prezzi applicati alle vendite di cui all'art. 5 saranno applicabili anche alle vendite precedenti, e le parti interessate avranno diritto tra loro ai riscontri ed alle eventuali differenze.

Art. 7

Ogni altro contrario disposizione è abrogata.

te ai militari appartenenti o successivamente destinati a corpi di operazione o spedizione militare.

Art. 3

Ferme restando l'art. 84 dell'ordinamento giudiziario militare e l'art. 4 del R. D. L. 29 luglio 1943, n. 668, la convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari potrà essere disposta anche per ordine dei comandanti di presidio militare che rivestano il grado di ufficiale generale, sempre che nei limiti del presidio non risieda un comando di divisione o di altra maggiore unità: tale convocazione potrà, inoltre, essere disposta:

da i comandanti di squadra navale, o di altra maggiore unità;

da i comandanti in capo dei dipartimenti militari marittimi;

dal comandante di unità aerea, di zona o di aeronautica, quando si tratta di militari da essi dipendenti, eccetto i casi nei quali è prevista la competenza dei tribunali di bordo.

Art. 4

Il presente bando entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione che avrà luogo mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Del Consiglio Supremo, 26 maggio 1944

M. E. S. S. E.

**BANDO del 1 giugno 1944, n. 27
Abrogazione del bando 29 marzo 1943**

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE

CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando 1 ottobre 1943 con il quale viene delegato al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinenti alla legge ed alla procedura militare di guerra;

Visti gli art. 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 29 marzo 1943, concernente l'applicazione della legge penale militare di guerra, è abrogato.

Art. 2

Il presente bando ha effetto retroattivo a decorrere dal 29 marzo 1943.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Del Consiglio Supremo, 11 giugno 1944

M. E. S. S. E.

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoscritti divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 10 giugno 1944

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944

Fabbricazione e vendita dei giocattoli.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del

Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra; Visti gli artt. 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 29 marzo 1943, concernente l'applicazione della legge penale militare di guerra, è abrogato.

Art. 2

Il presente bando ha effetto retroattivo a decorrere dal 29 marzo 1943. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Del Comando Supremo, 21 maggio 1944.

M E S S E

grado di ufficiale generale, sempre che nei limiti del presidio non risieda un comando di divisione o di altra maggiore unità: tale convocazione potrà, inoltre, essere disposta:

da comandanti di squadra navale, o di altra maggiore unità;
da comandanti in capo dei dipartimenti militari marittimi;

dal comandante di unità aerea, di zona o di aeronautica, quando si tratta di militari da essi dipendenti, eccetto i casi nei quali è prevista la competenza dei tribunali di bordo.

Art. 4

Il presente bando entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione che avrà luogo mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Del Comando Supremo, 20 maggio 1944.

M E S S E

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordine che i decreti sottoscritti divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 10 giugno 1944.

M. S. L U S H
GENERALE DI BRIGATA

Commissario Esecutivo
per il Commissariato Capo

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 18 di
12-4-1944.

Sblocco degli estratti per liquori.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del
6-5-1944.

Fabbricazione e vendita dei giocattoli.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del
10-5-1944.

Sblocco delle profumerie alcoliche.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 di
20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Previdentia ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia di Assicurazioni di Milano ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario per la « Unione Sub-

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944.
N. 134.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 42 del 31-5-1944.

Puntuazione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 3 febbraio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 15 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944.

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 18 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. N. 29 del
20-5-1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del
maggio 1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del
20-5-1944

Nomina del Commissario della « Compagnia di Assicurazioni di Milano ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del
20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del
20-5-1944

Nomina del Commissario per la « Unione Sibalana di Assicurazioni ».

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 33 del
3-6-1944.

Ammissio totalitario delle lane di tosa e di conca, prodotte nel 1944.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 15 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27
maggio 1944

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 18 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27
maggio 1944

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 12 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27
maggio 1944

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27
maggio 1944

Cassazione della carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

226

246.104 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA (parte speciale) - N. 26

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944

Publicato nella Gazzetta Ufficiale N. 32 del 31 maggio 1944.

Variazione negli statuti di pretensione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Agenda Autonomas Statale della Strada

DEC. DEL PRES. DEL CONS. DEI MINISTRI 2

giugno 1944

Publicato nella Gazzetta Ufficiale N. 34 del 6 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

REGIO DECRETO 2 giugno 1944

Publicato nella Gazzetta Ufficiale N. 34 del 6 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

TESTA DOMENICO, preside

Luotipografo M. Spadafora - Salerno

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.G. & N.G. SECTION
APO 394

142

Ref/280/172/CA

27 June 1944

SUBJECT: Enforcement of Italian Legislation.

TO : Admin. Sect. (for Legal Sub-Comm.)

Reference telephone conversation the Agriculture Sub-Commission have confirmed that they desire the undersigned Italian decrees made effective by enforcement as and when published in the Gazzetta Ufficiale.

- a. Blocking of farms of certain cereals and dried legume seeds. ✓
- b. Tool assessing.
- c. Control of threshing and shelling.
- d. Rent and lease freezing. -

3371

HENRIAN R. FISKE
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

171

Copy to:
Admin. Sect. (for Agriculture Sub-Comm.) (your 100020/ACR of 26 June 44 refers.)

JMR/JR

11A

288
27 JUN 1944
2

17

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Agriculture Sub-Commission.
APO 394.

RGS/wht

10020/AGR


26 June 1944

SUBJECT: Endorsement of Italian Legislation.

TO : Civil Affairs Branch.

1. Reference telephone conversation this date (Majors Reakes - Sutherland), it is requested that immediate steps be taken to make effective by endorsement, the following Decrees:

- a. Blacking on farms of certain cereals and dried legume seeds.
- b. Wool amassing.
- c. Control of threshing and shelling.
- d. Rent and lease freezing.



W. A. HARTMAN
Lt. Colonel
Director

Dist:
Economic Section

JFK

W. A. Hartman

3375

HEADQUARTERS
ALLIANCE CONTROL COMMISSION
E.C. & E.C. SECTION
APO 394

170

Ref/288/170/DA

19 June 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 34 and 35 of 6 & 10 June 44 respectively.
TO : Admin. Section (for Legal Sub-Commission)

1. Reference your letters ACC/288/L of 15 June 44 it is requested that E.D.L. No. 141 and E. Decree of 1 June 44 be included in the endorsement.
2. Finance Sub-Commission request that republication of E.D.L. Nos 157 and 158 in Gazzetta Ufficiale No. 34 be postponed pending receipt of further information.

ple

HORMAN R. FISKE
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

Copy to:
Economic Section.

JUR/JR

1/A
3874

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION 11 JUN 1944
ECONOMIC SECTION
APO 394

NWHR/SES

ES/TB

19 June 44

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale Nos. 34 & 35 of 6 & 10 June 1944.

TO : Executive Commissioner (C. A. Branch).

Reference: Legal Sub-Commission letter AOC/4010/L dtd 13 Jun 44.

1. Finance Sub-Commission requests that republication of R.D.L. Nos. 137 and 138 of Gazzetta Ufficiale No. 34 be postponed pending receipt of further information.

2. Finance Sub-Commission requests that R.D.L. No. 141 and R. Decree of 1 Jun 44 in Gazzetta Ufficiale No. 35 be included in the endorsement.

3. Returns from all other Sub-Commissions of this Section are nil.

L. W. Wood Smith
Capt R.A.

for D. S. ADAMS
Colonel, C. E.
Executive Officer
Economic Section

see 170.

1/3 19/4

3377

16 JUN 1944 288

Epic Lamm

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

Subject: Distribution List for Gazette Official

To :	APRA MDS Legal Advisor	1
	GRM MEF Civil Affairs Branch	1
	Chief Legal Advisor	1
	SLO HQ ASD 5th Army	1
	SLO HQ ASD 6th Army	1
	RC Region 1	1
	RCLO (Thru RC) Region 1	1
	RC Region 2	1
	RCLO (Thru RC) Region 2	1
	RC Region 3	1
	RCLO (Thru RC) Region 3	1
	RC Region 4	1
	RCLO (Thru RC) Region 4	1
	RC Region 5	1
	RCLO (Thru RC) Region 5	1
	RC Region 6	1
	RCLO (Thru RC) Region 6	1
	RC Region 7	1
	RCLO (Thru RC) Region 7	1
	Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
	Deputy Chief Commissioner	1
	Vice President Admin Section	1
	Vice President Economic Section	1
	Executive Commissioner (for RC & MEG)	1
	Joint Directors, Political Section	1
	Army Sub-Commission Adv Hq	1
	Army Sub-Commission Main Hq Lequile	1
	Navy Sub-Commission	1
	Air Sub-Commission	1
	Communications Sub-Commission	1
	War Material Disposal Sub-Commission	1
	Labor Sub-Commission Rear	1
	Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
	Finance Sub-Commission Rear	1
	ARO HQ ACC	1
	Information Division Hq ACC	1
	(1 for Reference Library)	
	2 Library of U.S. Congress	
	ACC Legal Liaison Officer	3
	c/o First President Court of	
	Appeal, C.S. 411	
		1
		1
		1



DISTRIBUTION
Echn. Sec - 1
P.R.O. - 1
Sec. Gen - 1

PJK 16/6

V-1224

2003

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

HEADQUARTERS
16 JAN 68

RC Region 3	10
RCLO (Thru RC) Region 3	10
RC Region 4	11
RCLO (Thru RC) Region 4	11
RC Region 5	11
RCLO (Thru RC) Region 5	11
RC Region 6	11
RCLO (Thru RC) Region 6	11
RC Region 7	11
RCLO (Thru RC) Region 7	11
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	12
Deputy Chief Commissioner	10
Vice President Admin Section	6
Vice President Economic Section	6
Executive Commissioner (for RC & MS)	2
Joint Directors, Political Section	11
Army Sub-Commission Adm Hq	11
Army Sub-Commission Main Hq Lequile	11
Navy Sub-Commission	11
Air Sub-Commission	11
Communications Sub-Commission	11
Mar Materiel Disposal Sub-Commission	11
Labour Sub-Commission Rear	11
Industry & Commerce Sub-Com Rear	11
Finance Sub-Commission Rear	11
FBO Hq ACC	11
Information Division Hq ACC	1
(1 for Reference Library)	2
2 Library of U.S. Congress	11
ACC Legal Liaison Officer	11
c/o First President Court of	11
Appeal, C.T.A.M.L.	11
" " " " "	
" " " " "	
" " " " "	
" " " " "	
" " " " "	
" " " " "	
" " " " "	
" " " " "	
" " " " "	
" " " " "	
" " " " "	
OSS R & A Branch Hq and Naples	12
ACC Legal Liaison Officer - Taranto	1
Major Sir P M Magnus Commanding O	11
Room 65, Hq ACC Naples	11
Provincial Legal Officer Naples Prov	11
" " " " "	
" " " " "	
" " " " "	
" " " " "	
" " " " "	
" " " " "	
Legal Liaison Officer Brindisi	11
Education Sub Commission (Main)	10

DISTRIBUTION

E.C.W. Sec - 1
 P.R.O. - 1
 Sec. Gen - 1
 Lt. R. B. *Smith* 1
 Col. *Johnson* 1
 File - 1
MP

REAR HEADQUARTERS
ARMED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

167

AC3/4010/L

13 June 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 35 of 10 June 1944.

TO : see Distribution list.

This issue of G.U. contains the following legislation:

Laws and Decrees.

- (a) R. Decree Law 29 July 1944, No. 141. Establishing at the seat of the Government a special Control Section of the Court of accounts of the Kingdom of Italy.
- (b) R. Decree Law 29 July 1944, No. 142. Change of the name of the Ministry of National Education to Ministry of Public Instruction.
- (c) R. Decree 1 June 1944. Appointment of the President to the special Control Section of the Court of accounts of the Kingdom of Italy. (Avv. Luigi MUGNO).
- (d) R. Decree 1 June 1944. Appointment of Secretary General of the Italian Association of the Red Cross. (Don Ugo THEODOLI).

Note : Subcommissions recommending decrees to be included in the incorporation in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Sunday 18 June 1944. The return will be made by subcommission at Salerno direct to the Legal Subcommittee and by subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

At Shackleton Co.
Col. R. UPRIGHT, Colonel
Chief Legal Officer.

16/6 - JK

2-170

REAR ADVISORY BOARD
OFFICE
1000

100/1010/2

13 June 1944

Subject : Warrents Affidavits No. 3 of 3 June 1944.

EC : see distribution list.

This issue of G.O. contains the following legislation:

1. Laws and Decrees.

(1) A. Decree No. 10, 1944, No. 10, 1944, No. 10, 1944. Establishment of a Special Tribunal for the Criminal Jurisdiction to the Refugees.

(2) A. Decree No. 29, 1944, No. 29, 1944, No. 29, 1944. Status of the Industrial Undertakings in accordance with Law No. 2/43.

(3) A. Decree No. 10, 1944, No. 10, 1944, No. 10, 1944. Law No. 10, 1944, No. 10, 1944. The National Security of the State.

(4) Article 12 and 13 of Law No. 2/43. Concerning the Organization of the Militia for road and harbor control by the R. Carabinieri, and

Repealed.

(5) A. Decree No. 154, No. 154, No. 154. Appointment of

Count Carlo Alberto to the office of the Director General of the

Regions of the Kingdom.

(6) A. Decree No. 2, 1944, No. 2, 1944, No. 2, 1944. Appointment of

Count Carlo Alberto to the office of the Director General of the

Regions of the Kingdom.

(7) Decree of the President of the Council of Ministers

of 21 June 1944, No. 25, 1944, No. 25, 1944, No. 25, 1944. Appointment of

Count Carlo Alberto to the office of the Director General of the

character and scope of the above activities for credits allowed to the industrial undertakings in accordance with Law No. 2100.

(a) The Decree of 25 June 1946, No. 2100, published in the Official Journal of the Italian Republic of 27 June 1946, No. 240, is hereby annulled.

(b) The Decree of 25 June 1946, No. 2100, is hereby annulled in its entirety.

(c) The Decree of 25 June 1946, No. 2100, is hereby annulled in its entirety in the part relating to the appointment of the President of the Council of Ministers.

(d) The Decree of 25 June 1946, No. 2100, is hereby annulled in its entirety in the part relating to the appointment of the President of the Council of Ministers.

(e) The Decree of 25 June 1946, No. 2100, is hereby annulled in its entirety in the part relating to the appointment of the President of the Council of Ministers.

(f) The Decree of 25 June 1946, No. 2100, is hereby annulled in its entirety in the part relating to the appointment of the President of the Council of Ministers.

(g) The Decree of 25 June 1946, No. 2100, is hereby annulled in its entirety in the part relating to the appointment of the President of the Council of Ministers.

(h) The Decree of 25 June 1946, No. 2100, is hereby annulled in its entirety in the part relating to the appointment of the President of the Council of Ministers.

(i) The Decree of 25 June 1946, No. 2100, is hereby annulled in its entirety in the part relating to the appointment of the President of the Council of Ministers.

*Cur Jurek...
M. H. HPC...
Chief Legal Officer.*

P.S. This issue concerns the endorsement of the Executive Decree of 25 June 1946, No. 2100, in accordance with the provisions of Law No. 2100.

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 34



GAZZETTA

DEL REGNO

UFFICIALE

D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, martedì 6 giugno 1944

LA PUBBLICAZIONE DEL GOVERNO NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Abb. annuo	L. 200	Abb. semestrale	L. 100
Abb. trimestrale	L. 60	Abb. bimestrale	L. 40
Abb. giornaliera	L. 2	Abb. giornaliera	L. 1

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » sottogetto titoli, obbligazioni, cartelle
 Abbonamento annuo L. 100
 Abbonamento semestrale L. 50
 Abbonamento trimestrale L. 20
 Abbonamento giornaliero L. 1

ALLA PARTE SECONDA

Abb. annuo	L. 120	Abb. annuo	L. 120
Abb. semestrale	L. 60	Abb. semestrale	L. 60
Abb. trimestrale	L. 30	Abb. trimestrale	L. 30
Abb. giornaliera	L. 1	Abb. giornaliera	L. 1

Abbonamento annuo L. 100
 Abbonamento semestrale L. 50
 Abbonamento trimestrale L. 20
 Abbonamento giornaliero L. 1

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda
 La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno
 Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo
 I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 614877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale

ERRATA CORRIGE

Nel n. 28 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale, pubblicato il 17 maggio 1944 alla pagina 185, al quarto rigo dell'allegato A al decreto ministeriale 9 maggio 1944, relativo a sessioni di esami di concorso e di idoneità per l'iscrizione negli Albi dei Procuratori legali, anziché « Corte di Appello di Catania (n. 130) », si deve leggere « Corte di Appello di Catania (n. 130) ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 149. Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra - Pag. 209
- R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 150. Norme integrative del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 2618 - Pag. 211
- R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 150. Modifica al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 1618, relativo allo scioglimento della M. V. S. N. e delle milizie speciali. - Pag. 212
- R. DECRETO 5 giugno 1944, n. 140.

BANDI

- BANDO del 22 maggio 1944, n. 24. Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosentino - Pag. 214
- BANDO del 25 maggio 1944, n. 25. Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia - Pag. 214
- Disposizioni e Comunicati del Governo Militare - Pag. 216

LEGGI E DECRETI

- R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137. Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra
- VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Abb. annuo	L. 200	Abb. semestrale	L. 100
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. bimestrale	L. 50
Abb. giornaliero	L. 10	Abb. straordinario	L. 100

Al solo - BOLLETTINO DELLE CITTAZIONI - (accredito titoli, obbligazioni, cartelle)

Abbonamento esane

Un fascicolo - Primo vers. raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

Abb. annuo	L. 120	Abb. semestrale	L. 60
Abb. trimestrale	L. 30	Abb. bimestrale	L. 30
Abb. giornaliero	L. 6	Abb. straordinario	L. 60

Abbonamento esane

Un fascicolo - Primo vers. raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella lettera della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nelle parti II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanze della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenze di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 28 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale, pubblicato il 17 maggio 1944 alla pagina 183, al quarto rigo dell'allegato A al decreto ministeriale 9 maggio 1944, relativo a sessioni di esami di concorso e di idoneità per l'iscrizione negli Albi dei Procuratori legali, anziché « Corte di Appello di Catania » (n. 120), si deve leggere « Corte di Appello di Catania (n. 120) ».

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

- R. DECRETI-LEGGE 20 maggio 1944, n. 127
Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra Pag. 209
- R. DECRETI-LEGGE 20 maggio 1944, n. 128
Norme integrative del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 2618 Pag. 211
- R. DECRETI-LEGGE 20 maggio 1944, n. 129
Modifica al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 1618, relativo allo scioglimento della M. V. S. N. e delle milizie speciali Pag. 212
- R. DECRETO 5 giugno 1944, n. 140
Nomina di S. A. E. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, a Luogotenente Generale del Re Pag. 213
- R. DECRETO 2 giugno 1944
Cessazione dalla carica dell'Alto Commissario per la epurazione Nazionale dal fascismo Pag. 215
- R. DECRETO 2 giugno 1944
Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo Pag. 213
- DECS. DEL PRES. DEL CONS. DEI MINISTRI 2 giugno 1944
Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo Pag. 214

B A N D I

- BANDO del 22 maggio 1944, n. 24
Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza Pag. 214
- BANDO del 22 maggio 1944, n. 25
Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia Pag. 214
- Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 215

LEGGI E DECRETI

- R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137
Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra
- VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
- Visto il decreto luogotenenziale 18 novembre 1917, n. 1897, che istituiva un Alto Commissario per i profughi di guerra;
- Visto il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1179, che erigeva il Commissariato anzidetto in organo autonomo di amministrazione centrale attiva per l'assistenza dei profughi di guerra e la tutela degli interessi collettivi delle provincie invase dal nemico;
- Visto il R. decreto 19 gennaio 1919, n. 41, che istituiva fino ad un anno dopo la pubblicazione della presente il Ministero delle terre liberate e sopprimeva il

detto Alto Commissariato;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È istituito, in via temporanea, un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

L'Alto Commissariato è organo autonomo di amministrazione centrale attiva, direttamente collegato col Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

Spetta all'Alto Commissario:

- a) provvedere, nelle forme che ravviserà più opportune e nei limiti di disponibilità del suo bilancio, all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei profughi di guerra;
- b) provvedere all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei civili internati o deportati in conseguenza degli eventi bellici dal momento del loro rimpatrio;
- c) sovrintendere e coordinare l'attività degli uffici, degli Enti, delle Pubbliche Amministrazioni, nonché di Associazioni, Comitati e simili che svolgono l'assistenza di cui alle lettere a) e b) con facoltà di ripartire fra gli stessi i relativi compiti;
- d) provvedere al censimento dei profughi di guerra ed alla loro distribuzione nel territorio dell'Italia liberata;
- e) proporre quelle disposizioni che si rendessero necessarie per l'assistenza di cui alle lettere a) e b), in tutte le sue forme, per le quali occorra un atto di Governo da deliberare in Consiglio dei Ministri;
- f) deliberare e porre in atto tutti i provvedimenti di carattere collettivo ed individuale che ai fini di detta assistenza ravvisi necessari per tutto ciò che attiene allo stato, al trattamento ed alla sistemazione dei profughi e dei civili di cui alle lettere a) e b).

quizioni, ed in genere per tutto quanto ritenga necessario all'espletamento dei compiti affidatigli, l'Alto Commissario potrà valersi degli organi delle Amministrazioni e degli Enti di cui al comma che precede.

Art. 4

L'Alto Commissario risiede nella località ove ha sede il Governo.

Esso può distaccare alcuni dei suoi uffici o sezioni di questi in altre località del territorio dell'Italia liberata.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli ha alle sue dipendenze un Segretario Generale scelto fra i funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al quinto, che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di legittimo impedimento.

A coadiuvare l'Alto Commissario possono essere nominati suoi delegati, in numero non superiore a quattro. Gli stessi coopereranno con l'Alto Commissario per l'espletamento di quegli incarichi che saranno ad essi affidati.

Tanto il Segretario Generale quanto i delegati di cui al comma che precede sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 6

Presso l'Alto Commissario è istituita una Giunta Consultiva composta:

- a) del Direttore Generale dell'Amministrazione Civile presso il Ministero dell'Interno;
- b) del Direttore Generale della Sanità Pubblica;
- c) del Segretario Generale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Con suo decreto il Presidente del Consiglio nominerà a far parte della Giunta:

- d) un funzionario di grado non inferiore al sesto o equiparato per ognuna delle seguenti Amministrazioni:

- Ministero della Guerra;
- Ministero delle Finanze;
- Ministero della Pubblica Istruzione.

Ministri dell'Interno e delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È istituito, in via temporanea, un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

L'Alto Commissariato è organo autonomo di amministrazione centrale attiva, direttamente collegato col Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

Spetta all'Alto Commissario:

a) provvedere, nelle forme che ravviserà più opportune e nei limiti di disponibilità del suo bilancio, all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei profughi di guerra;

b) provvedere all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei civili internati o deportati, in conseguenza degli eventi bellici dal momento del loro rimpatrio; c) sovrintendere e coordinare l'attività degli uffici, degli Enti, delle Pubbliche Amministrazioni, nonché di Associazioni, Comitati e simili che svolgono l'assistenza di cui alle lettere a) e b) con facoltà di ripartire fra gli stessi i relativi compiti;

d) provvedere al censimento dei profughi di guerra ed alla loro distribuzione nel territorio dell'Italia liberata;

e) proporre quelle disposizioni che si rendessero necessarie per l'assistenza di cui alle lettere a) e b), in tutte le sue forme, per le quali occorra un atto di Governo da deliberare in Consiglio dei Ministri;

f) deliberare e porre in atto tutti i provvedimenti di carattere collettivo ed individuale che ai fini di detta assistenza ravvisi necessari per tutto ciò che attiene allo stato, al trattamento ed alla sistemazione dei profughi e dei civili di cui alle lettere a) e b).

Art. 3

Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo che precede, l'Alto Commissario:

a) tratta direttamente con la Commissione Alleata di Controllo e con gli organi da questa dipendenti; b) corrisponde direttamente con i Ministri, con le pubbliche Amministrazioni e con tutti gli Enti pubblici e ne richiede la collaborazione per quanto possa occorrere.

Per le disposizioni in materia sanitaria, per le re-

Esso può distaccare alcuni dei suoi uffici o sezioni di questi in altre località del territorio dell'Italia liberata.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli ha alle sue dipendenze un Segretario Generale scelto fra i funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al quinto, che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di legittimo impedimento.

A coadiuvare l'Alto Commissario possono essere nominati suoi delegati, in numero non superiore a quattro. Gli stessi coopereranno con l'Alto Commissario per l'espletamento di quegli incarichi che saranno ad essi affidati.

Tanto il Segretario Generale quanto i delegati di cui al comma che precede sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 6

Presso l'Alto Commissario è istituita una Giunta Consultiva composta:

a) del Direttore Generale dell'Amministrazione Civile presso il Ministero dell'Interno;
b) del Direttore Generale della Sanità Pubblica;
c) del Segretario Generale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Con suo decreto il Presidente del Consiglio nominerà a far parte della Giunta:

d) un funzionario di grado non inferiore al sesto o equiparato per ognuna delle seguenti Amministrazioni:

— Ministero della Guerra;
— Ministero delle Finanze;
— Ministero della Pubblica Istruzione;
— Ministero dei Lavori Pubblici;
— Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
— Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;

— Ministero delle Comunicazioni.

I membri di cui alla lettera d) saranno chiamati a far parte della Giunta per tutti gli affari che possano concernere le rispettive Amministrazioni ed interverranno alle adunanze ogni volta che l'Alto Commissario lo crederà opportuno.

L'Alto Commissario potrà altresì chiamare ad inter-
venire alle adunanze della Giunta persone estranee
alle Amministrazioni statali, la cui cooperazione sia
da lui ritenuta opportuna in ragione della loro parti-
colare competenza.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto
Commissario.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento
dei propri uffici con personale comandato dalle Am-
ministrazioni dello Stato in attività di servizio od a
riposo e con personale direttamente assunto in base
alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto
legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modifi-
cazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio
sarà determinato dal Presidente del Consiglio su pro-
posta dell'Alto Commissario, sentito il Ministro delle
Finanze.

Art. 8

All'Alto Commissario, ove non sia già provveduto
di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di
altri Enti ed Istituti di diritto pubblico, spetta una
indennità di carica.

La misura di detta indennità sarà determinata con
decreto del Presidente del Consiglio sentito il Ministro
delle Finanze.

Art. 9

Le spese relative al funzionamento dell'Alto Com-
missario e dei servizi ad esso affidati, graveranno
sullo stato di previsione della spesa della Presidenza
del Consiglio, mediante appositi stanziamenti che sar-
ranno amministrati dall'Alto Commissario con l'os-
servanza delle leggi di contabilità dello Stato, fatta
eccezione per quanto riguarda il limite di somma per
l'emissione dei mandati di anticipazione e a disposi-
zione.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare
le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Regno — serie speciale —, sarà presentato alle As-
semblee legislative per la conversione in legge.
Il presidente del Consiglio dei Ministri, pro-

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 138.
**Norme integrative del R. decreto-legge 13 dicem-
bre 1943, n. 26/B.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n.
26/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa
di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo
Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro
delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La garanzia, che può essere concessa dallo Stato,
a termini dello art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre
1943, n. 26/B, per anticipazioni ad Imprese indu-
striali interessanti in modo specifico il riassetto della
vita civile e la ripresa economica dei territori liberati,
ha carattere fidejussorio e si estende al debito princi-
pale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli
interessi convenuti ed alle spese di cui all'art. 1942
codice civile.

Detta garanzia è solidale ed è operativa nei con-
fronti dell'Istituto di credito finanziatore in ogni caso
d'inadempienza contrattuale ed in tutti i casi in ge-
nere in cui l'Istituto stesso debba procedere al recu-
pero del suo credito.

La garanzia è costituita di diritto con la emissione
del decreto ministeriale che autorizza il finanziamento
ed ha effetto solo dopo la stipula del contratto di a-
pertura di credito.

Art. 2

I finanziamenti di cui al R. decreto-legge 13 di-
cembre 1943, n. 26/B ed al presente R. decreto-legge,
sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da o-
gni altra tassa ed imposta.

spesso e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario, sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

All'Alto Commissario, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti ed Istituti di diritto pubblico, spetta una indennità di carica.

La misura di detta indennità sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 9

Le spese relative al funzionamento dell'Alto Commissariato e dei servizi ad esso affidati, graveranno sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio, mediante appositi stanziamenti che saranno amministrati dall'Alto Commissario con l'eservanza delle leggi di contabilità dello Stato, fatta eccezione per quanto riguarda il limite di somma per l'emissione dei mandati di anticipazione e a disposizione.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 25 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO - ALDISIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIOLA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La garanzia, che può essere concessa dallo Stato, a termini dello art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, per anticipazioni ad imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, ha carattere fidejussorio e si estende al debito principale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli interessi convenuti ed alle spese di cui all'art. 1942 codice civile.

Detta garanzia è solidale ed è operativa nei confronti dell'Istituto di credito finanziatore in ogni caso d'inadempienza contrattuale ed in tutti i casi in genere in cui l'Istituto stesso debba procedere al recupero del suo credito.

La garanzia è costituita di diritto con la emissione del decreto ministeriale che autorizza il finanziamento ed ha effetto solo dopo la stipula del contratto di apertura di credito.

Art. 2

I finanziamenti di cui al R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B ed al presente R. decreto-legge, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra tassa ed imposta.

Tutti gli atti e contratti relativi o conseguenziali a detti finanziamenti sono esenti da ogni tassa di bollo, registro ed ipotecaria, mentre per detti atti e contratti gli onorari e le tasse notariali sono ridotti alla misura di un decimo con un massimo di L. 5 mila per ogni atto di finanziamento.

Gli effetti cambiali, anche in bianco, che venissero rilasciati per i finanziamenti di cui al primo comma a favore degli Istituti di credito, e le relative rinnova-

vazioni sono soggetti alla sola tassa fissa di bollo di L. 20.

Art. 3

L'importo dei finanziamenti concessi non può essere pignorato né sequestrato neppure per credito alimentare.

E' altresì vietato, dalla data del decreto che autorizza il finanziamento e fino a cinque anni dopo la conclusione della pace, e salvo il caso che, su parere conforme dell'Istituto finanziatore, il Ministro delle Finanze vi dia preventiva adesione, l'esercizio di qualsiasi azione fallimentare e di ogni azione esecutiva sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere, destinati allo esercizio dell'Azienda, e sulle somme, anche se vincolate per legge, dovute a qualunque titolo dallo Stato all'Impresa sovvenzionata.

Tale divieto non vale per le azioni che competano all'Istituto autorizzato alla sovvenzione, per la realizzazione del suo credito, e per quelle che competano allo Stato in surroga dell'Istituto sovvenitore.

Art. 4

Il credito derivante dal finanziamento ha privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute alla Impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, derivante da pegno, da ipoteca, da altro privilegio e da qualsiasi altra causa, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia.

Art. 5

Presso le Conservatorie dei Registri immobiliari e presso i Consigli Provinciali dell'Economia e le Camere di Commercio sarà tenuto apposito registro nel quale, a cura dell'Istituto finanziatore e senza alcuna spesa, verrà annotato il privilegio di cui al precedente articolo 4. Simile annotazione verrà eseguita anche sui registri delle Imprese presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione la Impresa indivi-

Gli Istituti di credito finanziatori potranno contare detti titoli presso l'Istituto di emissione.

Art. 7

Il privilegio di cui all'art. 4 resta costituito anche a favore dello Stato per l'eventuale azione di rivalsa che allo stesso compete verso l'Impresa industriale finanziata in dipendenza della sopraindicata garanzia prestata alla medesima.

Per il recupero del credito, in surroga dell'Istituto, l'Amministrazione delle Finanze è autorizzata ad avvalersi della procedura e dei privilegi per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

FALCO S. SALVATORE, 29 FEBBRAIO 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIBRI

VIGILI

Il *Ministero degli Affari Interni*

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 139.

Modificato al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 1618, relativo allo scioglimento della M. V. S. N. e delle milizie speciali.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
VITTORIO EMANUELE III
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 1618, per lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e milizie speciali;

E' altresì vietato, dalla data del decreto che autorizza il finanziamento e fino a cinque anni dopo la conclusione della pace, e salvo il caso che, su parere conforme dell'Istituto finanziatore, il Ministro delle Finanze vi dia preventiva adesione, l'esercizio di qualsiasi azione fallimentare e di ogni azione esecutiva sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere, destinati allo esercizio dell'Azienda, e sulle somme, anche se vincolate per legge, dovute a qualunque titolo dallo Stato all'Impresa sovvenzionata.

Tale divieto non vale per le azioni che competano all'Istituto autorizzato alla sovvenzione, per la realizzazione del suo credito, e per quelle che competano allo Stato in surroga dell'Istituto sovventore.

Art. 4

Il credito derivante dal finanziamento ha privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute alla Impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, derivante da pegno, da ipoteca, da altro privilegio e da qualsiasi altra causa, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia.

Art. 5

Presso le Conservatorie dei Registri, immobiliari e presso i Consigli Provinciali dell'Economia e le Camere di Commercio sarà tenuto apposito registro nel quale, a cura dell'Istituto finanziatore e senza alcuna spesa, verrà annotato il privilegio di cui al precedente articolo 4. Simile annotazione verrà eseguita anche sul registro delle Imprese presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione la Impresa industriale finanziata svolge la sua attività o parte della sua attività.

Art. 6

Del privilegio di cui all'art. 4 e della garanzia statale di cui all'art. 1 si farà menzione sulle cambiali che venissero rilasciate a favore dell'Istituto finanziatore. Con la semplice girata di tali titoli si trasferiscono ai successivi possessori il privilegio e la garanzia stessa.

... verso l'Impresa industriale finanziata in dipendenza della sopraindicata garanzia prestata alla medesima.

Per il recupero del credito, in surroga dell'Istituto, l'Amministrazione delle Finanze è autorizzata ad avvalersi della procedura e dei privilegi per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Palazzo, 29 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto il Decreto-Legge 29 maggio 1944, n. 139.

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 139.

Modifica al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 16/B, relativo allo scioglimento della M. V. S. N. e delle milizie speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, per lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e milizie speciali;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, che detta norme circa il trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M. V. S. N. e sue specialità;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo

Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri della Guerra della Marina e dei Lavori Pubblici.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le disposizioni relative al personale in servizio permanentemente della milizia stradale e della milizia portuaria, di cui agli articoli 12 e 15 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, sono abrogate.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Enrico e Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO - DE COURTEN - TARCHIANI

Vice

Il Vicepresidente MANFROTTO

R. DECRETO 5 giugno 1944, n. 140.

Nomina di S. A. E. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, a Luogotenente Generale del Re.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio stesso:

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Articolo unico

Il Nostro amatissimo figlio Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, è nominato Nostro Luogotenente Generale.

Sulla relazione dei Ministri responsabili, Egli provvederà in nome Nostro a tutti gli affari dell'amministrazione.

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Cessazione delle cariche dell'Alto Commissariato per la epurazione Nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, col quale veniva istituito un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo;

Visto il R. decreto 13 aprile 1944, che provvede alla nomina dell'Alto Commissario;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia:

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico

Il Sig. Tito Zanboni cessa dalla carica di Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Enrico e Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - BRANCIO RUTZ

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con Ministri

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Berlino, 25 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO - DE COURTEN - TARCHIANI

Visto

Il Guardasigilli ARANCIO RUIZ

R. DECRETO 5 giugno 1944, n. 140.

Nome di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, e Luogotenente Generale del Re.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio stesso:

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Articolo unico

Il Nostro amatissimo figlio Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, è nominato Nostro Luogotenente Generale.

Sulla relazione dei Ministri responsabili, Egli provvederà in nome Nostro a tutti gli affari dell'amministrazione ed eserciterà tutte le prerogative Regie, nessuna eccettuata, firmando i Reali decreti, i quali saranno controfirmati e vidimati nelle solite forme.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Berlino, 5 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

PIETRO BADOGLIO

Visto

Il Guardasigilli ARANCIO RUIZ

epurazione nazionale dal fascismo;

Visto il R. decreto 13 aprile 1944, che provvede alla nomina dell'Alto Commissario;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Sig. Fito Zaniboni cessa dalla carica di Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Fatto a Berlino, 2 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANCIO RUIZ

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Nome dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro di Grazia e Giustizia:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Conte Cavaliere Carlo Sforza è nominato Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Fatto a Berlino, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ARANCIO RUIZ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

IL PRES. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Primo Ministro Segretario di Stato

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 218, Sulla proposta dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Decreta:

Art. 1

L'On. Avv. Mario Berlinguer è nominato Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

L'Alto Commissario è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Milano, 7 giugno 1944.

BADOGLIO

B A N D I

BANDO del 22 maggio 1944, n. 24.

Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza

NOI MARESCIALLO D'ITALIA

GIOVANNI MESSE

CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre

bando n. 22 del 4 marzo 1944 sulla competenza ed il funzionamento del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza:

Ordiniamo:

Art. 1

Il tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza con sede in Catanzaro assume la denominazione di Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria ».

Art. 2

Il tribunale militare territoriale di guerra della Calabria ha sede in Catanzaro.

Art. 3

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Del Comitato Supremo, 22 maggio 1944

M. B. S. S. E.

BANDO del 23 maggio 1944, n. 25

Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA

GIOVANNI MESSE

CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941 n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura militare di guerra nonché agli ordinamenti militari di guerra;

Visto il bando n. 18 del 1° febbraio 1944 concer-

zione di Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria ».

Art. 2

Il tribunale militare territoriale di guerra della Calabria ha sede in Catanzaro.

Art. 3

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

1941, *L'Espresso* Supplemento, 22 maggio 1941

M.B.S.S.E.

BANDO del 23 maggio 1944, n. 25

Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA

GIOVANNI MESSE

CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura militare di guerra nonché agli ordinamenti militari di guerra;

Visto il bando n. 18 del 1° febbraio 1944 concernente l'istituzione del tribunale militare di guerra della Sicilia;

Ordiniamo:

Art. 1

E' istituita, con sede in Catania, una sezione autonoma del tribunale militare di guerra della Sicilia.

Tale sezione esercita la propria giurisdizione sul territorio delle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna.

1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2, l. Sulla proposta dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Decreta:

Art. 1

L'On. Avv. Mario Berlinguer è nominato Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

L'Alto Commissario è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

1941, *L'Espresso*, 2 ottobre 1941.

BADOGGLIO

B A N D I

BANDO del 22 maggio 1944, n. 24.

Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza

NOI MARESCIALLO D'ITALIA

GIOVANNI MESSE

CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli artt. 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura penale militare di guerra nonché agli ordinamenti militari di guerra;

Visto il bando 9 giugno 1943 sull'istituzione del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza;

Visti il bando n. 211 del 25 agosto 1943 ed il

Art. 2

La sezione di cui al precedente articolo giudica anche quale tribunale militare territoriale di guerra. La sezione stessa pertanto ha la cognizione dei reati commessi sia da militari e persone previsti dall'articolo 251 del codice penale militare di guerra sia da militari e persone previsti dall'art. 252 dello stesso codice.

Art. 3

Le funzioni di presidente presso la sezione di cui all'art. 1 sono esercitate da un ufficiale del Regio Esercito avente grado di colonnello o di tenente colonnello.

Art. 4

Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare - categoria magistrati - avente grado di colonnello o di tenente colonnello. Esso è coadiuvato da tre o più sostituti procuratori militari.

Art. 5

Le funzioni di giudice relatore sono esercitate da uno

o due ufficiali del corpo della giustizia militare - categoria magistrati.

Art. 6

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare - categoria cancellieri - avente grado non superiore a capitano. Esso è coadiuvato da due o più cancellieri.

Art. 7

I processi pendenti alla data della entrata in vigore del presente bando presso il tribunale militare di guerra della Sicilia restano di competenza dello stesso.

Art. 8

Per quanto altro non previsto dal presente bando si applicano tutte le disposizioni in vigore per i tribunali militari di guerra.

Art. 9

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Del Comando Supremo, 21 maggio 1944

M.E.S.S.E.

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottorindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 1 giugno 1944.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario dello "Istituto Nazionale delle Assicurazioni".

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Art. 3

Le funzioni di presidente presso la sezione di cui all'art. 1 sono esercitate da un ufficiale del Regio Esercito avente grado di colonnello o di tenente colonnello.

Art. 4

Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare - categoria magistrati - avente grado di colonnello o di tenente colonnello.

Esso è coadiuvato da tre o più sostituti procuratori militari.

Art. 5

Le funzioni di giudice relatore sono esercitate da uno

Art. 7

I processi pendenti alla data della entrata in vigore del presente bando presso il tribunale militare di guerra della Sicilia restano di competenza dello stesso.

Art. 8

Per quanto altro non previsto dal presente bando si applicano tutte le disposizioni in vigore per i tribunali militari di guerra.

Art. 9

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal 1° maggio 1944

M E S S E

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoscritti divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 1 giugno 1944.

M. S. L U S H
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 3 aprile 1944, n. 95
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 5-4-1944.

Norme per la limitazione del consumo della energia elettrica.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario dello "Istituto Nazionale delle Assicurazioni".

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "Alleanza".

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "La Presentazione".

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 mag-
gio 1944

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del
17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 mag-
gio 1944

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del
17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 mag-
gio 1944

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del
17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 mag-
gio 1944

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del
17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società « L'Assicuratrice Italiana ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 mag-
gio 1944

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del
17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società Mutua « Assicuratrice Cotoni ».

TESTA DOMENICO, *generale*

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 mag-
gio 1944

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del
17-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, n. 123

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
10-5-1944.

Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo.

DECRETO INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
10-5-1944.

Estensione della indennità di disagio a residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
10-5-1944.

Singolamento dei Comitati provinciali per la caccia.

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 128

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del
13-5-1944.

Liquidazione leoni per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. Decreto-Legge 8 febbraio 1923, n. 422.

Linopignola M. Spadaro - Salerno

SERIE SPECIALE
Anno 85° - Numero 35



UFFICIALE

GAZZETTA

D'ITALIA

DEL REGNO

Salerno, sabato 10 giugno 1944

Salerno, sabato 10 giugno 1944

PARTE PRIMA
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVI HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 120
semestrale	100	semestrale	60
trimestrale	50	trimestrale	30
in fascicolo	5	in fascicolo	5

Nel Regno: L. 100
 Abbonamento esclusivo
 in fascicolo: Fronti vari

Nel Regno: L. 100
 Abbonamento esclusivo
 in fascicolo: Fronti vari

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella lesione della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

- R. DECRETO-LIBRO 29 maggio 1944, n. 141
Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia Pag. 217
- R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142
Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educatione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione Pag. 219
- R. DECRETO 1 giugno 1944
Nomina del Presidente della Sezione Speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia Pag. 220
- R. DECRETO 1 giugno 1944
Nomina del Segretario Generale dello Associazione Italiana della Croce Rossa Pag. 220

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141.

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra:

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita, in via temporanea, presso la sede del Governo, una « Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia », per assicurare nel territorio liberato l'esercizio delle funzioni di controllo demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Corte dei Conti, fino a quando questa non potrà svolgere le sue attribuzioni.

La Sezione speciale di controllo è costituita da un Presidente di Sezione e dal personale di ruolo disponibile della magistratura e delle carriere di concetto, di revisione, d'ordine e subalterno della Corte dei Conti, presente nel territorio liberato.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 120
Abb. semestrale	L. 100	Abb. semestrale	L. 60
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 30
Abb. bimestrale	L. 25	Abb. bimestrale	L. 15
Abb. quindicimale	L. 12	Abb. quindicimale	L. 7

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella lista della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

- R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141. Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia. Pag. 217
- R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142. Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione. Pag. 219
- R. DECRETO 1 giugno 1944. Nomina del Presidente della Sezione Speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia. Pag. 220
- R. DECRETO 4 giugno 1944. Nomina del Segretario Generale della Associazione Italiana della Croce Rossa. Pag. 220

LEGGI E DECRETI

- R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141. Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.
- VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
- Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che ap- prova il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti;
- Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
- Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 218;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita, in via temporanea, presso la sede del Governo, una « Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia », per assicurare nel territorio liberato l'esercizio delle funzioni di controllo demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Corte dei Conti, fino a quando questa non potrà svolgere le sue attribuzioni.

La Sezione speciale di controllo è costituita da un Presidente di Sezione e dal personale di ruolo disponibile della magistratura e delle carriere di concetto, di revisione, d'ordine e subalterno della Corte dei Conti, presente nel territorio liberato.

Art. 2

Il Presidente della Sezione è nominato con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra i magistrati della Corte dei Conti di grado non inferiore al quarto, i professori di ruolo di materie giuridiche nelle RR. Università o negli Istituti di grado universitario, gli avvocati dello Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario e gli altri funzionari dello Stato, di grado non inferiore al quarto particolarmente esperti in materia finanziaria e amministrativa.

Al Presidente della Sezione speciale di controllo spettano le prerogative di cui all'art. 8 del Testo Unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sono inoltre attribuiti temporaneamente anche i poteri, i compiti e le facoltà del Presidente della Corte dei Conti.

Il posto assegnato allo stesso deve considerarsi in soprannumero e sarà riassorbito con la prima vacanza di organico dei posti di presidente di sezione.

Art. 3

La Sezione speciale di controllo si compone di un segretario e degli uffici di controllo, uno per ciascun Dicastero.

La segreteria esercita le attribuzioni del segretario generale della Corte dei Conti, nonché quelle di cui al presente decreto.

A capo della segreteria è posto un funzionario di grado non inferiore a quello di vice referendario, al quale sono conferite, con decreto del Presidente della Sezione speciale, le funzioni del segretario generale della Corte dei Conti.

Art. 4

Ciascun ufficio di controllo esercita il ricontro e la vigilanza sugli atti dell'amministrazione centrale per la quale è costituito e assolve gli altri compiti che possono essere ad esso demandati dal Presidente della Sezione.

A capo di ogni ufficio di controllo è posto un magistrato o un funzionario che rivesta almeno la qualifica di vice referendario; il Presidente della Sezione ne coordina l'azione.

Lo stesso magistrato o funzionario può essere posto, con ordinanza del Presidente della Sezione, a capo di più uffici di controllo.

Il magistrato o funzionario temporaneamente assente od impedito di esercitare il proprio ufficio è sostituito da quello che dal Presidente è chiamato a supplirlo.

Art. 5

Gli uffici della Sezione speciale di controllo sono di regola riuniti.

Il Presidente della Sezione può però disporre con sua ordinanza la costituzione di uffici di controllo distac-

petente e questi può, quando lo ritenga necessario, sottoporre la relativa deliberazione al Consiglio dei Ministri.

Se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Sezione speciale di controllo è chiamata a deliberare e, qualora non riconosca esatte le cause del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

Art. 7

La Sezione speciale di controllo delibera in tutti i casi per i quali è richiesta la deliberazione della Corte sia a Sezioni separate che a Sezioni riunite.

Alla deliberazione partecipano il Presidente della Sezione, che presiede l'adunanza, ed i capi degli uffici di controllo e della segreteria, tutti con diritto a voto.

Il numero dei votanti non può essere minore di cinque e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il maggiorito più elevato in grado o più anziano sostituisce il Presidente della Sezione, in caso di suo impedimento, nella presidenza dell'adunanza.

Le deliberazioni della Sezione speciale devono essere motivate.

Uno dei votanti disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 8

Le registrazioni disposte con riserva e le relative deliberazioni saranno comunicate agli uffici di presidenza delle Camere entro quindici giorni dalla data di riapertura delle stesse.

Art. 9

Nulla è innovato circa il rifiuto assoluto di registrazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di aver effetto le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, per quanto attiene al controllo e alla registrazione da parte della Corte dei Conti.

Gli atti soggetti al controllo della Corte dei Conti, emessi durante l'esercizio in corso e non registrati a termini di detto decreto-legge, dovranno essere tra-

soprannome e sarà riassorbito con la prima vacanza di organico dei posti di presidente di sezione.

Art. 3

La Sezione speciale di controllo è composta da un segretario e dagli uffici di controllo, uno per ciascun Dicastero.

La segreteria esercita le attribuzioni del segretario generale della Corte dei Conti, nonché quelle di cui al presente decreto.

A capo della segreteria è posto un funzionario di grado non inferiore a quello di vice referendario, al quale sono conferite, con decreto del Presidente della Sezione speciale, le funzioni del segretario generale della Corte dei Conti.

Art. 4

Ciascun ufficio di controllo esercita il riscontro e la vigilanza sugli atti dell'amministrazione centrale per la quale è costituito e assolve gli altri compiti che possono essere ad esso demandati dal Presidente della Sezione.

A capo di ogni ufficio di controllo è posto un magistrato o un funzionario che rivesta almeno la qualifica di vice referendario; il Presidente della Sezione ne coordina l'azione.

Lo stesso magistrato o funzionario può essere posto, con ordinanza del Presidente della Sezione, a capo di più uffici di controllo.

Il magistrato o funzionario temporaneamente assente od impedito di esercitare il proprio ufficio è sostituito da quello che dal Presidente è chiamato a supplirlo.

Art. 5

Gli uffici della Sezione speciale di controllo sono di regola riuniti.

Il Presidente della Sezione può però disporre con sue ordinanze la costituzione di uffici di controllo distaccati presso le varie amministrazioni centrali.

Il Presidente della Sezione speciale provvede con sue ordinanze a dettare le norme per il funzionamento della Sezione, l'ordinamento degli uffici, la ripartizione dei servizi e l'assegnazione del personale.

Art. 6

Qualora il capo dell'ufficio di controllo riconosca gli atti o i decreti soggetti a registrazione contrari alle leggi o ai regolamenti ricusa il visto, restituendo i provvedimenti con nota motivata al Ministro com-

Art. 7

La Sezione speciale di controllo delibera in tutti i casi per i quali è richiesta la deliberazione della Corte tra le Sezioni separate che a Sezioni riunite.

Alla deliberazione partecipano il Presidente della Sezione, che presiede l'adunanza, ed i capi degli uffici di controllo e della segreteria, tutti con diritto a voto.

Il numero dei votanti non può essere minore di cinque e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il magistrato più elevato in grado o più anziano sostituisce il Presidente della Sezione, in caso di suo impedimento, nella presidenza dell'adunanza.

Le deliberazioni della Sezione speciale devono essere motivate.

Uno dei votanti disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 8

Le registrazioni disposte con riserva e le relative deliberazioni saranno comunicate agli uffici di presidenza delle Camere entro quindici giorni dalla data di espertura delle stesse.

Art. 9

Nulla è innovato circa il rifiuto assoluto di registrazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di aver effetto le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 218, per quanto attiene al controllo e alla registrazione da parte della Corte dei Conti.

Gli atti soggetti al controllo della Corte dei Conti, emessi durante l'esercizio in corso e non registrati a termini di detto decreto-legge dovranno essere trasmessi alla Sezione speciale per l'esame e per la conseguente registrazione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11

Fino a quando la Procura Generale e le Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti non riprenderanno a funzionare, le notificazioni ed i depositi occorrenti per le istanze, ricorsi, appelli ed atti da sottoporre al giudizio delle stesse dovranno essere fatti presso la Sezione speciale di cui al presente decreto.

La elezione di domicilio prescritta per detti atti, ricorso ed appelli, dovrà parimenti essere fatta nella sede della detta Sezione.

Art. 12

I conti che i tesoriere, i ricevitori, i cassieri e gli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare o di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, sono tenuti a rendere, dovranno, del pari, essere depositati presso la segreteria della Sezione speciale istituita col presente decreto. Alla fissazione del termine per la presentazione del conto nei casi di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio, di deficienze accertate dall'amministrazione o di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento provvede il presidente della Sezione speciale con proprio decreto.

Art. 13

La segreteria della Sezione speciale di controllo riceve i conti e gli atti processuali di cui agli articoli che precedono e li instruisce, restando a suo carico di provvedere, al loro inoltrare ai competenti uffici della Procura Generale della Corte dei Conti e alle segreterie delle competenti Sezioni giurisdizionali per il normale proseguimento della istruttoria e lo svolgimento del regolare giudizio, non appena dette Sezioni riprenderanno a funzionare.

Art. 14

Ad integrare il personale di concetto, di revisione e di ordine della Corte, presente nel territorio liberato è consentito di comandare temporaneamente presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti, nel numero che a giudizio del Presidente della stessa sarà ritenuto indispensabile per il regolare andamento dei servizi, personale dei gruppi A, B e C delle altre amministrazioni e di assumere, secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100 personale avvertitizio per le mansioni di revisione, d'ordine e di fatica.

Con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Se-

personale, composta del Presidente della Sezione, di due magistrati o funzionari capi di un ufficio di controllo, designati dal Presidente della Sezione con sua ordinanza, e del capo della segreteria che esercita le funzioni di segretario.

Il Presidente della Sezione designa con sua ordinanza i membri supplenti della Commissione predetta.

Alla detta Commissione sono deferite le attribuzioni in materia disciplinare e di personale del Consiglio di presidenza, del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina per il personale della Corte dei Conti.

Art. 16

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, con lo stesso, le disposizioni attualmente vigenti.

Art. 17

Il presente decreto dovrà essere sottoposto a registrazione presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 18

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - *in forma speciale* -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, propropramente autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Milano, il 29 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO - QUINZESI

Fatto a Milano, il 29 maggio 1944
ALVARO QUINZESI

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142.

presente decreto. All'assunzione dei termini per la presentazione del conto nei casi di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio, di deficienze accertate dall'amministrazione o di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento provvede il presidente della Sezione speciale con proprio decreto.

Art. 13

La segreteria della Sezione speciale di controllo riceve i conti e gli atti processuali di cui agli articoli che precedono e li istruisce, restando a suo carico di provvedere al loro invio ai competenti uffici della Procura Generale della Corte dei Conti e alle segreterie delle competenti Sezioni giurisdizionali per il normale proseguimento della istruttoria e lo svolgimento del regolare giudizio, non appena dette Sezioni riprenderanno a funzionare.

Art. 14

Ad integrare il personale di concetto, di revisione e di ordine della Corte, presente nel territorio liberato e consentendo di comandare temporaneamente presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti, nel numero che a giudizio del Presidente della stessa sarà ritenuto indispensabile per il regolare andamento dei servizi, personale del gruppo A, B e C delle altre amministrazioni e di assumere, secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100, personale avventizio per le mansioni di revisione, d'ordine e di fatica.

Con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Sezione, le funzioni di referendario potranno essere conferite a vice referendari della Corte stessa.

Ai funzionari posti a capo degli uffici di controllo che non abbiano il grado di consigliere si applicano, per il tempo in cui esercitano tali funzioni, le prerogative di cui all'art. 8 del Testo Unico 12 luglio 1934 n. 1214.

Art. 15

La deroga alle disposizioni del R. decreto-legge 14 aprile 1944 n. 109, è restituita presso la Sezione speciale di controllo una Commissione per gli affari del

Art. 16

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con lo stesso, le disposizioni attualmente vigenti.

Art. 17

Il presente decreto dovrà essere sottoposto a registrazione presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 18

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proprossimo, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Palazzo di Giustizia, il 25 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

RAFFAELLO QUINTERI

Il Governatore ADRIANO OLIVIERI

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661;

Visto l'art. 4 della Legge del 24 dicembre 1945, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri. Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La denominazione del Ministero dell' Educazione Nazionale è modificata in quella di Ministero della Pubblica Istruzione ».

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto

il Governatore MILANZIOBRIZ

R. DECRETO 1 giugno 1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico della legge sull'ordinamento della Corte dei Conti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce una Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato:

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

L'Avv. Luigi Medugno, Avvocato Distrettuale dello Stato, è nominato Presidente della « Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia ».

Art. 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 1 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina del Segretario Generale della Associazione Italiana della Croce Rossa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135 che istituisce un Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico

Don Ugo Theodoli è nominato Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO - ALDISIO - QUINTERI - ORLANDO

2024

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.G. & M.G. SECTION
APO 394

164

Ref/200/164/CA

15 June 1944

SUBJECT: Gannette Officiate No. ³ 25 of 5 June 44.
TO : Adm. Sect. (for Legal Sup-Corps.)

1. Reference your ACC/ACG/L of 8 June
it is requested that the under noted be included
in the enclosure.

- 1. Ministerial Decree 25 May 44 (Collection of entire 1944 production of clipped wool etc.) (para f) and
- 2. Ministerial Decree 25 May 44 (fixing average or contractual wages etc.) (para g)

[Handwritten signature]

MURRAY H. FISKE
Colonel
Deputy Executive
Coordinator

Copy to Adm. Sect. (Your 22/23 of 15 June refers)

JSE/JR

[Handwritten initials]

288
15 JUN 1944 28

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ECONOMIC SECTION
APO 394

NWHS/sen

ES/78

15 June 44

SUBJECT: Official Gazette No. 33 of 3 Jun 44

TO : Executive Commissioner —

Reference, AOC/4010/L dated 8 Jun 44

1. Agriculture Sub-Commission recommends that para f. Ministerial Decree 25 May 44, Collection of the entire 1944 production of clipped wool and pulled wool, should be included in endorsement.
2. Finance Sub-Commission requests that the Ministerial Decree referred to in para (g) of reference letter be included in the endorsement. There is no necessity for including the decree referred to in para (d).
3. Returns from all other Sub-Commissions of this Section are nil.

See 164

J. W. Huet Smith
Capt R.A.
1- D. S. ADAMS
Colonel, C. F.
Executive Officer
Economic Section

J.P.C. 15/4

HEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 374

ACS/4010/L

Subject: Distribution List for Gazette Officials

298
MUR
10

Handwritten notes:
C.A. DW
675

To :	AFRC, MGC Legal Advisor	1
	CEC, MEF Civil Affairs Branch	1
	Chief Legal Advisor	1
	SLO HC, AMB 5th Army	1
	SLO HC, AMB 8th Army	1
	RC Region 1	6
	RCLO (Thru RC) Region 1	1
	RC Region 2	1
	RCLO (Thru RC) Region 2	1
	RC Region 3	1
	RCLO (Thru RC) Region 3	10
	RC Region 4	1
	RCLO (Thru RC) Region 4	1
	RC Region 5	1
	RCLO (Thru RC) Region 5	1
	RC Region 6	1
	RCLO (Thru RC) Region 6	1
	RC Region 7	1
	RCLO (Thru RC) Region 7	1
	Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
	Deputy Chief Commissioner	1
	Vice President Admin Section	10
	Vice President Economic Section	6
	Executive Commissioner (for RC & MGC)	2
	Joint Directors, Political Section	1
	Army Sub-Commission: Adv HQ	1
	Army Sub-Commission: Main HQ Loquile	1
	Navy Sub-Commission	1
	Air Sub-Commission	1
	Communications Sub-Commission	1
	War Materiel Disposal Sub-Commission	1
	Labor Sub-Commission Rear	1
	Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
	Finance Sub-Commission Rear	1
	PHO HQ, ACC	1
	Information Division HQ, ACC	1
	(1 for Reference Library)	
	2 Library of U.S. Congress	3
ACC Legal Liaison Officer	c/o First President Court of appeal, C.F.W.I.	
	MEMPHIS	1
	INDIANAPOLIS	1
	BUSINESS	1
	C.F.W.I. HQ	1

Handwritten notes:
page 12/6.
[Signature]

Handwritten note:
Distribution CAC

10	ACLO (Thru RC) Region 3	10
1	RC Region 4	1
1	ACLO (Thru RC) Region 4	1
1	RC Region 5	1
1	ACLO (Thru RC) Region 5	1
1	RC Region 6	1
1	ACLO (Thru RC) Region 6	1
1	RC Region 7	1
1	ACLO (Thru RC) Region 7	1
1	Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
1	Deputy Chief Commissioner	1
2	Vice President Admin Section	2
10	Vice President Economic Section	10
6	Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
2	Joint Directors, Political Section	2
1	Army Sub-Commission Adv Hq	1
1	Army Sub-Commission Main Hq Lequile	1
1	Navy Sub-Commission	1
1	Air Sub-Commission	1
1	Communications Sub-Commission	1
1	War Material Disposal Sub-Commission	1
1	Labor Sub-Commission Rear	1
1	Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
1	Finance Sub-Commission Rear	1
1	INFO HQ ACC	1
1	Information Division Hq ACC	1
3	(1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
1	ACC Legal Liaison Officer	1
1	c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
1	" " MESSINA	1
1	" " PALERMO	1
1	" " BARI	1
1	" " CATANZARO	1
1	" " SECTION REGGIO CALABRIA	1
1	" " SECTION POTENZA	1
2	OSS R & J Branch Hq ... I Naples	2
1	ACC Legal Liaison Officer - Taranto	1
1	Major Sir P M Magnus Conducting O Room 65, Hq ACC Naples	1
1	Provincial Legal Officer Naples Prov	1
1	" " Benevento "	1
1	" " Avellino "	1
1	" " Campobasso "	1
1	" " Foggia "	1
1	Legal Liaison Officer Brindisi	1
10	Education Sub Commission (Main)	10

File 12/6

[Handwritten signature]

Distribution CAB

Economic Section

P.R.O. 3366

Mr. [Name]

Mr. [Name]

Col. [Name]



785017

HEADQUARTERS
ARMED FORCES COMMISSION
Level 8 Subdivision
APO 394

161

100/101/1

3 June 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 25 of 3 June 1944.

TO: See Distribution List.

This issue of Gazz. contains the following legislation:

Items and Decrees.

(a) R. Decree Law 9 May 1944, No. 134. Institution of the office of Secretary General of the Italian Red Cross.

(b) R. Decree Law 10 May 1944, No. 135. Modification of art. 2, first paragraph of R. Decree Law 3 May 1943, No. 70.

The title "Chief of Government" is substituted in all official acts by that of "President of the Council of Ministers". The attribute "Under Secretary of State" shall remain in use.

(c) R. Decree Law 22 May 1944. Appointment of First Captain Mons. Gerardo Galassini to the office of Inspector.

(d) Ministerial Decree 11 May 1944. Absolution of the Bishop, Miro Dotti, Andrea D'Alia of Tocco Scalo (Molise) by the Holy See.

(e) Ministerial Decree 17 May 1944. Fixing deposits of candidates and cooperation for members of the National Commission for operators of steam generators.

(f) Ministerial Decree 25 May 1944. Collection of the entire 1944 production of clipped wool and pulled wool.

(g) Ministerial Decree 25 May 1944. Fixing average or contractual wages per day for urban employed in teaching during the 1944 season, for the purpose of workers' accident insurance.

Note: Subordinating recommendations are to be included in the movement in the Gazzetta Ufficiale of 2 June 1944 return not later than by 1700 hours, Tuesday, 13 June 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legation at Naples and by Subcommissions at Naples to the Executive Commission through the competent section. All returns will be rendered.

Richard H. ...
Colonel
Chief Level Officer.

Re 104

3363

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA



UFFICIALE D'ITALIA

SERIE SPECIALE
Anno 85 - Numero 33

DEL REGNO

PARTI PRIMA

Salerno, sabato 3 giugno 1944

PUBBLICA DI NORMA NEL
GIORNO DI MERCOLEDÌ 1. SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVI HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 300	Abb. annuo	L. 175
Abb. semestrale	L. 160	Abb. semestrale	L. 85
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 30
Abb. giornaliera	L. 10	Abb. giornaliera	L. 10

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 300	Abb. annuo	L. 175
Abb. semestrale	L. 160	Abb. semestrale	L. 85
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 30
Abb. giornaliera	L. 10	Abb. giornaliera	L. 10

Per gli annunci da inserire nella Gazzetta Ufficiale valgono le norme riportate nelle tabelle della parte seconda della Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno. Le inserzioni nella parte II della Gazzetta Ufficiale si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo i versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 614877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE
Nel n. 50 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale, pubblicato il 24 maggio 1944, ai righi 7° e 8° dell'art. 1 e 2° e 5° dell'art. 2 del R. D. L. 9-5-1944, n. 132 le parole "Primo Ministro" e le parole "d'intesa con l." devono intendersi rispettivamente sostituite dalle parole "d'intesa col." e dalle parole "nonché coi."

S O M M A R I O
LEGGI E DECRETI
R. DECRETO LEGGE 5 maggio 1944, n. 145
Istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rosso Italiana
Pag. 906

LEGGI E DECRETI
R. DECRETO LEGGE 9 maggio 1944, n. 144
Istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rosso Italiana
Pag. 908

LEGGI E DECRETI
R. DECRETO LEGGE 9 maggio 1944, n. 145
Istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rosso Italiana
Pag. 906

LEGGI E DECRETI
R. DECRETO LEGGE 16 maggio 1944, n. 146
Istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rosso Italiana
Pag. 906

LEGGI E DECRETI
R. DECRETO LEGGE 21 maggio 1932, n. 768 (serie III)
che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale la Associazione Italiana della Croce Rossa.
Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI GEDTAR:

Abb. norme	L. 200	Abb. norme	L. 170	Abb. norme	L. 260
Amministrative	100	Amministrative	50	Amministrative	120
Organizzative	50	Organizzative	30	Organizzative	60
Altre	50	Altre	10	Altre	10

Allegato I - BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI, cartelle

Abb. norme	L. 100	Abb. norme	L. 200
Amministrative	50	Amministrative	100
Organizzative	25	Organizzative	50
Altre	25	Altre	50

Per gli annunci da inserire nella Gazzetta Ufficiale e Gazzetta Ufficiale vengono le norme riportate nella sezione della parte seconda della Gazzetta Ufficiale, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della Gazzetta Ufficiale, si ricevono presso l'Intendenza di Finanze della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 518877 intestato: Intendenza di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

GOVERNO MINISTERIALE 25 maggio 1944

Determinazione dei salari medi o convenzionali gloriati per gli addetti ai lavori di trebbatura per la campagna 1944, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Pag. 208

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 135
Istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rossa Italiana

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la Legge 21 maggio 1882, n. 768 (serie III), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale la Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034 convertito nella Legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella Legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana, e successive modifiche.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 30 della Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale, pubblicato il 24 maggio 1944, ai righi 7° e 8° dell'art. 1 e 2° e 3° dell'art. 2 del R. D. L. n. 5-1944, n. 33, le parole "Primo Ministro" e "le parole d'intesa con", devono intendersi rispettivamente sostituire dalle parole "d'intesa col", e dalle parole "nonché col".

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

GOVERNO MINISTERIALE 9 maggio 1944, n. 135
Istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rossa Italiana
Pag. 208

IL DECRETTO-LEGGE 16 maggio 1944, n. 136
Modifica dell'art. 2, comma primo del R. Decreto-legge 2 agosto 1943, n. 794
Pag. 206

IL DECRETTO 22 maggio 1944
Nomina od Ispettore del Primo Cappellano Capo Mons. Germano Galassini
Pag. 207

GOVERNO MINISTERIALE 17 maggio 1944
Incorporazione dell'Azienda Bancaria Dott. Andrea Egidio, con sede in Roccaplemonte (Salerno), nel Banco di Napoli
Pag. 207

GOVERNO MINISTERIALE 17 maggio 1944
Determinazione depositi dei candidati e compensi per i componenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione allo condotta di generatori di vapore
Pag. 207

GOVERNO MINISTERIALE 25 maggio 1944
Ammonso totalitario delle lane di toso e di concia, prodotte nel 1944
Pag. 208

3864

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta agli organi istituzionali previsti dall'art. 4 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, è istituito un Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Segretario Generale, che è alle dirette dipendenze del Presidente Generale dell'Associazione, è nominato con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa coi Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Guerra.

Art. 2

Il Segretario Generale:

a) coadiuva il Presidente Generale nell'adempimento delle funzioni allo stesso affidate dalle leggi istitutive dell'Associazione Italiana della Croce Rossa e dallo statuto approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111;

b) sovrintende all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione ed alle gestioni contabili dell'Associazione stessa e dei comitati, sottocomitati e

Art. 4

il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

Visto

Il Guardasigilli: ALBERTINI

R. DECRETO-LEGGE 16 maggio 1944, n. 136.

Modifica dell'art. 2, comma primo, del R. Decreto-legge 2 agosto 1943 n. 704.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

In tutti gli atti ufficiali, alla dizione « Capo del Governo » sarà sostituita quella di « Presidente del Consiglio dei Ministri », fermo restando l'attributo di « Primo Ministro Segretario di Stato ».

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Croce Rossa per il tempo di guerra:

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra:

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta agli organi istituzionali, previsti dall'art. 4 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, è istituito un Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Segretario Generale, che è alle dirette dipendenze del Presidente Generale dell'Associazione, è nominato con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa coi Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Guerra.

Art. 2

Il Segretario Generale:

a) coadiuva il Presidente Generale nell'adempimento delle funzioni allo stesso affidate dalle leggi istitutive dell'Associazione Italiana della Croce Rossa e dallo statuto approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111;

b) sovrintende all'amministrazione dell'Associazione ed alle gestioni contabili dell'Associazione stessa e dei comitati, sottocomitati e delegazioni dipendenti secondo gli ordini e le direttive del Presidente Generale e del Consiglio direttivo del Comitato Centrale;

c) sovrintende al personale dell'Associazione e provvede in ordine ai posti eventualmente vacanti.

Art. 3

Con R. decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabiliti gli assegni di spettanza del Segretario Generale, a carico dell'Associazione, e saranno emanate le disposizioni che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Salerno, il maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

Visto

Il Segretario di Stato

R. DECRETO-LEGGE 15 maggio 1944, n. 136.

Modifica dell'art. 2 comma primo, del R. Decreto-legge 2 agosto 1943 n. 704.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

In tutti gli atti ufficiali, alla dizione « Capo del Governo » sarà sostituita quella di « Presidente del Consiglio dei Ministri », fermo restando l'attributo di « Primo Ministro Segretario di Stato ».

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Salerno, 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO

Visto

Il Segretario di Stato

R. DECRETO 22 maggio 1944.

Nomina ad Ispettore del primo Cappellano Capo Mons. Germano Galassini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la Legge 16 gennaio 1936, n. 77 sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze Armate dello Stato;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 474, recante le norme esecutive della Legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 218;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro dell'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il 1.^o Cappellano Capo Mons. Germano Galassini è nominato Ispettore, ai sensi dell'art. 5 della Legge 16 gennaio 1936, n. 77.

Art. 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Fatto a Salerno, il 22 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BAROGGIO - ALDISIO

DECRETO MINISTERIALE 1 maggio 1944.

Incorporazione dell'Azienda Bancaria Dott. Andrea Egidio, con sede in Roccapiemonte (Salerno) nel Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

spazio e per l'esercizio del Credito ebbe già a manifestare parere favorevole, in linea di massima, in data 12 marzo 1943, alla progettata incorporazione.

Decreta:

Articolo unico

Nulla osta alla incorporazione dell'azienda bancaria di Andrea Egidio, con sede in Roccapiemonte (Salerno), nel Banco di Napoli, Istituto di Credito di Diritto Pubblico con sede in Napoli, alle condizioni specificate nella deliberazione sopra indicata del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli e nella suddetta domanda, avanzata dal proprietario della Banca dott. Andrea Egidio, rimanendo altresì autorizzato il Banco di Napoli a sostituire all'azienda da assorbire nell'esercizio della filiale di Roccapiemonte (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Fatto a Salerno, il 1 maggio 1944.

IL MINISTRO

GIUSTO QUINTIERI

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1944.

Determinazione depositi dei candidati e compensi per i componenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1937 (Gazzetta Ufficiale 216 del 16 settembre 1937);

Visto il prospetto delle sessioni di esami per il rilascio del certificato di abilitazione alla condotta di generatori di vapore che i Capitani Circoli dell'Ispettorato Industria e Lavoro (già denominato Ispettorato Corporativo) sono autorizzati a tenere periodicamente, prospetto allegato al decreto Ministeriale 27 aprile 1940 (Gazz. Uff. del 20 maggio 1940, n. 117);

Ritenuta la necessità di adattare alle attuali esigenze i compensi dovuti ai componenti ed al segretario della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore, nonché i depositi da

Stato:

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 474, recante le norme esecutive della Legge predetta;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 1° Cappellano Capo Mois. Germano Galassini è nominato Ispettore, ai sensi dell'art. 5 della Legge 16 gennaio 1936, n. 77.

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Fatto a Salerno, 21 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

RAOGLIO - ALESSIO

DECRETO MINISTERIALE 1 maggio 1944.

Incorporazione dell'Azienda Bancaria Dott. Andrea Egidio, con sede in Roccapiemonte (Salerno) nel Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 28 e 48, comma 3°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa, risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le Leggi 7 marzo 1938, n. 141 e 7 aprile 1938, n. 636;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli in data 8 marzo 1944 e la domanda avanzata dal Dr. Andrea Egidio, proprietario della Banca omonima con sede in Roccapiemonte (Salerno), in ordine alla progettata incorporazione di quest'ultima azienda nella prima;
Considerato che l'Ispettorato per la Difesa del Ri-

rito Pubblico con sede in Napoli, alle condizioni specificate nella deliberazione sopra indicata del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli e nella suddetta domanda avanzata dal proprietario della Banca dott. Andrea Egidio, rimanendo altresì autorizzato il Banco di Napoli a sostituire all'azienda da assorbire nell'esercizio della filiale di Roccapiemonte (Salerno).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -

Fatto a Salerno, 1 giugno 1944.

IL MINISTRO

QUINTO QUINTELLI

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1944.

Determinazione depositi dei candidati e compensi per i componenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1937 (Gazzetta Ufficiale 216 del 16 settembre 1937);

Visto il prospetto delle sessioni di esami per il rilascio del certificato di abilitazione alla condotta di generatori di vapore che i Capis Circoli dell'Ispettorato Industria e Lavoro (già denominato Ispettorato Corporativo) sono autorizzati a tenere periodicamente, prospetto allegato al decreto Ministeriale 27 aprile 1940 (Gazz. Uff. del 20 maggio 1940, n. 117);

Ritenuta la necessità di adattare alle attuali esigenze i compensi dovuti ai componenti ed al segretario della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, nonché i depositi da versare dai candidati alla Associazione Nazionale per il Controllo sulla Combustione per le sole spese inerenti all'esecuzione degli esami;

Decreta:

Art. 1

Gli onorari dovuti a norma del 1° comma dell'art. 17 del D. M. 13 agosto 1937 ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore sono aumentati del 70%.

346

Art. 2

I depositi di cui al prospetto allegato al D. M. 27 aprile 1940 da versare dai candidati agli esami per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore all'Associazione Nazionale per il Controllo sulla Combustione per le sole spese inerenti alla esecuzione degli esami sono aumentati del 70%.

Roma, 17 maggio 1944.

IL MINISTRO
DI NAPOLI

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Ammasso totalitario delle lane di tosa e di concia, prodotte nel 1944.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, che stabilisce le norme per gli ammassi della lana;

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 968, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521;

Vista la Legge 19 gennaio 1939, n. 391, che converte in Legge — con modificazione — il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 968;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764;

Considerata la necessità di mantenere l'ammasso obbligatorio per tutte le lane di tosa e di concia, di produzione 1944;

Decreta:

Art. 1

E' fatto obbligo ai produttori di lana di tosa e di concia della campagna 1944 di conferire all'ammasso l'intera quantità di lana prodotta. E' data peraltro facoltà al produttore di non conferire all'ammasso le quantità occorrenti per il proprio fabbisogno, nella misura massima di Kg. 2 per ogni persona di famiglia e dipendente, conviventi a carico.

Con disposizione successiva saranno fissati i prezzi da corrispondere all'atto del conferimento, sulla base dei costi di produzione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

SALERNO, 26 maggio 1944.

IL MINISTRO
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Determinazione dei salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1944, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la composizione e la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23/B, concernente l'aumento delle retribuzioni ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro;

Ritenuta la necessità di determinare con urgenza la misura di detti salari medi o convenzionali per la campagna 1944;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, i salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti alle macchine trebbiatrici per la campagna 1944 sono determinati nella misura risultante dalla tabella approvata con D. Ministeriale del 30 giugno 1943, maggiorata del 70% (settantaper cento).

I salari così calcolati debbono considerarsi comprensivi del vitto somministrato dall'agricoltore.

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la composizione e la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse:

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23/B, concernente l'aumento delle retribuzioni ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro;

Ritenuta la necessità di determinare con urgenza la misura di detti salari medi o convenzionali per la campagna 1944:

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, i salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti alle macchine trebbiatrici per la campagna 1944 sono determinati nella misura risultante dalla tabella approvata con D. Ministeriale del 30 giugno 1943, maggiorata del 70% (settantaper cento).

I salari così calcolati debbono considerarsi comprensivi del vitto somministrato dall'agricoltore.

In esecuzione dell'art. 39 del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale al trecento trecentosessantissimi del salario medio convenzionale previsto ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio.

Visto sul Mare, 25 marzo 1944.

P. IL MINISTRO
SANSONETTI

Litotipografia M. Spadolera - Salerno

Ammasso totalitario delle lane di tosatura e prodotti nel 1944

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, che stabilisce le norme per gli ammassi della lana;

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 968, che appetta modificazioni al R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521;

Vista la Legge 19 gennaio 1939, n. 591, che converte in Legge — con modificazione — il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 968;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764;

Considerata la necessità di mantenere l'ammasso obbligatorio per tutte le lane di tosa e di concia, di produzione 1944:

Decreta:

Art. 1

E' fatto obbligo ai produttori di lana di tosa e di concia della campagna 1944 di conferire all'ammasso l'intera quantità di lana prodotta. E' data potestà facoltà al produttore di non conferire all'ammasso le quantità occorrenti per il proprio fabbisogno, nella misura massima di Kg. 2 per ogni persona di famiglia e dipendente, conviventi a carico.

Con disposizione successiva saranno fissati i prezzi da corrispondere all'atto del conferimento, sulla base dei costi di produzione.

Art. 2

Le lane ammassate a tenore dell'articolo precedente dovranno essere tenute a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro che provvederà ad assegnarle alle industrie per la lavorazione.

Art. 3

Ogni altra contraria disposizione in materia è abrogata.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili a norma di Legge.

TESTA DOMENICO, preside

785017

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.O. & M.O. SINGAPORE
APO 394

158

AGC/200/150/3A

9 June 1944

SUBJECT: Gazette Official No. 32 of 31 May 44.

TO : Adm. Section (for Legal Sub-Comm.)

Reference your AGC/4010/L of 4 June 1944,
it is requested that Ministerial Decree referred
to in para II(b) of the above letter be included
in the enclosure.

[Handwritten signature]

HESMAN B. HENON
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

JUR/JR

Copy to
Records Section (Your HQ/7B of 9 June
1944 refers.)

157

3362

- 9 JUN Recd 283
copy NCR 6 -

151
WMT/son

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ECONOMIC SECTION
APO 394

9 June 1944

ES/7B

SUBJECT. Gazzetta Ufficiale No. 32 of 31 May 1944

TO . Executive Commissioner
(C.A. Branch)

Reference - ACC/4010/L dated 4 June 44.

1. Finance Sub-Commission requests that Ministerial Decree referred to in para II (b) of reference letter be included in indorsement.

2. Returns from other Sub-Commissions of this Section are nil.

L. W. Hunt-Smith
Capt R.A.
J.D. S. ADAMS
Colonel, C. E.
Executive Officer
Economic Section

*Yld
9/6*

Ac 158

3361

HEADQUARTERS
ALLIED CORRECTION COMMISSION
R.O. & M.C. Section
APO 394

156

WCC/388/156/OA.

9 June 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 51 of 27 May 44.

TO : Admin Section (for Legal Sub-Com.)

1. Reference your WCC/3010/L of 31 May 1944, it is requested that the laws and decrees set out in b, d, e, and f be included in the indorsement.

2. Agriculture Sub-Commission desire that the Decree of the Chief of Government, para. 6 of the above-mentioned letter be also included in the indorsement.

THOMAS E. FINEK,
Colonel,
Deputy Executive
Commissioner.

JRH/RAD.

Copy to: Room Section (Your 138/73 of 7 June 44)

155
1/A
3850

288

8 JUN Recd

LB

153

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ECONOMIC SECTION
APO 394

HS/1ab

ES/7B

7 June 44

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 31 of 27 May 44.

TO : Executive Commissioner (C.A. Branch.)

1. Finance Sub-Commission requests that Decrees set out in paras. b.d.a. and f. of the reference letter be included in the indorsement.
2. Agriculture Sub-Commission recommends that para. c. Decree of Chief of Government 15 May 1944, appointing Commissioner, should be included in indorsement.
3. Returns from other sub-commissions of this Section are nil.

L.S. Hunt-Smith
Capt R.A.
for D. S. ADAMS,
Colonel, C.E.,
Executive Officer,
Economic Section.

OK 9/6

see 156

ditto

288 #7 JUN Recd

HEAD ITALIAN JAMES
CALLED CENTRAL COMMISSION

470 394

ACC/4010/L

Subject: Distribution List for Garzotta Officials

- 1 TO : AFIA MAS Legal Advisor
- 1 GEN MEF Civil Affairs Branch
- 1 Chief Legal Advisor
- 1 SLO RC MAS 5th Army
- 1 SLO RC MAS 6th Army
- 1 RC Region 1
- 1 RCLO (Thru RC) Region 1
- 1 RC Region 2
- 1 RCLO (Thru RC) Region 2
- 1 RC Region 3
- 1 RCLO (Thru RC) Region 3
- 1 RC Region 4
- 1 RCLO (Thru RC) Region 4
- 1 RC Region 5
- 1 RCLO (Thru RC) Region 5
- 1 RC Region 6
- 1 RCLO (Thru RC) Region 6
- 1 RC Region 7
- 1 RCLO (Thru RC) Region 7
- 1 Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)
- 1 Deputy Chief Commissioner
- 1 Vice President Admin Section
- 1 Vice President Economic Section
- 1 Executive Commissioner (for RC & MAS)
- 1 Joint Directors, Political Section
- 1 Army Sub-Commission Adv Hq
- 1 Army Sub-Commission Main Hq Legalle
- 1 Navy Sub-Commission
- 1 Air Sub-Commission
- 1 Communications Sub-Commission
- 1 War Material Disposal Sub-Commission
- 1 Labor Sub-Commission Rear
- 1 Industry & Commerce Sub-Com Rear
- 1 Finance Sub-Commission Rear
- 1 ESO RC ACC
- 1 Information Division Hq ACC
- 1 (1 for Reference Library)
- 2 Library of U.S. Congress)
- 1 ACC Legal Liaison Officer
- 1 c/o First President Court of appeal, C.T.411.
- 1
- 1

Distribution.

Econ. Sec. - 1
 P.P.O. - 1
 Sec Gen - 1
 Italia R.R. - 1
 Col. Bushman - 1

RECORDED
 7 JUN 1944
 A. C. C.

1492

2040

10 Region 1	10
RC Region 1	1
RC Region 2	1
RC Region 3	1
RC Region 4	1
RC Region 5	1
RC Region 6	1
RC Region 7	1
RC Region 8	1
RC Region 9	1
RC Region 10	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen.)	10
Deputy Chief Commissioner	6
Vice President Admin Section	2
Vice President Economic Section	1
Executive Commissioner (for RC & MAS)	1
Joint Directors, Political Section	1
Army Sub-Commission Adv. Hq	1
Army Sub-Commission Main Hq Leguile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Materiel Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Comm Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
SAC Hq. ACC	1
Information Division Hq ACC	3
(1 for Reference Library	1
2 Library of U.S. Congress)	1
ACC Legal Liaison Officer	1
c/o First President Court of	1
Appeal, C.A.M.I.A.	1
" " " " " A.M.S.D.M.	1
" " " " " P.A.H.R.M.C.	1
" " " " " B.A.H.	1
" " " " " C.A.M.I.A.R.O.	1
" " " " " SECTION REGGIO CALABRIA	1
" " " " " SECTION TRENTO	1
OSS R & A Branch Hq. - I Naples	2
ACC Legal Liaison Officer - Taranto	1
Major Sir F. M. Magnus Commanding O	1
Room 65, Hq ACC Naples	1
Provincial Legal Officer Naples Prov	1
" " " " Benevento "	1
" " " " Avellino "	1
" " " " Campobasso "	1
" " " " Foggia "	1
Legal Liaison Officer Brindisi	1
Education Sub Commission (Main)	10

DISTRIBUTION.

Econ. Sec. - 1
 P.P.O. - 1
 Sec Gen - 1
 Italia R. Br. - 1
 Col. B. B. - 1

3308

UNITED STATES
ARMED FORCES COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

100/4010/1

4 June 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 32 of 31 May 1944.

TO : See Contribution list.

This issue of C.U. contains the following:

I. Announcements.

Repeal of civil valor (Ministry of Interior).

II. Laws and Decrees.

(a) D. Legge Ley (6 May 1944, no. 124. Punishment of fascist offences and illegals).

The following is a short synopsis of the law:

Punishment of Fascist Offences.

(1) The law abrogates all penal provisions protecting fascist institutions and annuls all sentences rendered under such laws.

(2) Persons who promoted or organized the armed insurrection of 28 October 1922 (March on Rome), organized fascist bands which committed serious acts of violence, promoted or directed the coup d'état of 30 Jan. 1925 shall be punished by imprisonment and in certain cases by death. They shall also be barred from the exercise of their political rights.

(3) These offences shall be punished into the bands; the fact that Statute of indications would ordinarily bar their prosecution. Amnesties and indulgences previously granted are revoked; pardons may be revoked by the King.

Sentences previously rendered in respect to such offences may be revoked if it appears that the decision was influenced by fascist coercion. The exceptional rules set out in this law (i.e. exclusion of the Statute of limitations, revocation of amnesties etc.) shall apply to any offence committed at any time with fascist motives and involving exploitation of opportunities created by fascism.

(4) Persons who after Sept. 8, 1943 committed offences against military loyalty or defense in that they in any way cooperated with the Germans shall be punished in accordance with the penal military code of war regardless whether or not they held military status.

(5) If any of the offenders took part in the fight against the Germans after Oct of Sept. 1943 the penalty may under certain circumstances be reduced or the offender may be acquitted altogether.

Punishment of Fascist "Illegals".

(1) A person whose activities, tainted by fascist motives, did not constitute an offense but were contrary to rules of public or private law or to uprightiness or political integrity, shall be excluded from public offices, from the exercise of professions or arts or barred from the enjoyment of political rights for a certain period of time.

(2) Such persons, if found to constitute a danger to society, may be ordered detained in an agricultural colony or in a labour establishment for a period not exceeding ten years.

The Machine.

II. Law and Decrees.
(a) Law Decree Law 26 May 1934, no. 174. Punishment of fascist offences and illegalities.

The following is a short synopsis of the law:

Punishment of fascist offences.

(1) The law abrogated all penal provisions protecting fascist institutions and annuls all sentences rendered under such laws.
(2) Persons who exercise or organize or organized the armed insurrection of 28 October 1922 (March on Rome), organized fascist bands which committed serious acts of violence, promoted or directed the coup d'etat of 3 Jan. 1925 shall be punished by imprisonment and in certain cases by death. They shall also be barred from the exercise of their political rights.

(5) These offenses shall be punished notwithstanding the fact that State of limitations could ordinarily bar their prosecution. Amnesties and indults previously granted are revoked; pardons are be revoked if it sentences previously rendered in respect to such offenses may be revoked if it appears that the decision was influenced by fascist corruption. The exceptional ruler set out in this law (i.e. exclusion of the Statute of Limitations, revocation of amnesties etc.) shall apply to any offenses committed at any time with fascist motives and involving exploitation of opportunities created by fascism.
(4) Persons who after Sept. 8, 1913 committed offenses against military loyalty or defense in that they in any way cooperated with the Germans shall be punished in accordance with the penal military code of war in so far as whether or not they held military status.

(5) If any of the offenders took part in the fight against the Germans after Oct of Sept. 1913 the penalty may under certain circumstances be reduced or the offender may be acquitted altogether.

Punishment of fascist "illegalities".
(1) A person whose activities, tainted by fascist motives, did not constitute an offence but were contrary to rules of public or private law or to uprightness or political integrity, shall be excluded from public offices, from the exercise of professions or arts or barred from the enjoyment of political rights for a certain period of time.

(2) Such persons, if found to constitute a danger to society, may be ordered detained in an agricultural colony or in a labour establishment for a period not exceeding ten years.

The "labour".
(1) The law shall be applied by the High Commissioner for punishment of fascist offences and illegalities" assisted by a number of Commissioners (chosen from among high judicial officials) and by Special "District Courts" for punishment of fascist offences" (one for each of Royal District) and Provincial Commissions for punishment of fascist illegalities" (one for each Province). The District Courts and Provincial Commissions are presided by a judicial official and composed of lay judges.

(2) A procedure somewhat along the lines of jury trial is set out in detail.

Note: Copies of an unofficial translation of the above law are available in limited number to the recipients of this memorandum and will be supplied upon request direct to the Legal Subcommission.

(b) Ministerial Decree 20 May 1940. Allocation of the budget of the Ministry of Public Works and of the Autonomous State Agency for Roads (Autonoma Stativa de la Strada).
345,

2039

785017

- 2 -

Note: Subcommissions recommendations, decisions to be included in the Amendment in the Geneva file will not be returned later than by 1700 hours Thursday, 8 June 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the 1st Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commander through the competent section. All returns will be rendered.

Richard H. Williams
Col. CAZ
S. R. UZZO, Colonel
Chief Legal Officer

3.3. Copies of this letter
sent of the Base give Commission explaining the validity of 3 degrees to AMG
Italy. contain an endorsement of 3 degrees to AMG ver-

SERIE SPECIALE
Anno 85 - Numero 32



UFFICIALE

GAZZETTA

D'ITALIA
DEL REGNO

Spedizione in abbonamento postale.

PARTE PRIMA Salerno, mercoledì 31 maggio 1944 PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOREDI E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SAVERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDI IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 300	Abb. annuo	L. 120
semestrale	L. 150	semestrale	L. 60
trimestrale	L. 50	trimestrale	L. 20
in famiglia	L. 100	in famiglia	L. 40

Al solo ROLLATINO DELLE ESTRAZIONI, (sottiglio titoli, obbligazioni, cartella)

Abbonamento annuo L. 100
 in famiglia - Premi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella Gazzetta Ufficiale valgono le norme riportate nella lista della parte seconda della Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno. Le inserzioni nella parte II della Gazzetta Ufficiale si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 615877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO.
Ricompenza di valor civile. Pag. 197

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134
Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo
scelso. Pag. 197

MINISTERO MINISTERIALE 30 maggio 1944
Variazione negli statuti di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. Pag. 204

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompenza al valor civile.
S. M. il Re, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, nell'udienza del 22 Maggio 1944 ha conferito la medaglia d'argento al valor civile a S. E. l'Arcivescovo di Manfredonia, Mons. Comm. Andrea Cesarano, in premio della sua

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134
Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 25/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, e dei Ministri senza portafoglio, nonché dei Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Ma-

GIORNALI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALENTO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 120
Abb. semestrale	L. 100	Abb. semestrale	L. 60
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 30
Abb. bimestrale	L. 25	Abb. bimestrale	L. 15

Nel Regno: L. 200 (Abbonamento annuo) / L. 100 (Abbonamento semestrale) / L. 50 (Abbonamento trimestrale) / L. 25 (Abbonamento bimestrale)
 Abbonamento estero: L. 200 (Abbonamento annuo) / L. 100 (Abbonamento semestrale) / L. 50 (Abbonamento trimestrale) / L. 25 (Abbonamento bimestrale)

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella lettera della parte seconda dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/15877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO
Ricompensa al valor civile
Pag. 197

LEGGI E DECRETI
REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 144
Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo
Pag. 197

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944
Variazione negli statuti di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Ateneo Autonomo Statale della Sreda
Pag. 204

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134.
Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 1291;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri:

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile.
S. M. il Re, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, nell'udienza del 22 Maggio 1944 ha conferito la medaglia d'argento al valor civile a S. E. l'Arcivescovo di Manfredonia, Mons. Corum, Andrea Cesarano, in premio della sua nobile e coraggiosa condotta appresso indicata:
« Durante il periodo dell'occupazione tedesca di Manfredonia dal 9 al 26 Settembre 1943, sprezzante di ogni minaccia, ovunque amorosamente si prodigava e accorreva, ove fossero in pericolo vite umane. Sotto bombardamenti e mitragliamenti da aerei, ponendosi anche a braccia aperte dinanzi ad una formazione di mitragliatrice pronta a far fuoco sulla folla, salvava numerose vite umane, aiutava fuggiaschi, riusciva ad impedire che si operassero distruzioni e rovine, con conseguenti eventi sanguinosi. Mirabile esempio di abnegazione e di altissima virtù cristiana ».

Su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, e dei Ministri senza portafoglio, nonché dei Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, delle Comunicazioni e dell'Industria Commercio e Lavoro: Abbiamo decretato e decretiamo:
TITOLO PRIMO
NORME DI DIRITTO SOSTANTIVO
CAPO I
I delitti e gli illeciti fascisti
Art. 1
Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi creati dal fa-

sono. Le sentenze di condanna già pronunziate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2

Coloro che promossero o diressero l'insurrezione armata del 28 ottobre 1922 contro i poteri dello Stato sono puniti con l'ergastolo e, se continuarono in altre responsabilità fasciste dopo che le leggi fasciste introdussero la pena di morte, può essere loro inflitta detta pena.

Art. 3

Gli organizzatori delle bande fasciste, i quali promossero o compirono gravi atti di violenza a danno di enti o di organizzazioni o di singoli, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 4

Coloro che promossero o diressero l'attuazione del colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e dopo di esso contribuirono con atti rilevanti a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 5

Ai delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto non si applicano le norme del codice penale sulla prescrizione.

Le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti e, se già sono stati applicati, le relative dichiarazioni sono revocate. L'Alto Commissario potrà proporre al Re la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai delitti commessi in qualunque tempo per motivi fascisti o avvalendosi della situazione poli-

tica la fedeltà e la difesa militare qualunque forma di collaborazione attiva, di aiuto, e di assistenza prestata al tedesco invasore.

Art. 7

Se il colpevole rivestiva una carica fascista, le pene stabilite per i delitti di cui agli artt. 5 e 6 sono aumentate fino ad un terzo.

Art. 8

Se il colpevole di uno dei delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, posteriormente all'8 settembre 1943, sia stato distinto nella lotta contro i tedeschi, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite di due terzi.

Se nella lotta contro i tedeschi il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a cinque anni, e le altre pene sono ridotte ad una misura non superiore ai tre anni.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze il colpevole abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Se il colpevole di uno dei delitti contemplati negli artt. 2, 3, 4, e 5 del presente decreto si sia ritirato dalla vita politica o abbia preso posizione ostile al fascismo in tempo anteriore all'inizio dell'attuale guerra, si applicano le diminuzioni di pena previste nel primo comma del presente articolo. Se a causa dei predetti atteggiamenti egli abbia subito condanne penali o provvedimenti di polizia, si applicano le riduzioni previste nel secondo comma.

Per gli stessi delitti il giudice, valutate le circostanze di cui all'art. 133 codice penale, all'ergastolo può sostituire la reclusione per trent'anni e ridurre le altre pene di un sesto.

Art. 9

Chiunque, per motivi fascisti od avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia com-

Art. 3

Gli organizzatori delle bande fasciste, i quali promiscero o compirono gravi atti di violenza a danno di enti o di organizzazioni o di singoli, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 4

Coloro che promiscero o diressero l'attuazione del colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e dopo di esso collaborarono con atti rilevanti a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 5

Ai delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto non si applicano le norme del codice penale sulla prescrizione.

Le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti e, se già sono stati applicati, le relative dichiarazioni sono revocate. L'Alto Commissario potrà proporre al Re la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai delitti commessi in qualunque tempo per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, puniti dalle leggi penali in vigore al momento della loro commissione con pena definitiva non inferiore nel massimo ai tre anni.

Art. 6

Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943, anziché non rivestendo la qualità di militare, abbia commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare è punito a norma delle disposizioni del titolo 2° del libro 3° del codice penale militare di guerra.

Al fine di questo articolo è considerato delitto con-

Se il colpevole di uno dei delitti di cui agli artt. 2,

3, 4, 5 e 6, posteriormente all'8 settembre 1943, si sia distinto nella lotta contro i tedeschi, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite di due terzi.

Se nella lotta contro i tedeschi il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a cinque anni, e le altre pene sono ridotte ad una misura non superiore ai tre anni.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze il colpevole abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Se il colpevole di uno dei delitti contemplati negli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente decreto si sia ritirato dalla vita politica o abbia preso posizione ostile al fascismo in tempo anteriore all'inizio dell'attuale guerra, si applicano le diminuzioni di pena previste nel primo comma del presente articolo. Se a causa dei predetti atteggiamenti egli abbia subito condanne penali o provvedimenti di polizia, si applicano le riduzioni previste nel secondo comma.

Per gli stessi delitti il giudice, valutate le circostanze di cui all'art. 133 codice penale, all'ergastolo può sostituire la reclusione per trent'anni e ridurre le altre pene di un sesto.

Art. 9

Chiunque, per motivi fascisti od avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di diritto pubblico o privato, di retitudine o di probità politica, è soggetto alle pene della interdizione temporanea dai pubblici uffici o della interdizione da una professione o da un'arte, ovvero della privazione dell'esercizio dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso, può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia

agricola o ad una rata di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.
E' applicabile il terzo comma dell'art. 8.

Capo II

Gli organi per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo

Art. 10

Per l'applicazione del presente decreto è istituito l'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo, che è retto da un Alto Commissario.

Art. 11

L'Alto Commissario è scelto fra i cittadini la cui rinomanza al fascismo è testimoniata dalla vita intellettuale e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922, e preferibilmente fra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con Regio decreto su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata della carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 1° grado e ne ha le prerogative e le garanzie istituzionali.

Art. 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie la punizione dei delitti e degli illeciti fascisti. Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto, che per sua delega lo sostituisce. L'Alto Commissario aggiunto è nominato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario, ed è equiparato per la durata della carica ai magistrati dell'ordine giudiziario di 2° grado.

Art. 13

L'Alto Commissariato sono assegnati, in numero...

di cancellieri scelti fra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

Questo può scegliere personale di sua fiducia, da nominarsi con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, per il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Alle dipendenze dell'Alto Commissariato è istituito un nucleo di polizia giudiziaria, composto da ufficiali, sottufficiali e militi dell'Arma dei Carabinieri Reali e di funzionari ed agenti di Pubblica Sicurezza, il cui numero sarà determinato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

L'Alto Commissario e gli organi dipendenti possono richiedere la polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguire gli ordini.

Art. 14

L'Alto Commissario ha i poteri:

- a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della pubblica amministrazione o su denuncia sottoscritta di privati, l'azione per i delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 e per gli illeciti previsti nell'art. 9;
- b) di deferire l'accusato, a base ai risultati dell'istruttoria, al giudizio degli organi competenti;
- c) di sostituire i componenti dei detti organi e di decidere sulla loro astensione;
- d) di dichiarare la nullità delle sentenze di cui all'art. 11;
- e) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, e, qualora navità che ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 5, di pronunciare la giuridica inesistenza delle sentenze deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;

f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la de-fascizzazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R. decreto-legge 28 di-

Per l'applicazione del presente decreto è istituito l'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo, che è retto da un Alto Commissario.

Art. 11

L'Alto Commissario è scelto fra i cittadini la cui avversione al fascismo è testimoniata dalla vita intera e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922, e preferibilmente fra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con Regio decreto su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata della carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 1° grado e ne ha le prerogative e le garanzie istituzionali.

Art. 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie la punizione dei delitti e degli illeciti fascisti. Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto, che per sua delega lo sostituisce. L'Alto Commissario aggiunto è nominato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario, ed è equiparato per la durata della carica ai magistrati dell'ordine giudiziario di 3° grado.

Art. 13

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, Commissari che coadiuvano l'Alto Commissario.

I Commissari sono nominati con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, fra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I Commissari sono assistiti dalle garanzie istituzionali dirette a sottrarre il potere giudiziario alle ingerenze del potere esecutivo.

All'Alto Commissariato sono assegnati funzionari

di vario tipo: potere giudiziario, composto da ufficiali, sottufficiali e militi dell'Arma dei Carabinieri Reali e da funzionari ed agenti di Pubblica Sicurezza, il cui numero sarà determinato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

L'Alto Commissario e gli organi dipendenti possono richiedere la polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguire gli ordini.

Art. 14

L'Alto Commissario ha i poteri:

- a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della pubblica amministrazione o su denuncia sottoscritta di privati, l'azione per i delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 e per gli illeciti previsti nell'art. 9;
- b) di deferire l'accusato, in base ai risultati dell'istruzione, al giudizio degli organi competenti;
- c) di sostituire i componenti dei detti organi e di decidere sulla loro astensione;
- d) di dichiarare la nullità delle sentenze di cui all'art. 1;
- e) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, e, qualora risulti che ricorrono le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 5, di pronunziare la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto.

f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e, qualora risulti che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere che si proceda dagli organi stessi a nuovo esame, salva ed impreviudicata in ogni caso l'applicazione del presente decreto;

g) di segnalare ai competenti organi i casi che possono dar luogo all'applicazione delle leggi per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza.

Le denunce private di cui alla lett. a) non saran-

no più ricevibili trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le province tuttora occupate dal tedesco, l'anno decorre dall'entrata in vigore del presente decreto in ciascuna di esse.

Art. 15

In ogni capoluogo di provincia è istituito un ufficio istruttorio, al quale sono addetti uno o più Commissari istruttori scelti e nominati ai sensi dell'art. 13.

Art. 16

In ogni distretto di Corte di Appello è istituita una Corte distrettuale per la punizione dei delitti del fascismo, che ha sede nel capoluogo.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 5°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, ed è composta di sette giudici popolari.

Alla Corte sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che lo coadiuva, e ove occorre, lo sostituisce, e l'altro, scelto nel ruolo della requirente, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario le attribuisca ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per la punizione degli illeciti del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 15.

Art. 18

I giudici popolari sono scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 11.

Art. 19

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

L'albo è sottoposto all'approvazione dell'Alto Commissario, il quale ripartisce i giudici popolari che vi sono iscritti tra la Corte distrettuale e le Commissioni provinciali del distretto, formando i rispettivi elenchi.

Art. 20

Agli uffici di cancelleria dipendenti dagli Uffici istruttori, dalle Corti distrettuali e dalle Commissioni provinciali sono assegnati, in numero adeguato, funzionari scelti nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 21

Alla nomina dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnati agli uffici di cancelleria di cui all'articolo 20 provvede il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle guarentigie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

È ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quelle dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLO SECONDO

NORME DI DIRITTO PROCESSUALE

CAPO I

Della competenza

Art. 22

La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, compresa l'ipotesi prevista nella lettera c) dell'art. 4.

... cancelleria dipendenti dagli Uffici istruttori, dalle Corti distrettuali e dalle Commissioni provinciali sono assegnati, in numero adeguato, funzionari, scelti nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 21

Alla nomina dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnati agli uffici di cancelleria di cui all'articolo 20 provvede il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle garantizie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quelle dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLO SECONDO

NORME DI DIRITTO PROCESSUALE

CAPO I

Della competenza

Art. 22

La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, compresa l'ipotesi prevista nella lettera c) dell'art. 14.

Art. 23

La Commissione provinciale è competente a giudicare sugli illeciti previsti dall'art. 9.

Art. 24

Nel caso di concorso dei delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, con gli illeciti previsti dall'art. 9, la competenza appartiene alla Corte distrettuale.

istruttore, al quale sono addetti uno o più Commissari istruttori scelti e nominati ai sensi dell'art. 13.

Art. 16

In ogni distretto di Corte di Appello è istituita una Corte distrettuale per la punizione dei delitti del fascismo, che ha sede nel capoluogo.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 5°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, ed è composta di sette giudici popolari.

Alla Corte sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che lo coadiuva, e ove occorre, lo sostituisce, e l'altro, scelto nel ruolo della requirente, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario le attribuisca ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per la punizione degli illeciti del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 15.

Art. 18

I giudici popolari sono scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 11.

Art. 19

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con decreto reale, su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

Alla formazione dell'albo, che deve essere riveduto nel gennaio di ogni anno, provvede una Commissione composta del Presidente della Corte distrettuale e di quattro cittadini nominati dall'Alto Commissario.

Se dal giudizio emerge che un fatto non costituisce delitto ma illecito, la Corte distrettuale giudica nel merito.

Art. 25

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative di diritto penale sostanziale e di **diritto penale processuale**, comprese quelle previste dagli artt. 36, 37 e 47 dello Statuto, e non si applicano le norme sulla competenza dei tribunali dei minorenni.

Art. 26

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di Appello presso cui funziona, quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia. E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per connessione, valgono le norme degli artt. 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art. 29 del presente decreto.

CAPO II
Dell'istruzione

Art. 27

L'Alto Commissario, se dalle prime indagini rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedere all'istruzione; altrimenti dispone che la denunzia sia archiviata, sentito il parere dell'Ufficio istruttorio di cui all'art. 15.

All'istruzione procede il Commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio.

Art. 28

L'istruzione è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice di procedura penale per l'istruzione sommaria.

Le notizie e documenti e gli interrogatori processuali ne-

Art. 29

Esaurita l'istruzione, il Commissario che vi ha proceduto presenta all'Alto Commissario gli atti raccolti ed una relazione riassuntiva nella quale conclude con la proposta per il non luogo a procedimento o per il rinvio al giudizio degli organi rispettivamente competenti secondo gli artt. 22 e 23, formulando i relativi capi di imputazione, e, qualora risulti un reato diverso da quelli indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, per la trasmissione di copia di tutti o di parte degli atti al Procuratore del Re competente, perchè eserciti l'azione penale, se il reato non è ancora estinto.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che o dichiara non dover procedere o emette il decreto di rinvio a giudizio, ordinando o confermando se del caso l'ordine di cattura, o, nella ipotesi del comma precedente, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re. Egli può anche concedere la libertà provvisoria nei casi previsti dal codice di procedura penale.

CAPO III
Del giudizio

Sezione I^a

Norme comuni

Art. 30

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali stabiliscono la data di inizio della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari, e il presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati

Caratteristiche processuali, comprese quelle previste dagli artt. 36, 37 e 47 dello Statuto, e non si applicano le norme sulla competenza dei tribunali dei minorenni.

Art. 26

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di Appello presso cui funziona, quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per connessione, valgono le norme degli artt. 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art. 29 del presente decreto.

CAPO II Dell'istruzione

Art. 27

L'Alto Commissario, se dalle prime indagini rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedere all'istruzione; altrimenti dispone che la denuncia sia archiviata, sentito il parere dell'Ufficio istruttorio di cui all'art. 15.

All'istruzione procede il Commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio.

Art. 28

L'istruzione è compiuta con le forme e con i patti previsti dal codice di procedura penale per l'istruzione sommaria.

Le notizie, i documenti e gli incarti processuali necessari per l'istruzione sono richiesti alle pubbliche amministrazioni, che non possono rifiutarli.

Ne' in istruzione né in giudizio è concessa l'astensione dalla testimonianza accordata dall'art. 152 del codice di procedura penale.

Gli ordini di comparizione e di cattura sono emessi nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura penale. Fuori dei detti casi, i fatti e le circostanze emerse dall'istruzione sono contestate alle accusate mediante invito a discipolarsi entro un termine non inferiore a cinque giorni, né superiore a quindici.

capi di imputazione, e, qualora risulti un reato diverso da quelli indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, per la trasmissione di copia di tutti o di parte degli atti al Procuratore del Re competente, perché eserciti l'azione penale, se il reato non è ancora estinto.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che o dichiara non doversi procedere o emette il decreto di rinvio a giudizio, ordinando o confermando se del caso l'ordine di cattura, o, nella ipotesi del comma precedente, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re. Egli può anche concedere la libertà provvisoria nei casi previsti dal codice di procedura penale.

CAPO III

Del giudizio

Sezione I^a

Norme comuni

Art. 30

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali stabiliscono la data di inizio della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari, e il presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati immediatamente all'Alto Commissario.

Art. 32

Nei modi e termini dell'art. 16 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899, i presidenti della Corte distrettuale e della Commissione provinciale chiamano fra i giudici popolari estratti quelli che debbono prestare servizio per tutta la sessione, in numero di sette, più due supplenti, per la Corte distrettuale, e in numero di due, più un supplente, per la Commissione provinciale.

Tutti i giudici popolari designati prestano giuramento subito dopo l'apertura della prima udienza della sessione, leggendo, l'un dopo l'altro, la seguente formula: « Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza, e nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato ».

Art. 33

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali provvedono a tutti gli atti preliminari del giudizio a norma degli artt. 405 e segg. codice procedura penale.

Le udienze sono pubbliche e i dibattimenti si svolgono secondo le norme stabilite negli artt. 423 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili ed in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti.

Sezione 2ª

Norme particolari per le Corti distrettuali

Art. 34

L'Alto Commissario può disporre che le Corti distrettuali, nell'ambito della circoscrizione, procedano al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato oppure dove ritiene più opportuno.

Art. 35

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali, è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento a norma dell'art. 439 codice procedura penale.

E' del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norma degli artt. 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 36

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il presidente, anche di ufficio, sentito il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non doversi proce-

derare e le altre parti, a presentare la richiesta per proporre i quesiti ai giudici popolari, indi li formula e ne dà lettura.

Art. 38

I quesiti si formulano mediante domande cui possa risponderci con un « Sì » o con un « No », e debbono essere distinti per ciascun imputato, per ciascun fatto principale o subordinato, per ciascuna delle circostanze che escludono, aggravano o attenuano la pena, e per la pericolosità, se non sia presunta dalla legge. Quando sia posto il quesito circa la sussistenza dell'aggravante di cui alla seconda parte dell'art. 2, dovrà essere aggiunto apposito quesito circa l'applicazione della pena di morte. I quesiti vengono proposti nell'ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione.

Art. 39

Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati o disposti in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze prodette.

Art. 40

Formulati definitivamente i quesiti e sottoscritti dal presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'art. 468 codice procedura penale.

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Art. 42

nari del giudizio a norma degli artt. 403 e 404 del codice di procedura penale.

Le udienze sono pubbliche e i dibattimenti si svolgono secondo le norme stabilite negli artt. 423 e 424 del codice procedura penale, in quanto applicabili ed in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti.

Sezione 2ª
Norme particolari per le Corti distrettuali

Art. 34

L'Alte Commissario può disporre che le Corti distrettuali, nell'ambito della circoscrizione, procedano al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato oppure dove ritiene più opportuno.

Art. 35

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali, è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento a norma dell'art. 439 codice procedura penale.

Ei, del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norma degli artt. 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 36

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il presidente, anche di ufficio, sentito il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non doversi procedere se l'azione penale non può essere promossa o si estingue o se il reato è estinto, indicandone la causa nel dispositivo della sentenza.

Questa è deliberata senza l'intervento dei giudici popolari.

Il presidente decide pure sulle eccezioni di incompetenza e sulle altre questioni preliminari.

Art. 37

Esaurite le prove e licenziati, se del caso, i giudici popolari supplenti, il presidente invita il pubblico

legge. Quando sia posto il quesito circa la sussistenza dell'aggravante di cui alla seconda parte dell'art. 2, dovrà essere aggiunto apposito quesito circa l'applicazione della pena di morte. I quesiti vengono proposti nell'ordine che il presidente ritiene logico e convenientemente alla votazione.

Art. 39

Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati o disposti in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze prodotte.

Art. 40

Formulari definitivamente i quesiti e sottoscritti dal presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'art. 468 codice procedura penale.

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Art. 42

Ultimata la votazione, che non può essere sospesa, il presidente riapre l'udienza e dà lettura dell'esito della votazione su ciascun quesito; invita quindi il pubblico ministero e i difensori delle parti a proporre le rispettive richieste, conclusioni ed istanze; immediatamente dopo, in base all'esito della votazione, redige la sentenza e la pubblica mediante lettura in udienza.

Le sanzioni e le misure di sicurezza sono applicate dal presidente, sentiti i giudici popolari in camera di consiglio.

Sezione 3^a

Norme particolari per le Commissioni provinciali

Art. 43

Nei giudizi innanzi alle Commissioni provinciali non è ammessa la costituzione di parte civile, nè la citazione del responsabile civile.

Art. 44

Il presidente e i giudici popolari costituiscono unico collegio giudicante.

CAPO IV

Delle impugnazioni

Art. 45

Contro la sentenza della Corte distrettuale è ammesso ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 524 codice procedura penale.

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione.

Art. 47

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se l'accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.

Art. 48

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di pro-

cedura penale. Le pene pecuniarie eseguite sono detratte dall'ammontare complessivo di quelle irrogate.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50

Per tutto ciò che non è previsto nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 51

Il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per l'Epurazione nazionale dal fascismo, è abrogato.

Art. 52

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrativo che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 53

Con successivo provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia, di intesa con quello delle Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico; i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 54

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e cessa di aver vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, salva la definizione dei procedimenti in corso e l'esecuzione delle condanne già pronunziate.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Primo Ministro, Presidente del Consiglio, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-

CAPO IV
Delle impugnazioni

Art. 45

Contro la sentenza della Corte distrettuale è ammesso ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 524 codice procedura penale.

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione.

Art. 47

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se l'accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.

Art. 48

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

CAPO V

Dell'esecuzione

Art. 49

Le sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali sono eseguite secondo le norme degli artt. 575 e 568, codice procedura penale.

Nei casi di cui all'art. 14 lett. e) del presente decreto, le pene detentive sofferte in esecuzione della sentenza dichiarata giuridicamente inesistente sono

Art. 51

Il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per l'Epurazione nazionale dal fascismo, è abrogato.

Art. 52

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrativo che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 53

Con successivo provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia, di intesa con quello delle Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico: i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 54

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e cessa di aver vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, salva la definizione dei procedimenti in corso e l'esecuzione delle condanne già pronunziate.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Primo Ministro, Presidente del Consiglio, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Firenze, Palazzo di Giustizia, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO - SFORZA - CROCE - TOGLIATTI - RODINO
MANCINI - ALDISIO - ARANGIO-PUZZI - QUINTERNI
DELANDO - DE COURTEN - SANDALLI - OMODIO
TARCHIANI - GULLO - CERABONA - DI NAPOLI

Visto
Il Guardasigilli: ALESSANDRO BUTZ

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944.

Variatione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1944, n. 37,

con il quale è stata stanziata la somma di lire 27.000.000 in conto di quelli di lire 600.000.000 autorizzata con il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;

Ritenuta la necessità di stanziare l'ulteriore somma di lire 73.000.000.

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio 1943-44 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici

— cap. 120 bis — Contributo straordinario all'A-

zienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 73.000.000

Azienda Autonoma Statale della Strada

Entrata

— cap. 16 bis — Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 73.000.000

Spesa

— cap. 42 bis — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 73.000.000

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 20 maggio 1944.

IL MINISTRO

QUINTO QUINTIERI

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoposti divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 31 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA

collo 1, viene sostituita la data 1 giugno 1944.

Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su delle soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla Legge 22 gennaio 1934, N. 115, e successive modificazioni.

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero

... riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 73.000.000
Spesa
— cap. 42 bis — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 73.000.000

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

IL MINISTRO
QUINTO QUESTIERI

... con il quale è stata stanziata la somma di lire 27.000.000 in conto di quella di lire 600.000.000 autorizzata con il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72.
Ritenuta la necessità di stanziare l'ulteriore somma di lire 73.000.000.

Decreto:
Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio 1943-44 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Ministero dei Lavori Pubblici
— cap. 120 bis — Contributo straordinario all'A.

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

colò 1. viene sostituita la data 1 giugno 1944.
Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla Legge 22 gennaio 1934, N. 115, e successive modificazioni.
DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordinò che i decreti sottoposti divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.
In data 31 maggio 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.
R. DECRETO-LEGGE 14 aprile 1944, n. 135.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 10-5-1944.
Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

M. S. L U S H
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo
R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 22 del 26-4-1944.
Limitatamente agli articoli 1 e 2 e con la variante che alla data 1 marzo 1944 contemplata nell'art.

L'asciugatura M. Spialatore Salerno

TESTA DOMENICO, gerente

2007

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

256 25 JUN Recd

HEAD HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

9910

ACC/4010/L

Subject: Distribution List for Gazettes Ufficiale

- TO : AMR MIS Legal Advisor 1
- CHQ MEF Civil Affairs Branch 1
- Chief Legal Advisor 1
- SLO HQ AME 5th Army 1
- SLO HQ AME 8th Army 1
- RC Region 1 6
- RCLO (Thru RC) Region 1 1
- RC Region 2 1
- RCLO (Thru RC) Region 2 1
- RC Region 3 1
- RCLO (Thru RC) Region 3 10
- RC Region 4 1
- RCLO (Thru RC) Region 4 1
- RC Region 5 1
- RCLO (Thru RC) Region 5 1
- RC Region 6 1
- RCLO (Thru RC) Region 6 1
- RC Region 7 1
- RCLO (Thru RC) Region 7 1
- Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen) 1
- Deputy Chief Commissioner 1
- Vice President Admin Section 1
- Vice President Economic Section 1
- Vice President Commissioner (for RC & MCG) 1
- Executive Commission (for RC & MCG) 10
- Joint Directors, Political Section 6
- Army Sub-Commission Adv Hq 2
- Army Sub-Commission Main Hq Lequile 1
- Navy Sub-Commission 1
- Air Sub-Commission 1
- Communications Sub-Commission 1
- War Material Disposal Sub-Commission 1
- Labor Sub-Commission Rear 1
- Industry & Commerce Sub-Com Rear 1
- Finance Sub-Commission Rear 1
- PRO HQ ACC 1
- Information Division HQ ACC 3
- (1 for Reference Library 3
- 2 Library of U.S. Congress)
- ACC Legal Liaison Officer 1
- c/o First President Court of 1
- Appeal, C.T.J.I. 1
- MESM. 1

yes up

MD

RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	10
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
RC Region 7	1
RCLO (Thru RC) Region 7	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	1
Vice President Economic Section	1
Vice President Commissioner (For RC & MO)	1
Executive Committee (Political Section)	1
Joint Directors, Political Section	1
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Commission Main Hq Leguila	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
Mar Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
FRO HC ACC	1
Information Division Hq ACC	1
(1 for Reference Library)	3
2 Library of U.S. Congress)	1
ACC Legal Liaison Officer	1
c/o First President Court of	1
appeal, S.T.F.I.A.	1
" " " " " MESSINA	1
" " " " " PALERMO	1
" " " " " BARI	1
" " " " " CATANIA	1
" " " " " CALABRIA	1
" " " " " SECTION POTENZA	1
ACC R & A Branch Hq - I Naples	2
ACC Legal Liaison Officer - Taranto	1
Major Sir J M Magnus Conducting C	1
Room 65, Hq ACC Naples	1
Provincial Legal Officer Naples Prov	1
" " " " " Benevento	1
" " " " " Avellino	1
" " " " " Campobasso	1
" " " " " Foggia	1
Legal Liaison Officer Brindisi	1
Education Sub Commission (Main)	10

1/2/64

MP

Distribution CDO

Common Fee

PROJ.

*See You
H. D. DeFoyes
Col. Williams*

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

153
/rlp.
31 maggio 1944.

ACC/ACIO/L.

MEMORANDUM:

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 31 of 27 May 1944.
TO : See distribution list.

This issue contains the following legislation:

Laws and Decrees.

- a. R. Decree Law 5 May 1944 No. 133. Limitation upon circulation of motor vehicles.
A special permit for circulation of motor vehicles is required and is issued by Ispettorati Compartimentali della Motorizzazione Civile, etc. (Regional Inspectorates for Civil Motorization, etc.).
- b. Decree of the Chief of Government 3 Feb 1944. Appointment of a Commissioner for the administration of the Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (National Institute for Social Insurance) in liberated territories. (Dott. Alberto Rossignoli).
- c. Decree of the Chief of Government 15 May 1944. Appointment of a Commissioner for administration in liberated territory of the Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura (National Association of Economic Agricultural Organizations) and of the Enti economici (Economic organizations), members of the said association. (Prof. C. Seghetti).
- d. Decree of the Chief of Government 18 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (National Institute for insurance against workmen's accidents).
- e. Decree of the Chief of Government 22 May 1944. Termination of the appointment to the Office of Commissioner for the Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (National Institute for Social Insurance). (Dott. A. Rossignoli's appointment is terminated).
- f. Decree of the Chief of Government 22 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. (National Institute for Social Insurance). (Prof. V. W. Romanelli).

Note: Sub-Commissions recommending Decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hrs, Monday, 5 June 1944. The return will be made by Sub-Commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by Sub-Commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

See 156

712
G. R. UPJOHN, Colonel,
Chief Legal Officer.

SERIE SPECIALE
Anno 85° - Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Spedizione in abbonamento postale

LA PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

Salerno, sabato 27 maggio 1944

PARTE PRIMA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 120
Abb. semestrale	L. 100	Abb. semestrale	L. 60
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 30
Abb. bimestrale	L. 25	Abb. bimestrale	L. 15
Abb. mensile	L. 10	Abb. mensile	L. 5

AL SOLO BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI - sottogelo titoli, obbligazioni, cartelle

Abbonamento annuo	L. 100	Abbonamento semestrale	L. 50
Abbonamento trimestrale	L. 50	Abbonamento bimestrale	L. 25
Abbonamento mensile	L. 25	Abbonamento quindicimale	L. 10

AL SOLO ESTERNO

Abbonamento annuo	L. 200
Abbonamento semestrale	L. 100
Abbonamento trimestrale	L. 50
Abbonamento bimestrale	L. 25
Abbonamento mensile	L. 10

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella tavola della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanze della Sede del Governo e i versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 618877 intestato: Intendenza di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

- Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli Pag. 198
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 febbraio 1944
- Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati. Pag. 194
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 25 maggio 1944
- Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei risettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati. Pag. 196
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 27 maggio 1944
- Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Pag. 198
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944
- Cessazione della carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Pag. 196
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944
- Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Pag. 196

Visa la legge 24 marzo 1943, n. 298, concernente le norme per la limitazione, durante la guerra, della circolazione degli autoveicoli e per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto;

Viso l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Viso il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 218;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Grazia e Giustizia e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutti gli autoveicoli, ad eccezione di quelli appartenenti alle Amministrazioni militari ed ai Corpi Armati dello Stato, per poter circolare sulle strade ed aree pubbliche e sulle autostrade, devono essere muniti, in aggiunta alla prescritta licenza, di uno speciale permesso che sarà rilasciato a cura del Ministero

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
ALL. 1000	L. 100	ALL. 1000	L. 100
ALL. 1001	L. 100	ALL. 1001	L. 100
ALL. 1002	L. 100	ALL. 1002	L. 100
ALL. 1003	L. 100	ALL. 1003	L. 100
ALL. 1004	L. 100	ALL. 1004	L. 100
ALL. 1005	L. 100	ALL. 1005	L. 100
ALL. 1006	L. 100	ALL. 1006	L. 100
ALL. 1007	L. 100	ALL. 1007	L. 100
ALL. 1008	L. 100	ALL. 1008	L. 100
ALL. 1009	L. 100	ALL. 1009	L. 100
ALL. 1010	L. 100	ALL. 1010	L. 100

Per gli annunci da inserire nelle «Gazzette Ufficiali» valgono le norme riportate nella tavola della parte seconda della «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle librerie dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo e versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

- R. DECRETO-LEGGE 5 maggio 1944, n. 100
Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli. P. g. 190
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 febbraio 1944
Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati. P. g. 194
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 12 marzo 1944
Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati. P. g. 196
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 18 marzo 1944
Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. P. g. 196
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944
Cessazione della carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. P. g. 196
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944
Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. P. g. 196

LEGGI E DECRETI

- R. DECRETO-LEGGE 5 maggio 1944, n. 100
Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
- Visto il Testo Unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 398, concernente le norme per la limitazione, durante la guerra, della circolazione degli autoveicoli e per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2; B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Grazia e Giustizia e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutti gli autoveicoli, ad eccezione di quelli appartenenti alle Amministrazioni militari ed ai Corpi Armati dello Stato, per poter circolare sulle strade ed aree pubbliche e sulle autostrade, devono essere muniti, in aggiunta alla prescritta licenza, di uno speciale permesso che sarà rilasciato a cura del Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Art. 2

Il permesso di cui all'articolo che precede deve essere collocato sul parabrezza, in posizione tale da essere chiaramente visibile da chi si trovi davanti all'autoveicolo.

Art. 3

Chiunque circoli con autoveicolo per il quale non sia stato rilasciato il permesso di cui all'art. 1 è punito

con l'amenda da lire 5.000 a lire 10.000. Inoltre l'autoveicolo è soggetto a sequestro presso la ditta comunale e, nel caso di contumacia, quando siano state soddisfatte le pene pecuniarie e le spese di giudizio, il proprietario non potrà ottenere la restituzione se non dopo aver corrisposto al Comune il rimborso delle spese di custodia.

E' punito con l'amenda da lire 200 a lire 500 chiunque circoli con autoveicolo per il quale sia stato rilasciato il permesso, se questo non è speso, come è prescritto dall'articolo che precede.

Le pene di cui sopra sono raddoppiate se il conducente **sia servito di un autoveicolo altrui** senza l'autorizzazione del proprietario.

Nulla è innovato a quanto è disposto dall'art. 70 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933.

Art. 4

I permessi speciali di cui all'art. 1 sono rilasciati dai competenti Ispettorati Compartmentali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione; le istanze relative, redatte su appositi moduli, devono essere rivolte ai predetti Ispettorati direttamente per gli autoveicoli immatricolati in servizio pubblico di linea, e, negli altri casi, per il tramite dei Consigli Provinciali dell'Economia, i quali, se trattasi di autoveicolo, immatricolato in servizio privato, dovranno esprimere motivato parere sull'opportunità del rilascio.

I permessi speciali vengono peraltro rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione:

- a) su richiesta del Ministero dell'Interno, per gli autoveicoli della Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'Unione Nazionale Protezione Antisera e della Croce Rossa Italiana;
- b) su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, per le automobili del Corpo Diplomatico;
- c) su richiesta dei singoli Dicasteri, per gli autoveicoli in servizio presso le Amministrazioni Centrali.

Si intendono revocati di diritto e devono essere reituiti entro il termine di cinque giorni dal trasferimento, dalla demolizione o dall'immatricolazione.

I trasgressori sono puniti con l'amenda da lire 1.000 a lire 2.000.

Art. 6

Gli Ispettorati Compartmentali sono autorizzati a rilasciare permessi temporanei per la circolazione di collaudi e di immatricolazione, non superiori a dieci giorni su determinati percorsi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 74 delle norme approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 7

Gli autoveicoli in prova devono essere muniti, oltre che della targa e del relativo certificato di concessione, di cui all'art. 73 delle citate norme approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, anche dello speciale permesso previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, il 5 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BARCELLO - CERABONA - DI NAPOLI - ALD.SIO -
ARANCIO PUTZ

Visto
Il Vicepresidente: ALANCIORUZZI

R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 7

Gli autoveicoli in prova devono essere muniti di una targa e del relativo certificato di circolazione di cui all'art. 73 delle citate norme approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, anche dello speciale permesso previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordineranno, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Udito il Senato il 20 marzo 1944

VITTORIO EMANUELE

BRADOLIO - CERABONA - DI NAPOLI - ALDASIO - AVANGIO RUIZ

Fazio (1) Giannini (1) MANICATO (1) (1)

DEC. DEL CAPO DEL GOV del 3 feb. 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale dello Previdenza Sociale nei territori liberati.

IL CAPO DEL GOVERNO

Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 con le successive modifiche;

come è prescritto dall'articolo 1740.

Le pene di cui sopra sono raddoppiate se il conducente si sia servito di un autoveicolo altrui senza l'autorizzazione del proprietario.

Nulla è innovato a quanto è disposto dall'art. 10 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 4

I permessi speciali di cui all'art. 1 sono rilasciati dai competenti Ispettorati Compartimentali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concazione, le norme relative, redatte su appositi moduli, devono essere rivolte ai predetti Ispettorati direttamente per gli autoveicoli immatricolati in servizio pubblico di linea, e, negli altri casi, per il tramite dei Consigli Provinciali dell'Economia. I quali, se trattasi di autoveicoli immatricolati in servizio privato, dovranno esprimere motivato parere sull'opportunità del rilascio.

I permessi speciali vengono peraltro rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concazione:

- a) su richiesta del Ministero dell'Interno, per gli autoveicoli della Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea e della Croce Rossa Italiana;
- b) su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, per le automobili del Corpo Diplomatico;
- c) su richiesta dei singoli Dicasteri, per gli autoveicoli in servizio presso le Amministrazioni Centrali.

Art. 5

I permessi di cui all'art. 1 hanno validità non superiore a mesi quattro e possono essere revocati in qualsiasi tempo.

Essi devono essere restituiti all'Ufficio dal quale sono stati rilasciati entro cinque giorni dalla scadenza o dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Nel caso di trasferimento di proprietà, di demolizione o di inutilizzazione dell'autoveicolo, i permessi

Ritenuta la necessità di provvedere per l'amministrazione delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati in relazione alle presenti contingenze:

Decreto

Art. 1

Il Dott. Alberto Rossignoli è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il territorio liberato, per provvedere alla amministrazione e gestione delle sedi provinciali e degli stabilimenti dipendenti durante il periodo in cui, a causa delle attuali contingenze belliche, gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il Commissario ha nei territori liberati la rappresentanza legale dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi delle disposizioni in vigore, spettano al Presidente, al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo ed ai Comitati speciali previsti per i compiti istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari affidate allo stesso per legge.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con le sedi provinciali comprese nel territorio liberato e con gli stabilimenti dipendenti, il Commissario può delegare parte dei suoi poteri ad un impiegato superiore che abbia grado di direttore di sede od equiparato.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

F. M. 151, 1 febbraio 1944

RADOGGIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. del 15 maggio 1944
Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione

Enti dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, siti nei territori liberati.

Decreto

Art. 1

Il Prof. Gaetano Seghetti è nominato Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati, per provvedere, nel territorio liberato, alla temporanea amministrazione e gestione dell'Associazione stessa, degli Enti economici soci ed e degli Uffici esecutivi provinciali di questa dipendenti fino a quando gli organi normali di amministrazione di detti Enti non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la rappresentanza dell'Associazione e di ciascuno degli Enti economici associati e vi sostituisce il presidente ed il comitato dell'Associazione nonché i presidenti ed i consigli di amministrazione negli Enti economici, ammissionone le rispettive attribuzioni ed i rispettivi compiti.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Storno 15 maggio 1944

RADOGGIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. del 18 maggio 1944
Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

II. CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dello Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni.

Sociale per il territorio liberato, per provvedervi alla amministrazione e gestione delle sedi provinciali e degli stabilimenti dipendenti durante il periodo in cui, a causa delle attuali contingenze belliche, gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il Commissario ha nei territori liberati la rappresentanza legale dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi delle disposizioni in vigore, spettano al Presidente, al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo ed ai Comitati speciali previsti per i compiti istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari affidate allo stesso per legge.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con le sedi provinciali comprese nel territorio liberato e con gli stabilimenti dipendenti, il Commissario può delegare parte dei suoi poteri ad un impiegato superiore che abbia grado di direttore di sede o di equiparato.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

P. M. 151, 3 febbraio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. del 15 maggio 1944.
Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 560;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione degli uffici provinciali dell'Associazione Nazionale tra gli Enti eco-

dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati, per provvedere, nel territorio liberato, alla loro amministrazione e gestione dell'Associazione stessa, degli Enti economici soggetti e degli Uffici esecutivi provinciali da questa dipendenti fino a quando gli organi normali di amministrazione di detti Enti non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la rappresentanza dell'Associazione e di ciascuno degli Enti economici associati e vi sostituisce il presidente ed il comitato dell'Associazione nonché i presidenti ed i consigli di amministrazione degli Enti economici, assumendone le rispettive attribuzioni ed i rispettivi compiti.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 15 novembre 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. del 18 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dello Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1933, n. 1130, col quale è stato approvato lo Statuto del predetto Istituto;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, site nel territorio libe-

Decreta:

Art. 1

L'Avv. Leopoldo Ranucci è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per provvedere alla tempoanea amministrazione e gestione delle sedi provinciali, site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione dell'Istituto non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 15 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC DEL CAPO DEL GOVERNO 22 maggio 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

IL CAPO DEL GOVERNO

Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto del 3 febbraio 1944 col quale si nominava un Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il territorio liberato, nella persona del dott. Alberto Rossignoli;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto, il dott. Alberto Rossignoli cessa dalla carica di

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 22 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOVERNO 22 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

IL CAPO DEL GOVERNO

Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, site nel territorio liberato;

Decreta

Art. 1

Il Prof. Vincenzo Maria Romanelli è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per provvedere alla temporanea gestione e amministrazione delle sedi provinciali site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione dell'Istituto non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato esecutivo, ai Comitati speciali e alla Direzione Generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto dell'Ente, per i fini istituzionali dell'Istituto e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad essi affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 22 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC DEL CAPO DEL GOVERNO 22 maggio 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro-Segretario di Stato

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 3181;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto del 3 febbraio 1944 col quale si nominava un Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il territorio liberato, nella persona del dott. Alberto Rossignoli;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto, il dott. Alberto Rossignoli cessa dalla carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i territori liberati.

TESTA DOMENICO, gerente

IL CAPO DEL GOVERNO

Primo Ministro-Segretario di Stato

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1327 concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 3181;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, site nel territorio liberato:

Decreta

Art. 1

Il Prof. Vincenzo Maria Romanelli è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per provvedere alla temporanea gestione e amministrazione delle sedi provinciali site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione dell'Istituto non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato esecutivo, ai Comitati speciali e alla Direzione Generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto dell'Ente, per i fini istituzionali dell'Istituto e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 22 maggio 1944.

BADOGLIO

Linotipografia M. Spadaro - Salerno

148
HEADQUARTERS
MILITARY CONTROL COMMISSIONS
Legal Subcommittee
APO 594

100/ADIC/4

31 May 1944

SUBJECT: Implementation of Italian Decrees.

FO : See Distribution list.

1. This is to inform you that the Italian decrees reprinted in the Gazzetta Ufficiale Supplemento Straordinario of 19 April 1944 have become effective by virtue of the Executive Commissioner's indorsement in the following provinces of the AIG territory on the following dates:

Naples Province	-	27 April 1944
Benevento "	-	1 May 1944
Avellino "	-	29 April 1944
Foggia "	-	1 May 1944
+ Caspobasso "	-	26 May 1944

+ (except in the part covered in the Army area).

G. R. U. JONES
G. R. U. JONES,
Colonel
Chief Legal Officer.

300.

20
147

REPUBLIC OF ITALY
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
100 394

REFERENCE: AOC/1010/er.

2 June 1944

SUBJECT: Appointments of Commissioners for administration of various undertakings.
TO: See Distribution List.

1. It has been noted that in the past many decrees have been published in the Gazzetta Ufficiale pertaining to appoint Commissioners and administrative boards for various Italian companies, institutions, etc. with power to act within the entire "liberated" territory i.e. in territory including the A.C. zone. In at least one case the Government has been expressly given power to administer a plant located in A.C. territory (Decree of the Chief of Government 13 Feb. 1944 published in G.U. No. 22 of 26 April 1944).

2. It is hardly necessary to point out that none of the aforesaid appointments has any legal effect in A.C. territory unless implemented by Executive Commission's endorsement published in the G.U. or otherwise made effective by the competent A.I.C. authority. It is for the Individual Subcommissions to bring this fact to the attention of their respective opposite members in the Italian Government and to initiate whenever necessary the procedure for implementation in regard to decrees containing appointments which concern their respective field of control.

56.10.11
G. R. WOOD
Colonel
Chief Legal Officer.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
E.C. & E.C. SECTION
APO 394

146

2 June 1944

Ref/288/46/OK

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 30

TO : Econ Sect. (for Legal Sub-Commission)

Reference your AOC/4010/L of 26 May it is requested that 20 Law No. 131 set out in Para 1(b) of referred letter NOT be included in the endorsement pending completion of the Italian Wage and Salary structure.

JRS

MORAN R. FISKE
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

Copy to:
Economic Section (ref. E3/73 of 1 June 44)

MF

3351

288 - 2 201 Recd
145

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ECONOMIC SECTION
APO 394

NWHS/sem

ES/7B

1 June 44

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 30, 24 May 44

TO : Executive Commissioner
(C.A. Branch)

Reference, AGC/4010/L dated 26 May 44

1. Finance Sub-commission requests that RD Law No. 131, set out in Para I (b) referred letter, not be included in the Indorsement pending completion of the current examination of the Italian Wage and Salary structure.

2. Returns from other Sub-commissions of this Section are nil.

file

L.S. Hind Smith
Capt R.A.

for D. S. ADAMS
Colonel, C. E.
Executive Officer
Economic Section

RE 4010

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
A.C. & W.S. SECTION
APO 394

144

1 June 1944

Int/288/14/12

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 29
Admin. Section (for Legal Sub-Comm.)

TO :
1. Reference your AMO/4020/L of 26 May 44. It is requested that the Laws and Decrees set out in paras (a) to (f) inclusive be included in the endorsement.

143
MERRILL A. FISKE
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

Copy to:
Executive Section ref. 85/7/A of 31 May.

PA

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ECONOMIC SECTION
APO 394

1 JUN Recd

HS/ml

31 May 44.

ES/7/B

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 29.

TO : Executive Commissioner, C.A. Branch.

Ref. ACC/4010/L dated 26 May 44.

1. Finance Sub-Commission requests that the laws and decrees set out in paragraphs (a) to (f) inclusive be included in the endorsement.
2. Returns from other Sub-Commissions in this Section are nil.

L. K. Smith
 for D. S. ADAMS
 Colonel, C.E.
 Executive Officer
 Economic Section

16
~~*Smith*~~

3348

2034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

H2

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.C. & M.G. SECTION
APO 394

Ref/288/142/CA

1 June 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale.

TO : Admin. Section (for Legal Sub-Commission)

see 421/13

It is requested that the under ^{listed} ~~passed~~ ministerial decrees be included in the next indorsement:

a. Ministerial Decree of 12th April 1944. Published in Gazzetta Ufficiale No. 18 of 12 April 1944.

"Repeal of limitation upon sale and manufacture of extracts for liqueurs."

b. Ministerial Decree of 15 April 1944. Published in Gazzetta Ufficiale No. 25 of 6 May 1944.

"Manufacture and sale of toys".

c. Ministerial Decree of 3 May 1944. Published in Gazzetta Ufficiale of 26 May 1944.

"Unfreezing of alcoholic perfumes".

John W. Fisher May

ROSMAN E. FISKE
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

Copy to:

Industry & Commerce Sub-Commission (Your 5242/10 of 31 May refers)

Copy on 421

3341

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INDUSTRY & COMMERCE SUB-COMMISSION
APO 394

WPE/edg

Ref. AOC/5242/IC

31 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale

TO : Executive Commissioner (C.A. Branch)

THRU : Economic Section

1. It is recommended that the following ministerial decrees be included in the endorsement of the Gazzetta Ufficiale in order that their validity be extended in AMG Territory:

- a) Ministerial Decree of 12th April 1944. Published in Gazzetta Ufficiale No. 13 of April 12 1944. 7
"Repeal of limitation upon sale and manufacture of extracts for liqueurs".
- b) Ministerial Decree of 15th April 1944. Published in Gazzetta Ufficiale No. 25 of 6 May 1944. 11
"Manufacture and sale of toys".
- c) Ministerial Decree of 3rd May 1944. Published in Gazzetta Ufficiale of 25 May 1944. 114
"Unfreezing of alcoholic perfumes".

Copy To:

File AOC/5040/IC

W. P. Evans
W. P. EVANS
Colonel,
Director, Industry and
Commerce Sub-Commission.

31 May
110

3846

2086

140

REAR FIELD MARTINS
MILITARY CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
LPO 394

ACC/LC10/L

MEMORANDUM

26 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 30 of 24 May 1944.

TO : See distribution list.

This issue contains the following:

I. Laws and Decrees.

(a) R. Decree-Law 15 April 1944, No. 130. Modification of Art. 1 of R. Decree-Law 10 Jan 1944, No. 10.

The Undersecretary of State for Posts, Telegraphs and Tele-radio Communications is temporarily vested with all powers of the Director General of the Administration and of the Administrative Council of Posts and Telegraphs.

(b) R. Decree-Law 9 May 1944, No. 131. Increase in allowance paid to state employees for official missions within the territory of the Kingdom
70% increase. The Chief of Government is authorized to increase by decree indemnities for expenditures arising out of transfer of officials and travel allowances.

(c) R. Decree-Law 9 May 1944, No. 132. Transfer of the Italian Red Cross Association under the control of the Chief of Government.

(d) Ministerial Decree 15 May 1944.
Kinds and qualities of neutral soaps for industrial use.

II. Proclamations (Bandi).

Proclamation of 15 May 1944, No. 23.
Opening of the Section of the Supreme Military Tribunal of liberated territories. (14 April 1944).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Thursday 1 June 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UNJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 2 decrees in BG territory.

Distribution as at

137

304

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 29 maggio 1944

PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SITO IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 120
semestrale	L. 100	semestrale	L. 60
trimestrale	L. 50	trimestrale	L. 30
Quotidiana	L. 10	Quotidiana	L. 5

Al socio - COLLETTIVO DELLE ESTRAZIONI (straglio inviol. obbligatorio, cartelle)

Abbonamento annuo	L. 100	Abbonamento annuo	L. 100
in fascicolo - Premi vari		in fascicolo - Premi vari	ridoppiati

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella lesione della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/13877 intestato: Intendenza di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni - Le Assicurazioni d'Italia. P. g. 185
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni - Proevidentia. P. g. 185
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali - La Vittoria. P. g. 186
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni di Milano. P. g. 187
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino. P. g. 187

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni e Le Assicurazioni d'Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
 PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 300	Abb. annuo	L. 120
Abb. semestrale	L. 150	Abb. semestrale	L. 60
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 20
Abb. bimestrale	L. 30	Abb. bimestrale	L. 10
Abb. giornaliero	L. 10	Abb. giornaliero	L. 5

Per gli annunci da inserire nello « **Gazzetta Ufficiale** » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda della « **Gazzetta Ufficiale** » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « **Gazzetta Ufficiale** » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6.19877 intestato: Intendenza di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

S O M M A R I O
LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia » Pag. 155

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Proevidentia » Pag. 156

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria » Pag. 156

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944
Nomina del Commissario della « Compagnia di Assicurazioni di Milano » Pag. 157

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944
Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino » Pag. 157

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944
Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni » Pag. 157

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944
Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101. Pag. 185

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944
Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101. Pag. 186

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO, SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1943, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1945, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia »;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

3341

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praesidentis ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazione « Praesidentis »;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praesidentis » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria »;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie, della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione

direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Roberto, 11 maggio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Prævidentia ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazione « Prævidentia »:

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Prævidentia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria »:

Decreta:

Art. 1

L'ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Roberto, 11 maggio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della «Compagnia di Assicurazioni di Milano».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazioni di Milano;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Giarmoleo è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni di Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Subseriva, 11 maggio 1944

BADOGGIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino;

Decreta:

Art. 1

L'ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Subseriva, 11 maggio 1944

BADOGGIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità in relazione alle attuali con-
tingenze, di provvedere alla gestione delle Agenzie
site nel territorio liberato della Compagnia di Assi-
curazioni di Milano;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonino Giarmaleo è nominato Commis-
sario della Compagnia di Assicurazioni di Milano,
per provvedere alla temporanea gestione ed ammini-
strazione delle Agenzie della Compagnia site nel ter-
ritorio liberato, fino a quando gli organi centrali di
amministrazione non potranno esercitare le loro at-
tribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale
rappresentanza della Società e vi sostituisce gli orga-
ni centrali di amministrazione esercitandovi tutti i
poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1,
spettano al presidente, al consiglio di amministra-
zione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a
termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno - serie speciale.

MILANO, 11 gennaio 1944.

RAZZOLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Compagnia
Anonima d'Assicurazione di Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1943, n. 966,
convertito nella legge 17 aprile 1945, n. 473, conser-
vante l'esercizio delle assicurazioni private, e succes-
sive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 818/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20.

ministrazione delle Agenzie della Società site nel ter-
ritorio liberato, fino a quando gli organi centrali di
amministrazione non potranno esercitarvi le loro at-
tribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale
rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi
centrali di amministrazione esercitandovi tutti i po-
teri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spet-
tano al presidente, al consiglio di amministrazione e
alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini
dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno - serie speciale.

MILANO, 11 gennaio 1944.

RAZZOLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Nomina del Commissario per la Unione
Subalpina di Assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1943, n. 966,
convertito nella legge 17 aprile 1945, n. 473, conser-
vante l'esercizio delle assicurazioni private, e succes-
sive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 818/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20.

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali con-
tingenze, di provveder alla nomina di un Commis-
sario per la gestione delle Agenzie site nel territorio
liberato de La Unione Subalpina di Assicurazioni.

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vissacchi fu Giuseppe è nominato
Commissario de La Unione Subalpina di Assicura-

zioni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 181.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Adolfo Dimizio e l'Avv. Carlo Petrone sono nominati membri delle Sezioni della Commissione u-

nica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - REALE

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;

Sulla proposta del Ministro della Grazia e Giustizia;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Luigi Viceconte ed il Dott. Francesco Di Stefano, Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione del Regno, sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 17 maggio 1944.

BADOGGIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Adolfo Dimizio e l'Avv. Carlo Petrone sono nominati membri delle Sezioni della Commissione u-

Salerno, 17 maggio 1944

BADOGGIO - REALE

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 12 maggio 1944.
Nomina di due magistrati dell'Ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro della Grazia e Giustizia;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Luigi Viceconte ed il Dott. Francesco Di Stefano, Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione del Regno, sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 17 maggio 1944.

BADOGGIO - ARANGIO-RUIZ

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoscritti divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 17 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 10 marzo 1944, N. 84

Publicato nella Gazzetta Ufficiale N. 15 del 25-3-1944.

Liquidazione provvisoria delle pensioni di guerra nelle ferrovie.

R. DECRETO-LEGGE 8 aprile 1944, N. 100

Publicato nella Gazzetta Ufficiale N. 18 del 12-4-1944.

Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione.

M. Spadino Triempraglia - Salerno

C.A. by 137
90/12

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/1

Subject: Distribution List for Gazette Official

To :	AFHQ MIS Legal Advisor	1
	CHC MEF Civil Affairs Branch	1
	Chief Legal Advisor	1
	SLO HQ AMB 5th Army	1
	SLO HQ AMB 6th Army	1
	-RC Region 1	6
	RCLO (Thru RC) Region 1	1
	RC Region 2	1
	RCLO (Thru RC) Region 2	1
	RC Region 3	1
	RCLO (Thru RC) Region 3	1
	RC Region 4	1
	RCLO (Thru RC) Region 4	1
	RC Region 5	1
	RCLO (Thru RC) Region 5	1
	RC Region 6	1
	RCLO (Thru RC) Region 6	1
	Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
	Deputy Chief Commissioner	1
	Vice President Admin Section	5
	Vice President Economic Section	10
	Executive Commissioner (for RC & MSA)	6
	Joint Directors, Political Section	2
	Army Sub-Commission Adv Hq	1
	Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
	Navy Sub-Commission	1
	Air Sub-Commission	1
	Communications Sub-Commission	1
	War Material Disposal Sub-Commission	1
	Labor Sub-Commission Rear	1
	Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
	Finance Sub-Commission Rear	1
	PRO HQ ACC	1
	Information Division Hq ACC	
	(1 for Reference Library)	
	2 Library of U.S. Congress)	3
	ACC Legal Liaison Officer	
	c/o First President Court of	
	Appeal, C.A.F.A.L.	1
	.	1
	.	1
	.	1
	MESSINA	
	PALERMO	


1/24/5

SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 5th Army	6
-RC Region 1	1
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	1
Vice President Economic Section	1
Vice President Commissioner (for RC & MSA)	1
Executive Directors, Political Section	1
Joint Directors, Political Section	1
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Leguila	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division Hq ACC	1
(1 for Reference Library	3
2 Library of U.S. Congress)	
ACC Legal Liaison Officer	1
c/o First President Court of	1
Appeal, CATANIA	1
" " " " MESSINA	1
" " " " PALERMO	1
" " " " BARI	1
" " " " CATANZARO	1
" " " " SECTION REGGIO CALABRIA	1
" " " " SECTION POTENZA	1
RC Region 7	1
RCLO (Thru RC) Region 7	1
CGS R & A Branch Hq ADI Naples	1
ACC Legal Liaison Officer - Turanto	1
Major Sir P.M. Magnus Conducting	1
Room 65, Hq ACC Naples	1
Provincial Legal Officer Naples Prov	1
" " " " Benevento "	1
" " " " Avellino "	1
" " " " Campobasso "	1
" " " " Foggia "	1
-It-patti, PWS, Rear Hq ACC	1
Legal Liaison Officer Brindisi	1

11/2/6

344

*Substantive Dist
as 129*



2097

136

HEAD HEADQUARTERS
ARMED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

26 May 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 29 of 20 May 1944.

TO: See distribution list.

This issue of G.U. contains the following legislation:

Law and Decree.

- (a) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazioni (Insurance Company) "Le Assicurazioni d'Italia". (Dott. Alfredo De Liguoro).
- (b) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazioni (Insurance Company) "Previdentia". (Dott. Alfredo De Liguoro).
- (c) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazioni Generali (General Insurance Company) "La Vittoria". (L'Ing. Cesare Micheluzzi).
- (d) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the "Compagnia di Assicurazioni (Insurance Company) di Milano". (Rag. Antonio Giarmoleo).
- (e) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the "Compagnia Anonima d'Assicurazione (Insurance Company Limited) di Torino". (L'Ing. Cesare Micheluzzi).
- (f) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the "Unione Subalpina di Assicurazioni" (Subalpine Insurance Union). (Rag. Antonio Vistarchi).
- (g) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of members of the Sections of the Commissione Unica constituted by Art. 1 and 2 of R. Decree Law 12 April 1944, No. 101.
L'Ing. Adolfo DEGLIO and Avv. Carlo PETRONE are appointed to the Commission entrusted with the "defascistization" of the State administration.
- (h) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of two judicial officials to be members of the Sections of the Commissione Unica constituted by Art. 1 and 2 of R. Decree-Law 12 April 1944, No. 101. (See (g) above). (Dott. Luigi VICESONTE and Dott. Francesco DI STEFANO, Councillors of the Supreme Court of Cassation.).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Wednesday 31 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommittee and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. URJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner, A.C.C. extending the validity of two decrees to A.M.G. territory.

SERIE SPECIALE
Anno 85 - Numero 29



GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Spedizione in abbonamento postale

PARTE PRIMA Salerno, sabato 20 maggio 1944
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 340
semestrale	L. 100	semestrale	L. 170
trimestrale	L. 50	trimestrale	L. 85
in fascicolo	L. 100	in fascicolo	L. 50

Al 20/5 - BOLLICINO DELLE ESTRAZIONI - cartelle

Abbonamento esam. L. 100
 in fascicolo - Prezzi vari

Per gli annunci da inserire nello « **Gazzetta Ufficiale** » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « **Gazzetta Ufficiale** » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Cepolughi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « **Gazzetta Ufficiale** » si ricevono presso l'intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 618877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della **Gazzetta Ufficiale** - serie speciale.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia » P. g. 185
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Prævidentia » P. g. 186
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria » P. g. 186
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della « Compagnia di Assicurazioni di Milano » P. g. 187
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino » P. g. 187

LEGGI E DECRETI

- DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia »
- IL CAPO DEL GOVERNO
 PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
- Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1933, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1935, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
- Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
- Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
- Ritenuta la necessità in relazione alle attuali esigenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie situate nel territorio liberato della Compagnia di assicurazioni « Le Assu-

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 170
semestrale	L. 100	semestrale	L. 85
trimestrale	L. 50	trimestrale	L. 40
alla settimana	L. 10	alla settimana	L. 5

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (cartelle) L. 100

Al solo Bollettino (cartelle) L. 200

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella lista della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/1837 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

S O M M A R I O
LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ». Pag. 185
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Proevidentia ». Pag. 186
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ». Pag. 187
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della « Compagnia di Assicurazioni di Milano ». Pag. 187
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944.
Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino ». Pag. 187
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944.
Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni ». Pag. 187
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101. Pag. 188
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 marzo 1944.
Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario e membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101. Pag. 188

LEGGI E DECRETI

- DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».
IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
- Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
- Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
- Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
- Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia »;

Decreto: 3341
Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitare le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Sabino, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1943, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazione « Praevidentia »;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Sabino, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1943, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria »;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie, della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1,

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentis ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazione « Praevidentis »;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentis » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria »;

Decreta:

Art. 1

L'ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie, della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della «Compagnia di Assicurazioni di Milano».

IL CAPO DEL GOVERNO
 PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 818;
 Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 201;
 Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazioni di Milano;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonino Guarnolio è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni di Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitare le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Milano, 11 maggio 1944.

BADOGGIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della «Compagnia di Assicurazioni di Milano».

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino;

Decreta:

Art. 1

L'ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitare le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Milano, 11 maggio 1944.

BADOGGIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario per la «Unione Subalpina di Assicurazioni».

IL CAPO DEL GOVERNO
 PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

BADOGGIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario per la «Unione Subalpina di Assicurazioni».

tingenze, di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazioni di Milano:

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonino Giarmoleo è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni di Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Roberto, 11 marzo 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944

Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Roberto, 11 marzo 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato de « La Unione Subalpina di Assicurazioni »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario de « La Unione Subalpina di Assicura-

zioni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Milano, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B.

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Adolfo Dimizio e l'Avv. Carlo Petrone sono nominati membri delle Sezioni della Commissione u-

nica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Milano, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - REALE

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/E.

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;

Sulla proposta del Ministro della Grazia e Giustizia:

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Luigi Visconti ed il Dott. Francesco Di Stefano, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione del Regno, sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Milano, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - REALE

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro della Grazia e Giustizia;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Luigi Viceconte ed il Dott. Francesco Di Stefano, Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione del Regno, sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Adolfo Dimizio e l'Avv. Carlo Petrone sono nominati membri delle Sezioni della Commissione u-

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoscritti divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 17 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo

R. DECRETO-LEGGE 10 marzo 1944, N. 84
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 15 del 25-3-1944.

Liquidazione provvisoria delle pensioni al personale ferroviario.

R. DECRETO-LEGGE 8 aprile 1944, N. 100
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 18 del 12-4-1944.

Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;

Sulla proposta del Ministro della Grazia e Giustizia;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Luigi Viceconte ed il Dott. Francesco Di Stefano, Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione del Regno, sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno -- serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ

alla direzione generale, al consiglio di amministrazione e delle Statute sociali.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno -- serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Adolfo Dimozio e l'Avv. Caio Petrone sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordine che: decreti sottindicati divengono operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 17 maggio 1944.

M. S. L U S H
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

ROMINO ITALO present

R. DECRETO-LEGGE 10 marzo 1944, N. 84
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 15 del 25-3-1944.

Liquidazione provvisoria delle penzioni di personale ferroviario.

R. DECRETO-LEGGE 8 aprile 1944, N. 100
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 18 del 12-4-1944.

Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione.

M. Spadolini Ucerinosignola - Salerno

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.O. & M.G. SECTION
APO 394

133

Ref/288/133/GA

27 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 28 of 17 May 44.

TO : Admin. Section (for Legal Sub-Comm.)

1. Ref. your ADD/14019/L of 21 May 44 it is requested that the Laws and Decrees set out in para 1(b)-(k) inclusive be included in the endorsement.

2. It should be noted that in sub para (f) the name of the insurance Company should read "Societa di Assicurazioni e Riassicurazioni "L'Italica" (Insurance and Re-insurance Company "L'Italica")".



NORMAN H. FISKE
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

3340

2104
21 May 1944
188
132
HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ECONOMIC SECTION
APO 394

NWS/lab

ES/7/B

26 May 44

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 28 of 17 May 44.
TO : Executive Commissioner.

Reference Legal Sub-Commission's ACC/4010/L dated 21 May 1944.

1. It is requested by the Finance Sub-Commission that the Laws and Decrees set out in Para I (b) - (k) inclusive, be included in the indorsement.
2. It should be noted that in sub-para (f), the name of the Insurance Company should read "Societa di Assicurazioni e Riassicurazioni "L'italica" (Insurance and Re-insurance Company "L'italica)".
3. Returns from other sub-commissions of this Section are nil.

L. B. Wood. Smith.
Capt R.A.

for D. S. ADAMS,
Colonel, C.E.,
Executive Officer,
Economic Section.

3833

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

25 May 1944

ACC/4010/4/L

SUBJECT: Gazette Officiale.

TO : Regional Control & Military Government Section,
HQ Allied Control Commission.

1. Reference is made to your 288/125/CA of 23 May 1944.
2. The number of copies sent to Regional Control Region III will be increased to ten.

HEADQUARTERS
26 MAY 1944
A. C. C.

PA.

plh
26/5

NFA Res. will get 10 copies of this 5.45 per copies

A.R. Thackrah
A. R. THACKRAH,
Major,
For Chief Legal Officer.

288/125/CA *CA/BV* *8816*
28 May Recd *131*

130

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.O. & M.G. SECTION
APO 394

Ref/285/130/CA

24 May 1944

SUBJECT: Gazettea Ufficiale No. 27 of 13 May 44.

TO : Admin. Section (for Legal Sub-Commission)

118

1. Reference AGO/ACIO/4 of 16 May 44 it is requested that Law No. 126, contained in Gazettea Ufficiale No. 27 be included in the indorsement.

2. It is also requested that R. Decree Law No. 25, of 13 December 43 contained in Gazettea Ufficiale No. 5/B of 18 December 43 be republished in AMG territory.

11A

[Signature]
NORMAN S. FISKE
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

Copy to:
Economic Section (Ref. your 23/7 of 22 May 44)

130A

3937

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
INTER OFFICE MEMO

From: ECONOMIC SECTION

23 MAY Recd

nWhS/1sb

A

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 27

FILE NO. KS/7

TO: Executive Commissioner (CA Branch) 23 May 1944

Reference ACC/4010/4, 16 May 44.

1. Para (b) of the letter relating to G.U. No. 27, concerning RDL no. 128, has been examined by Finance Sub-Commission and it is requested that it be included in the indorsement.

2. It is also requested that RDL 25/B of 13 December 1943, contained in G.U. No. 5/B of 18 December 1943 be republished in AMG territory.

3. Returns from other Sub-Commissions of this Section are nil.

John S. Adams

J. S. Adams
J. S. ADAMS,
Colonel, C.E.,
Executive Officer,
Economic Section.

3330

Capt R.A.

200/130

SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AM 5th Army	1
-RC Region 1	6
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	1
Vice President Economic Section	1
Executive Commissioner (for RC & MSC)	10
Joint Directors, Political Section	6
Army Sub-Commission Adv Hq	2
Army Sub-Com Main Hq Lequila	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division HQ ACC	1
(1 for Reference Library	3
2 Library of U.S. Congress)	
ACC Legal Liaison Officer	1
c/o First President Court of	1
Appeal, CATANIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGGIO CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
RC Region 7	1
RCLO (Thru RC) Region 7	1
Gas R & A Branch Hq AMI Naples	1
ACC Legal Liaison Officer - Taranto	2
Major Sir P.M. Magnus Conducting C	1
Room 65, HQ ACC Naples	1
Provincial Legal Officer Naples Prov	1
" " Benevento "	1
" " Avellino "	1
" " Campobasso "	1
" " Foggia "	1
Lt Patti, P.M. Rear HQ ACC	1
Legal Liaison Officer Bari/Alto	1

3332

*Security
Ref
P. E. E.*

THE CHIEF OF BUREAU
AND CHIEF OF DIVISION
LORD A. H. HARRISON
NO 394

100/1010/2

1944

21 May 1944

MEMO: Cometa Ufficiale No. 26 of 17 May 1944.

TO : See distribution list.

1. In 2. With Decrees.

- (a) Decree of the Chief of Government 6 May 1944. Appointment of Avv. Vincenzo M. Palma as Commissioner of Giustizia Italiana (Italian Youth).
- (b) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Istituto Nazionale della Assicurazione (with Avv. Giuseppe Invernizzi) (with Alfredo De Liguor).
- (c) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni Italiana. (Insurance Company "Italiana"). (with Luigi Belfiore).
- (d) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni Italiana. (Insurance Company "Italiana"). (with Luigi Belfiore).
- (e) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni Italiana. (Insurance Company "Italiana"). (with Luigi Belfiore).
- (f) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni Italiana. (Insurance Company "Italiana"). (with Luigi Belfiore).
- (g) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni Italiana. (Insurance Company "Italiana"). (with Luigi Belfiore).
- (h) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni Italiana. (Insurance Company "Italiana"). (with Luigi Belfiore).
- (i) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni Italiana. (Insurance Company "Italiana"). (with Luigi Belfiore).
- (j) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni Italiana. (Insurance Company "Italiana"). (with Luigi Belfiore).
- (k) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni Italiana. (Insurance Company "Italiana"). (with Luigi Belfiore).
- (l) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni Italiana. (Insurance Company "Italiana"). (with Luigi Belfiore).

Session for legislative amendments and extraordinary session for...

- (b) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of Avv. Vincenzo Di Felice as Commissioner of Gioventu' Italiana (Italian Youth).
- (c) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Istituto Nazionale dello Assicurazione (National Insurance Institute) (Dott. Alfredo De Liguor).
- (d) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni "Allians". (Insurance Company "Allians"). (Avv. Roberto Pollicino).
- (e) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni "Le Prevediatriche" (Insurance Company "Le Prevediatriche") (Ing. Cesare Micheloni).
- (f) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni "Societa di Scienze e Vita". (General Insurance Company of Trieste and Venezia) (Com. Ovidio Russo).
- (g) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni "Assicurazione Italiana". (Insurance Company "Assicurazione Italiana") (Com. Avv. Massimo Emilio Marzola).
- (h) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa "Industria Assicurativa Italiana". (Ing. Antonio Vistarchi).
- (i) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa "Mutua Assicurativa Italiana". (Ing. Antonio Vistarchi).
- (j) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni "Unione Anonima di Sicurtas". (Ing. Antonio Vistarchi).
- (k) Decree of the Chief of Government 9 May 1944. Selection for competitive examinations and extraordinary mission for Institute examinations for admission on the rolls of procuratori legali (lawyers) to fill in vacancies for the year 1943.

3334

II. Evolutions (Bands).

- (a) Evolution of 25 until 1944, No. 21. Assignment of personnel to judicial and recorder's offices at the military war tribunals. Officers other than members of the corps of military justice may be detailed to act as prosecutors, "giudici relatori", or investigating judges provided they possess certain legal qualifications and experience. Detailed lawyer officers may be appointed to act as recorders

(b) Proclamations of the United States, No. 23, Jurisdiction and Functioning of the Military and Naval Armies.

Note: Submissions requesting decrees to be included in the instrument in the Gannetta Official will make their return not later than by 1700 hours, Friday 26 May 1944. The return will be made by Submissions at Salerno direct to the Legal Subdivision and by Submissions at Naples to the Executive Conditions through the competent section. All returns will be rendered.

(1)

G. P. VERJONI
Colonel
Chief Legal Officer

SERIE SPECIALE
Anno 85° - Numero 28



GAZZETTA

DEL REGNO

UFFICIALE

D'ITALIA

Stampata in conformità
della Legge n. 100 del 1943

Salerno, mercoledì 17 maggio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 120
Abb. semestrale	L. 100	Abb. semestrale	L. 60
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 30
Abb. bimestrale	L. 25	Abb. bimestrale	L. 15
Abb. quindicimane	L. 12	Abb. quindicimane	L. 6

Per gli annunci da inserire nelle « Gazzette Ufficiali » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Cepolughi delle Province del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si riservano presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 619877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

PARTE PRIMA
Per gli annunci da inserire nelle « Gazzette Ufficiali » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Cepolughi delle Province del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si riservano presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 619877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 maggio 1944
Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della Gioventù Italiana. Pag. 117
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 maggio 1944
Nomina del Commissario dello Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Pag. 128
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ». Pag. 178
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia. Pag. 179
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'Italica ». Pag. 179
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni ». Pag. 180

BANDI

- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 maggio 1944, n. 21
Assegnazione di personale al Tribunale Militari di Guerra con funzioni Giudiziarie o di Cancelleria. Pag. 188
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 maggio 1944, n. 21
Competenza e funzionamento del Tribunale militare Territoriale di guerra di Casenza. Pag. 184

LEGGI E DECRETI

- DEC. DEL CAPO DEL GOV. 6 maggio 1944.
Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della Gioventù Italiana 3.
- IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2566, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 818;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Al solo... L. 100...
Abbinamento...
L. 100
L. 100
L. 100

B A N D I
DANNO del 25 aprile 1943, n. 21
Assegnazione di personale ai Tribunali Militari di Guerra con funzioni Giudiziarie o di Cancelleria
Pag. 185
DANNO del 4 maggio 1944, n. 22
Competenza e funzionamento del Tribunale militare Territoriale di guerra di Cosenza
Pag. 184

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 6 maggio 1944
Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della Gioventù Italiana.
IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viso il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2566, e successive modificazioni;
Viso il R. decreto-legge 7 agosto 1943, n. 704;
Viso il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 878;
Viso il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Considerata l'opportunità di assicurare la conservazione del patrimonio della Gioventù Italiana del Littorio, ora Gioventù Italiana, e di predisporre un piano di ripartizione dei suoi compiti e delle sue attività fra i Ministeri della Guerra e dell'Educazione Nazionale.

Decreta:
Art. 1
L'Avvocato Vincenzo Di Palma fu Grossé è nominato Commissario della Gioventù Italiana per provvedere alla conservazione del patrimonio del-

3433

S O M M A R I O LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 maggio 1944
Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della Gioventù Italiana.
Pag. 177
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario dello Istituto Nazionale delle Assicurazioni.
Pag. 178

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "Alleanza".
Pag. 179
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società "Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia".
Pag. 179

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni "L'Italia".
Pag. 178
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "L'Anonima Infortuni".
Pag. 180

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società "L'Assicuratrice Italiana".
Pag. 181
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società Mutua Assicuratrice Cotosi.
Pag. 181

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazione "Riunione Adriatica di Sicurtà".
Pag. 181
DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944
Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli elbi del procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943.
Pag. 181

l'Ente e alla temporanea amministrazione delle sedi secondarie della istituzione situate nel territorio liberato.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della « Gioventù Italiana » e vi sostituisce gli organi amministrativi dell'Ente, esercitando tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione.

Le deliberazioni che impongono modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 3

Il Commissario è altresì incaricato di predisporre, d'intesa coi Ministri della Guerra e dell'Educazione Nazionale che designeranno ciascuno un proprio rappresentante per assisterlo, il piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana » a norma degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Notario, 6 maggio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 933, che approva lo Statuto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Visto il R.

per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle sedi secondarie, filiali ed agenzie del detto Istituto, site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Istituto e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Notario, 11 maggio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 201

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni « Alleanza »;

Decreto:

Art. 1

Il Sig. Evaristo Belfiore è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza » per prov.

tiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione.

Le deliberazioni che importano modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 3

Il Commissario è altresì incaricato di predisporre, d'intesa coi Ministri della Guerra e dell'Educazione Nazionale che designeranno ciascuno un proprio rappresentante per assisterlo, il piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana », a norma degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

ROMA, 6 maggio 1944.

BADOGGIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 933, che approva lo Statuto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, filiali ed agenzie dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni » site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

supplentezza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

ROMA, 11 maggio 1944.

BADOGGIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « Alleanza »;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Evario Belfiore è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano

al Presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termine dello Statuto Sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Numero: 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nominis del Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con esecutive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « La Preservatrice »;

Decreta:

Art. 1

L'ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nominis del Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia »;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Ovidio Ruocco è nominato Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Numero: 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e La Preservatrice ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con eccezione l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « La Preservatrice »;

Decreta:

Art. 1

L'ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto Sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944

BADOGLIO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia »;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Ovidio Ruocco, è nominato Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « l'Italica ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica »:

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Milano, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infocuni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Milano, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società « L'Assicuratrice Italiana ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana »:

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana ».

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitare le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri, che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Solerti, 11 maggio 1944.

BADOGGIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta al necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni »;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Avv. Alessandro Muniz Miranda fu Francesco è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione

centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri, che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Solerti, 11 maggio 1944.

BADOGGIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società « L'Assicuratrice Italiana ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri, che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano

tazio al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

ROMA, 21 marzo 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali condizioni, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali condizioni, di provvedere per la gestione delle Agenzie della Compagnia di Assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione della predetta Compagnia non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

ROMA, 21 marzo 1944.

BADOGLIO

BADOGGIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 13 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 566, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Viatarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGGIO

sive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione delle Agenzie della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Viatarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione della predetta Compagnia non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGGIO

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944.

Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943.

H. MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1944, n. 30; Visti gli Ordini Regionali dell'A.M.G.O. F. n. 12 per la Sicilia, e n. 8 per la Calabria, la Lucania e la provincia di Salerno, con i quali sono state rimate in vigore, in detti territori, salvo alcune deroghe,

la legge 25 marzo 1926, n. 453 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Visti l'art. 21 della legge 25 marzo 1926, n. 453; l'art. 18, terzo e quarto comma, del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; l'art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254; gli artt. 1, primo ed ultimo comma 3 5 e 6 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 505 e il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di indire, con le norme di cui alle indicate disposizioni, una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità, per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacante per l'anno 1943, presso le sedi delle Corti di Appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonché presso le sedi della sezione distaccata di Corte di Appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Ritenuto, altresì, che, per le attuali contingenze, non è possibile provvedere al materiale di cancelleria occorrente per detti esami:

Decreta:

Art. 1

Sono indette: una sessione di esami di concorso per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali, relativamente alle vacante per l'anno 1943, ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e dimostrino o di aver partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419, o di avere prestato servizio militare successivamente al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

Art. 2

Il numero massimo dei procuratori che potranno essere iscritti complessivamente, per concorso, nell'anno 1944, negli albi delle circoscrizioni giudiziarie di cui al successivo art. 3, primo comma, del presente decreto, e la loro ripartizione nei singoli albi sono stabiliti nell'allegato A).

Art. 3

Entrambi gli esami si svolgeranno dinanzi alla

Per gli esami di idoneità:

il 1 settembre 1944, diritto civile (e commerciale) ed amministrativo;

il 2 settembre 1944, procedura civile e penale.

I temi per ciascuna prova scritta saranno trasmessi, in busta sigillata, dal Ministero di Grazia e Giustizia, e consegnati, a cura dei Capi degli Uffici giudiziari di cui al primo comma del presente articolo, al Presidente della Commissione esaminatrice nei giorni stabiliti per le prove stesse. Il Presidente di detta Commissione ne darà lettura, dopo aver fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.

Le prove orali rifletteranno diritto civile (e commerciale), penale, amministrativo, finanziario, procedura civile e procedura penale.

Per le modalità di svolgimento delle prove scritte, la determinazione della data delle prove orali, la formazione della graduatoria e per ogni altro accorgimento relativo all'espletamento di entrambi gli esami si osserveranno le disposizioni della menzionata legge 25 marzo 1926, n. 453 e del suo regolamento di esecuzione.

Art. 4

Le domande di ammissione ad entrambi gli esami, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate, alla competente commissione esaminatrice, entro il 10 agosto 1944, corredate dei seguenti documenti:

1) titolo originale di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente;

2) certificato di compimento della pratica scritta;

3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami, da versarsi in un ufficio del registro;

Inoltre per l'esame di idoneità:

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante ha partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419 o ha prestato servizio militare in epoca successiva al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

La commissione esaminatrice può ammettere ad entrambi gli esami il candidato che, per circostanze

R. decreto legge 13 marzo 1944, n. 76;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di indire, con le norme di cui alle indicate disposizioni, una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità, per l'incisione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1944, presso le sedi delle Corti di Appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonché presso le sedi della sezione distaccata di Corte di Appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Ritenuto, altresì, che, per le attuali contingenze, non è possibile provvedere al materiale di cancelleria occorrente per detti esami;

Decreta:

Art. 1

Sono indette: una sessione di esami di concorso per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali, relativamente alle vacanze per l'anno 1943, ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e dimostrino o di aver partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419, o di avere prestato servizio militare successivamente al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

Art. 2

Il numero massimo dei procuratori che potranno essere iscritti complessivamente, per concorso, nell'anno 1944, negli albi delle circoscrizioni giudiziarie di cui al successivo art. 3, primo comma, del presente decreto, e la loro ripartizione nei singoli albi sono stabiliti nell'allegato A).

Art. 3

Entrambi gli esami si svolgeranno dinanzi alla stessa Commissione esaminatrice, presso le sedi delle Corti di Appello di Palermo, Catania, Messina, Catanzaro, della Sezione distaccata di Corte di Appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Le prove scritte si terranno, alle ore 9 antimeridiane, nei giorni seguenti:

Per gli esami di concorso:
il 30 agosto 1944, diritto civile (e commerciale) ed amministrativo;

il 31 agosto 1944, procedura civile e penale;

cur al primo comma del presente articolo, al Presidente della Commissione esaminatrice nei giorni stabiliti per le prove stesse. Il Presidente di detta Commissione ne darà lettura, dopo aver fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.

Le prove orali riferiranno diritto civile (e commerciale), penale, amministrativo, finanziario, procedura civile e procedura penale.

Per le modalità di svolgimento delle prove scritte, la determinazione della data delle prove orali, la formazione della graduatoria e per ogni altro incumbente relativo all'espletamento di entrambi gli esami si osserveranno le disposizioni della menzionata legge 25 marzo 1926, n. 453 e del suo regolamento di esecuzione.

Art. 4

Le domande di ammissione ad entrambi gli esami, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate, alla competente commissione esaminatrice, entro il 10 agosto 1944, corredate dei seguenti documenti:

- 1) titolo originale di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente;
- 2) certificato di compimento della pratica scritta;
- 3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami, da versarsi in un ufficio del registro.

Inoltre per l'esame di idoneità:

- 4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante ha partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419 o ha prestato servizio militare in epoca successiva al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

La commissione esaminatrice può ammettere ad entrambi gli esami il candidato che, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra, si trovi nella impossibilità di corredate la domanda dei documenti di cui ai n.ri 1° 2° e 4° del comma precedente, qualora ritenga, in base ad altri documenti esibiti e ad informazioni assunte, che il candidato medesimo possiede i requisiti relativi.

Coloro che hanno presentato domanda di ammissione agli esami di procuratore indetti per il 1940, la debbono ripetere entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 5

Con separato decreto si provvederà alla nomina delle commissioni esaminatrici, le quali saranno comprese da un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al V, presidente da un magistrato di pubblico ministero di grado non inferiore al VI, da un professore di materie giuridiche presso una università del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore di ruolo incaricato e da due avvocati designati dal Consiglio del collegio forense del capoluogo delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'art. 3, primo comma, del presente decreto, aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni ed appartenenti, al momento della nomina, all'albo di detto collegio; inoltre da un presidente e quattro membri supplenti, aventi tutti gli stessi requisiti richiesti, rispettivamente, per gli effettivi.

Art. 6

I candidati ad entrambi gli esami depositeranno, un giorno prima della data fissata per ciascun esame scritto, numero dieci fogli di carta protocollo rigata. Detti fogli saranno, a cura della competente cancelleria, timbrati con bollo dell'ufficio in ogni foglio. Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Commissario da lui delegato, vidimerà ciascun foglio. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti a disposizione del candidato il giorno della prova. Ciascun candidato dovrà presentarsi, all'inizio della prova scritta, fornito dei necessari oggetti di cancelleria.

Art. 7

I Capi degli uffici giudiziari di cui all'art. 3, primo comma, del presente decreto, i presidenti dei Corsi degli relativi collegi forensi, e i presidenti delle Commissioni esaminatrici provvederanno a rendere noto, tempestivamente, il presente decreto, mediante affissione di sue copie rispettivamente nelle cancellerie e sedi di tutti gli uffici giudiziari e collegi forensi compresi nelle circoscrizioni giudiziarie, di cui all'art. 3, primo comma, e nelle segreterie delle commissioni esaminatrici.

Subscritto il magistrato DALL'

IL MINISTRO
ARANGIO-RUIZ

ALLEGATO A

CORTE DI APPELLO DI MESSINA (n. 64)	
Messina	50
Patù	2
Roggio Calabria	12
CORTE DI APPELLO DI PALERMO (n. 443)	
Agrigento	5
Calanissetta	5
Enna	10
Mazara	3
Palermo	186
Syracusa	4
Terracina Invece	8
Trapani	21
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (n. 57)	
Castrovillari	6
Catanzaro	16
Cosenza	10
Lecce	5
Nicastro	4
Palma	7
Rossano	3
Vibo Valentia	6
SEZIONE DISTACCATTA DI CORTE DI APPELLO DI POTENZA (n. 23)	
Lagonegro	4
Matera	4
Melfi	4
Potenza	10
TRIBUNALE DI SALERNO (n. 50)	
Salerno	50

Subscritto il magistrato DALL'

IL MINISTRO
ARANGIO-RUIZ

BANDI

BANDO del 28 aprile 1944, n. 21.
Assegnazione di personale ai tribunali militari di guerra con funzioni giudiziarie o di cancellieri.

Napoli	3
Palermo	186
Sevica	4
Terracina	8
Trapani	21
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (n. 57)	
Castrovillari	6
Catanzaro	16
Cosenza	10
Lorit.	5
Nicotro	4
Palmi	7
Rossano	3
Vibo Valentia	6

SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPELLO DI POTENZA (n. 27)

Lagonegro	4
Matera	4
Melfi	4
Potenza	10

TRIBUNALE DI SALERNO (n. 50)

Salerno	50
---------	----

Salerno, 9 maggio 1944.

IL MINISTRO
ARAGGIO-RUIZ

BANDI

BANDO del 28 aprile 1944, n. 21.
Assegnazione di personale ai tribunali militari di guerra con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397;

Visto il bando 20 giugno 1940 concernente disposizioni sull'ordinamento e la procedura dei tribunali militari di guerra;

... e da due avvocati designati dal Consiglio del collegio forense del capoluogo delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'art. 3, primo comma, del presente decreto, aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni ed appartenenti, al momento della nomina, all'albo di detto collegio; inoltre da un presidente e quattro membri supplenti, aventi tutti gli stessi requisiti richiesti, rispettivamente, per gli effettivi.

Art. 6

I candidati ad entrambi gli esami depositeranno, un giorno prima della data fissata per ciascun esame scritto, numero dieci fogli di carta protocollo rigata. Detti fogli saranno, a cura della competente cancelleria, timbrati con bollo dell'ufficio in ogni foglio. Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Commissario da lui delegato, voterà ciascun foglio. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti a disposizione del candidato il giorno della prova. Ciascun candidato dovrà presentarsi, all'inizio della prova scritta, fornito dei necessari oggetti di cancelleria.

Art. 7

I Capi degli uffici giudiziari di cui all'art. 3, primo comma, del presente decreto, i presidenti dei Cans gli ed i relativi collegi forensi, e i presidenti delle Commissioni esaminatrici provvederanno a rendere noto, tempestivamente, il presente decreto, mediante affissione di sue copie rispettivamente nelle cancellerie e sedi di tutti gli uffici giudiziari e collegi forensi compresi nelle circoscrizioni giudiziarie, di cui all'art. 3, tenute esatto e nelle segreterie delle commissioni esaminatrici.

Salerno, 9 maggio 1944.

IL MINISTRO
ARAGGIO-RUIZ

ALLEGATO A

Elenco dei procuratori che potranno essere iscritti nell'albo 1944, eccetto quelli che hanno diritto alla iscrizione senza limitazione.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (n. 120)

Castagnore	—
Catanzaro	100
Mocica	4
Raposa	16
Siracusa	—

Visti gli articoli 17 e 20 del bando 1 ottobre 1941 contenente disposizioni relative al funzionamento dei tribunali militari di guerra;

Visso il bando 1 agosto 1943 contenente la delega al Capo di Stato Maggiore Generale di tutti i poteri ed attribuzioni del Comandante Supremo;

Visso il bando 1 ottobre 1943 contenente la delega al Capo di Stato Maggiore Generale del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e procedura militare di guerra nonché agli ordinamenti giudiziari militari;

Visso gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 17 comma 2° del bando 1 ottobre 1941 è soppresso.

Art. 2

Qualora esigenze di servizio lo richiedano, con decreto del Comandante Supremo - su proposta del Procuratore generale militare - presso i tribunali militari di guerra possono essere assegnati, con funzioni di pubblico ministero, di giudice istruttore o di giudice relatore, ufficiali appartenenti ad uno o corpi diversi da quello della giurisdizione militare purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) - che siano iscritti all'albo degli avvocati;
- b) - che siano iscritti all'albo dei procuratori e che abbiano prestato almeno un anno di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità;
- c) - che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano effettivamente esercitato le funzioni di vice-procuratore o di sostituto procuratore per almeno un anno e che inoltre abbiano prestato sei mesi di servizio presso un tribunale militare distinguendosi per capacità ed operosità;
- d) - che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano prestato due anni di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità.

Art. 3

Art. 3

Sono abrogate tutte le altre disposizioni che contraddicono al presente bando.

Art. 6

Il presente bando entrerà in vigore immediatamente e sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

UFFICIO CENTRALE DI STAMPA

M. E. S. S. E.

BANDO del 4 maggio 1944, n. 22.

Competenza e funzionamento del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza.

IOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visso l'art. 65 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 sull'ordinamento giudiziario militare;

Visso gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visso il bando n. 6 del 1 ottobre 1943 contenente delega ad emettere bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura penale militare, nonché agli ordinamenti giudiziari militari;

Visso il bando 1 agosto 1943 contenente delega di poteri ed attribuzioni;

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 1 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è sostituito dal seguente:

Appartiene al tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza, con sede in Catanzaro, la cognizione:

- a) - di qualsiasi reato commesso dalle persone appartenenti al XXXI corpo d'armata o da questo dipendenti per essere il servizio od il seguito di detto comando;
- b) - dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, da chiunque commessi nel territorio delle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

Art. 2

2131

285017

**BANDO del 4 maggio 1944, n. 22.
Competenza e funzionamento del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza.**

**NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE**

Visto l'art. 65 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 sull'ordinamento giudiziario militare;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1 ottobre 1943 contenente delega ad emettere bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura penale militare, nonché agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando 1 agosto 1943 contenente delega di poteri ed attribuzioni;

Ordiniamo

Art. 1.

L'art. 1 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è sostituito dal seguente:

« Appartiene al tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza, con sede in Catanzaro, la cognizione:

a) - di qualsiasi reato commesso dalle persone appartenenti al XXXI corpo d'armata o da questo dipendenti per essere il servizio od al seguito di detto comando;

b) - dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra da chiunque commessi nel territorio delle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

Art. 2.

L'art. 2 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è soppresso.

Art. 3.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dal Comando Supremo, il 4 maggio 1944

M. E. S. S. E.

M. Spadina Litostrogna - Salerno

al Capo di Stato Maggiore Generale del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e procedura militare di guerra nonché agli ordinamenti giudiziari militari;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo

Art. 1.

L'art. 17 comma 2° del bando 1 ottobre 1941 è soppresso.

Art. 2.

Qualora esigenze di servizio lo richiedano, con decreto del Comandante Supremo - su proposta del Procuratore generale militare - presso i tribunali militari di guerra possono essere assegnati, con funzioni di pubblico ministero, di giudice istruttore o di giudice relatore, ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi da quella della giustizia militare, purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) - che siano iscritti all'albo degli avvocati;

b) - che siano iscritti all'albo dei procuratori e che abbiano prestato almeno un anno di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità;

c) - che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano effettivamente esercitato le funzioni di vice pretore onorario per almeno un anno e che inoltre abbiano prestato sei mesi di servizio presso un tribunale militare distinguendosi per capacità ed operosità;

d) - che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano prestato due anni di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità.

Art. 3.

Le funzioni di cancelliere possono essere conferite ad ufficiali delle FF. AA. preferibilmente laureati in giurisprudenza.

Art. 4.

Gli ufficiali investiti di funzioni giudiziarie e di cancelleria a norma del presente bando, non possono essere assegnati a tribunali militari aventi giurisdizione nelle sedi ove essi esercitano la loro professione.

ROBINO ITALO gerente

785017

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R. C. & M. G. SECTION
APO 394

124

Ref/200/126/CA

24 May 1944

SUBJECT: Gazette Officielle No. 26 of 10 May 44.
TO : Adm. Section (for Legal Sub-Commission)

1. Ref. MOI/ACIC/L of 16 May 44 it is requested that the following decrees be included in the inclosure.
2. Para II (a) R.E. No. 123 of 6 April 44.
3. Para II(1) Interministerial Decree dated 19 April 44.
4. Para II(b) Decree of Provincial Committee for shooting and hunting.

HERMAN R. FISHER
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

Copy to: Economic Section (Your RI/7 of 22 May 1944 refers)

123 33/11A

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785017

Col Fisher

120 to [unclear]
Should send a copy to
Labour Sec?

W. Stippelton

19.5.44

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
H.C. & M.C. Section
APO 394

Ref/286/125/GA.

23 May 1944

SUBJECT: Official Gazette.

TO : Admin Section - For Legal Sub-Commission.

1. The attached copy letter from Region III (reference R/3058 of 18 May 1944) is forwarded for consideration.

2. The number of copies sent to Region III should be increased if possible and it is suggested that a minimum of 5 copies should at least be forwarded to Region III, but you may consider that a larger number can be distributed.

JSA/HAC.

JL

HAROLD E. PIERCE
Colonel,
Deputy Executive
Commissioner.

CCW to: Region III (ref your R/3058 of 18 May 1944)

3330

785017

124
HEADQUARTERS
ARMED FORCES ADMINISTRATION
A.C. & M.C. Section
APO 394

23 May 1944

100/120/121/CA.

SUBJECT: Changes in Successor Militars.
TO : Home Section - For Labour Sub-Commission.

For your information there is forwarded copy
of letter sent out by Public Health Sub-Commission
to Regions I, II, VI and VII (reference 100/120/121
of 17 May 1944).

121
WILLIAM R. WILSON,
Colonel,
Deputy Executive
Commandant.

100/120.

100/120

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ECONOMIC SECTION
APO 394

NWHS/sem

ES/7

22 May 44

SUBJECT: Gazette Ufficiale, No. 26, 10 May 44.

TO : Executive Commissioner
(C. A. Branch)

Ref. ACC/4010/L dated 16 May 44.

1. Paras. II (a) and (1) of the letter relating to G.U. No. 26, concerning RDL No. 123 and interministerial Decree of 19 April 1944 have been examined by the Finance Sub-commission and it is requested that they be included in the indorsement. Because of its limited geographical application, Para. II (g) need not be considered for republication.

2. Agriculture Sub-commission recommends that the Ministerial Decree of 3 May 1944, dealing with the dissolution of Provincial committees for shooting and hunting should be included in the indorsement in Gazette Ufficiale.

3. Returns from all other Sub-commissions of this Section are nil.

See 126
[Signature]
28/5

L. W. And. Smith
Capt R.A.
for D. S. ADAMS
Colonel, C. E.
Executive Officer
Economic Section

3324

288 JAD
20 MAY Recd
J-8062

122

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394 - US ARMY

R/3058

18 May 1944

SUBJECT: Official Gazette

TO : Regional Control & Military Government Section
Headquarters, Allied Control Commission

1. At the present time two copies of the Official Gazette are made available to Region 3 Headquarters. Since many of the notices which appear pertain to individual sections, it would be desirable to have at least 25 copies made available to Region 3 Headquarters for distribution to section heads.
2. The Legal Officer agrees with this request.

HEADQUARTERS
18 MAY 1944
A. C. C.

Charles Poletti

CHARLES POLETTI
Lt. Colonel
Regional Commissioner

CP/MFN/pm

Are there 25 section heads? We might
I think up the distribution to 5
copies per region - 7.

See 125

INFORMATION

121

19 MAY 1944

Recd 255
CAG 21
D

8179

121

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

Public Health Sub-Commission

AGC/3051/PH

17 May 1944

SUBJECT: - Changes in Socorro Military.

To: - Regional Commissioner, Region 1,
" " " " Region 2,
" " " " Region 6,
" " " " Region 7.

1. The Royal Decree-Law no. 113, published in the Gaceta Oficial No. 22, makes some changes in Socorro Military, the principal of which are:

- a. Increasing the assistance by 70%.
- b. Allowing Socorro Military to assist ~~in~~ whose breadwinners were taken away forcibly by German authorities.
- c. Appointing HSA as the administrative agency. Certain conditions are made to the ACA Committee for this purpose.

2. Under these provisions, the investigation of an applicant's circumstances, the decision as to the aid to be granted, and the preparation of authority for payment will be undertaken by the ACA. The actual payment will be made by the Post Office.

3. As regards Region I, it is understood that the High Commissioner has been instructed by the Minister of the Interior to continue the existing methods of dealing with payments, pending further legislation.

G. S. Hamilton
G. S. HAMILTON, Brigadier
Director, Public Health Sub-Commission.

PH/3051/3a

Copy to: HQ & HQ Section.

HEADQUARTERS
18 MAY 1944

See 124

3827

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.C. & M.G. SECTION
APO 394

120

Ref/288/120/CA

20 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 25 of 6 May 1944.

112

TO : Admin. Section For Legal Sub-Commission.

1. Reference ACC/4310/L of 12 May 1944.
2. Para 1 (a) of the Gazzetta Ufficiale No. 25 relating to Ministerial Decree of 1 April has been examined by the Finance Sub-Commission and it is suggested that it be included in the endorsement.

mu

NORMAN R. FISKE
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

119

Copy to:
Economic Section (Ref. your ES/7/ of 18 May)

HA

3320

785017

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ECONOMIC SECTION
AFO 394

NWHS/sem

288
18

119

18 May 44

ES/7

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 25 of 6 May 44.

TO : Executive Commissioner (C.A. Branch).

Reference ACC/4010/L of 12 May 44. ——— 112

1. Para I (a) thereof, relating to Ministerial Decree of 1 April, 1944 has been examined by the Finance Sub-commission and they request that it be included in the indorsement.
2. Returns from all other Sub-commissions of this Section are nil.

L. B. Smith
Capt R.A.

D. S. ADAMS
Colonel, C. E.
Executive Officer
Economic Section

1120
332

OK
1944

288
18 MAR 1944

118

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APC 374

ACC/1010/L.

16 May 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 27 of 13 May 1944.

TO : See distribution list.

The above issue contains the following legislation:

a. R. Decreto Law 12 April 1944, No. 127. Authorizing the Autonomous Organisation of the Pugliese Economic Area, with a view to increasing the price of wheat.

b. R. Decreto Law 12 April 1944, No. 128. Payments for work on behalf of the State. Modification of Art. 10 of R.D. 6 Feb 1923, No. 122.

c. R. Decreto 15 April 1944, No. 129. Increasing the funds for stationery for the R. Navy.

d. R. Decreto 9 May 1944. Appointment of the President of the Commission Unica established by Art. 1 of the R. Decreto Law 13 April 1944, No. 101.

Dott. Prof. Adolfo CROCI, Minister Secretary of State, for National Education is appointed President of the above Commission entrusted with the "defascistization" of State offices.

Note: Sub-commissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Tuesday, 23 May 1944. The return will be made by sub-commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by sub-commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. All returns will be rendered.

G. R. URJOIN,
Colonel,
Chief Legal Officer.

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA



UFFICIALE

DEL REGNO

D'ITALIA

SERIE SPECIALE
Anno 85° - Numero 27

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 13 maggio 1944

IL PUBBLICO DI NORMA NEL
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 200
semestrale	L. 100	semestrale	L. 100
trimestrale	L. 50	trimestrale	L. 50
Da fascicolo	L. 5	Da fascicolo	L. 5

AL VOL. « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »		AL VOL. « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »	
Abbonamento annuo	L. 100	Abbonamento annuo	L. 200
Da fascicolo	L. 5	Da fascicolo	L. 5

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella lista dalla parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si fono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 137412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 22 del 26 aprile 1944 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - la data del Decreto del Capo del Governo, relativo alla nomina del Commissario per l'Istituto Poligrafico dello Stato, 13 febbraio 1944 va rettificata in 23 febbraio 1944.

Nel n. 26 del 10 maggio 1944 all'undicesimo rigo del 1 comma dell'art. 4 del Decreto del Capo del Governo 30 aprile 1944 relativo alla Indennità di regressione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali ecc. dove si legge articolo 4 deve intendersi articolo 3.

SOMMARIO LEGGI E DECRETI

IL DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 17
Autorizzazioni all'Ente Autonomo per l'Acquedotto

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 127
Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, con il quale si affida all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di

Per gli annunci da inserire nella Gazzetta Ufficiale valgono le norme riportate nelle testate della parte seconda della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.
La Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.
Le inserzioni nella parte II della Gazzetta Ufficiale si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 22 del 26 aprile 1944 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - la data del Decreto del Capo del Governo, relativo alla nomina del Comarcaio per l'Istituto Poligrafico dello Stato, 13 febbraio 1944 va rettificata in 23 febbraio 1944.
Nel n. 26 del 10 maggio 1944 all'undicesimo rigo del 1 comma dell'art. 4 del Decreto del Capo del Governo 30 aprile 1944 relativo alla Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali ecc. » dove si legge *articolo 4 deve intendersi articolo 3.*

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

- IL DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 127
Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua. Pag. 178
- IL DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 128
Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1973, n. 172. Pag. 174
- IL DECRETO 12 aprile 1944, n. 129
Aumento assegni di cancelleria per le RR. Navi P.s. 174
- IL DECRETO 9 marzo 1944
Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto legge 12-4-1944, n. 101. P.s. 176

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 127
Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, con il quale si affida all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 218;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici in concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 4 del R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, è abrogato e viene sostituito dal seguente:

3129

Per far fronte alle spese di gestione delle fognature l'Ente è autorizzato ad imporre un'addizionale al prezzo dell'acqua venduta.

La misura e le norme di applicazione dell'addizionale e le eventuali variazioni sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente da approvarsi dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze.

In dipendenza dell'assunzione della gestione da parte dell'Ente vengono soppressi i contributi per manutenzione di fognatura di cui agli artt. 247 e segg. del testo unico per la finanza locale ».

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data del 1° gennaio 1944, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - DE CARO

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-BOZZI

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 128.

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Sentito il Consiglio dei Ministri:

Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale una spesa non superiore alle lire 200.000,00 si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato dell'Ingegnere Direttore, confermato dall'Ingegnere Capo del Genio Civile o di altro Ufficio Tecnico governativo dirigente che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 200 mila.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il certificato suddetto sarà rilasciato dall'Ispettore Capo Superiore di cui all'art. 2 comma 1, lettera a).

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra, della Marina, e della Aeronautica per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti ».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro per i Lavori Pubblici è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - DE CARO - ORLANDO
SANDALLI - DE COURTEN - LUCIFERO - CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-BOZZI

R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129

In dipendenza dell'assunzione della gestione da parte dell'Ente vengono soppressi i contributi per manutenzione di fognatura di cui agli artt. 247 e segg. del testo unico per la finanza locale ».

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data del 1 gennaio 1944, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - DE CARO

Visto // *Giorgio ARANGIO-BUZZI*

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 128.
Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422.

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/R;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri della Marina, dell'Aeronautica, della Guerra, della Finanza, dell'Industria, Commercio e Lavoro, delle Comunicazioni, e dell'Agricoltura e Foreste.

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

All'art. 19 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dall'art. 3 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1396, è sostituito il seguente:

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 200 mila.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il certificato suddetto sarà rilasciato dall'Isrittore Capo Superiore di cui all'art. 2 comma 1, lettera a).

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra, della Marina, e della Aeronautica per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti ».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro per i Lavori Pubblici è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - DE CARO - ORLANDO
SANDALLI - DE COURTEN - LUCIFERO - CORBINO

Visto // *Giorgio ARANGIO-BUZZI*

R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129.
Aumento assegni di cancelleria per le RR. Navi.

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Visto il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1774 che approva il Regolamento sugli assegni speciali di bordo e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, che approva il Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della R. Marina;

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e successiva modificazione.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, d'intesa col Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Tabella allegata al Regolamento sugli assegni di imbarco al personale della R. Marina, approvato con il R. decreto 15 luglio 1928, n. 156 è sostituita da quella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina e dal Ministro delle Finanze.

Art. 2

Gli assegni di cancelleria indicati nell'anzidetta

tabella intendono al netto delle riduzioni, di cui ai RR. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 56).

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, e chiunque spetta, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto il 10 gennaio 1944, addì 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BAJOCCHIO - FUNG - DE COURTES

Fatto il 10 gennaio 1944, addì 12 aprile 1944

Tabella M

ASSEGNI DI CANCELLERIA

(Art. 27 del Regolamento)

N. d'ordine	COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
A 1	Comando in Capo di Armata	2.100,00
2	Comando in Capo di Squadra	1.575,00
3	Comando di Divisione e Comando Sommergibili	525,00
4	Comando di Flottiglia e gruppi navali corrispondenti	175,00
5	Comando di Squadriglia e gruppi navali corrispondenti	135,00
6	Unita la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	700,00
7	Unita la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini	525,00
8	Unita la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini	380,00

con il N. decreto 14 luglio 1936, n. 135, e con il N. decreto 14 luglio 1936, n. 135, da quella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina e dal Ministro delle Finanze.

VITTORIO EMANUELE
BAIOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Art. 2

Gli assegni di cancelleria ind. ani nell'anzidetta

Visto: Il Guardasigilli: ABRAMO-BETTA

Tabella M

ASSEGNI DI CANCELLERIA

(Art. 27 del Regolamento)

N. d'ordine	COMANDA DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quota mensile
1	Comando in Capo di Armata	4.100,00
2	Comando in Capo di Squadra	1.575,00
3	Comando di Divisione e Comando Sommarigilli	1.000,00
4	Comando di Flottiglia e gruppi navali corrispondenti	1.150,00
5	Comando di Squadriglia e gruppi navali corrispondenti	1.000,00
6	Unita' la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	700,00
7	Unita' la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini	500,00
8	Unita' la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 500 a 900 uomini	400,00
9	Unita' la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 500 uomini	300,00
10	Unita' la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini	200,00
11	Unita' la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini	100,00
12	Unita' la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 25 a 99 uomini	100,00
13	Unita' la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 24	100,00

2148

N. d'ordine	COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
14	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini	87,50
15	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio inferiore a 20 uomini (esclusi i M.A.S.)	35,00
B	Per i Comandi navali da cui direttamente dipendono le unità comprese o le unità singole sottodicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:	
1	Per ogni Squadra	175,00
2	Per ogni Divisione	150,00
3	Per ogni Flottiglia o gruppo navale corrispondente	70,00
4	Per ogni Squadriglia o gruppo navale corrispondente	28,00
5	Per ogni Unità	17,50
C	Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A:	
1	Gruppi composti di 10 unità, o meno	57,50
2	Gruppi composti di oltre 10 unità	122,50

Visto d'ordine nostro:

IL MINISTRO DELLE FINANZE
JUNG

IL MINISTRO DELLA MARINA
DE COURTEN

R. DECRETO 9 maggio 1944.
Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12-4-44, n. 101.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B.

Abbiamo decretato e decretiamo
Il Dott. Prof. Adolfo Ormodeo, Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, è nominato Presidente della Commissione unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il pre-

16	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio inferiore a 20 uomini (esclusi i M.A.S.)	85.00
B	Per i Comandi navali da cui direttamente dipendono le unità complesse o le unità singole sottordinate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:	175.00
1	Per ogni Squadra	155.00
2	Per ogni Divisione	70.00
3	Per ogni Flottiglia o gruppo navale corrispondente	98.00
4	Per ogni Squadriglia o gruppo navale corrispondente	17.50
5	Per ogni Unità	
	Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti: assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A:	87.50
	Gruppi composti di 10 unità, o meno	122.50
C	Gruppi composti di oltre 10 unità	

Viso d'ordine nostro:

IL MINISTRO DELLA MARINA
DE COURTEIN

IL MINISTRO DELLE FINANZE
JUNG

Abbiamo decretato e decretiamo
Il Dott. Prof. Adolfo Omodeo, Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, è nominato Presidente della Commissione unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2
Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno a serie speciale.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE
F. ADOGLIO

M. Spedatore Litotipografico - Salerno

R. DECRETO 9 maggio 1944.
Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12-4-44, n. 101.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

TESTI VITTORIO perenz

18 MAY Recd

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
AFO 394

ACC/4010/L

Subject : Distribution List for Gazzetta Ufficiale

To :	AFHQ MSS Legal Advisor	1
	GHQ MEF Civil Affairs Branch	1
	Chief Legal Advisor	1
	SLO HQ AMC 5th Army	1
	SLO HQ AMC 6th Army	1
	-RC Region 1	6
	RCLO (Thru RC) Region 1	1
	RC Region 2	1
	RCLO (Thru RC) Region 2	1
	RC Region 3	1
	RCLO (Thru RC) Region 3	1
	RC Region 4	1
	RCLO (Thru RC) Region 4	1
	RC Region 5	1
	RCLO (Thru RC) Region 5	1
	RC Region 6	1
	RCLO (Thru RC) Region 6	1
	Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
	Deputy Chief Commissioner	1
	Vice President Admin Section	1
	Vice President Economic Section	1
	Executive Commissioner (for RC & ACC)	1
	Joint Directors, Political Section	1
	Army Sub-Commission Adv Hq	10
	Army Sub-Com Main Hq Legalls	6
	Navy Sub-Commission	2
	Air Sub-Commission	1
	Communications Sub-Commission	1
	War Material Disposal Sub-Commission	1
	Labor Sub-Commission Rear	1
	Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
	Finance Sub-Commission Rear	1
	IRO HQ ACC	1
	Information Division Hq ACC	1
	(1 for Reference Library	
	2 Library of U.S. Congress)	
	ACC Legal Liaison Officer	3
	c/o First President Court of	
	Appeal, CATANIA	
	" " "	1
	" " " MESSINA	1
	" " " PALERMO	1
	" " " SURI	1

8/110
11/11/46

SLO HQ 4th Army	16
-RC Region 1	1
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	1
Vice President Economic Section	1
Vice President Commissioner (for RC & MESA)	1
Executive Commission, Political Section	1
Joint Directors, Political Section	1
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division Hq ACC	1
(1 for Reference Library	3
2 Library of U.S. Congress)	
ACC Legal Liaison Officer	1
c/o First President Court of	1
Appeal, CATANIA	1
" " " " MESSINA	1
" " " " PALERMO	1
" " " " BARI	1
" " " " CATANZARO	1
" " " " SECTION REGGIO CALABRIA	1
" " " " SECTION POTENZA	1
RC Region 7	1
RLO (Thru RC) Region 7	1
CCS R & L Branch Hq Adm Naples	2
ACC Legal Liaison Officer - Taranto	1
Major Sir I.M. Magnus Conducting O	1
Room 65, Hq ACC Naples	1
Provincial Legal Officer Naples Prov	1
" " " " Benevento "	1
" " " " Avellino "	1
" " " " Campobasso "	1
" " " " Foggia "	1
Lt Patti, REB, Rear Hq ACC	1
Legal Liaison Officer Brindisi	1

Distrib. CAB
MA to Exec Com
DR
See Dr
Stef/Dr

ALLEGEDLY
ALLIED AIR FORCE COMMISSION
LEGAL INVESTIGATION
AFPO 394

ACC/4020/L.

16 May 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 26 of 10 May 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G. U. contains the following:

I. Appointment of the Presidency of the Council of Ministers.

The Minister Secretary of State for Foreign Affairs Marshal Badoglio shall provisionally be in charge of the Ministry for Italian Africa.

II. Laws and decrees.

- (a) R. Decree Law of 6 April 1944, No. 123. Provisional regulations for admission to the Register of Contractors for Offices on Commerce.
- (b) R. Decree Law of 13 April 1944, No. 124. Registration of disembarked sailors.
- (c) R. Decree Law of 24 April 1944, No. 125. Modification of Art. 2 of Law No. 847 of 3 June 1937 concerning the Institution of Communal Welfare Organizations (Enti Comunali di Assistenza).

A committee of 5 to 13 members selected by the Giunta Municipale (Municipal Assembly) with Prefect's approval shall administer each Ente.

- (d) R. Decree 16 March 1944, No. 126. Authorizing the School "Luigi Tanzi" of Moia to accept a legacy.

(e) R. Decree 4 May 1944. Authorizing the acquisition of buildings lot for the construction of a new seat for the Institute "Vittorio Emanuele III" (Palermo).

(f) Decree of the Chief of Government 28 April 1944. Appointment of a Commissioner for the National Organization (Ente) for distilling of vinous substances.

(g) Decree of the Chief of Government of 30 April 1944. Organization for requisitioned premises taken for the use as offices of central governmental departments and for unrequitioned premises used as billets for officials and employees of the said departments.

(h) Decree of the Chief of Government 5 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Sailors' Institute "Principe di Piemonte."

(i) Interministerial Decree 19 April 1944. Extension of indemnity for emergency requisition to personnel of judicial offices in Sardinia evacuated to emergency seats.

(j) Ministerial Decree 3 May 1944. Unfreezing of alcoholic perfumes.

(k) Ministerial Decree 3 May 1944. Dissolution of Provincial Committees for shooting and hunting. The Head of Provincial Agricultural Inspectorate assumes the duties of the Head of Provincial Agricultural Inspectorate.

511

I. Appointment of the Presidency of the Council of Ministers.

The Minister Secretary of State for Foreign Affairs Marshal Badoglio shall provisionally be in charge of the Ministry for Italian Africa.

II. Laws and decrees.

- (a) R. Decree Law of April 29th, No. 123. Provisional regulations for admission to the Register of Commissioners for duties on consular sailors.
- (b) R. Decree Law of April 29th, No. 124. Reinstatement of dismissed sailors.
- (c) R. Decree Law of April 29th, No. 125. Modification of Art. 2 of Law No. 847 of 3 June 1937 concerning the institution of Consular Welfare Organizations (Ente Comunale di Assistenza).

A committee of 5 to 15 members selected by the Giunta Municipale (Municipal Assembly) with Prefect's approval shall administer each Ente.

- (d) R. Decree 16 March 1944, No. 126. Authorizing the School "Luigi Tenzel" of Meina to accept a legacy.

(e) R. Decree 2 May 1944. Authorizing the acquisition of building lot for the construction of a new seat for the Institute "Vittorio Emanuele III" (Salerno).

(f) Decree of the Chief of Government 28 April 1944. Appointment of a Commissioner for the National Organization (Ente) for distilling of wine substances.

(g) Decree of the Chief of Government of 30 April 1944. Composition for readjusted positions taken for the use as offices of central governmental departments and for unregulated positions used as billets for officials and employees of the said departments.

(h) Decree of the Chief of Government 2 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Sailors' Institute "Principe di Piemonte."

(i) Interministerial Decree 19 April 1944. Extension of indemnity for emergency residence to personnel of judicial offices in Savona evacuated to emergency seats.

(j) Ministerial Decree 3 May 1944. Increasing of alcoholic perfumes.

(k) Ministerial Decree 3 May 1944. Dissolution of Provincial Committees for shooting and hunting. The head of Provincial Agricultural Comitate assumes the duties of a Commissioner Extraordinary of the Provincial Committee for shooting and hunting.

Note: Sub-commissioners recommending devices to be included in the endorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Monday, 22 May 1944. The return will be made by sub-commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by sub-commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

C. R. UNGER, Colonel,
Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement by the Executive Commissioner extending the validity of one Decree to the Air territory.

SERIE SPECIALE
Anno 35° - Numero 26

GAZZETTA
DEL REGNO



UFFICIALE
D'ITALIA

PARTE PRIMA Salernò, mercoledì 10 maggio 1944
BIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA CHE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 170
Abb. semestrale	L. 100	Abb. semestrale	L. 85
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 40
Abb. bimestrale	L. 25	Abb. bimestrale	L. 20

AL SOLO BOLLINETTO DELLE ESTRAZIONI: L. 100
AL SOLO BOLLINETTO DELLE ESTRAZIONI: L. 200

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda.
La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanze della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 137412 Intelesto: Intendente di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE
Nel numero 23 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 29 aprile 1944, nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte concernente la nomina del Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia, al n. 3 della seconda colonna della pagina 150, deve intendersi « Lombardi » anziché « Lombardo ».

SOMMARIO

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato Pag. 165
- LEGGI E DECRETI
- R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, n. 125.
Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo Pag. 165

- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 aprile 1944
Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose Pag. 165
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 aprile 1944
Indennità di requisizione per i locali edibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e per i locali edibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti Pag. 169
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 maggio 1944
Nomina del Commissario dell'Istituto per la ganse di mare « Principe di Piemonte » Pag. 170
- DECRETO INTERMINISTRIALE 10 aprile 1944
Estensione della indennità di disgiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disegiate. Pag. 170
- DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944
Sblocco delle profumerie alcoliche Pag. 171
- DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944
Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia Pag. 171

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA I SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 120
semestrale	L. 100	semestrale	L. 60
trimestrale	L. 50	trimestrale	L. 30
Qu. bimestrale	L. 25	Qu. bimestrale	L. 15

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso la Libreria depositaria di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 23 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 29 aprile 1944, nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte concernente la nomina del Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia, al n. 3 della seconda colonna della pagina 150, deve intendersi « Lombardi » anziché « Lombardo ».

SOMMARIO

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato Pag. 165
- LEGGI E DECRETI
- IL DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, n. 125.
Disposizioni provvisorie per le emissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo Pag. 166
- IL DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 134.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati. Pag. 166
- IL DECRETO-LEGGE 14 aprile 1944, n. 126.
Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza Pag. 167
- IL DECRETO 16 marzo 1944, n. 195.
Autorizzazione alla Scuola "Luigi Torri" di Mola ad eccitare un legato Pag. 167
- IL DECRETO 4 maggio 1944.
Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per costruire la nuova sede dell'Istituto Vittorio Emanuele III. Pag. 168

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 aprile 1944.
Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose. Pag. 169

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 aprile 1944.
Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e per locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti. Pag. 169

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ». Pag. 170

DECRETO INTERMINISTRIALE 15 aprile 1944.
Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate. Pag. 170

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcoliche. Pag. 171

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia. Pag. 171

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Con decreto in data 22 aprile c. a., S. M. il Re ha sulla proposta di S. E. il Presidente del Consiglio, incaricato il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri Maresciallo d'Italia, Cavaliere Pietro Badoglio, di reggere per interim il Ministero dell'Africa Italiana.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 123.
Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la Finanza Locale e successive modificazioni;
Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1886;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino ad un anno dalla conclusione della pace, l'articolo 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886 è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

- « a) - del capo dei servizi per la finanza locale, presidente;
- « b) - di un funzionario del Ministero dell'Interno, di gruppo A, addetto al servizio dei Comuni, designato dal Ministro per l'Interno;
- « c) - di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, di gruppo A, addetto ai servizi della finanza locale designato dal Ministro per le finanze;
- « d) - di due esperti in materia di imposte di consumo, designati in numero triplo dal Consiglio Provinciale dell'Economia della Provincia in cui ha sede il Governo, e reletti fra il personale delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo delle

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG

Visto
Il Segretario di Stato ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione;

Visto il R. decreto-legge 27-12-1935, n. 2544;

Visto l'art. 18 della legge 19-1-1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30-10-1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 1-11-1943, n. 4/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina d'intesa con i Ministri di Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, Lavoro e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti di cui agli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione, quando il porto di arruolamento non possa essere raggiunto perchè in zona occupata dal nemico o perchè le comunicazioni ordinarie non siano ancora ristabilite, l'obbligo per l'armatore di corrispondere al marittimo sbarcato le spese per l'alloggio ed il mantenimento nonchè le altre previste dall'art. 364 del Codice della Navigazione, è limitato alla corrispondenza per soli 15 giorni di una indennità pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 361 del Codice della Navigazione.

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione;
Visto il R. decreto-legge 27-12-1925, n. 3544;
Visto l'art. 18 della Legge 19-1-1939, n. 120;
Visto il R. decreto-legge 10-10-1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 1-11-1943, n. 4/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro della Marina d'intesa con i Ministri di Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, Lavoro e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti di cui agli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione, quando il porto di arruolamento non possa essere raggiunto perchè in zona occupata dal nemico o perchè le comunicazioni ordinarie non siano ancora ristabilite, l'obbligo per l'armatore di corrispondere al marittimo sbarcato le spese per l'alloggio ed il mantenimento nonché le altre previste dall'art. 364 del Codice della Navigazione, è limitato alla corrispondenza per soli 15 giorni di una indennità pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 361 del Codice della Navigazione.

Art. 2

Nel caso citato dall'art. 1 ed entro il periodo di 15 giorni dalla data dello sbarco, se il marittimo ne faccia richiesta, deve essere rimpatriato in un altro porto o località da lui indicata purchè situata in zona liberata o raggiungibile con i mezzi normali e semprechè non vi sia aumento di spese a carico dell'armatore.

Art. 3

I marittimi che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 saranno iscritti d'ufficio al « Ruolo dei marit-

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la Finanza Locale e successive modificazioni;
Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1886;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino ad un anno dalla conclusione della pace, l'articolo 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886 è sostituito dal seguente:

- La Commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:
- a) del capo dei servizi per la finanza locale, presidente;
- b) di un funzionario del Ministero dell'Interno, di gruppo A, addetto al servizio dei Comuni, designato dal Ministro per l'Interno;
- c) di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, di gruppo A, addetto ai servizi della finanza locale designato dal Ministro per le finanze;
- d) di due esperti in materia di imposte di consumo, designati in numero triplo dal Consiglio Provinciale dell'Economia della Provincia in cui ha sede il Governo, e scelti fra il personale delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo delle provincie liberate.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo dell'Amministrazione finanziaria di gruppo A.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative, per la sua conversione in legge.

tami pronti per l'imbarco » di cui alle leggi 11 aprile 1941, n. 267 e 7 maggio 1942, n. 600 e ad essi sarà corrisposto l'assegno alimentare previsto dalle leggi predette, sino a quando non siano cancellati dal Ruolo

Art. 4

Nel caso di perdita di nave, per naufragio, rimane a carico dell'armatore, per un periodo non superiore comunque a 40 giorni, la speciale indennità di disoccupazione prevista dal R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544.

Art. 5

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

(Dal Comando Supremo, 31 aprile 1944)

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORRINO
DE COURTEN

Visto
Il Quarantini: CASATI

R. DECRETO LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.
Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;

Vista la legge 2 agosto 1933, n. 704;

Visto l'art. 16 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;

Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;

I membri del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta Municipale, approvata dal Prefetto, e durano in carica quattro anni. Il Comitato nomina il presidente tra i suoi membri nella sua prima riunione ».

Art. 2

Non possono essere nominati membri del Comitato per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza coloro che, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111 non possono essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto.

Art. 3

I nuovi comitati per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza devono essere costituiti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

(Dal Comando Supremo, 14 aprile 1944)

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Quarantini: ARANGIO-BUZZI

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.

Autorizzazione alla Scuola « Luigi Fanzini » di Modena ad accettare un legato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 maggio 1933, n. 878 col

comunque ai 40 giorni, il presente incarico di direzione prevista dal R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544.

Art. 5

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Consiglio d'Interno, 18 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO

DE COURTEN

Visto il Quaresiglieri: CASATI

R. DECRETO LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.
Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;

Vista la legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;

Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, è modificato come segue:

« L'Ente Comunale di Assistenza è amministrato da un comitato composto di cinque membri, nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di nove nei comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, di tredici negli altri.

per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza coloro che, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111 non possono essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto.

Art. 3

I nuovi comitati per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza devono essere costituiti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Consiglio d'Interno il 14 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto

il Quaresiglieri: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.

Autorizzazione alla Scuola « Luigi Tanzi » di Mola ad accettare un legato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 maggio 1933, n. 878, col quale fu eretta in ente morale la Cassa Scolastica della Scuola Secondaria di Avviamento Professionale pareggiata — « ora Regia » — « Luigi Tanzi » di Mola e fu approvato il relativo statuto, nel quale fra gli scopi dell'ente è previsto l'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta Scuola Tanzi;

Visto l'estratto del testamento pubblico rogato, in data 14 marzo 1942, dal Dott. Brunetti Vitantonio, notaio in Mola, col quale il sig. Capriani Sebastiano fu Nicola, deceduto il 17 marzo 1942, ha legato a favore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Pro-

fessionale « Luigi Tanzi » di Mola uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Martucello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, affinché la rendita annuale fosse destinati all'acquisto di libri didattici per la biblioteca;

Vista la istanza in data 12 febbraio 1944, del Direttore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola, presidente della Cassa Scolastica della stessa scuola, con la quale ha chiesto la autorizzazione ad accettare il predetto legato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La Cassa Scolastica della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola è autorizzata ad accettare il legato di uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Martucello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, con l'obbligo di destinare la rendita derivante dal legato medesimo all'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta R. Scuola.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

« Data » Palermo il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

« Firmato » ARANGO-RUIZ

R. DECRETO 4 maggio 1944

Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per costruire la nuova sede dell'Istituto « Vittorio Emanuele III ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo è autorizzato ad acquistare al prezzo di lire un milione diecentoquattromila novecentoventadue, il terreno edificabile di metri quadrati dieottomila circa con annessi immobili, sito in Palermo e confinante a sud con la via Duca della Verdura, a nord con la via Laurana, ad est con il prolungamento della via Guido delle Colonne, ad ovest con il prolungamento di via Pasquale Calvi, di proprietà dei signori Amato Michele ed altri.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

« Data » Palermo, il 1 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

OSMOLE

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 28 aprile 1944.
Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, con i quali viene costituito presso la Federazione Nazionale dei Consorzi per la viticoltura l'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi periferiche dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose.

Articolo unico
Il Rettore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola, presidente della Cassa Scolastica della stessa scuola, con la quale ha chiesto la autorizzazione ad accettare il prodotto legato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La Cassa Scolastica della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola è autorizzata ad accettare il legato di uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, con l'obbligo di destinare la rendita derivante dal legato medesimo all'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta R. Scuola.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Vice Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 4 maggio 1944

Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per costruire la nuova sede dell'Istituto « Vittorio Emanuele III ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo, concernente l'acquisto di un terreno edificabile allo scopo di costruirvi la nuova sede dell'Istituto;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Il R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo è autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire un milione duecentoquattromila novecentonovantadue, il terreno edificabile di metri quadrati diciottomila circa con annessi immobili, sito in Palermo e confinante a sud con la via Duca della Verdura, a nord con la via Laurana, ad est con il prolungamento della via Guido delle Colonne, ad ovest con il prolungamento di via Pasquale Calvi, di proprietà dei signori Amato Michele ed altri.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 4 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

OMODIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 28 aprile 1944.
Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, con i quali viene costituito presso la Federazione Nazionale dei Consorzi per la viticoltura l'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi periferiche dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Decreta:

Art. 1

Il prof. Raffaele Pastore è nominato Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose, per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione degli organi periferici dell'Ente, siti nel territorio liberato, fino a quando gli organi di amministrazione dell'Ente non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione previsti dagli artt. 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi della legge stessa, spettano al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente, nonché ai Comitati dei Consorzi per la viticoltura, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

ROMA, 29 aprile 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 10 aprile 1944.

Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e per locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il Testo Unico per la disciplina delle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 127;

Ritenuta la opportunità di determinare la misura delle indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali e per locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle dette Amministrazioni e di stabilire agevolazioni per funzionari ed impiegati delle stesse Amministrazioni che fruiscono di alloggi non requisiti;

Decreta:

Art. 1

L'indennità mensile di requisizione dovuta dallo Stato per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali e per i locali adibiti ad uso di alloggi dei funzionari ed impiegati delle dette Amministrazioni, è determinata in base alla Tabella A.

zioni, per i locali adibiti ad uso di alloggio del personale delle Amministrazioni Centrali, che ha la sua residenza ordinaria fuori dell'attuale sede dei propri uffici, è stabilita nella misura indicata nell'annesso tabella A.

Art. 3

Al personale delle Amministrazioni Centrali che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo e fruisca di alloggio non requisito è concesso, a carico delle rispettive Amministrazioni, il rimborso del canone di affitto da esso corrisposto nelle misure indicate nell'annesso tabella B.

Art. 4

Il trattamento di cui agli articoli 2 e 3 è cumulabile con la indennità di missione ed è liquidato a favore degli aventi diritto, in base ai criteri relativi alle somministrazioni di alloggi risultanti dalla tabella C allegata al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374 su presentazione di una istanza in carta semplice, corredata dei documenti giustificativi, costituiti nel caso di cui all'art. 2 da una dichiarazione del dipendente statale, visitata dal capo dell'ufficio, dalla quale risultino i dati della requisizione e la durata della occupazione, e nel caso di cui all'articolo 4, dalla quietanza del locatore.

La istanza ed i documenti giustificativi devono presentarsi alla Amministrazione alla quale appartiene il dipendente statale che ha fruito dell'alloggio.

Qualora l'alloggio sia stato fruito per un periodo inferiore ad un mese, il relativo indennizzo verrà ragguagliato al numero dei giorni della effettiva occupazione.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dal 1 gennaio 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

ROMA, 29 aprile 1944.

BADOGLIO

Tabella A

Indennità mensile di requisizione, comprensiva di...

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

SALERNO, 28 aprile 1944.

RADOGGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 aprile 1944.

Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e per locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il Testo Unico per la disciplina delle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117;

Ritenuta la opportunità di determinare la misura delle indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali e per locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle dette Amministrazioni e di stabilire le agevolazioni per funzionari ed impiegati delle stesse Amministrazioni che fruiscono di alloggi non requisiti;

Decreta:

Art. 1

L'indennità mensile di requisizione dovuta dallo Stato per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali è fissata da ciascuna Amministrazione, sentito il parere del Ministero delle Finanze e dei Servizi tecnici erariali, in base alle misure massime indicate nella apposita tabella A, e tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 57 del Testo Unico sulle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 2

L'indennità mensile di requisizione, dovuta dallo Stato ed a carico delle rispettive Amministra-

Art. 4

Il trattamento di cui agli articoli 2 e 3 è cumulabile con la indennità di missione ed è liquidato a favore degli aventi diritto, in base ai criteri relativi alle somministrazioni di alloggi risultanti dalla tabella C allegata al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374 su presentazione di una istanza in carta semplice, corredata dei documenti giustificativi, costituiti nel caso di cui all'art. 2 da una dichiarazione del dipendente statale, vistata dal capo dell'ufficio, dalla quale risultino i dati della requisizione e la durata della occupazione, e nel caso di cui all'articolo 4, dalla quietanza del locatore.

La istanza ed i documenti giustificativi devono presentarsi alla Amministrazione alla quale appartiene il dipendente statale che ha fruito dell'alloggio.

Qualora l'alloggio sia stato fruito per un periodo inferiore ad un mese, il relativo indennizzo verrà ragguagliato al numero dei giorni della effettiva occupazione.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dal 1 gennaio 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

SALERNO, 30 aprile 1944.

RADOGGLIO

Tabella A

Indennità mensile di requisizione, comprensiva di ogni somministrazione, dovuta per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali o ad uso di alloggio del relativo personale.

- 1) - Appartamenti: vani completi
 - con impianti bagno e riscaldamento. L. 130 a vano
 - con impianto bagno e senza impianto riscaldamento. L. 115 a vano
 - senza imp. bagno e riscaldamento. L. 100 a vano
- 2) - Appartamenti mobiliati completi
 - con impianti bagno e riscaldamento. L. 200 a vano

- con impianto bagno e senza impianto riscaldamento L. 180 a vario
- senza imp. bagno e riscald. L. 160 a vario
- 3) - Camere mobiliate isolate
- a) - Appartamenti forniti di impianti bagno e riscaldamento
- | | |
|----------------------------------|--------|
| — camera con un letto | L. 430 |
| — camera con due letti | » 575 |
| — camera con tre letti | » 700 |
- b) - Appartamenti con impianto bagno e senza impianto riscaldamento
- | | |
|----------------------------------|--------|
| — camera con un letto | L. 350 |
| — camera con due letti | » 475 |
| — camera con tre letti | » 600 |
- c) - Appartamenti senza impianti bagno e riscaldamento
- | | |
|----------------------------------|--------|
| — camera con un letto | L. 275 |
| — camera con due letti | » 390 |
| — camera con tre letti | » 500 |

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

Tabella B

Quota mensile di rimborso al personale delle Amministrazioni Centrali per spese alloggio non re-
quisito

- 1) Personale di gruppo A, dei gradi VI e superiori e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti della ind. di missione L. 450
- 2) Personale di gruppo A, dei gradi XI al VII e di gruppo B di qualunque grado e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti dell'indennità di missione L. 350
- 3) Personale di gruppo C, personale subalterno, personale non di ruolo, ecc. L. 275

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare - Principe di Piemonte.

IL CAPO DEL GOVERNO

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1044, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, modificato col R. decreto 1 novembre 1928, che approva lo statuto dell'Istituto per la gente di mare - Principe di Piemonte »;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 318 e 24 gennaio 1944, n. 201;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere all'amministrazione dell'Istituto per la gente di mare - Principe di Piemonte » nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

L'Ammiraglio di divisione in ausiliaria Guido Calleri di Sala è nominato Commissario dell'Istituto per la gente di mare - Principe di Piemonte » per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione dell'Ente nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione previsti dall'art. 5 dello statuto, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, e modificato con R. decreto 1° novembre 1928, esercitandovi tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano agli organi stessi, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e ad ogni altro che possa essere allo stesso affidato.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Nelimito, 6 maggio 1944

BADOGLIO

DEC. INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare - Principe di Piemonte.

IL CAPO DEL GOVERNO

1928, che approva lo statuto dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte »;
Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 314 e 24 gennaio 1944, n. 206.

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere all'amministrazione dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » nel territorio liberato;

Decreto:

Art. 1

L'Ammiraglio di divisione in ausiliaria Guido Calleri di Sala è nominato Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione dell'Ente nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione previsti dall'art. 5 dello statuto, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, e modificato con R. decreto 10 novembre 1928, esercitandovi tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano agli organi stessi, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e ad ogni altro che possa essere allo stesso affidato.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Scelmo, 5 maggio 1944

BADOGLIO

DEC. INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944.
Estensione della indennità di disgiunta residenza al personale degli uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disgiunte.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia di concerto

CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che approva il testo dell'ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio

Appartamenti forniti di impianti bagno e riscaldamento
— camera con un letto . . . L. 450
— camera con due letti . . . » 575
— camera con tre letti . . . » 700

b) - Appartamenti con impianto bagno e senza impianto riscaldamento
— camera con un letto . . . L. 350
— camera con due letti . . . » 475
— camera con tre letti . . . » 600

c) - Appartamenti senza impianti bagno e riscaldamento
— camera con un letto . . . L. 275
— camera con due letti . . . » 390
— camera con tre letti . . . » 500

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGGIO

Tabella B

Quota mensile di rimborso al personale delle Amministrazioni Centrali per spese alloggio non re-
quisito

- 1) Personale di gruppo A, dei gradi VI e superiori e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti della ind. di missione L. 450
- 2) Personale di gruppo A, dei gradi XI al VII e di gruppo B di qualunque grado e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti dell'indennità di missione . . . L. 350
- 3) Personale di gruppo C, personale subalterno, personale non di ruolo, ecc. . . . L. 275

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGGIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 13 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, col quale l'Istituto della gente di mare « Principe di Piemonte » viene riconosciuto quale ente morale;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1003, che approva il regolamento per l'amministrazione, contabilità e vigilanza degli Istituti Nazionali per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

1941, che attribuisce ai magistrati addetti a talune sedi giudiziarie, dichiarate di disagiata residenza, un ulteriore premio di operosità.

Ritenuta la necessità di estendere la predetta indennità speciale di disagiata residenza ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto ministeriale 3 febbraio 1941, determinandone la misura per i gradi non contemplati nel suddetto decreto Ministeriale e di concedere uno speciale premio di operosità al personale di cancelleria, di segreteria e subalterno dei predetti uffici:

Decreto:

Art. 1

Ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, anche per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, è dovuta, con decorrenza dal giorno del trasferimento degli uffici e per tutto il tempo di permanenza degli stessi nella sede disagiata, la indennità speciale di disagiata residenza di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, nella seguente misura:

- Grade 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello L. 7000 lorde annue;
- 4° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Presidente o di Avvocato Generale di Sezione di Corte di Appello di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;
- 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;
- 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello — Primi Pretori — L. 6000 lorde annue;
- 6° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 1000 lorde annue;

subalterno appartenenti agli uffici sopramenzionati è dovuto, per il periodo anzichè indicato, uno speciale premio di operosità, nella misura di lire 1800 annue lorde.

1944 - numero 19 aprile 1944

CASATI - RING

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944. Sblocco delle profumerie alcoliche.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1942, sul divieto della fabbricazione e vendita delle profumerie alcoliche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcoli e l'istituzione di un diritto emulsi-

Decreto:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e vendita delle profumerie alcoliche di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Visto nel giorno 3 marzo 1944

IL MINISTRO
DI NAPOLI

mandato decreto Ministeriale e di concedere uno speciale premio di operosità al personale di cancelleria, di segreteria e subalterno dei predetti uffici.

Decreta:

Art. 1

Ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, anche per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto Ministeriale 1 febbraio 1941, è dovuta, con decorrenza dal giorno del trasferimento degli uffici e per tutto il tempo di permanenza degli stessi nella sede disagiata, la indennità speciale di disagiata residenza di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, nella seguente misura:

Grado 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello L. 7000 lorde annue;

4° — Consiglieri o Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Presidente o di Avvocato Generale di Sezione di Corte di Appello; di Presidente di Tribunale o di Procuratore del P. L. 6000 lorde annue;

5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore del P. L. 6000 lorde annue;

5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello — Primi Pretori — L. 6000 lorde annue;

6° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

7° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

8° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori L. 4000 lorde annue;

9° — Aggiunti giudiziari, L. 2000 lorde annue.

Art. 2.

Ai cancellieri e segretari giudiziari, agli aiutanti di cancelleria e segreteria, ufficiali giudiziari e personale

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1942, sul divieto della fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcool e l'istituzione di un diritto era reale.

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Visto dal Ministro il 2 maggio 1944.

IL MINISTRO
DI NAPOLI

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 82 del T. U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto-legge 5 giugno 1939, n. 1016:

Considerate le difficoltà di convocare, da parte dei presidenti, i componenti dei Comitati Provinciali della Caccia, secondo quanto previsto all'art. 82 del precitato T. U.:

Decreto:

Art. 1

I Comitati Provinciali della Caccia sono sciolti:

Art. 2

In ciascuna Provincia il Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, assumerà le funzioni di Commissario straordinario del Comitato Provinciale della Caccia, e dovrà provvedere all'adempimento dei compiti previsti dall'art. 83 del T. U. sopracitato.

FESTI VITTORIO gerente

M. Spadolini Litotografia - Salerno

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla

Art. 3

Ogni altra disposizione vigente in materia è abrogata.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno --- serie speciale.

Salerno, 2 maggio 1944

IL MINISTRO

GULLO

Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In Data 8 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 4 aprile 1944, n. 111
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 22 aprile 1944.

Norme transitorie per l'amministrazione dei Comuni e delle provincie.

2554
C.A. Br. 113
6 copies
J 7662

16 MAY Reqd

HEAD HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
AFC 394

ACC/4010/L

Subject : Distribution List for Gazette Officials

- TO : AFHQ MES Legal Advisor 1
- GHQ MEY Civil Affairs Branch 1
- Chief Legal Advisor 1
- SLO HQ AMC 5th Army 1
- SLO HQ AMC 8th Army 1
- AC Region 1 6
- RCLO (Thru RC) Region 1 1
- RC Region 2 1
- RCLO (Thru RC) Region 2 1
- RC Region 3 1
- RCLO (Thru RC) Region 3 1
- RC Region 4 1
- RCLO (Thru RC) Region 4 1
- RC Region 5 1
- RCLO (Thru RC) Region 5 1
- RC Region 6 1
- RCLO (Thru RC) Region 6 1
- Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen) 1
- Deputy Chief Commissioner 1
- Vice President Admin Section 8
- Vice President Economic Section 10
- Executive Commissioner (for AC & MES) 6
- Joint Directors, Political Section 2
- Army Sub-Commission Adv Hq 1
- Army Sub-Com Main Hq Leguila 1
- Navy Sub-Commission 1
- Air Sub-Commission 1
- Communications Sub-Commission 1
- War Material Disposal Sub-Commission 1
- Labor Sub-Commission Rear 1
- Industry & Commerce Sub-Com Rear 1
- Finance Sub-Commission Rear 1
- IHO HQ ACC 1
- Information Division HQ ACC 1
- (1 for Reference Library) 3
- 2 Library of U.S. Congress) 3
- ACC Legal Liaison Officer 1
- c/o First President Court of appeal, Calif. 1
- MISSING 1
- VALERIAN 1

HEADQUARTERS

1	Chief Legal Advisor	1
1	SLO HQ AMC 5th Army	1
1	SLO HQ AMC 8th Army	1
6	-RC Region 1	6
1	RCLO (Thru RC) Region 1	1
1	RC Region 2	1
1	RCLO (Thru RC) Region 2	1
1	RC Region 3	1
1	RCLO (Thru RC) Region 3	1
1	RC Region 4	1
1	RCLO (Thru RC) Region 4	1
1	RC Region 5	1
1	RCLO (Thru RC) Region 5	1
1	RC Region 6	1
1	RCLO (Thru RC) Region 6	1
1	Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
1	Deputy Chief Commissioner	1
1	Vice President Admin Section	1
1	Vice President Economic Section	1
1	Executive Commissioner (for RC & MSC)	1
1	Joint Directors, Political Section	1
1	Army Sub-Commission Army Hq	1
1	Army Sub-Com 1st Hq Leguire	1
1	Navy Sub-Commission	1
1	Air Sub-Commission	1
1	Communications Sub-Commission	1
1	War Material Disposal Sub-Commission	1
1	Labor Sub-Commission Rear	1
1	Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
1	Finance Sub-Commission Rear	1
1	PRO HQ ACC	1
1	Information Division in ACC	1
3	(1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
1	ACC Legal Liaison Officer	1
1	c/o First Instance Court of Appeal, Catania	1
1	" " " " MESSINA	1
1	" " " " PALERMO	1
1	" " " " BARI	1
1	" " " " CATANZARO	1
1	" " " " SECTION REGGIO CALABRIA	1
1	" " " " SECTION SYRACUSE	1
1	RC Region 7	1
1	RCLO (Thru RC) Region 7	1
1	CGS R & A Branch Hq AI Naples	1
1	ACC Legal Liaison Officer - Taranto	1
1	Major Sir P.M. Marcus Conducting O Room 65, Hq ACC Naples	1
1	Provincial Legal Officer Naples Prov	1
1	" " " " Benevento "	1
1	" " " " Avellino "	1
1	" " " " Campobasso "	1
1	" " " " Foggia "	1
1	Lt Patti, 2nd Rear Hq ACC	1
1	Legal Liaison Officer Brindisi	1

HEADQUARTERS
15 MAG 1944
A. C. C.

3022

Disturb CAR
FA L Exec Com
DP
- the 10
K. L. Or

28
112
HEAD READ LETTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
PO 594

ACC/4010/L

12 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 25 of 6 May 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following:

I. Laws and decrees.

- (a) Ministerial Decree of 1 April 1944. Establishment of new chapters in the budget for expenditure and income of the Ministry of Finance.
- (b) Ministerial Decree of 3 April 1944. Authorization of the Chief Engineer of the Office of Mines, Catanzaro, to issue permits for prospecting for certain minerals.
- (c) Ministerial Decree of 20 April 1944. Increase in the budget for expenditure of the Ministry for public works and in the balance sheet for the fiscal year 1943-1944, of the Autonomous State Undertaking for Roads. (27,000,000 Lire for repairs of State roads of strategic importance).
- (d) Ministerial Decree of 13 April 1944. Distilling season 1942-1943 for lees of grape and wine.
- (e) Ministerial Decree 14 April 1944. Return of the Court of Appeal, Cagliari, and judicial offices under its control to their original seat.
- (f) Ministerial Decree 15 April 1944. Manufacture and sale of toys.
- (g) Ministerial Decree 15 April 1944. Changes in price for sale to the public of flint stones.

II. Notices and Communications.

- (a) Ministry of Public Works. Dissolution of the Administrative Council of the Autonomous Institute for people's houses in the Province of Foggia and appointment of a Ministerial Commissioner.
- (b) Ministry of Pardon and Justice. Cessation of a notary's practice. (DI NICOLI ANTONINO).
- (c) Ministry of Pardon and Justice. Cessation of a notary's practice. (LORIANA FRANCESCO).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indexement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Thursday, 18 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. All returns will be rendered.

Richard H. Wilmer
For Lt. Colonel 2010
G. F. URJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. The copies of this issue to be distributed in AMG territory contain endorsement by the Executive Commissioner extending the validity of 3 decrees published in previous issues of the G.U. to AMG territory.

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA



UFFICIALE

DEL REGNO

D'ITALIA

SERIE SPECIALE
Anno 85° - Numero 25

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 6 maggio 1944

PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALENTO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 120	Abb. annuo	L. 240
semestrale	L. 100	semestrale	L. 60	semestrale	L. 120
trimestrale	L. 50	trimestrale	L. 30	trimestrale	L. 60
in fascicolo		in fascicolo		in fascicolo	

AL SOLO BOLLETTINO DELL'ESTRAZIONE: L. 100
Abbonamento unico L. 300
in fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nello « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella lesione della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.
Le inserzioni nelle parti della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13.7412 intestato: Intendenze di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

- DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944. Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze. Pag. 161
- DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944. Delega all'ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Calanissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze. Pag. 161
- DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944. Variazioni in aumento dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944. Pag. 162
- DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1944. Campagna distillatoria 1942-1943 per la vinaccia e per il vino. Pag. 165
- DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944. Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari. Pag. 168
- DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944. Fabbricazione e vendita dei giocattoli. Pag. 168
- DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944. Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietre focali. Pag. 168

LEGGI E DECRETI

- DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944. Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.
Il MINISTRO PER LE FINANZE.
Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41 contenente norme per la reintegrazione agli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione.
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n.2/B. Decreto.
Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle Finanze sono istituiti " per memoria " i seguenti capitoli:
ENTRATA.
Cap. 410 bis (di nuova istituzione). Fondo reintegrazione maggiori spese di riscossione (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).
SPESA.
Cap. 534 bis (di nuova istituzione). Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione dei tributi (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale. -
Salerno, 1 aprile 1944
IL MINISTRO
JUNG

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Per gli annunci da inserire nello « **Gazzetta Ufficiale** » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda della « **Gazzetta Ufficiale** » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « **Gazzetta Ufficiale** » si ricevono presso l'Intendenza di Finanze della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13.7412 intestato: Intendenze di Finanze - Amministrazione della **Gazzetta Ufficiale** - serie speciale.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

- DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze. Pag. 161
- DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.
Delega all'ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Callianissetta dalla facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze. Pag. 161
- DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.
Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Siroda per l'esercizio finanziario 1943-1944. Pag. 168
- DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1944.
Campagna distillatoria 1942-1943 per la vinaccia e per il vino. Pag. 168
- DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari. Pag. 168
- DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli. Pag. 168
- DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pleritine focali. Pag. 168

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e nomina di un Commissario Ministeriale. Pag. 164
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Cessazione di notato dall'esercizio. Pag. 164
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Cessazione di notato dall'esercizio. Pag. 164

LEGGI E DECRETI

- DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.
IL MINISTRO PER LE FINANZE
Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41 contenente norme per la reintegrazione agli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 9/B.
Decreto.
Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle Finanze sono istituiti " per memoria " i seguenti capitoli:
ENTRATA:
Cap. 410 bis (di nuova istituzione). Fondo reintegrazione maggiori spese di riscossione (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).
SPESA:
Cap. 534 bis (di nuova istituzione). Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione dei tributi (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale. -
Salerno, 1 aprile 1944.
IL MINISTRO
JUNG

- DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.
Delega all'ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Callianissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze.
IL MINISTRO
Segretario di Stato per l'Industria, per il Commercio e per il Lavoro
Visti gli artt. 4, 5 e 12 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443:
Jung

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 139.

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capo dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria.

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capo dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei minerali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce scalfiche e bituminose e della bauxite.

Visto il R. D. 17 marzo 1927, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da stuanca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) e tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capo dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad riportare e utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali, per le quali sia stato rilasciato il permesso.

Ritenuta la necessità di delegare all'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Calamassetta la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce scalfiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da stuanca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Calamassetta è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, per combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce scalfiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da stuanca e per refrattari aventi

Miniere sopraddichio trasmetterà al Servizio dell'Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Viteri sul Mare, 3 aprile 1944.

IL MINISTRO

CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.
Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72 con il quale è stata autorizzata la spesa di L. 600 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278; Ritenuto che occorre provvedere alla iscrizione in bilancio di un primo stanziamento di L. 27 milioni.

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici:

Cap. 190 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario alla Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 97.000.000.

Azienda Autonoma Statale della Strada:

ENTRATA:

Cap. 16 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

SPESA:

Cap. 42 bis (di nuova istituzione). Spese per lavori di sistemazione e riparazione di strade

... pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno

— Serie Speciale.

Visto sul Mur. 3 aprile 1944.
IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.
Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72 con il quale è stata autorizzata la spesa di L. 650 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 973;
Ritenuto che occorre provvedere alla iscrizione in bilancio di un primo stanziamento di L. 27 milioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici:
Cap. 190 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario alla Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

Azienda Autonoma Statale della Strada:
ENTRATA:

Cap. 16 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

SPESA:
Cap. 42 bis (di nuova istituzione). Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale. —

Salerno, 16 aprile 1944.
IL MINISTRO
JUNG

...ali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. D. 15 marzo 1927, n. 424, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capidistri Minerali del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare e utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali, per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Ritenuta la necessità di delegare all'Ingegnere Calamassetta la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:
Art. 1

All'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Calamassetta è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, per combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi sindacati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca, di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio dell'

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1944.
Campagna distillatoria 1942-1943 per la vinaccia e per il vino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcoli ed istituzioni di un diritto erariale;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti dell'applicazione del diritto erariale previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, la campagna distillatoria 1942-1943 deve considerarsi ultimata al 15 settembre 1943 per la vinaccia ed al 15 novembre 1943 per il vino.

Salerno, 18 aprile 1944.

JUNG - LUCIFERO

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1943, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

La Corte di Appello di Cagliari e la Procura Generale presso la stessa Corte, trasferite temporaneamente nel Comune di Ozieri, ritorneranno in sede non oltre il 30 aprile 1944.

Entro la stessa data ritornerà in sede anche la Prima Sezione della Corte di Assise di Cagliari trasferita temporaneamente nel Comune di Isili.

Art. 4.

Le date di inizio dell'attività di detto ufficio in Cagliari saranno stabilite con decreti del Primo Presidente della Corte di Appello, ai quali sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici sindacati, nei distretti e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale.

Art. 5.

Il presente decreto si è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.
Salerno, 14 aprile 1944.

REALE - CASATI - JUNG

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 agosto 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1942, concernente il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli di cui al decreto Ministeriale del 3 ottobre 1942.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Visto sul Mar, 15 aprile 1944.

**IL MINISTRO
CORRINO**

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietre focose.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 sulla importazione, fabbricazione e vendita degli ap-

Articolo unico

Agli effetti dell'applicazione del diritto erariale previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, la campagna distillatoria 1942-1943 deve considerarsi ultimata al 15 settembre 1943 per la vinaccia ed al 15 novembre 1943 per il vino.

Salerno, 13 aprile 1944.

JUNG - LUCIFERO

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1943, n. 78;

Decreta:

Art. 1

La Corte di Appello di Cagliari e la Procura Generale presso la stessa Corte, trasferite temporaneamente nel Comune di Oruni, ritorneranno in sede non oltre il 30 aprile 1944.

Entro la stessa data ritornerà in sede anche la Prima Sezione della Corte di Assise di Cagliari trasferita temporaneamente nel Comune di Isili.

Art. 2

Il Tribunale di Cagliari, la Procura del Re presso lo stesso Tribunale, il Tribunale per i minorenni di Cagliari e la Procura del Re presso detto Tribunale, trasferiti temporaneamente nel Comune di Isili, ritorneranno in sede non oltre il 10 aprile 1944.

Art. 3

La Procura di Sinai, trasferita temporaneamente nel Comune di Sinai, ritornerà in sede entro la stessa data.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DEL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1942, concernente il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli di cui al decreto Ministeriale del 3 ottobre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Visti nel Marzo, 15 aprile 1944.

IL MINISTRO
CORRENO

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focalie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1932, n. 105 sulla importazione, fabbricazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focalie;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1930 che stabilisce i prezzi di vendita delle pietrine focalie;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta l'opportunità di variare il prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focalie.

Decreta:

A decorrere dal 20 aprile 1944 il prezzo di vendita al pubblico per ogni pietrina focale normale cilindrica del tipo A è elevato da L. 6,50 a L. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Salerno, 15 aprile 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e nomina di un Commissario Ministeriale.

Con Decreto del Ministro dei LL. PP. n. 2617 del 1° aprile 1944, emesso in base alla legge 21 agosto 1940, n. 1224, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e l'ingegnere Raffaele Tramonte è stato nominato Commissario Ministeriale per la straordinaria gestione del detto ente, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza

TESTI VITTORIO parente

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In Data 5 maggio 1944.

che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il notaio Di Misceli Antonino, residente nel Comune di Corleone distretto notarile di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 febbraio 1944 in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il notaio Taormina Francesco, residente nel Comune di S. Fratello, distretto notarile di Patti è stato dispensato dallo ufficio per limite d'età, con effetto dal 31 marzo 1943, in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926 n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

M. Spadaro Litotipografia - Salerno

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 12-1-44.

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e nomina di un Commissario Ministeriale.

Con Decreto del Ministro dei L.L. PP. n. 2611 del 1° aprile 1944, emesso in base alla legge 21 agosto 1940, n. 1224, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e l'ingegnere Raffaele Tramonte è stato nominato Commissario Ministeriale per la straordinaria gestione del detto ente, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio,

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza

TESTI VITTORIO gerente

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In Data 3 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

per il Ministro: GIURAZZA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio,

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il notaio Taormina Francesco, residente nel Comune di S. Fratello, distretto notarile di Patti è stato dispensato dallo ufficio per limite d'età, con effetto dal 31 marzo 1943, in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926 n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

M. Spadolone Litomyppografo - Salerno

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 12-1-44.

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 24 del 3-5-1944.
Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

110

HEADQUARTERS
ALLIED CONTRACT COMMISSION
N.C. & M.G. Section
APO 394

14 May 1944

Ref/288/110/CA.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale, No.24 of 3 May 1944.

TO : Admin Section - For Legal Sub-Commission.

1. Reference AGC/2010/L. of 8 May 1944. Para.(c) (i), (ii) and (iii) Ministerial Decree of 2 May 1944 being Regulations for assessing of wheat and barley harvested in 1944 has been cleared by Agriculture Sub-Commission.

2. It is requested that this Decree be included in the endorsement.

J.S.R.

Major J. S. Reakes
FERDINAND E. FERRIS,
Colonel,
Deputy Executive
Commissioner.

JSR/RAC.

Copy to: Economic Section (Your R/7 of 13 May refers).

109

RAA

3.7.44

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
INTER OFFICE MEMO

From: ECONOMIC SECTION

13 MAY Recd

WMW/iab

109

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 24, 3 May 44 FILE No. ES/7

TO: Executive Commissioner (C.A. Branch) 13 May 1944

Ref. ACC/4010/L, 8 May 44.

1. Para (C), (1) (11) (111), Ministerial Decree, 2 May 44, Regulations for amassing of wheat and barley harvested in 1944, has been cleared by the Agriculture Sub-Commission and it is requested that it be included in the indorsement.

2. Returns from the other Sub-Commissions of this Section are "nil."

See 110
AK

for Wallace M. Washburn Major C.E.
D. S. ADAMS,
Colonel, C.E.,
Executive Officer,
Economic Section.

3314

12 MAY Recd 288 ✓

RE FM 6/108

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
FINANCE SUB-COMMISSION
APO 394

13103/P

88 Vol 2 11 May 1944

SUBJECT: Extension of Italian Decrees to AMG Territory.
TO : Legal Sub-Commission.

1. Reference AOC/4010/4/L dated 3 May, 1944.
2. Republication of RDL No. 84 is requested. It is also requested that RDL No. 85 not be republished. Owing to the nature of its subject matter, there is no occasion to republish RDL No. 87.

(Signed) E. J. Foley, Jr.

Colonel,
Joint Director,
Finance Sub-Commission.

RSE/red

Copy to: A.C. & M.O. Section. ✓

3017

3

107

REORGANIZATION
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.C. & M.S. SECTION
APO 394

Ref/288/107/CA

13 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 23 of 29 April 44.

TO : Adm. Sect. (for Legal Sub-Comm.)

98

Ref. ACC/4010/L of 7 May 44 Economic Section
(for Finance Sub-Commission) request that para (c)
and (g) relating to Royal Decree Nos. 116 and 120
be included in the endorsement.

[Signature]
HERMAN W. PINK
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

Copy to:
Economic Section (your RM/7 of 12
May refers)

106

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ECONOMIC SECTION
APO 394

NWHS/scm

ES/7

12 May 44

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 23 of 29 Apr 44.

TO : Executive Commissioner (C.A. Branch).

Reference: ACC/4010/L of 7 May 44.

1. Paras (b), (c), (d) and (g) of the above quoted letter have been examined by the Finance Sub-commission. It is requested that paras (c) and (g), relating to Royal Decrees Nos. 116 and 120 be included in the indorsement. There is no occasion to include paras (b) and (d) relating to Royal Decrees Nos. 115 and 117, since their subject matter can have no application in AMG territory.

2. Returns from all other Sub-commissions of this Section are nil.

28-107
Z. S. H. Smith
Capt. R.A.
for D. S. ADAMS
Colonel, C. E.
Executive Officer
Economic Section

316

HEAD HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

Subject: Distribution List for Gazette Officiate

- 1 1 AFHQ MES Legal Advisor
- 1 1 GHQ MEF Civil Affairs Branch
- 1 1 Chief Legal Advisor
- 1 1 SLO HQ AMG 5th Army
- 1 1 SLO HQ AMG 8th Army
- 1 6 -RC Region 1
- 1 1 RCLO (Thru RC) Region 1
- 1 1 RC Region 2
- 1 1 RCLO (Thru RC) Region 2
- 1 1 RC Region 3
- 1 1 RCLO (Thru RC) Region 3
- 1 1 RC Region 4
- 1 1 RCLO (Thru RC) Region 4
- 1 1 RC Region 5
- 1 1 RCLO (Thru RC) Region 5
- 1 1 RC Region 6
- 1 1 RCLO (Thru RC) Region 6
- 1 1 Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)
- 1 1 Deputy Chief Commissioner
- 1 1 Vice President Admin. Section
- 1 1 Vice President Economic Section
- 1 1 Executive Commissioner (for RC & MSC)
- 1 1 Joint Directors, Political Section
- 1 1 Army Sub-Commission Adv Hq
- 1 1 Army Sub-Com Main Hq Lequile
- 1 1 Navy Sub-Commission
- 1 1 Air Sub-Commission
- 1 1 Communications Sub-Commission
- 1 1 War Material Disposal Sub-Commission
- 1 1 Labor Sub-Commission Rear
- 1 1 Industry & Commerce Sub-Com Rear
- 1 1 Finance Sub-Commission Rear
- 1 1 PRO HQ ACC
- 1 1 Information Division Hq ACC
- 1 1 (1 for Reference Library)
- 1 1 2 Library of U.S. Congress)
- 1 3 ACC Legal Liaison Officer
- 1 1 c/o First President Court of Appeal, CATANIA
- 1 1 " " MESSINA
- 1 1 " " PALERMO
- 1 1 " " BARI
- 1 1 " " CATANZARO

103
7531
1/1/44

3913

RC Region 1	1
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	1
Vice President Economic Section	1
Executive Commissioner (for RC & MS)	1
Joint Directors, Political Section	1
Army Sub-Commission Army Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Laquila	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
INFO HQ ACC	1
Information Division Hq ACC	1
(1 for Reference Library	1
2 Library of U.S. Congress)	1
ACC Legal Liaison Officer	3
c/o First President Court of	
Appeal, CATANIA	
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION ROCCO C.LIBRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
RC Region 7	1
RCLO (Thru RC) Region 7	1
CS R & A Branch Hq AI Naples	1
ACC Legal Liaison Officer - Taranto	1
Major Sir J.M. Magnus Conducting C	1
Room 65, Hq ACC Naples	1
Provincial Legal Officer Naples Prov	1
" " Benevento	1
" " Avellino	1
" " Campobasso	1
" " Foggia	1
Lt Patti, F.M. Rear Hq ACC	1

3915

[Handwritten initials]

District CMO

PA to Exec Com

DP

See 13r

of 13r

HEADQUARTERS
ARMY CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
AGC 394

154

ACC/4010/L

8 May 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 24 of 5 May 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree 22 April 1944. Constitution of a Second Court of Appeals in the District of the Court of Appeal of Naples for the circuit of Potenza.
The Court will partially convene at Melfi and its circuit will comprise the Tribunals of LAGONESSO, MATTEI, MISENI and POTENZA.

(b) Ministerial Decree 26 April 1944. Authorization to the Chief Engineer of the Office of Mines, Naples, to issue permits for prospecting for silicate hydrates of aluminum.

(c) Ministerial Decree 2 May 1944. Regulations for amassing of wheat and barley harvested in 1944.

(i) Provisions of R.M. 10 May 1943 No. 397 concerning the amassing of wheat and barley shall remain in force. All products delivered to amass shall be paid for immediately at prices "fixed in relation to present costs of production as evidenced by the accounts".

(ii) The categories of person entitled to retain certain amounts of wheat for family consumption are determined above.

(iii) Exemptions from amassing obligation of certain amounts of wheat and barley for seeding purposes are established (This decree will be strictly extended to AGC territory).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Saturday 13 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the consistent section. All returns will be rendered.



G. E. USOGHI, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. Copies of this issue to be distributed in ANI territory contain an endorsement of the Executive Commissioner attesting the validity of the decrees to ANI territory.

L'unico corrente con la Posta

GAZZETTA

DEL REGNO



UFFICIALE

D'ITALIA

SERIE SPECIALE
Anno 85° - Numero 24

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 3 maggio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

RE PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 170
Abb. semestrale	L. 100	Abb. semestrale	L. 85
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 40
Abb. bimestrale	L. 25	Abb. bimestrale	L. 20
Abb. mensile	L. 10	Abb. mensile	L. 8

Al sole: BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI - Isotaggio titoli, obbligazioni, cartelle;
Abbonamento estero L. 100
L. 100
L. 100
L. 200

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno. Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 137412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 6/B della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 29 dicembre 1943, all'art. 4 del R. decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, la lettera « b » deve intendersi sostituita dalla lettera « d ».

SOMMARIO

- LEGGI E DECRETI
- IL DECRETO 22 aprile 1944
Istituzione di una seconda Corte d'Assise, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli per il circolo di Potenza Pag. 157
 - DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1944
Delega all'ingegnere Capo dell'Ufficio Ministero di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per alligatori idrati di alluminato Pag. 157
 - DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1944
Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo dal raccolto 1944 Pag. 158

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 aprile 1944

Visto l'art. 1 del Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento delle Corti di Assise, approvato con R. decreto 4 ottobre 1933, n. 1899;
Visto l'art. 60 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 13;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico
Nel distretto della Corte di Appello di Napoli e per il circolo di Potenza è istituito, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, una seconda Corte di Assise, con la stessa circoscrizione di quella ora esistente (Tribunale di Lagonegro, Matera, Melfi, Potenza) e con sede di normale convocazione in Melfi.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, il 22 aprile 1944.
VITTORIO EMANUELE

CASATI

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1944.
Delega all'ingegnere Capo dell'Ufficio Ministero di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per alligatori idrati di alluminato

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 170
Abb. semestrale	L. 100	Abb. semestrale	L. 85
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 45
Abb. bimestrale	L. 25	Abb. bimestrale	L. 25
Abb. mensile	L. 10	Abb. mensile	L. 10

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI - (estraggio mail, obbligazioni, cartelle)

Abbonamento estero: L. 200
 Via fascista - Postal vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella tavola della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.
 Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 137412 intestato: Intendenze di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 6/B della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicato il 29 dicembre 1943, al rigo 22^o dell'art. 4 del R. decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, la lettera «b)» deve intendersi sostituita dalla lettera «d)».

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

- IL DECRETO 22 aprile 1944
Istituzione di una seconda Corte d'Assise, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, per il circolo di Potenza Pag. 157
- DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1944
Delega all'ingegnere Capo dell'Ufficio Ministero di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio Pag. 157
- DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1944
Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944 Pag. 168

LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO 22 aprile 1944.
Istituzione di una seconda Corte d'Assise, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, per il circolo di Potenza.
- VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia:

Visto l'art. 1 del Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento delle Corti di Assise, approvato con R. decreto 4 ottobre 1933, n. 1899;
 Visto l'art. 60 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Nel distretto della Corte di Appello di Napoli e per il circolo di Potenza è istituito, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, una seconda Corte di Assise, con la stessa circoscrizione di quella ora esistente (Tribunale di Lagonegro, Matera, Melfi, Potenza) e con sede di normale convocazione in Melfi.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, il 22 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

CASATI

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1944.
 Delega all'ingegnere Capo dell'Ufficio Ministero di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
 PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
 Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerali del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio;
 Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerali del Regno è stata

delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione di materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite.

Visto il R. decreto 15 marzo 1937, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca, per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il D. M. 12 marzo 1944, con il quale allo Ingegnere Capo dell'Ufficio delle miniere di Napoli è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite;

Ritenuta la necessità di delegare al suddetto Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli la facoltà di rilasciare permessi di ricerca anche per i silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nei rilasciare i permessi di ricerca di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere sopraindicato trasmetterà al Servizio dell'Industria - Ufficio Miniere - copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 11 luglio 1941

DECRETO MINISTERIALE del 2 maggio 1944. Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10-5-1943, n. 397 recante disposizioni per la disciplina topiataria del raccolto cerealicolo 1942 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 26-5-1943 sulla determinazione delle tratte dei cereali e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 11-6-1943 sulle tratte di grano consentite ai conduttori di aziende;

Visto il decreto Ministeriale 15-6-1943 che disciplina la macinazione dei cereali trattenuti per il consumo familiare;

Vista l'ordinanza n. 1 del Commissario Generale per l'Alimentazione in data 24-9-1943;

Visto il R. decreto-legge 25-2-1944, n. 63 che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Commissario Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22-4-1943, n. 245 relativo alle penalità per il mancato conferimento dei cereali in genere;

Considerata la necessità nelle attuali contingenze di assicurare i rifornimenti indispensabili per le FF. AA. ed alla popolazione civile;

Ritenuto pertanto di confermare l'ammasso del grano e dell'orzo con riserva di emanare successive disposizioni per l'ammasso o il vincolo di altri prodotti agricoli nella campagna agraria 1943-1944, disciplinandone i conferimenti, i trasporti, la lavorazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1

Rimangono sottoposti alla disciplina di ammasso i seguenti prodotti, da chiunque e per qualsiasi titolo detenuti: frumento ed orzo.

Restano in vigore le disposizioni di cui al R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397 limitatamente all'ammasso del frumento e dell'orzo.

colto cerealicolo 1943 e delle fave secche:
Visto il decreto Ministeriale 26-5-1943 sulla de-
minazione delle trattenute dei cereali e delle fave
secche;

Visto il decreto Ministeriale 11-6-1943 sulle trat-
tenute di grano consentite ai conduttori di aziende;

Visto il decreto Ministeriale 15-6-1943 che disci-
plina la macinazione dei cereali trattenuti per il
consumo familiare;

Vista l'ordinanza n. 1 del Commissario Generale
per l'Alimentazione in data 24-9-1943;

Visto il R. decreto-legge 25-2-1944, n. 63 che sta-
bilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero del-
l'Agricoltura e Foreste del Commissariato Generale
dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22-4-1943, n. 245 rela-
tivo alle penalità per il mancato conferimento dei
cereali in genere;

Considerata la necessità nelle attuali contingenze di
assicurare i rifornimenti indispensabili per le FF. AA.
ed alla popolazione civile;

Ritenuto pertanto di confermare l'ammasso del
grano e dell'orzo con riserva di emanare successive di-
sposizioni per l'ammasso o il vincolo di altri prodotti
agricoli nella campagna agraria 1943-1944, disci-
plinandone i conferimenti, i trasporti, la lavora-
zione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1

Rimangono sottoposti alla disciplina di ammasso i
seguenti prodotti, da chiunque e per qualsiasi titolo
detenuti: frumento ed orzo.

Restano in vigore le disposizioni di cui al R. de-
creto-legge 10 maggio 1943, n. 397 limitatamente allo
ammasso del frumento e dell'orzo.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati,
a termini dell'art. 10 del succitato R. decreto-legge,
sulla base dei prezzi fissati in relazione agli attuali
costi di produzione risultanti dai conti culturali.

Art. 2

E' ripristinata la disciplina per la macinazione del
grano e dell'orzo di produzione 1944 — da trattare

cellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da stam-
pa, per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del
cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati tra le so-
stanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effe-
ti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli In-
gegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata
delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi
di ricerca ad apportare ed utilizzare le sostanze minerali
estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano
le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il
permesso;

Visto il D. M. 12 marzo 1944, con il quale allo
Ingegnere Capo dell'Ufficio delle miniere di Napoli è
stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca
per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e
gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite;

Ritornata la necessità di delegare al suddetto Ingegnere
Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli la facoltà
di rilasciare permessi di ricerca anche per i silicati idrati
d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte,
per cartiere, per terre da bianca e per refrattari, aventi
fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Na-
poli è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca
per silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana
e terraglia forte, per cartiere, per terre da bianca e per
refrattari, aventi questi ultimi fusibilità superiore a quel-
la del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suddetti è riservata
al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro,
se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto
di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca di cui all'articolo
precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere
sopraindicato trasmetterà al Servizio dell'Industria
Ufficio Miniere - copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno
- serie speciale -.

Viteri 26 aprile 1944.

IL MINISTRO
Di Napoli

per il consumo familiare — secondo le norme di cui al decreto Ministeriale 15-6-1943, fatta eccezione per l'art. 4 di detto decreto relativo alle quote da trattare per consumo familiare, che vengono fissate come al seguente art. 3.

Restano abrogate le disposizioni relative all'anticipata scadenza delle bollette di macinazione di cui all'ordinanza n. 1 del Commissario Generale dell'Alimentazione.

Le quantità di prodotto trattenute per il fabbisogno dell'alimentazione familiare debbono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, nelle norme prescritte, dalla Autorità Comunale: tali quantità non possono formare oggetto di compra-vendita.

Art. 3

Le quantità di grano che sul raccolto 1944 possono essere trattenute per il consumo familiare, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10-5-1943, n. 397, sono stabilite nelle seguenti misure massime per ciascuna persona delle categorie in appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione), che esercitano direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda con esclusione di ogni altra attività: q.li 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2,00 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2,00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) conviventi e parroche che conducano direttamente o indirettamente in economia o in enfiteusi

Inoltre, i conduttori che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere:

e) per i salariati fissi ed obbligati addetti alle aziende cerealicole, quando per patto di lavoro abbiano diritto a compenso in natura, fino a q.li 2,00 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

f) per i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi di aziende agricole ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, ai quali per patto di lavoro debbano farsi somministrazioni di cereali, fino a q.li 2,00 per lavoratore manuale;

g) per i dirigenti ed impiegati di aziende cerealicole che riscalano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplicano continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche ed amministrative, di concetto o di ordine: q.li 1,00 per ciascun dirigente ed impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

Art. 4

In sostituzione, totale o parziale, di grano possono essere trattenuti, per ogni quintale di grano, q.li 1,30 di orzo prodotto nella stessa azienda agricola.

Art. 5

I quantitativi di grano e di orzo che possono essere trattenuti per le esigenze delle sementi, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, sono stabiliti per ogni ettaro da coltivare nelle seguenti misure massime:

- grano di varietà precoce: q.li 1,80 per ettaro
- grano di varietà tardiva: q.li 1,25 per ettaro
- orzo per produzione di granella: q.li 1,50 per ettaro.

Art. 6

Non sono consentite trattenute di grano o di orzo per usi zootecnici.

Art. 7

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite con le sanzioni del R. decreto-

Le quantità di prodotto ottenute per il fabbisogno dell'alimentazione familiare debbono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, nelle norme prescritte, dalla Autorità Comunale; tali quantità non possono formare oggetto di compra-vendita.

Art. 3

Le quantità di grano che sul raccolto 1944 possono essere trattenute per il consumo familiare, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 10-5-1943, n. 297, sono stabilite nelle seguenti misure massime per ciascuna persona delle categorie in appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

- a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione), che esercitano direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda con esclusione di ogni altra attività: q.li 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;
- b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2,00 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;
- c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2,00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;
- d) conviventi e parroche che conducano direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2,00 pro-capite per i conviventi che attendano manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni.

TESTI VITTORIO perent

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente

riati fissi di aziende agricole ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, ai quali per parte di lavoro debbono farsi somministrazioni di cereali, fino a q.li 2,00 per lavoratore manuale;

g) per i dirigenti ed impiegati di aziende agricole che risiedono stabilmente presso le aziende stesse e vi esplicano continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche ed amministrative, di concetto o di ordine: q.li 1,00 per ciascun dirigente od impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

Art. 4

In sostituzione, totale o parziale, di grano possono essere trattenuti, per ogni quintale di grano, q.li 1,30 di orzo prodotto nella stessa azienda agricola.

Art. 5

I quantitativi di grano e di orzo che possono essere trattenuti per le esigenze delle tenute, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, sono stabiliti per ogni ettaro da coltivare nelle seguenti misure massime:

- grano di varietà precoce: q.li 1,80 per ettaro
- grano di varietà tardiva: q.li 1,25 per ettaro
- orzo per produzione di granella: q.li 1,50 per ettaro.

Art. 6

Non sono consentite trattenute di grano o di orzo per usi zootecnici.

Art. 7

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22-4-1943, n. 245.

Salerno, 2 maggio 1944.

Il Ministro: GIULIO

M. Spadolini Luogotenente - Salerno

ordine che i decreti sottindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla

Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 27 aprile 1944.

M. S. LUSH
 GENERALE DI BRIGATA
 Commissario Esecutivo
 per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 20/B
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del
 8-12-1943.

Proroga dei termini per l'accertamento e la rettificazione in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

R. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 21/B
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del
 8-12-1943.

Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacati del 1943.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del
 8-12-1943.

Termine per la conversione dei buoni normalisti del Tesoro.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del

25-12-1943.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cotine e tubetti per sigarette.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del
 29-12-1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del
 29-12-1943.

Aumento del prezzo di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del
 29-12-1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 17
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del
 29-1-1944.

Aumento del prezzo di consumo del sale destinato ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1944, N. 18
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del
 29-1-1944.

Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi « Presenti alle Bandiere ».

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del
 9-2-1944.

Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6 del
 12-2-1944.

Determinazione della misura delle spese per la soffericazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 33
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del
 16-2-1944.

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 per cento a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non con segnati a sottoscrizione.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 36
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del
 16-2-1944.

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 37
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del
 16-2-1944.

Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 40

- R. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 20/B
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.
Proroga dei termini per l'accertamento e la rettificazione in materia di imposte straordinarie sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.
- R. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 21/B
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.
Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943.
- DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.
Termine per la conversione dei buoni novennali del Tesoro.
- DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 25-12-1943.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.
- DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco.
- DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.
- DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.
- DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 2 del 15-1-1944.
Emissione di un francobollo postale ordinario da centesimi 50.
- REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 16
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del 29-1-1944.
Aumento del prezzo di vendita del sale comune stabile.
- R. DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, N. 18
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del 29-1-1944.
Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi. Presenti alle Barbiere.
- DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.
Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale.
- DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6 del 12-2-1944.
Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato.
- R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 33
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.
Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 per cento a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non con segnali in sottoscritton.
- R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 36
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.
- R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 37
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.
Sblocco degli alcool e istituzione di un diritto erariale.
- R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 40
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.
Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.
- R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 41
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.
Riduzione a favore degli Esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione.

2193

785017

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.C. & H.C. SECTION
APO 394

101

Ref/288/101/0A

9 May 1944

SUBJECT: Gazette officielle, No. 22 of 26
April 1944.

100

TO : Admin. Section (for Legal Sub-Comm.)

- 1. Reference AXI/4010/1 of 3 May 1944.
- 2. Para (b) of the above quoted letter relating RR Law No. 113 has been examined by the Finance Sub-Commission and they request that pending receipt of further information republication of such decree be postponed.

NORMAN E. FISKE
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

Copy to:
Finance Section (your RE/7 of 8 May
1944 refers.)

111

288
8 MAY Recd
100

ALLIED CONTROL COMMISSION
INTER OFFICE MEMO

From: Economic Section RWHS/sen

90.111

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 22 of 26 Apr 44 FILE No. ES/7

TO: Executive Commissioner (C.A. Branch) 8 May 1944

Ref: ACC/4010/L, 3 May 44

1. Para (b) of the above quoted letter, relating RS Law No. 113, has been examined by the Finance Sub-commission and they request that, pending receipt of further information, republication of such decree be postponed.

2. Returns from all other Sub-commissions of this Section are nil.

101101

D. S. Adams
D. S. ADAMS
Colonel, C. E.
Executive Officer
Economic Section

7379

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
AFC 394

REC
8 MAY Recd

ACC/4010/L

Subject: Distribution List for Gazzetta Ufficiale

To :	AFHQ M&S Legal Advisor	1
	GHQ MEF Civil Affairs Branch	1
	Chief Legal Advisor	1
	SLO HQ MC 5th Army	1
	SLO HQ AMG 8th Army	1
	RC Region 1	1
	RCLO (Thru RC) Region 1	1
	RC Region 2	1
	RCLO (Thru RC) Region 2	1
	RC Region 3	1
	RCLO (Thru RC) Region 3	1
	RC Region 4	1
	RCLO (Thru RC) Region 4	1
	RC Region 5	1
	RCLO (Thru RC) Region 5	1
	RC Region 6	1
	RCLO (Thru RC) Region 6	1
	Chief Commissioner	1
	(Thru Secretary General)	1
	Deputy Chief Commissioner	1
	Vice President Admin Section	8
	Vice President Economic Section	10
	Executive Commissioner (for RC & M&S)	6
	Joint Directors, Political Section	2
	Army Sub-Commission, Adv Hq	1
	Army Sub-Com Main Hq Lequille	1
	Navy Sub-Commission	1
	Air Sub-Commission	1
	Telecommunications & Posts Sub-Com	1
	War Material Disposal Sub-Commission	1
	Labor Sub-Commission Rear	1
	Industry & Commerce Sub-Com - Rear	1
	Finance Sub-Commission, Rear	1
	IRC HQ ACC	1
	Information Division HQ ACC	1
	(1 for Reference Library	
	2 Library of U.S. Congress)	3
	ACC Legal Liaison Officer	
	(for President Court of	

3911

Subject: Distribution List for Gazzetta Ufficiale

TO :	AFHC MCS Legal Advisor	1
	GHQ MEF Civil Affairs Branch	1
	Chief Legal Advisor	1
	SLO HQ JMG 5th Army	1
	SLO HQ AMB 5th Army	1
	RO Region 1	1
	ROLO (Thru RO) Region 1	1
	RC Region 2	1
	RCLO (Thru RC) Region 2	1
	RC Region 3	1
	RCLO (Thru RC) Region 3	1
	RC Region 4	1
	RCLO (Thru RC) Region 4	1
	RC Region 5	1
	RCLO (Thru RC) Region 5	1
	RC Region 6	1
	RCLO (Thru RC) Region 6	1
	Chief Commissioner	1
	(Thru Secretary General)	1
	Deputy Chief Commissioner	1
	Vice President Admin Section	9
	Vice President Economic Section	10
	Executive Commissioner (for RC & MCS)	6
	Joint Directors, Political Section	2
	Army Sub-Commission Adv Hq	1
	Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
	Navy Sub-Commission	1
	Air Sub-Commission	1
	Telecommunications & Posts Sub-Com	1
	War Material Disposal Sub-Commission	1
	Labor Sub-Commission Rear	1
	Industry & Commerce Sub-Com - Rear	1
	Finance Sub-Commission, Rear	1
	PRO HQ ACC	1
	Information Division HQ ACC	3
	(1 for Reference Library	
	2 Library of U.S. Congress)	
	ACC Legal Liaison Officer	1
	c/o First President Court of	
	Appeal, CATANIA	1
	" " " " MESSINA	1
	" " " " PALERMO	1
	" " " " BARI	1
	" " " " CATANZARO	1
	" " " " SECTION REGIO C. L'ABBRIA	1
	" " " " SECTION POTENZA	1
	RC Region 7	1
	RCLO Thru RC Region 7	1
	CSS R & A Branch E. AdJ Naples	1

89

HEAD HEADQUARTERS
ARMED FORCES COMMISSION
Legal Subcommission
LPO 594

ADM/ADM/7.

7 MAY 1944

SUBJECT: Gazzette Ufficiale No. 23 of 29 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following:

I. Amendment.

The Presidency of the Council of Ministers announces the resignation of the Cabinet and formation of a new government.

II. Law and Decrees.

(a) L. Decree Law 16 April 1944, No. 114. Retention in service of persons employed at universities and institutions for his education until they reach their 15th year of age.
(b) R. Decree Law 6 April 1944, No. 115. Extension in the provinces transferred to administration of the Ite tax Government of the time limits for the exercise of the option to submit taxable instruments to the progressive tax rate other than to the tax based on increased value.

(c) R. Decree Law 6 April 1944, No. 116. Performance of duties of the Inspectorate for the defense of savings and for equality of credits.
The duties of the above Inspectorate shall be carried on by the Commissioner of the Banca d'Italia until such time as the Inspectorate will resume its functioning.

(d) L. Decree Law 6 April 1944, No. 117. Increased expenditure estimated on the budget of certain ministries.

(e) R. Decree Law 13 April 1944, No. 118. Modification of the territorial limits of the Aversa and Potenza Province.

(f) L. Decree Law 13 April 1944, No. 119. Modification of art. 125 of the Consolidated Text of Public Health Law relating to the tariffs for sale to the public of medicine.

(g) R. Decree Law 13 March 1944, No. 120. Constitution of a Royal Commission for the reform of Social Insurance. The Commission shall function at the Ministry of Industry, Commerce and Labour and shall consist of a President, three vice presidents and 17 members (7 University professors, 5 representatives of employers, 5 representatives of employees).

(h) L. Decree 23 March 1944, No. 121. Allocations of soldiers assigned to manual labour.

Italian military personnel below the commissioned ranks attached to Allied Commands for certain manual labour will receive 20 lire daily in addition to their regular allowances.

(i) R. Decree 6 April 1944, No. 122. Organization of supply daily allowances to military personnel participating in war activities in the zone of operations.

The above issue of G.U. contains the following:

- I. Announcement.
The Presidency of the Council of Ministers announces the resignation of the Cabinet and formation of a new government.
- II. Law and Decrees.
 - (a) R. Decree Jan 16 April 1944, No. 114. Retention in service of persons at universities & institutions for higher education until they reach their 75th year of age.
 - (b) R. Decree Jan 6 April 1944, No. 115. Extension in the provinces assigned to administration of the Italian Government of the limits for the exercise of the right to submit taxable instruments to the progressive tax rather than to the tax based on increased value.
 - (c) R. Decree Jan 6 April 1944, No. 116. Performance of duties of the Inspectorate for the Defense of Savings and for Grants of Credits.
The duties of the above Inspectorate shall be carried on by the Commissioner of the Banca d'Italia until such time as the Inspectorate will resume its functioning.
 - (d) R. Decree Jan 6 April 1944, No. 117. Increased expenditure estimates on the budget of certain Ministries.
 - (e) R. Decree Jan 12 April 1944, No. 118. Modification of the territorial limits of the Regions and Ferrara Province.
 - (f) R. Decree Jan 13 April 1944, No. 119. Modification of Art. 125 of the Consolidated Text of public health laws relative to the tariffs for sale to the public of vaccines.
 - (g) R. Decree 13 March 1944, No. 120. Constitution of a Royal Commission for the reform of Social Insurance.
 - (h) R. Decree 13 March 1944, No. 121. Modification of the Ministry of Industry, Commerce and Labour and shall consist of a President, three vice-presidents and 17 members (7 university professors, 5 representatives of employers, 5 representatives of employees).
 - (i) R. Decree 23 March 1944, No. 121. Allowances of soldiers assigned to manual labour.
Italian military personnel below the commissioned ranks attached to Allied Commands for certain manual labour will receive 20 Lira daily in addition to their regular allowances.
 - (j) R. Decree 5 April 1944, No. 122. Concession of special daily allowances to military personnel participating in war activities in the zone of operations. (A daily allowance of 15 or 32 Lira).
 - (k) Decree of the Chief of Government 11 April 1944. Suppression of a Contribution for the Italian company for submarine cables "Italcable". (SI. Auusto 125011, base of the "Italcable" branch of cables).

Note: Submissions recommending decrees to be included in the increment of the "Carzotta Ufficiali" will also their return not later than by 1700 hours Friday, 12 May 1944. The return will be made by Submissions at Salerno direct to the Royal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil return will be rendered.

GRILLI
G. P. UNGERI, Colonel
Chief Legal Officer.

EW 106

Costo corrente con la Poste

GAZZETTA



UFFICIALE

DEL REGNO

D'ITALIA

SERIE SPECIALE
Anno 85° - Numero 23

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 29 aprile 1944

LA PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCEDÈ E SABATO

DIRIZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 120	Abb. annuo	L. 100
semestrale	L. 100	semestrale	L. 60	semestrale	L. 50
trimestrale	L. 50	trimestrale	L. 30	trimestrale	L. 25
La Gazzetta		La Gazzetta		La Gazzetta	

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (scortege stali, obbligazioni, cartelle)

Abbonamento annuo	L. 100	Abbonamento annuo	L. 100
La Gazzetta - Premi vari		La Gazzetta - Premi vari	

Per gli annunci da inserire nella Gazzetta Ufficiale si valgono le norme riportate nello stesso della parte seconda della Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno. Le inserzioni nella parte II della Gazzetta Ufficiale si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 137412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

S O M M A R I O

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

Traffimento in servizio dei professori delle Università e degli istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età. Pag. 100

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del governo italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anziché con la imposta sui plusvalore. Pag. 101

REGIO DECRETO LEGGE 5 aprile 1944, n. 116

Attuazione del compito dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Pag. 101

REGIO DECRETO LEGGE 5 aprile 1944, n. 117

Maggiore assegnazione agli stadi di previsione della spesa di alcuni Ministeri. Pag. 102

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118

Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza. Pag. 102

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119

Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico. Pag. 103

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto in data 17 andante, S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio dalle cariche di Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di Ministro per gli Affari Esteri e di Ministro ad interim per l'Africa Italiana; — dall'Avv. Vito Reale dalla carica di Ministro dell'Interno;

— dal Dott. Ettore Casati dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;

— dal Sig. Guido Jung dalle cariche di Ministro delle Finanze e di Ministro ad interim per gli Scambi e le Valute;

— dal Generale Taddeo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;

— dall'Ammiraglio Raffaele de Courten dalla carica di Ministro della Marina;

— dal Generale Renato Sandalli dalla carica di Mi-

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 170
Abb. semestrale	L. 100	Abb. semestrale	L. 85
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 40
Abb. giornaliera	L. 10	Abb. giornaliera	L. 5

Al solo BOLLICINO DELLE ESTRAZIONI - (estraggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Abbonamento unico L. 300
 Le fascicole - Primi voli individuali

Per gli annunci da inserire nello "Gazzetta Ufficiale" valgono le norme riportate nella testata della parte seconda dello Stato e presso la Libreria depositaria di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno. Le inserzioni nelle parti della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13.7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione dello Stato - serie speciale.

S O M M A R I O

PRESENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Comunicato

LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114
 Trattamento in servizio dei professori delle Università e degli istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età. P. g. 149
- REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115
 Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del governo l'anno del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anche con la imposta sui plusvalore. P. g. 151
- REGIO DECRETO LEGGE 9 aprile 1944, n. 116
 Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. P. g. 151
- REGIO DECRETO LEGGE 10 aprile 1944, n. 117
 Maggiore assegnazione agli stadi di provvisione della spesa di taluni Ministri. P. g. 152
- REGIO DECRETO LEGGE 10 aprile 1944, n. 118
 Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza. P. g. 152
- REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119
 Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico. P. g. 153
- REGIO DECRETO 15 marzo 1944, n. 120
 Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale. P. g. 153
- REGIO DECRETO 23 marzo 1944, n. 121
 Trattamento economico dei militari eddetti ai lavori di monovalenza. P. g. 154
- REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 122
 Concessione di speciali indennità giornaliera al personale militare impiegato in azioni di guerra nella zona di operazioni. P. g. 155
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 aprile 1944
 Nomina del Commissario della compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini "Italcable". P. g. 155

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Con decreto in data 17 andante, S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, accettato le dimissioni rassegnate:
 - dal Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio dalle cariche di Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di Ministro per gli Affari Esteri e di Ministro ad interim per l'Africa Italiana; — dall'Avv. Vito Reale dalla carica di Ministro dell'Interno;
 - dal Dott. Ettore Casari dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;
 - dal Sig. Guido Jung dalle cariche di Ministro delle Finanze e di Ministro ad interim per gli Scambi e le Valute;
 - dal Generale Taddeo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;
 - dall'Ammiraglio Raffaele de Courten dalla carica di Ministro della Marina;
 - dal Generale Renato Sandalli dalla carica di Ministro dell'Aeronautica;
 - dal Prof. Avv. Giovanni Cuomo dalle cariche di Ministro dell'Educazione Nazionale e di Ministro ad interim per la Cultura Popolare;
 - dall'Avv. Raffaele De Caro dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;
 - dall'Avv. Falcone Lucifero dalla carica di Ministro per l'Agricoltura e le Foreste;
 - dal Prof. Avv. Tommaso Siciliani dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;

— dal Prof. Epitacmo Corbino dalla carica di Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;
 — dall'Avv. Dino Philippon dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 — dal Prof. Dott. Pietro Capasso dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;
 — dall'Ammiraglio Pietro Barone dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Marina Mercantile;
 — dal Generale Giovanni Di Raimondo dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Ferrovie, la Motorizzazione civile ed i Trasporti in concessione;
 — dal Dott. Ing. Mario Fano dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Poste e Telegrafi.

Con decreto in data 22 andante S. M. il Re ha nominato Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio.

Con decreti pure in data 22 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato:

— Ministri Segretari di Stato senza portafoglio il Senatore **Benedetto Croce**, il Conte **Cavaliere Carlo Sforza**, il Nobile Avv. **Giulio Rodinò di Miglione**, l'Avv. **Prof. Pietro Mancini**, il Dott. **Palmiro Togliatti**;
 — Ministro degli Affari Esteri il Maresciallo d'Italia Cavaliere **Pietro Badoglio**;
 — Ministro dell'Interno l'Avv. **Salvatore Aldisio**;
 — Ministro di Grazia e Giustizia il Prof. **Vincenzo Arangio Ruiz**;
 — Ministro delle Finanze l'Ing. **Quinto Quattieri**;
 — Ministro della Guerra il Generale **Taddeo Orlando**;
 — Ministro della Marina l'Ammiraglio **Raffaele de Courten**;
 — Ministro dell'Aeronautica il Generale **Renato Sandalli**;
 — Ministro dell'Educazione Nazionale il Professore **Adolfo Omodeo**;
 — Ministro dei Lavori Pubblici il Sig. **Alberto Tarchiani**;
 — Ministro dell'Agricoltura e Foreste l'Avv. **Fausto Gullo**;
 — Ministro delle Comunicazioni l'Avv. **Francesco Cerabona**;

— all'Interno l'avv. **Nicola Salerno** e il dott. **Filippo Caracciolo**;
 — alla **Grazia e Giustizia** l'avv. **Nicola Lombardo**;
 — alle Finanze il prof. **Antonio Presenti**;
 — alla **Guerra** l'avv. **Mario Palermo**;
 — alla **Marina** l'avv. **Domenico Albergo**;
 — all'Educazione Nazionale l'avv. **Angelo Raffaele Iervolino**;
 — ai **Lavori Pubblici** l'avv. **Adolfo Cilento**;
 — all'Agricoltura e Foreste il prof. **Mario Bergami**;
 — alle **Poste e Telegrafi** l'ing. **Mario Fano**;
 — alle **Ferrovie, Motorizzazione civile e Trasporti** in concessione il **Generale Giovanni Di Raimondo**;
 — all'Industria, Commercio e Lavoro il prof. **Franco Sansonetti**.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114
 Trattamento in servizio dei professori delle Università e degli istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età.

VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONIRE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
 Visto il **Testo Unico delle leggi sulla Istruzione Superiore** approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565;
 Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del **Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale**, di concerto con quello delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Limitatamente alla durata della presente guerra, e in deroga all'art. 1 del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, è data facoltà al **Ministro dell'Educazione Nazionale**, di trattenere in servizio attivo i pro-

Sottosegretario di Stato per la Marina Mercantile;

— dal **Generale Giovanni Di Raimondo** dalla carica di **Sottosegretario di Stato** per le **Ferrovie**, la **Motorizzazione civile** ed i **Trasporti** in concessione;

— dal **Dott. Ing. Mario Fano** dalla carica di **Sottosegretario di Stato** per le **Poste e Telegraf.**

Con decreto in data 22 andante S. M. il Re ha nominato **Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato** il **Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio**.

Con decreti pure in data 22 andante S. M. il Re ha su proposta del **Capo del Governo**, nominato:

— **Ministri Segretari di Stato** senza portafoglio il **Senatore Benedetto Croce**, il **Conte Cavaliere Carlo Sforza**, il **Nobile Avv. Giulio Rodinò di Miglione**, l'**Avv. Prof. Pietro Mancini**, il **Dott. Palmiro Togliatti**;

— **Ministro degli Affari Esteri** il **Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio**;

— **Ministro dell'Interno** l'**Avv. Salvatore Aldisio**;

— **Ministro di Grazia e Giustizia** il **Prof. Vincenzo Arangio Ruiz**;

— **Ministro delle Finanze** l'**Ing. Quinto Quintieri**;

— **Ministro della Guerra** il **Generale Taddeo Orlando**;

— **Ministro della Marina** l'**Ammiraglio Raffaele de Courten**;

— **Ministro dell'Aeronautica** il **Generale Renato Sandalli**;

— **Ministro dell'Educazione Nazionale** il **Professore Adolfo Omodeo**;

— **Ministro dei Lavori Pubblici** il **Sig. Alberto Tarchiani**;

— **Ministro dell'Agricoltura e Foreste** l'**Avv. Fausto Gullo**;

— **Ministro delle Comunicazioni** l'**Avv. Francesco Cerabona**;

— **Ministro dell'Industria**, **Commercio e Lavoro** l'**Avv. Attilio Di Napoli**.

Con decreti in data 24 andante S. M. il Re, ha su proposta del **Capo del Governo**, nominato l'**Avvocato Renato Morelli** **Sottosegretario di Stato** alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** ed ha, su proposta del **Capo del Governo** d'intesa col rispettivo **Ministro competente**, nominato i seguenti **Sottosegretari di Stato**:

— ai **Lavori Pubblici** l'**Avv. Adolfo Calento**;

— all'**Agricoltura e Foreste** il **prof. Mario Bergami**;

— alle **Poste e Telegraf.** l'**Ing. Mario Fano**;

— alle **Ferrovie**, **Motorizzazione civile** e **Trasporti** in concessione il **Generale Giovanni Di Raimondo**;

— all'**Industria**, **Commercio e Lavoro** il **prof. Francesco Sansonetti**.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114
Trattamento in servizio dei professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 1291
Visto il **Testo Unico delle leggi sulla Istruzione Superiore** approvato con **Regio decreto** 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del **Ministro Segretario di Stato** per l'**Educazione Nazionale**, di concerto con quello delle **Finanze**;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Limitatamente alla durata della presente guerra, e in deroga all'art. 1 del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, è data facoltà al **Ministro dell'Educazione Nazionale**, di trattenere in servizio attivo i professori delle **Regie Università e degli Istituti di Istruzione Superiore** fino al compimento del 75° anno di età.

I professori trattenuti in servizio, che compiono il 75° anno di età durante l'anno accademico, se hanno effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Milano, il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CUOMO

Visto
Il Guardasigilli CARATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del Governo italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anziché con la imposta sul plusvalore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1940, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511;

Visti i RR. decreti-legge 12 aprile 1943, n. 234, e 19 agosto 1943, n. 737;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli CARATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286;

Visto il decreto del Capo del Governo del 2 febbraio 1944 col quale è nominato un Commissario Straordinario della Banca d'Italia;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito non potrà svolgere nei territori liberati i compiti ad esso conferiti dal R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, le relative attribuzioni sono demandate al Commissario della Banca d'Italia.

Le aziende di credito contemplate nel detto R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286 comunicheranno,

sentite decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO - KING

Visto il decreto-legge n. 116

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116
Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286;

Visto il decreto del Capo del Governo del 2 febbraio 1944 col quale è nominato un Commissario Straordinario della Banca d'Italia;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

Abbiamo decretate e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito non potrà svolgere nei territori liberati i compiti ad esso conferiti dal R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, le relative attribuzioni sono demandate al Commissario della Banca d'Italia.

Le aziende di credito contemplate nel detto R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286 comunicheranno ai fini del decreto stesso, con il predetto Commissario della Banca d'Italia.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno in legge.

sentite decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO - KING - CUOMO

Visto il decreto-legge n. 115

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115
Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del Governo Italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anziché con la imposta sul plusvalore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1940, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511;

Visti i RR. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 234, e 19 agosto 1943, n. 737;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per le provincie della Sicilia, Lucania, Calabria e Salerno, il termine per la presentazione della domanda di opzione per la imposizione degli atti di trasferimento giusta le norme dei RR. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 234 e 19 agosto 1943, n. 737, è prorogato al 30 giugno 1944.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117

Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 10 giugno 1943, n. 534; 17 maggio 1943, n. 445; 17 maggio 1943, n. 443;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dell'Agricoltura e delle Foreste per l'esercizio finanziario 1943-1944, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 445 Ter — (di nuova istituzione) Sussidi di carattere eccezionale al personale soggetto ad offese del nemico lire 500.000.

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 97 bis — (di nuova istituzione) Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle eruzioni del Vesuvio lire 6.000.000.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. 60 — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo lire 65.000.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. 148 —

ministrazione dello Stato per uso di uffici o per alloggio del personale fuori sede.

Con decreto del Capo del Governo sarà provveduto alla emanazione delle norme per l'attuazione del presente articolo.

Il Ministro per le Finanze provvederà con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118

Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1582;

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117
Maggiorazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 10 giugno 1943, n. 534; 17 maggio 1943, n. 445; 17 maggio 1943, n. 443;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nei casi di previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dell'Agricoltura e delle Foreste per l'esercizio finanziario 1943-1944, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 445 Ter — (di nuova istituzione) Sussidi di carattere eccezionale al personale soggetto ad offese del nemico lire 500.000.

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 97 bis — (di nuova istituzione) Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle eruzioni del Vesuvio lire 6.000.000.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. 60 — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo lire 65.000.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. 148 — Quote integrative di prezzo relative ai cereali ed alle fave di produzione nazionale da conferire agli ammassi e destinate al consumo interno (legge 9 ottobre 1942, n. 1289) lire 50.000.000.

Art. 2

E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000, per il pagamento di canoni di affitto di locali requisiti dall'Am-

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma il 4 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGIO - JUNG

Visto Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118
Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1582;

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 183;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Comuni di Genzano, Palazzo S. Gervasio e Bagni della Provincia di Matera sono riaggregati a quella di Potenza.

Art. 2

Con decreti Reali saranno approvati i progetti, da predisporre di accordo tra le Amministrazioni Provinciali interessate e, in caso di dissenso, di ufficio, per

la separazione patrimoniale ed il reparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant'altro occorra per la modifica di circoscrizioni disposta con l'articolo precedente.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli CARATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119
Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli CARATI

REGIO DECRETO 15 marzo 1944, n. 120

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 155, e successive modificazioni, sulle norme legislative che disciplinano la Previdenza Sociale;

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di istituire una Commissione per procedere agli studi per la riforma delle assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, d'intesa con il Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita presso il Ministero de' l'Industria, del Commercio e del Lavoro una Commissione Reale per l'esame delle forme di previdenza ed assicurazioni sociali attualmente in vigore in Italia, ai fini di una

Indio a Salerno, 13 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO - REALE

Visto 11 Garofalini: CASATI

REGIO DECRETO 15 marzo 1944, n. 120
Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, sulle norme legislative che disciplinano la Previdenza Sociale;

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di istituire una Commissione per procedere agli studi per la riforma delle assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, d'intesa con il Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita presso il Ministero de' l'Industria, del Commercio e del Lavoro una Commissione Reale per l'esame delle forme di previdenza ed assicurazioni sociali attualmente in vigore in Italia, ai fini di una riforma della legislazione vigente ispirata alle esigenze di un ordinamento più semplice, più uniforme e che estenda i limiti dell'assistenza dello Stato in favore delle classi lavoratrici.

Art. 2

La Commissione è costituita da un presidente, da tre vice-presidenti e da diciassette membri scelti come segue:

Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque sotto, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Indio a Salerno, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO - REALE

Visto 11 Garofalini: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119
Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è modificato come segue:
« Le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico, proposte dai rappresentanti provinciali delle categorie interessate, sono stabilite per ciascuna provincia dal Prefetto, con proprio decreto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità.

Per le successive modifiche che comportino maggiorazione delle tariffe dovrà essere chiesta l'autorizzazione del Ministero dell'Interno ».

- a) due professori di R. Università, ordinari di matematica finanziaria;
- b) due professori di R. Università, ordinari di statistica metodologica;
- c) due professori di R. Università, ordinari di materie economiche;
- d) un professore di R. Università, ordinario di diritto amministrativo;
- e) cinque esponenti delle categorie di datori di lavoro nel campo dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dei trasporti;
- f) cinque esponenti dei prestatori d'opera scelti con lo stesso criterio fissato per i datori di lavoro.

La nomina del presidente, dei vice-presidenti e dei membri della Commissione, verrà fatta con decreto del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri interessati.

Alla Commissione possono essere aggregati come esperti, con voto consultivo, i dirigenti degli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, sarà nominato un segretario della Commissione da scegliersi tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al VI.

Art. 3

Il presidente della Commissione ha facoltà di richiedere a tutte le amministrazioni dello Stato e agli enti di diritto pubblico l'assistenza e la collaborazione che ritenga necessaria.

La Commissione, anche a mezzo dei singoli membri da essa delegati, ha diritto di prendere visione dei documenti anche se di carattere riservato, di praticare indagini, e di effettuare sopralluoghi sugli istituti esercenti la previdenza sociale per tutto quanto abbia riferimento alla loro attività.

Art. 4

Entro un anno dalla sua costituzione la Commissione presenterà al Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro le sue proposte per la riforma legislativa di cui al precedente articolo 1.

Art. 5

Con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, sarà nominato un segretario della Commissione da scegliersi tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al VI.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a proporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Bolzano il 26 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CORAINO

Visto

Il Ministro degli Interni CARATI

REGIO DECRETO 23 marzo 1944, n. 121
Trattamento economico dei militari addetti ai lavori di manovalanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1943, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa coi Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai soldati, caporali e caporalmaggiori del R. Esercito e ai militari di grado corrispondente delle altre Forze Armate italiane, inquadrati in appositi reparti di manovalanza non dislocati nella zona di schieramento delle grandi unità anglo-americane ed impiegati, per conto di comandi alleati, in lavori per carico, scarico, stivaggio, trasporto e sistemazione di materiali e di derrate e in lavori stradali, è corrisposto un soprassoldo netto di L. 20,00 per ogni giornata lavorativa.

e) cinque esponenti delle categorie di datori di lavoro nel campo dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dei trasporti;

f) cinque esponenti dei prestatori d'opera scelti con lo stesso criterio fissato per i datori di lavoro.

La nomina del presidente, dei vice-presidenti e dei membri della Commissione, verrà fatta con decreto del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri interessati.

Alla Commissione possono essere aggregati come esperti, con voto consultivo, i dirigenti degli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, sarà nominato un segretario della Commissione da scegliersi tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al VI.

Art. 3

Il presidente della Commissione ha facoltà di richiedere a tutte le amministrazioni dello Stato e agli enti di diritto pubblico l'assistenza e la collaborazione che ritenga necessaria.

La Commissione, anche a mezzo dei singoli membri da essa delegati, ha diritto di prendere visione dei documenti anche se di carattere riservato, di praticare indagini, e di effettuare sopralluoghi sugli istituti esercenti la previdenza sociale per tutto quanto abbia riferimento alla loro attività.

Art. 4

Entro un anno dalla sua costituzione la Commissione presenterà al Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro le sue proposte per la riforma legislativa di cui al precedente articolo 1.

Art. 5

Con decreto del Ministro per l'Industria il Commercio e il Lavoro, di intesa col Ministro per le Finanze, saranno stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della Commissione che non appartengano alle Amministrazioni dello Stato.

Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sul bilancio del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Stato.

Dato a Salerno il 15 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CORBINO

Visto il Comandante della CARATI

REGIO DECRETO 23 marzo 1944, n. 121
Trattamento economico dei militari addetti ai lavori di manovalanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa coi Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai soldati, caporali e caporalmaggiori del R. Esercito e ai militari di grado corrispondente delle altre Forze Armate italiane, inquadrati in appositi reparti di manovalanza non dislocati nella zona di schieramento delle grandi unità anglo-americane ed impiegati, per conto di comandi alleati, in lavori per carico, scarico, stivaggio, trasporto e sistemazione di materiali e di derrate e in lavori stradali, è corrisposto un soprassoldo netto di L. 20.00 per ogni giornata lavorativa.

Art. 2

Lo stesso soprassoldo per ogni giornata lavorativa è concesso ai sergenti e sergenti maggiori del R. Esercito e ai militari di grado corrispondente delle altre Forze Armate italiane inquadrati nei suddetti reparti di manovalanza quando, oltre ai compiti di normale sorveglianza, i medesimi partecipino materialmente alle operazioni previste dall'articolo precedente.

Art. 3

Il soprassoldo giornaliero di cui ai precedenti articoli è cumulabile con gli assegni e le altre indennità eventualmente percepite dagli interessati.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dal 10 gennaio 1944.

E' data sanatoria per i pagamenti di soprassoldi diversi da quello di cui all'art. 1 effettuati durante il periodo dall'8 settembre 1943 a tutto il 9 gennaio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 23 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLGIO - RING - ORLANDO - DE COURTEN

SANDALLI

1944

11 (sopra) 10 (sotto) 11

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 123

Concessione di speciali indennità giornaliere al personale militare impiegato in azioni di guerra nella zona di operazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Voto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Sentite il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra, d'intesa coi Ministri per le Finanze, per la Marina e per l'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai militari di qualsiasi grado effettivamente impiegati, nella zona di operazioni, in azioni di guerra, e corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 45 lorde, cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità.

Art. 2

fettivo ed immediato servizio di reparti operanti; b) per la R. Marina, il personale effettivamente presente a bordo su unità in servizio bellico di altura per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, il personale (pilotti e specialisti di bordo) che fa parte di equipaggi di volo e che partecipa effettivamente ad operazioni belliche od esegua rifornimenti di reparti operanti in territorio occupato dal nemico. L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Art. 3

Ai militari di qualsiasi grado impiegati nella zona di operazioni per servizi direttamente connessi ad azioni di guerra e corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 32 lorde cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità quando vengano a trovarsi nelle condizioni appresso specificate:

a) per il R. Esercito, i militari appartenenti a reparti effettivamente impiegati per servizi connessi alle truppe operanti e dislocati in una zona riferita alla linea di combattimento la cui profondità sarà di volta in volta stabilita dal Ministro per la Guerra d'intesa col Ministro per le Finanze;

b) per la R. Marina, i militari che siano effettivamente presenti a bordo su unità che effettuino la navigazione costiera o per dragaggio, pilotaggio e vigilanza foranei nonchè per trasporti e per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, i militari quando facciano parte di equipaggi di volo impiegati per trasporti normali di materiali o persone o in servizio di scorta in zone costiere nei casi in cui tali voli siano connessi con vere e proprie azioni belliche e quando effettivamente partecipano ai voli stessi.

L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo, secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Art. 4

I Ministri per la Guerra, per la Marina e per l'Ae-

... 1944
... per i pagamenti di soprassoldi di-
... da quello di cui all'art. 1 effettuati durante il pe-
... riodo dall'8 settembre 1943 a tutto il 9 gennaio 1944.
... Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-
... sente decreto e di farlo osservare come legge dello
... Stato.

Dato a Salerno il 23 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

**RADOGILIO - FUNG - ORLANDO - DE COCUTEN
SANDALLI**

Visto
Il Guardasigilli: **CARATI**

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 122

**Concessione di speciali indennità giornaliera
al personale militare impiegato in azioni di
guerra nella zona di operazioni.**

VITTORIO EMANUELE III
**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio
1943, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926,
n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del **Ministro per la Guerra**, d'intesa
col **Ministro per le Finanze**, per la **Marina e per l'Ae-**
ronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai militari di qualsiasi grado effettivamente im-
piegati, nella zona di operazioni, in azioni di guerra,
è corrisposta una speciale indennità giornaliera di
L. 45 lorde, cumulabile con tutti gli altri assegni, so-
prassoldi ed indennità.

Art. 2

Agli effetti della corresponsione della speciale in-
dennità di cui all'articolo precedente devono inten-
dersi impiegati in zona di operazioni:

a) per il R. Esercito, i militari presenti in zona di
impiego facenti parte di unità organiche effettiva-
mente impiegate in azioni di combattimento od ap-
partenenti a reparti salmerie e portatori adibiti ad ef-

... che fa parte di equipaggi di volo
e che partecipa effettivamente ad operazioni belliche
od esegue rifornimenti di reparti operanti in territorio
occupato dal nemico. L'indennità viene corrisposta al
personale per un numero di giorni che seguono cia-
scun volo secondo norme che saranno stabilite dal Mi-
nistro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Fi-
nanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Art. 3

Ai militari di qualsiasi grado impiegati nella zona
di operazioni per servizi direttamente connessi ad
azioni di guerra è corrisposta una speciale indennità
giornaliera di L. 32 lorde cumulabile con tutti gli altri
assegni, soprassoldi ed indennità quando vengano a
trovarsi nelle condizioni appresso specificate:

a) per il R. Esercito, i militari appartenenti a re-
parti effettivamente impiegati per servizi connessi alle
truppe operanti e dislocati in una zona riferita alla
linea di combattimento la cui profondità sarà di volta
in volta stabilita dal **Ministro per la Guerra** d'intesa
col **Ministro per le Finanze**;

b) per la R. Marina, i militari che siano effetti-
vamente presenti a bordo su unità che effettuino la
navigazione costiera o per dragaggio, pilotaggio e vi-
gilanza foranei nonchè per trasporti e per i soli giorni
di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, i militari quando fac-
ciano parte di equipaggi di volo impiegati per trasporti
normali di materiali o persone o in servizio di scorta
su zone costiere nei casi in cui tali voli siano connes-
si, con vere e proprie azioni belliche e quando effetti-
vamente partecipano ai voli stessi.

L'indennità viene corrisposta al personale per un
numero di giorni che seguono ciascun volo, secondo
norme che saranno stabilite dal **Ministro per l'Aero-**
nautica d'intesa con quello per le **Finanze** in relazione
alla frequenza dei voli stessi.

Art. 4

I **Ministri per la Guerra**, per la **Marina** e per l'**Ae-**
ronautica, d'intesa con quello per le **Finanze**, deter-
mineranno i reparti che trovandosi nelle condizioni
previste dagli art. 2 e 3 avranno diritto al tratta-
mento ivi previsto.

Art. 5

Al personale della R. Marina e della R. Aeronau-
tica che venga a trovarsi nelle condizioni previste alla

lettera a) dell'art. 2 è corrisposta la stessa indennità giornaliera stabilita per il personale del R. Esercito.

Art. 6

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1944, salvo ogni maggiore assegno già percepito, la cui corresponsione si intende sanzionata.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN
SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli CARATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. dell'11 aprile 1944.
Nomina del Commissario della compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini "Italcable".

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1133, ed il R. decreto-legge 7 dicembre 1922, n. 1751, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativi ad autorizzazione straordinaria di spese per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici;

Visto il rogito Mario Eordini da Milano in data 9 agosto 1921, registrato il 20 agosto 1921 al n. 1601, vol. 479, col quale si costituiva la Società Anonima Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini;

Visti i RR. decreti 8 febbraio 1923, n. 427; 4 settembre 1924, n. 1689; 23 marzo 1933, n. 387, ed il decreto Ministeriale 31 ottobre 1927, registrato alla Corte dei Conti il 25 aprile 1928, che approvano la convenzione 5 febbraio 1923 con la "Italcable", Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2917, col quale si regola la costituzione del consiglio di ammini-

strazione delle società concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano;

Visti i RR. decreti legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione degli uffici della "Italcable" siti nell'Italia liberata ed all'estero, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Augusto Piccoli fu Antonio, capo dell'ufficio di Napoli della "Italcable", Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, è nominato commissario della società stessa per provvedere temporaneamente alla gestione degli uffici della società siti nel territorio liberato ed all'estero.

Art. 2

Il Commissario ha la rappresentanza e la firma legale della società, e ne sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitando tutti i poteri che, ai sensi dello statuto, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione, al consigliere delegato ed al direttore generale.

Le deliberazioni del Commissario relative alle materie demandate al consiglio di amministrazione non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro delle Comunicazioni.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con gli uffici siti nell'Italia liberata, il Commissario può delegare la rappresentanza della Compagnia ad un dirigente dei predetti uffici.

Art. 4

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° aprile 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 aprile 1944.

BADOGLIO

TESTI VITTORIO *presente*

M. Spadolini *Limyppopista* - Salerno